



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

**Trento Law and Technology
Research Group
Student Paper n. 71**

***L'ANIMAL WELFARE NELLE
FILIERE ALIMENTARI:
ETICHETTATURA E
CERTIFICAZIONI***

MIRIANA ZANON

ISBN: 978-88-8443-959-8

COPYRIGHT © 2021 MIRIANA ZANON

This paper can be downloaded without charge at: <http://hdl.handle.net/11572/314248>

The Trento Law and Technology Research Group Student Papers Series Index
<http://lawtechnew.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>
IRIS: <http://hdl.handle.net/11572/314248>

Questo paper Copyright © 2021 MIRIANA ZANON
è pubblicato con Licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere
derivate 4.0 Internazionale.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

ANIMAL WELFARE IN FOOD SUPPLY CHAINS: LABELING AND CERTIFICATIONS

ABSTRACT

In recent decades, the multidisciplinary nature of animal welfare has gradually emerged – both at an international and European-regional level. The breeding of livestock, no longer exclusively intended as a means of food production, has also become an ethical concern for consumers, plurally influenced by the scientific, historical, cultural, religious, economic, and political dimensions.

The demand for products that meet animal welfare standards is constantly growing and inevitably offers a greater competitive advantage to those producers who manage to comply with this credence good. It is also noted that, when it comes to controls and information, attention is nearly always focused on protecting the interests of buyers, but it must not be forgotten that the effectiveness of the certified attributes has an actual impact on the quality of life of the animals. It then becomes a moral obligation of the consumer to make conscious and informed food choices. However, the disorganic multiplication of information requirements and certifications does not always lead to better protection of animals (and consumers), leaving the individual alone in the face of complicated choices and linguistic, cultural and democratic illiteracy.

Under the primary law of the European Union itself, there is an original tension on the formal status of animals, who are initially recognized as "sentient beings" (pursuant to Article 13 TFEU), but subsequently qualified as "agricultural products" (pursuant to Article 38 TFEU). This duality has ended up creating the misunderstanding about the actual meaning of animal welfare and the implications that follow from it in the framework of secondary law. Although some problematic practices in terms of welfare have been banned, animal ethological needs – due to the economic nature of the measures – have often taken a back seat and have been based on parameters related to resources, productivity, healthiness, and product quality.

In animal welfare science the need to consider animal needs in a more holistic way is now widely shared, evaluating the quality of life perceived by the animal through consideration of its ability to perform natural behaviors, its physical health and biological functioning, and the One Health approach itself has also been strongly recommended in the context of the current Coronavirus pandemic (SARS-CoV-2). The hope is that the European Union – precisely because it defines itself as a knowledge-based society – will update its standards in these terms and constitute a new CAP that is concretely concerned with the animal welfare, also through the implementation of a mandatory and uniform labeling system.

The closing element becomes the control carried out – through the right to information – by citizens ("*consumAttori*") as guarantors of the correctness and transparency of the certifications, as well as the effectiveness and efficiency of compliance checks on agri-food production.

KEYWORDS

Food law – Animal welfare – Standards

Certifications – Labeling

ABOUT THE AUTHOR

Miriana Zanon (miriana.zanon@alumni.unitn.it) graduated in Law at the University of Trento, under the supervision of Prof. Umberto Izzo, and prof. Matteo Ferrari (July 2021). The opinion stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

L'ANIMAL WELFARE NELLE FILIERE ALIMENTARI: ETICHETTATURA E CERTIFICAZIONI

ABSTRACT

Negli ultimi decenni è emersa progressivamente – sia a livello internazionale, che europeo-regionale – la multidisciplinarietà dell'*animal welfare*. L'allevamento di animali da reddito, non più inteso esclusivamente quale mezzo di produzione alimentare, è diventato anche una preoccupazione etica dei consumatori, pluralmente influenzata dalle dimensioni scientifiche, storiche, culturali, religiose, economiche e politiche.

La domanda di prodotti rispondenti agli standard di benessere animale è in costante crescita ed offre inevitabilmente un maggiore vantaggio competitivo a quei produttori che riescono a conformarsi a tale *credence good*. Si rileva inoltre che, quando si parla di controlli ed informazioni, l'attenzione è quasi sempre focalizzata sulla tutela degli interessi degli acquirenti, ma non ci si deve dimenticare che l'effettività degli attributi attestati impatta concretamente sulla qualità di vita degli animali. Diventa allora un obbligo morale del consumatore compiere scelte alimentari consapevoli ed informate. La moltiplicazione disorganica degli obblighi informativi e delle certificazioni non sempre conduce però ad una migliore protezione degli animali (e dei consumatori), lasciando l'individuo solo davanti a scelte complicate e ad analfabetismi linguistici, culturali e democratici.

Ai sensi dello stesso diritto primario dell'Unione europea si rinviene una tensione originaria sullo *status* formale degli animali, inizialmente riconosciuti quali “esseri senzienti” (*ex* articolo 13 TFUE), ma successivamente qualificati come “prodotti agricoli” (*ex* articolo 38 TFUE). Questa dualità ha finito per creare il malinteso sul significato effettivo di *animal welfare* e sulle implicazioni che ne conseguono nel quadro del diritto secondario. Sebbene siano state vietate alcune pratiche problematiche in termini di benessere, le esigenze etologiche animali – a causa della natura economica delle misure – sono spesso passate in secondo piano e ci si è basati su parametri correlati a risorse, produttività, salubrità e qualità dei prodotti.

Nell'*animal welfare science* è ormai largamente condivisa la necessità di considerare i bisogni animali in modo più olistico, valutando la qualità della vita percepita dall'animale attraverso la considerazione della sua capacità di eseguire comportamenti naturali, della sua salute fisica e del funzionamento biologico e lo stesso approccio *One Health* è stato fortemente raccomandato anche nel contesto della attuale pandemia di Coronavirus (SARS-CoV-2). L'auspicio è che l'Unione europea – proprio perché si autodefinisce *knowledge-based society* – aggiorni i propri standard in questi termini e costituisca una nuova PAC concretamente attenta al benessere animale, anche attraverso l'implementazione di un sistema di etichettatura cogente ed uniforme.

Elemento di chiusura diventa il controllo svolto – per il tramite del diritto all'informazione – dai cittadini (“consumAttori”) quali garanti della correttezza e trasparenza delle certificazioni, nonché dell'effettività e dell'efficacia delle verifiche di conformità sulla produzione agroalimentare.

PAROLE CHIAVE

Diritto alimentare – *Animal welfare* – Standards
Certificazioni – Etichettatura
INFORMAZIONI SULL'AUTRICE

Miriana Zanon (miriana.zanon@alumni.unitn.it) si è laureata in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, con la supervisione del Prof. Umberto Izzo e del prof. Matteo Ferrari (luglio 2021). Tutte le opinioni espresse e gli errori commessi sono attribuibili in via esclusiva all'autrice.

INDICE

INTRODUZIONE	10
---------------------------	----

CAPITOLO I

IL CONCETTO DI BENESSERE ANIMALE

1.1 Aspetti etico-filosofici	12
1.2 Aspetti scientifici	17
1.3 Aspetti economici	22
1.3.1 L'importanza dei sistemi informativi: l'etichettatura	23
1.3.2 Le certificazioni: standard pubblici e standard privati	27

CAPITOLO II

L'ANIMAL WELFARE NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

2.1 <i>WTO</i> e <i>OIE (Office International des Epizooties)</i>	32
2.2.1 Il benessere animale nel <i>Terrestrial Animal Health Code</i>	37
2.2.2 Il benessere animale nell' <i>Aquatic Animal Health Code</i>	45
2.2 <i>FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)</i> e <i>UNCAHP (United Nations Convention on Animal Health and Protection)</i>	48
2.3 <i>ISO/TS 34700</i>	58
2.4 Consiglio d'Europa	61

CAPITOLO III

RILEVANZA E TUTELA GIURIDICA DELL'ANIMAL WELFARE IN AMBITO EUROPEO

3.1. Il quadro normativo europeo	66
3.1.1 La direttiva 98/58/CE sugli standard minimi di protezione degli animali negli allevamenti e le correlate direttive specie-specifiche	72
3.1.1.1 La direttiva 1999/74/CE (galline ovaiole)	74
3.1.1.2 La direttiva 2007/43/CE (polli da carne)	77
3.1.1.3 La direttiva 2008/199/CE (vitelli)	80
3.1.1.4 La direttiva 2008/120/CE (suini)	82
3.1.2 Il regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate	85
3.1.3 Il regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento	89
3.2 <i>L'animal welfare</i> alla luce dei regimi obbligatori e volontari di etichettatura UE	96
3.2.1 La certificazione biologica	96
3.2.2 L'etichettatura obbligatoria delle uova e gli standard volontari per il pollame	105
3.2.3 Etichettatura e certificazioni in ambito nazionale europeo	110

3.2.4 La situazione in Italia: il disciplinare CRenBA, <i>ClasyFarm</i> e la proposta di legge Muroni per un'etichettatura nazionale univoca e volontaria in zootecnia	120
3.3 Valutazione su strategia e legislazione: dal progetto <i>Welfare Quality</i> ® agli obiettivi F2F e Biodiversità 2030	125
3.3.1 Verso un nuovo sistema di etichettatura europeo del benessere animale	130

CAPITOLO IV

LA TUTELA MULTILIVELLO DEL BENESSERE ANIMALE

4.1 Controlli e sanzioni: il problema dell' <i>enforcement</i>	133
4.2 Accenni sui rimedi civilistici individuali e collettivi	140

CONCLUSIONI	149
--------------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	151
---------------------------	-----

SITOGRAFIA	193
-------------------------	-----

INTRODUZIONE

“Il miglior modo per contribuire al miglioramento del benessere animale è attraverso l'educazione”¹.

Il tema multidisciplinare del benessere animale ha ormai da tempo assunto una rilevanza ed un significato autonomi, ponendo interrogativi di natura etica pubblica², e non più solo individuale, sul rapporto tra esseri umani ed animali. I recenti concetti di *One Welfare* e *One Health*³, promossi dalla stessa Unione europea, denotano come il legame tra benessere umano e benessere animale sia così saldo da poter parlare di “unico benessere”. Ciò nonostante, il dibattito in merito alla concezione di benessere animale continua ad essere controverso: si tratta di un concetto etico o scientifico? Soprattutto a partire dagli anni Sessanta del Novecento tale questione, pur essendo scaturita da riflessioni etiche, si è caratterizzata sempre più come pertinente alla scienza del benessere animale. Una riflessione sull'*animal welfare* si è di fatto resa possibile solo in quei Paesi che hanno superato i problemi di *food security*⁴ ed oggi, tipicamente, si basa sull'assunto che l'impiego degli animali, specialmente a scopo alimentare, sia in ogni caso giustificato. Il consumo di prodotti di origine animale nell'alimentazione umana varia in base alla disponibilità, al prezzo (eventualmente influenzato da politiche di sostegno ed incentivi), a tradizioni e culture locali⁵; realizzare stime quantitative è piuttosto problematico ma, secondo i più recenti dati della FAO (*Food and Agriculture Organization of United Nations*)⁶, il consumo di prodotti animali è in costante crescita, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo o laddove si siano sviluppate produzioni locali e si comprende allora quanto la sensibilizzazione sul tema del benessere animale possa essere cruciale anche in tali contesti. La produzione di carne ed in generale di

¹ *Cit.* ROLLIN B.E., DE MORI B., *Gli altri animali. Scienza ed etica di fronte al benessere animale*, Milano, Mimesis, 2020, paratesto.

² La riflessione sul benessere animale è diventata una questione prioritaria anche tra l'opinione pubblica, e non più solo tra gli “addetti ai lavori”, come testimoniato da un'indagine del 2017 sulla situazione del benessere animale in Europa, commissionata dal Dipartimento Linee Guida per i diritti dei cittadini e gli affari costituzionali. *Cfr.* BROOM D.M., *Animal Welfare in the European Union*, 2017, Petition to the European Parliament 75/2017, Brussels, European Parliament https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU%282017%29583114_EN.pdf.

³ L'approccio *One Health* è scaturito dalla risoluzione promossa dall'*American Medical Association* nel 2007 ed è stato adottato dall'Europa nel 2010. È un approccio ideale per raggiungere la salute globale poiché, essendo una strategia rilevante in tutti i settori che beneficiano della collaborazione tra diverse discipline (medici, veterinari, ambientalisti, economisti, sociologi etc.), affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base dell'intima relazione tra la loro salute, la salute dei loro animali e l'ambiente in cui vivono, considerando l'ampio spettro di determinanti che da questa relazione emergono. Per una ricostruzione, *cfr.* GARCÍA PINILLOS L., APPLEBY M.C., MANTECA X., SCOTT-PARK F., SMITH C., VELARDE A., *One welfare – a platform for improving human and animal welfare*, in “*Veterinary Record*”, 2016, n. 179, pp. 412-413.

L'approccio *One Health* è stato fortemente raccomandato anche nel contesto della attuale pandemia di coronavirus (SARS-CoV-2).

⁴ Espressione di origine anglosassone: *food security* (relativa alle politiche tese a superare problemi di scarsità di cibo); comunemente contrapposta all'espressione *food safety* (relativa alla salubrità degli alimenti).

⁵ Sul tema, *cfr.* LÉVI-STRAUSS C., *Il crudo e il cotto*, Milano, Il Saggiatore, 2016 (*Le Cru et le cuit*, 1964).

⁶ OECD-FAO, *Agricultural Outlook 2020-2029*, <http://www.fao.org/3/ca8861en/CA8861EN.pdf>.

prodotti di origine animale rappresenta una delle più antiche forme di utilizzo dell'animale e per la maggior parte della storia umana, dalla domesticazione alla zootecnia industrializzata, l'unico principio morale socialmente articolato riguardo al trattamento degli animali è stata la cosiddetta etica "anti-crudeltà"⁷. La psicologia morale maggiormente diffusa accetta infatti l'impegno di animali, a patto che vengano tutelati e protetti dagli abusi più eclatanti, e si contrappone alla prospettiva abolizionista che vieta *in toto* un loro utilizzo, sottolineando la necessità di attribuire loro alcuni fondamentali diritti.

Secondo Bernard Rollin⁸, i cambiamenti avvenuti dopo la Seconda Guerra Mondiale sono stati determinanti, interessando *in primis* la natura stessa dell'allevamento e, in seconda istanza, l'uso sempre più massiccio di animali nella ricerca e nella sperimentazione. Fino a quel momento l'allevamento era sempre stato di tipo tradizionale (identificabile attraverso il termine anglosassone *husbandry*⁹) e nella pratica si traduceva in uno scambio più o meno corrispettivo tra esseri umani ed animali, tale per cui l'interesse personale dell'allevatore garantiva automaticamente il buon trattamento degli animali. Con il passaggio a metodi di allevamento industrializzati è andato perdendosi il corollario di valori connesso all'idea del "prendersi cura"¹⁰, lasciando il posto al successo economico quale variabile indipendente dal benessere animale. La società ben presto si è resa conto delle nuove forme di sofferenza¹¹ e della conseguente necessità di sviluppare una specifica etica sociale capace di regolamentare il mutato rapporto con gli esseri non umani. I dati che emergono dalle tesi più evolute sul benessere animale, unite al quadro teorico dell'etologia cognitiva, consentono di proporre un'idea forte di responsabilità come nozione-guida per una riforma sistematica dei rapporti con il mondo animale.

⁷ Tesi etica risalente del pensiero filosofico occidentale, presente anche nelle tradizioni ebraica e cattolica, secondo cui dobbiamo comportarci in modo non crudele nei confronti degli animali, poiché chi commette atti di sadismo sarà incline agli stessi anche nei confronti degli altri esseri umani.

⁸ ROLLIN B.E., *Animal Rights & Human Morality*, Buffalo NY, Prometheus Books, 1981.

⁹ "*Husbandry*", termine che deriva dall'antico norreno "hus/band" e che significa "vincolato alla casa o alla famiglia".

¹⁰ Elemento caratteristico dell'etica della cura è la simmetricità e rimanda al riconoscimento di una primordiale interdipendenza fra le specie, facendo leva sul concetto di responsabilità. Cfr. KLEIN H.J., BAYNE K.A., *Establishing a Culture of Care, Conscience, and responsibility: Addressing the Improvement of Scientific Discovery and Animal Welfare Through Science-based Performance Standards*, in "ILAR Journal", 2007, vol. 48, n. 1, pp. 3-11.

¹¹ ROLLIN B.E., DE MORI B., *Gli altri animali. Scienza ed etica di fronte al benessere animale*, Milano, Mimesis, 2020. Rollin, nel Capitolo I, individua almeno quattro nuove fonti di sofferenza per gli animali: le malattie da produzione causate dai nuovi metodi di allevamento; la scarsa attenzione individuale dovuta all'approccio di scala del sistema industriale; le deprivazioni fisiche e psichiche nelle gabbie di confinamento; la scarsa competenza degli addetti ai lavori.

CAPITOLO I

IL CONCETTO DI BENESSERE ANIMALE

Sommario: 1.1 Aspetti etico-filosofici; 1.2 Aspetti scientifici; 1.3 Aspetti economici; 1.3.1 L'importanza dei sistemi informativi: l'etichettatura; 1.3.2 Le certificazioni: standard pubblici e standard privati.

1.1 Aspetti etico-filosofici

La ridefinizione dell'animale si accompagna alla ridefinizione dell'uomo stesso, non più centro dell'universo, ma parte di un tutto. Le riflessioni filosofiche¹² che hanno caratterizzato il pensiero occidentale si possono riassumere in tre posizioni principali: a) gli animali non umani non sono esseri senzienti, quindi non possono essere né titolari di diritti né oggetto di doveri per gli umani; b) gli animali non umani sono esseri senzienti dunque, pur non potendo essere titolari di diritti propri, possono essere oggetto di doveri; c) gli animali non umani sono esseri senzienti e sono sia soggetti di diritti propri, sia oggetto di doveri per gli umani. Quest'ultima posizione può a sua volta essere articolata in tre orientamenti differenti, ovvero la "morale della simpatia", la "morale dell'utilità", la "morale del valore".

La concezione antropocentrica è la più risalente e si fonda sull'assunto che solo gli umani posseggano capacità raziocinanti e siano dotati di anima. Aristotele, nella *Politica*, espone una visione precisamente gerarchica del creato¹³ ed elegge la razionalità a caratteristica precipuamente umana, tracciando un solco definitivo tra l'uomo e tutto il resto della natura. Tommaso d'Aquino, nella *Summa contra Gentiles*, argomentando che "il fine ultimo dell'universo è Dio, che solo la creatura intellettuale raggiunge in sé stesso"¹⁴, aggiunge quindi anche la discriminante dell'anima e nella *Summa theologiae* precisa che, in ogni caso, "viene eliminato l'errore di chi ammette essere peccato per l'uomo l'uccidere gli animali, poiché la divina provvidenza li ha dati ad uso dell'uomo nell'ordine naturale, onde l'uomo se ne serve

¹² Per una trattazione più approfondita dell'argomento, cfr. CASTIGNONE S. (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, Il Mulino, 1985; BATTAGLIA L., *Etica e diritti degli animali*, Bari, Editori Laterza, 1997; CAVALIERI P., *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999; POCAR V., *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Bari, Editori Laterza, 2005; RESCIGNO F., *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, Giappichelli, 2005; CASTIGNONE S., LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di), *La questione animale*, Milano, Giuffrè Editore, 2012; POLLO S., *Umani e animali: questioni di etica*, Roma, Carocci Editore, 2016; MONTINI TROTTI D., *Gli animali hanno diritti*, Milano, Mimesis, 2019; ROLLIN B.E., DE MORI B., *Gli altri animali. Scienza ed etica di fronte al benessere animale*, Milano, Mimesis, 2020.

¹³ ARISTOTELE, *La Politica. Libro I*, (a cura di) BESSO G., CURNIS M., Roma, L'Erma di Bretschneider, 2011. Al cap. 5, è "schiavo per natura colui che, essendo potenzialmente di un altro, è per ciò anche di un altro, e partecipa della ragione in misura tale da starla a sentire, ma non da possederla. Gli altri animali svolgono servizi non percependo con la ragione ma con le passioni. Anche il loro impiego peraltro differisce di poco: entrambi infatti, gli schiavi e gli animali domestici, sono d'aiuto alle necessità della vita col loro corpo". Al cap. 8 "gli animali sono fatti per l'uomo, quelli domestici perché se ne usi e se ne nutra, quelli selvatici [...] perché se ne nutra e se ne serva per altri bisogni".

¹⁴ TOMMASO D'AQUINO, *Summa contra gentiles*, Libro. III, Torino, Marietti, 1961, cap. CXII.

senza colpa, uccidendoli o adoperandoli in altra maniera [...]”¹⁵. In una prospettiva più laica, Descartes concepisce i “bruti” come meri automi naturali, che agiscono meccanicamente “come un orologio che segna il tempo meglio di quanto faccia il nostro giudizio”¹⁶; negare ogni forma di soggettività animale presenta l’indubbio vantaggio morale di potersene servire come meglio si crede¹⁷. Successivamente anche Kant riprende lo stesso tipo di argomentazioni ed afferma che gli animali, in quanto semplici mezzi, siano esclusi dalla comunità morale, pur esistendo dei limiti a ciò che gli agenti morali umani possono fare loro. Si tratterebbe pur sempre di doveri indiretti verso l’umanità¹⁸ – come affermava Ovidio, *saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines* – e non lesivi dell’animale stesso.

Dopo questi brevi cenni sulle riflessioni filosofiche *sub a)* e *sub b)*, si possono prendere in considerazione quelle posizioni favorevoli al riconoscimento di una qualche forma di diritti agli animali non umani. La “morale della simpatia” di David Hume, elaborata a metà ‘700, si fonda sulla valutazione empirica e sull’osservazione dei comportamenti degli animali che, in ultima analisi, appaiono guidati da un certo grado di razionalità nelle azioni che compiono; razionalità che, seppur diversa da quella umana, è da riconoscersi come ragione e non come mero istinto. Le valutazioni dei nostri comportamenti in termini di bene o di male sono il frutto della nostra capacità di entrare in uno stato di partecipazione simpatetica con le gioie (bene) e le sofferenze (male) altrui, sensazioni che, dunque, anche gli animali sono in grado di provare. In questo senso tale dottrina ha sicuramente avuto il pregio di aver messo in luce l’esistenza di elementi condivisi tra umani ed animali e si è posta alla base del cosiddetto “animalismo compassionevole”. Si caratterizza comunque per il limite di non aver stabilito con certezza le fondamenta per il riconoscimento di diritti agli animali non umani e quindi di una loro precisa natura soggettiva¹⁹.

Un radicale rovesciamento di prospettiva si ha a partire dalla teoria utilitaristica classica di Jeremy Bentham. Unico principio morale supremo è il principio di utilità: ogni volta che ci troviamo di fronte alla scelta fra azioni politiche o sociali diverse, dobbiamo optare per l’alternativa che produce le migliori conseguenze per tutti coloro che ne sono coinvolti; con una lettura rovesciata della formula, sarebbe quindi morale evitare il più possibile la sofferenza per il maggior numero di umani. Scopo di Bentham è opporsi all’idea dominante

¹⁵ TOMMASO D’AQUINO, *Summa theologiae*, Cinisello Balsamo (MI), Edizioni San Paolo, 1999, vol. XVII, questione 64, art. 1 e vol. XV, questione 65, art.3.

¹⁶ DESCARTES, *Lettera alla marchesa di Newcastle del 23 novembre 1649*, parzialmente riprodotta in REGAN T., SINGER P., *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, Gruppo Abele, 1987 (*Animal rights and human obligations*, 1976), p. 64.

¹⁷ DESCARTES, *Lettera a Henry Moore del 5 febbraio 1649*, parzialmente riprodotta in REGAN T., SINGER P., *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, Gruppo Abele, 1987 (*Animal rights and human obligations*, 1976), p. 66.

¹⁸ KANT I., *Lezioni di etica*, Bari, Laterza, 1971. Un atto di crudeltà nei confronti dell’animale “lederebbe nella loro intrinseca natura quella socievolezza e umanità, che occorre rispettare nella pratica dei doveri verso il genere umano. Per non distruggerla, l’uomo deve mostrare bontà di cuore già verso gli animali, perché chi usa essere crudele verso di essi è altrettanto insensibile verso gli uomini”.

¹⁹ POCAR V., *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Bari, Editori Laterza, 2005. L’autore, sottolineando il rischio che la soggettività ed il relativismo di questa teoria comportano, adduce l’esempio di un umano compassionevole che difficilmente sarà disposto ad incrudelire su un gatto o su un cane ma, assicuratosi che la macellazione sia compiuta con metodi indolori, potrebbe arrivare a non sollevare obiezioni sull’utilizzazione di animali come cibo.

secondo cui solo gli esseri dotati di razionalità e di linguaggio – e quindi di autocoscienza – possono entrare nell’universo della morale. “Il problema non è: «Possono ragionare?», né «Possono parlare?», ma «Possono soffrire?»²⁰. Partendo dal concetto di sofferenza e dal riconoscimento della capacità degli animali di sperimentarla, l’utilitarismo prevede che sia un dovere morale preoccuparsi anche delle sofferenze e dei piaceri animali, in nome del sopracitato principio della eguale considerazione degli interessi.

Da questo concetto si sviluppa la teoria neoutilitarista di Peter Singer che, in maniera analoga, individua nella capacità di soffrire la caratteristica vitale condivisa da umani e non umani. L’unicità del razionalità umano viene spazzata via definitivamente dall’argomento dei cosiddetti “casi marginali”, ovvero esseri geneticamente appartenenti alla specie umana che però non sono dotati delle capacità di autoriflessione, autodeterminazione ed espressione (si fa l’esempio degli infanti, dei cerebrolesi, degli individui in stato vegetativo permanente). Così come non siamo disposti a disconoscere diritti a questi soggetti, dovremmo riconoscere diritti agli animali; per limitare infatti il riconoscimento morale ai soli esseri umani si dovrebbe individuare una qualità appartenente a tutti e solo agli umani, ruolo che né la ragione, né il linguaggio, né l’autocoscienza possono svolgere. L’evoluzione della ricerca in campo etologico²¹ ha infatti stabilito definitivamente che le capacità di gioire e, soprattutto, di soffrire – così come quella di comunicare – sono comuni anche agli animali non umani, quindi nessuna di queste appare determinante per tracciare il confine dell’appartenenza alla sfera morale e, ragionando diversamente, si cadrebbe nella pericolosa discriminazione dello specismo²².

Appurato che gli animali sono sicuramente destinatari di doveri diretti da parte degli uomini, un problema ulteriore consiste nel domandarsi se siano anche titolari di diritti. Bisogna a questo proposito fare una precisazione sul significato da attribuire alla parola “diritti”: nella prospettiva utilitaristico-simpatetica i diritti sono considerati non come realtà preesistenti, ma come conseguenza diretta dell’esistenza di alcuni doveri. Secondo una prospettiva giusnaturalistica, invece, esisterebbero dei diritti naturali degli animali e, con un allargamento della coscienza ecologica, anche diritti delle piante e dell’intero ecosistema. Quest’ultima prospettiva è la cosiddetta “morale del valore”, valore inerente da cui derivano diritti fondamentali (alla vita, al rispetto, alla non sofferenza e così via) naturali ed inalienabili. Secondo Regan, “l’errore fondamentale è il sistema che ci consente di vedere gli animali come le nostre risorse, qui per noi – da mangiare, o manipolare chirurgicamente, o sfruttare per lo

²⁰ “Verrà il giorno in cui il resto degli esseri animali potrà acquisire quei diritti che non gli sono mai stati negati se non dalla mano della tirannia. [...] Si potrà un giorno giungere a riconoscere che il numero delle gambe, la villosità della pelle o la terminazione dell’osso sacro sono motivi egualmente insufficienti per abbandonare un essere sensibile allo stesso destino. Che altro dovrebbe tracciare la linea invalicabile? La facoltà della ragione, o forse quella del linguaggio? Ma un cavallo o un cane adulti sono senza paragone animali più razionali, e più comunicativi, di un bambino di un giorno, o di una settimana, o persino di un mese. Ma anche ammesso che fossero altrimenti, cosa importerebbe? Il problema non è: «Possono ragionare?», né «Possono parlare?», ma «Possono soffrire?»”, *cit.* SINGER P., *Liberazione animale*, Milano, Il saggiatore, 2015, p. 29.

²¹ L’etologia, o biologia comportamentale, è quella branca della biologia e della zoologia che studia il comportamento animale.

²² Pregiudizio o atteggiamento di prevenzione a favore degli interessi dei membri della propria specie e a sfavore dei membri di altre specie. Per un approfondimento sul tema, *cfr.* SINGER P., *Liberazione animale*, Milano, Il Saggiatore, 2015, cap. 6 “Lo specismo oggi”; POCAR V., *Oltre lo specismo. Scritti per i diritti degli animali*, Milano, Mimesis, 2020.

sport o per il denaro”²³. L’obiettivo della sua riflessione non è rendere i metodi di allevamento più umani, quanto piuttosto la totale abolizione dell’uso degli animali nella scienza, lo scioglimento totale dell’agricoltura animale commerciale e la totale eliminazione della caccia commerciale e sportiva. La premessa iniziale postula che qualsiasi individuo, animale umano o non umano, abbia il diritto ad un eguale rispetto in quanto dotato di valore inerente, indipendentemente dalle valutazioni, dai desideri, dagli interessi o dalle preferenze altrui; si impedisce così che gli individui possano essere sacrificati in nome dell’utilità generale. Il riconoscimento di questo valore intrinseco consente di qualificare gli individui dotati di una serie di caratteristiche²⁴ come “soggetti-di-una-vita”. L’attribuzione ai “soggetti-di-una-vita” del diritto ad un trattamento rispettoso ai fini della classificazione morale del benessere si traduce però inevitabilmente nella creazione di una comunità morale a doppio livello, in cui l’interesse al benessere (alla libertà, all’integrità fisica) di taluni esseri conta più dell’interesse al benessere di altri. Regan finisce quindi per riproporre la tradizionale bipartizione, con la differenza che lo status morale di prima categoria non è riservato ai soli essere umani, ma lo si attribuisce anche ai pazienti morali – tutti i mammiferi normali (umani e non umani) che abbiano raggiunto l’anno di età e buona parte dei casi marginali umani. Metaforicamente, tutta la vita altro non sarebbe che una scialuppa di salvataggio, in cui bisogna perennemente decidere chi salvare e chi sacrificare; un chiaro esempio è la ricerca biomedica in cui la sperimentazione animale è il risultato inevitabile della scelta tra il benessere di alcuni individui (in genere, gli umani) e il benessere di altri (esclusivamente non umani). La pratica di sacrificare di routine il benessere degli esseri di seconda classe finisce per essere giustificato come un inevitabile conflitto di interessi.

David De Grazia propone una teoria mista e, per quanto concerne il benessere inteso come non-sofferenza, integrità fisica e libertà, opta per una presunzione generalizzata a favore dell’eguale considerazione a prescindere dalla complessità cognitiva dell’essere che ne è portatore²⁵. Nondimeno, ritiene però che tale presunzione possa essere alterata dalle caratteristiche di tipo mediato, visto che tutti gli aspetti del benessere possono avere, in aggiunta ad un valore in sé, anche un valore strumentale²⁶. Un individuo il cui benessere è inficiato, oltre a subire un danno diretto, viene infatti privato anche della capacità di perseguire i propri obiettivi; qualora queste perdite indirette, se comparate, rivelino un valore prudenziale diverso a seconda delle caratteristiche individuali, l’eguale considerazione potrebbe lasciare il posto al principio gradualista – secondo cui maggiore è la complessità cognitiva dell’essere, maggiore è il peso morale da attribuirgli. L’autore, analizzando separatamente i tre elementi in cui ha suddiviso il benessere (sofferenza, integrità fisica, libertà), stabilisce che in relazione all’inflizione di sofferenza si debbano applicare i medesimi standard, qualsiasi sia la natura dell’essere morale in questione. Anche per quanto concerne l’integrità fisica deve esserci una presunzione assoluta contro la mutilazione di tutti gli esseri

²³ “The fundamental wrong is the system that allows us to view animals as our resources, here for us - to be eaten, or surgically manipulated, or exploited for sport or money”, cit. REGAN T., *The case for animal rights*, in SINGER P., “In Defense of Animals”, New York, Harper & Row, 1985, p. 14.

²⁴ REGAN T., *The case for animal rights*, Berkeley (California), University of California Press, 1983. Chap. 7, par. 5, p. 243 “[...] individuals are subjects-of-a-life if they have beliefs and desires; perception, memory, and a sense of the future, including their own future; an emotional life together with feelings of pleasure and pain; preference- and welfare-interests; the ability to initiate action in pursuit of their desires and goals; a psychophysical identity over time; and an individual welfare in the sense that their experiential life fares well or ill for them, logically independently of their utility for others and logically independently of their being the object of anyone else's interests. Those who satisfy the subject-of-a-life criterion themselves have a distinctive kind of value - inherent value - and are not to be viewed or treated as mere receptacles”.

²⁵ DE GRAZIA D., *Taking Animals Seriously: mental life and moral status*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 44 e ss.

²⁶ *Ibidem*, pp. 233-235.

senzienti, a prescindere dalla loro natura; infine, in merito alla libertà-confinamento, il valore strumentale cambia poiché si ammette la possibilità di attribuire un minor peso morale all'interesse alla libertà degli esseri cognitivamente più semplici.

Questioni come la protezione della vita, della libertà e della sicurezza sono valori morali fondamentali che devono essere realizzati in ogni società e l'idea di base è che l'implementazione spetti in primo luogo alle istituzioni. Il problema dei diritti animali si presenta allora come una questione di giustizia ed uguaglianza e si osserva come scienza e filosofia siano state in qualche modo capaci di evolvere in termini animalisti (nonostante, come si vedrà, debba essere rafforzato il dialogo tra le due), mentre non risulta compiutamente approfondito il concreto approccio giuridico alla questione animale. Appare ovvio che non tutti i diritti degli esseri umani possano venire utilmente estesi alle creature senzienti (ad esempio, non avrebbe senso attribuire il diritto di voto ad un topo); ciò nonostante, si dovrebbe sviluppare una piattaforma minimale di diritti, relativi quantomeno alle caratteristiche condivise con gli esseri umani. Primo fra tutti il diritto a non soffrire: in riferimento alla vivisezione o sperimentazione scientifica sarebbe almeno auspicabile una riduzione notevole del numero degli esperimenti²⁷ ed una progressiva sostituzione con i cosiddetti metodi alternativi; altra fonte di sofferenza per gli animali è rappresentata dagli allevamenti intensivi²⁸, tema cardine dell'intera trattazione. Un ulteriore diritto è quello alla vita: per i sostenitori della teoria dei diritti si tratta incontrovertibilmente di un diritto fondamentale; per chi concorda invece sul dovere di non provocare sofferenze risulta più difficile da dimostrare, in quanto la morte può essere giustificata dal ricorso all'eutanasia veterinaria. Il terzo diritto, quello alla libertà, si deve confrontare ad esempio con il problema degli zoo e dei circhi.

Diversi autori²⁹ ritengono che l'ampliamento della teoria dei diritti umani possa essere una plausibile soluzione preliminare anche per i problemi di una comunità più estesa di quella umana, "in modo da realizzare un sistema nuovo in cui alla giuridicità umana si affianca quella animale, poiché è solo all'idea di diritto soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell'ordinamento e dei suoi organi"³⁰. Quali animali rispondano esattamente ai requisiti per l'inclusione nella sfera dello status morale è un quesito che resta ancora aperto, ma il passaggio della loro condizione da *res* a soggetti di diritto è sicuramente un primo passo per la riorganizzazione della società. Riorganizzazione che richiederebbe l'abolizione costituzionale dello *status* animale di semplici beni e la proibizione del corollario di pratiche ad oggi rese possibili dall'appartenenza a tale *status*, dall'allevamento a fini alimentari, alla sperimentazione scientifica e alle svariate forme di uso commerciale od eccidio sistematico. Il diritto, attraverso un'idea forte di responsabilità, appare così lo strumento ideale, e forse

²⁷ Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Relazione 2019 sulle statistiche relative all'uso di animali a fini scientifici negli Stati membri dell'Unione europea nel periodo 2015-2017*, COM(2020), 16 final, Bruxelles, 5 febbraio 2020, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/04a890d4-47ff-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-it>.

²⁸ Cfr. FOER J.S., *Se niente importa. Perché mangiamo gli animali?*, Parma, Guanda, 2016 (*Eating animals*, 2009); POLLAN M., *Il dilemma dell'onnivoro*, VIII ed., Milano, Adelphi, 2013 (*The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals*, 2006).

²⁹ Cfr. CAVALIERI P., *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999; RESCIGNO F., *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, Giappichelli, 2005; MONTINI TROTTI D., *Gli animali hanno diritti*, Milano, Mimesis, 2019.

³⁰ RESCIGNO F., *La soggettività animale tra filosofia e diritto*, in "Notizie di Politeia", 2018, XXXIV, 132, p. 213.

l'unico, capace di realizzare un nuovo modello di relazione uomo-animale e soprattutto una nuova concezione di ordinamento giuridico, non più antropocentrico, ma biocentrico.

1.2 Aspetti scientifici

La nascita dell'*animal welfare* come disciplina formale si fa per lo più coincidere con la pubblicazione del Rapporto Brambell³¹, stilato nel 1965 dalla Commissione Brambell, istituita dal governo britannico a seguito delle proteste per le condizioni di vita degli animali da allevamento denunciate nel saggio *Animal Machine*³². Fino a quel momento i riferimenti normativi erano improntati ad una generica protezione degli animali da atti di inutile maltrattamento; la crudeltà denunciata da Mrs. Harrison nasceva dai sistemi di produzione stessi, progettati per raggiungere i tipici obiettivi industriali di produttività, efficienza e profitto.

Il concetto delle Cinque Libertà (*Five Freedoms*)³³ scaturito dal Rapporto Brambell è stato quindi il riferimento iniziale per tutta la legislazione europea ed internazionale ed ha sancito il nostro dovere di garantire libertà fondamentali agli animali sulla base dei loro bisogni essenziali (*freedom from thirst, hunger and malnutrition* – attraverso l'accesso all'acqua fresca e ad una dieta adeguata a mantenersi in salute; *freedom from discomfort* – attraverso un ambiente fisico adeguato; *freedom from pain, injury and disease* – attraverso diagnosi e trattamenti tempestivi; *freedom to express normal behaviour* – attraverso spazio sufficiente e compagnia dei propri simili; *freedom from fear and distress* – assicurando condizioni che evitino la sofferenza mentale). Tra gli anni Settanta e Novanta, da una definizione di benessere in termini negativi – intesa come esclusiva “assenza di malattie” –, si è passati progressivamente ad una concezione di *welfare* riassuntiva delle gradazioni intermedie comprese tra un estremo negativo di sofferenza ed un estremo positivo di pieno soddisfacimento dei bisogni dell'animale, valutabili attraverso una serie di indicatori oggettivi e senza il riferimento ad alcun parametro etico-valoriale. Jerrold Tannembaum ha definito – in tono critico – questo approccio un modello scientifico puro di ricerca in base al quale “non è necessario formulare alcun giudizio di valore nell'ambito della ricerca sul benessere animale perché il benessere animale è uno stato o una condizione che è esperita o subita dall'animale stesso”³⁴. Secondo

³¹ BRAMBELL F.W.R., *Report on the Technical Committee to enquire into the welfare of livestock kept under intensive husbandry conditions*, HMSO, London, 1965.

³² HARRISON R., *Animal machines*, Stuart, London, 1964. Si tratta della prima analisi sistematica dei moderni sistemi di allevamento intensivo. La conclusione cui giunge l'autrice è che in essi le condizioni di vita degli animali siano cambiate radicalmente sino a porre nuovi quesiti morali e rendere completamente inadeguate le normative allora vigenti.

³³ FAWC (Farm Animal Welfare Council), *First Press Notice 5/12*, London, 1979. Sulle Cinque Libertà, *cfr.*, ad esempio WEBSTER A.J.F., *Farm Animal Welfare: the Five Freedoms and the Free Market*, in “The Veterinary Journal”, 2001, 161, pp. 229-237; MELLOR D.J., *Updating Animal Welfare Thinking: Moving beyond the “Five Freedoms” towards “A Life Worth Living”*, in “Animals”, 2015, 6(3): 21; WEBSTER A.J.F., *Animal Welfare: Freedoms, Dominions and “A Life Worth Living”*, in “Animals”, 2016, 6(6):35.

³⁴ TANNENBAUM J., *Ethics and animal welfare: the inextricable connection*, in “Journal of the American Veterinary Association”, 1991, 198(8), pp. 1360-1376. Nello stesso articolo Tannembaum scriveva che “lo studio del benessere animale potrà fare progressi nella comprensione e nella promozione della vita degli animali, solo se verrà riconosciuto che [...] il concetto medesimo di benessere animale costringe a formulare e difendere razionalmente dei giudizi di valore in merito a quale sia il modo appropriato di trattare gli animali”.

le versioni più radicali, infatti, il benessere è “l’insieme di sforzi che l’animale compie per adattarsi all’ambiente in cui vive”³⁵ e l’*animal welfare* può ritenersi vera scienza solo se libera dai condizionamenti economici e di mercato³⁶. A giudizio di Broom e Johnson³⁷, l’enfasi posta sulla questione del riconoscimento dei diritti animali ha lasciato in ombra l’indagine sulla comprensione del significato biologico del dolore e sulla distribuzione della *sentience* nel mondo animale. La forte critica mossa nei confronti delle teorie dei diritti è l’aver attribuito mera legittimazione formale alla tutela degli animali, senza aver però delineato in concreto le condotte di rispetto da attuare.

Nelle varianti meno radicali, grazie alla componente dell’antropomorfismo critico³⁸, le scelte etiche e sociali hanno avuto un ruolo cruciale nella definizione del concetto di benessere, qualificato ad esempio in termini di “assenza di sofferenza”³⁹ o di “soddisfazione degli stati mentali”⁴⁰. Se si analizzano le diverse teorie elaborate nel contesto del benessere umano si possono identificare tre concezioni etiche, riproponibili anche nella valutazione del benessere animale⁴¹: una incentrata sulle preferenze e sul loro grado di soddisfazione; un’altra, sull’integrità delle funzioni individuali e della vita biologica; infine, una focalizzata sulla quantità di esperienze piacevoli che possono essere soddisfatte. A partire dagli anni Novanta la genesi del benessere ha così messo in discussione il metodo puro, facendo emergere progressivamente il suo carattere intrinsecamente valutativo e giungendo alla conclusione che la concezione del benessere impiegata a livello scientifico altro non sarebbe che un riflesso dell’attenzione etica che la società pone sugli aspetti biologico-funzionali, sui bisogni naturali o sugli stati mentali degli animali. La prima concezione, quella biologico-funzionale, si focalizza sulla quantità di risorse che devono essere fornite agli animali e raccoglie i dati relativi ai ritmi fisiologici, alla resistenza alle malattie e ad altri parametri vitali⁴². L’approccio basato sulla soddisfazione dei bisogni *naturali* è stato oggetto di un’accesa discussione, poiché la realtà industrializzata ed artificiale di gestione degli animali mal si concilia con il riferimento a ciò che è normale-naturale per un animale; in questo contesto risulta agevole il recupero di

³⁵ BROOM D.M., *Animal Welfare. Concepts and Measurements*, in “Journal of animal science”, 1991, 69, pp. 4167-4175.

³⁶ Scienziati come John McGlone hanno tradizionalmente condotto ricerche per migliorare la produttività agricola degli animali, concependo il benessere animale come uno stato misurabile secondo i parametri fisiologici di sopravvivenza, tasso di crescita e riproduzione. Anche Frank Hurnik ha optato per la misura agricola del tasso di sopravvivenza, considerando la longevità come un indicatore attendibile del benessere animale.

³⁷ BROOM D.M., JOHNSON K.G., *Stress and Animal Welfare. Key issues in the biology of humans and other animals*, 2nd edition, New York, Springer, 2019.

³⁸ L’antropomorfismo critico è considerato uno strumento di comprensione e comunicazione insostituibile nel rapporto con gli animali; è un caso particolare di zoomorfismo, ovvero una forma di proiezione che molte specie usano come mezzo di conoscenza e contatto interspecifico, assimilando le altre specie alla propria.

³⁹ DAWKINS M.S., *Animal Suffering: the Science of Animal Welfare*, London, Chapman and Hall, 1980. Cfr. DAWKINS M.S., in FRASER D., “Understanding Animal Welfare: The Science in its Cultural Context”, Oxford, Wiley Blackwell, 2008, p. 73, “To be concerned about animal welfare is to be concerned with the subjective feelings of animals, particularly the unpleasant subjective feelings of suffering and pain”.

⁴⁰ DUNCAN I.J.H., *Welfare is to do with what animals feel*, in “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 1993, 6, pp. 8-14. Cfr. DUNCAN I.J.H., in FRASER D., “Understanding Animal Welfare: The Science in its Cultural Context”, Oxford, Wiley Blackwell, 2008, p. 73, “[...] neither health nor lack of stress nor fitness is necessary and/or sufficient to conclude that an animal has good welfare’ be wrote Welfare is dependent on what animals feel”.

⁴¹ APPLEBY M.C., SANDØE P., *Philosophical debate on the nature of wellbeing: implications for animal welfare*, in “Animal welfare”, 2002, 11, 3, pp. 283-294.

⁴² TAYLOR G.B., *One man’s philosophy of welfare*, in “Veterinary Record”, 1972, 91, pp. 426-428.

un concetto etico come quello di *telos*⁴³, che funge da limite invalicabile alle variazioni delle condizioni vitali e comportamentali degli animali. La concezione, infine, basata sui cd. *feelings*, si è sviluppata dalla proposta di studiare il comportamento degli animali, indotto da stimoli ambientali e processi cognitivi, per estrapolare informazioni sui loro stati cerebrali e sulle loro esigenze soggettive, basate cioè su emozioni, percezioni e sensazioni⁴⁴. Questo approccio ha comportato una rivoluzione all'interno della comunità scientifica: attraverso il riferimento alla soggettività ed agli stati mentali ci si è trovati obbligati a riconoscere che gli animali sono esseri senzienti, capaci di provare dolore, sofferenza, piacere e gradimento.

Una parte considerevole della comunità scientifica⁴⁵ è rimasta comunque legata al concetto di benessere animale in termini prettamente scientifici e biologici, rifiutando esplicitamente la sua componente etico-valoriale (gli aspetti etici riguarderebbero solo le sue ricadute ed applicazioni a livello normativo). I biologi comportamentali Barnard e Hurst, collegando la loro analisi alla teoria evolutiva, hanno ad esempio sostenuto che gli animali siano stati “progettati” dalla selezione naturale non semplicemente per evitare stress e difficoltà ma per ottenere il massimo successo riproduttivo e che la concezione scientifica di benessere animale si dovrebbe basare sulla valutazione di questo parametro.

A distanza di anni di ricerca è risultata evidente l'incapacità di raggiungere una definizione univoca di benessere animale non solo nel dibattito sociale, ma anche in quello scientifico. Le varie definizioni scientifiche proposte, seppur sovrapponibili per certi aspetti, contenevano diversità tali da non poter garantire un elevato livello di benessere se perseguite singolarmente; inoltre, nonostante la convinzione di aver messo in relazione concetti eminentemente scientifici, si è visto che alla base c'erano pur sempre concetti basati sui valori⁴⁶. Come ha scritto Fraser, “*we cannot expect scientific findings to eliminate value-based differences by, for example, proving whether liberty is more important than health, or establishing objectively whether freedom from coccidiosis is better than freedom of movement [...]. Hence, to conceptualize animal welfare we should attempt not the impossible task of creating technical definitions that eliminate values, but the possible task of making the underlying value-related assumptions sufficiently explicit that we do not mistake value issues for technical ones*”⁴⁷.

⁴³ Come scrive Rollin, a prescindere dalle ricerche scientifiche in merito “i pesci devono nuotare, gli uccelli volare, i maiali grufolare”. ROLLIN B., *The inseparability of Science and Ethics in Animal Welfare*, in “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 2015, 28, pp. 759-765.

⁴⁴ Ad esempio, DAWKINS M.S., *Animal Suffering. The Science of Animal Welfare*, London, Chapman and Hall, 1980; DUNCAN I.J.H., *Welfare is to do with what animals feel*, in “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 1993, 6, pp. 8-14.

⁴⁵ Ad esempio, BROOM D.M., *Animal Welfare in the European Union*, Petition to the European Parliament 75/2017, 2017, Brussels, European Parliament.

⁴⁶ FRASER D., WEARY D.M., *Quality of Life for Farm Animals: Linking Science, Ethics and Animal Welfare*, in BENSON G.J., ROLLIN B. (edited by) “The well-being of farm animals. Challenges and solutions”, Oxford, Blackwell Publishing, 2004, pp. 55-56, “*Another problem is the illusion that because there is now a science of animal welfare, scientists will be able to “measure” animal welfare in a purely objective, scientific manner, much as they might measure viscosity or atomic weight. However, animal welfare is a socially constructed concept with important ethical implications. [...] our decisions about which variables to study, and how to weight and interpret them in terms of an animal's welfare, involve value-dependent judgments about what we believe to be desirable and important for the quality of life of animals*”.

Si noti anche come la società tenda a garantire livelli di benessere molto diversi non solo ad animali diversi, ma pure al medesimo animale; esempio emblematico è il coniglio, al contempo animale da compagnia, animale destinato al consumo alimentare, alla sperimentazione, alla produzione di pellicce e così via.

⁴⁷ Cit. FRASER D., *Science, values and animal welfare: exploring the “inextricable connection”*, in “Animal Welfare”, 1995, 4, 2, p. 106, “Non possiamo aspettarci che i risultati scientifici eliminino le differenze di valore, dimostrando, ad esempio, che la libertà è più importante della salute, o stabilire oggettivamente che l'assenza di coccidiosi sia migliore della libertà di movimento [...]. Per definire il benessere animale non dovremmo tentare l'impossibile

L'*animal welfare science* – come la conosciamo oggi – allude ad un insieme di questioni interdisciplinari, ad un legame di fatti e valori fondati sul reperimento di conoscenze prevalentemente tecnico-scientifico, ma anche professionali ed esperienziali, e si avvale del contributo di anatomia, fisiologia, neurologia, psicologia, etologia ed ecologia per definire i concetti e le pratiche per il benessere degli animali utilizzati per attività a beneficio umano⁴⁸. L'intreccio tra conoscenze scientifiche e riflessione etica ha portato ad una nuova concezione di benessere animale, intesa come “vita degna di essere vissuta”⁴⁹ e codificata nel 2009 in un Documento del FAWC (*Farm Animal Welfare Council*) – lo stesso organo consultivo indipendente che nel 1979 aveva delineato il concetto di *welfare* nei termini delle Cinque Libertà. Secondo questa definizione aggiornata, non solo si deve eliminare la sofferenza (quanto meno quella “non necessaria” agli scopi umani), ma ci si deve anche impegnare per garantire un certo grado di soddisfazione delle aspettative che l'animale sperimenterebbe in condizioni di vita normale. Una vita sarà degna⁵⁰ di essere vissuta se la soddisfazione, il piacere ed il gradimento bilanciano la sofferenza ed il disagio, e una buona vita sarà il grado massimo di una degna di essere vissuta. Al contrario, in una vita non degna la sofferenza sarà maggiore di qualsiasi altra forma di soddisfazione o gradimento, traducendosi in una vita che è meglio non vivere. In base al grafico tripartito ottenuto (*a good life, a life worth living e a life not worth living*) dovranno essere valutate le attività di gestione e dovrà essere sanzionata qualsiasi forma di trattamento che non soddisfi il requisito minimo di una vita degna per gli animali.

Il richiamo al concetto di “degnò” ha sancito definitivamente il ricongiungimento dell'ambito scientifico con la sfera etico-valoriale ed ha ribadito la natura multifattoriale del concetto di benessere animale, con l'intenzione di renderlo un approccio olistico all'intera vita dell'animale⁵¹. Oltre a richiedere una valutazione di lungo periodo, si assiste allora ad un recupero di tutti quei fattori valutabili in termini positivi – legati al piacere, al gradimento, alla soddisfazione delle preferenze – e si abbandona la considerazione dei soli fattori negativi (quali dolore, sofferenza, stress e così via). Questa nuova definizione non è stata esente da critiche e dubbi, per alcuni resta di fatto un criterio normativo troppo soggettivo⁵², per altri non rappresenta una definizione in grado di garantire il raggiungimento di scopi concreti in termini di implementazione effettiva del benessere degli animali⁵³. Nell'ambito della

operazione di creare delle definizioni tecniche che eliminino il riferimento ai valori, bensì dovremmo rendere sufficientemente esplicite le assunzioni di valore in modo da non confondere le questioni di valore con delle questioni tecniche”.

⁴⁸ FRASER D., *Understanding Animal Welfare: The Science in its Cultural Context*, Oxford, Wiley Blackwell, 2008.

⁴⁹ FAWC (Farm Animal Welfare Council), *Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future*, London, 2009. [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319292/Farm Animal Welfare in Great Britain - Past Present and Future.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319292/Farm_Animal_Welfare_in_Great_Britain_-_Past_Present_and_Future.pdf).

⁵⁰ Cfr. WHATES C., *Lives worth living?*, in “Veterinary record”, 2010, 166, pp. 468-469. Whates sottolinea che la “quality of life may be compromised by the powerful economic and other forces that combine to determine an animal's collective experience [...]. Is a statement about an animal's quality of life during its lifetime, including the manner of its death”.

⁵¹ YATES J., *Is “a life worth living” a concept worth having?*, in “Animal Welfare”, 2011, 20, pp. 397-406.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ Cfr. WEBSTER A.J.F., *Animal Welfare: Freedoms, Dominions and “A Life Worth Living”*, in “Animals”, 2016, 6(6):35, “The conclusion as to whether or not the life of a domestic farm or pet animal is worth living is something that we humans will make on behalf of the animal, based on how we think it

comunità etica, c'è stato chi ha sostenuto che si tratti solo di un ulteriore *escamotage* per giustificare lo sfruttamento degli animali⁵⁴ e che l'uso del concetto di vita degna sarebbe un chiaro segno di atteggiamento specista. Donaldson e Kymlicka⁵⁵, ad esempio, partendo dal presupposto che gli animali siano diventati membri della nostra società attraverso l'addomesticamento, ritengono che la domanda centrale che ci si dovrebbe porre sia quale tipo di relazione gli animali domestici vogliano avere con noi; domanda che l'*animal welfare science* non ha mai affrontato in modo esplicito, fallendo così nella pretesa di definire le giuste regole di condotta.

Se si analizza la normativa europea e nazionale, le ricadute pratiche e normative della definizione di benessere animale appaiono evidenti. Prima fra tutte l'affermazione di principio espressa nell'articolo 13⁵⁶ del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in cui si sancisce il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti. La necessità di incorporare nella nozione scientifica e nelle linee guida le varie istanze sociali ed etiche è stata ribadita anche nel progetto *Welfare Quality*⁵⁷, promosso nel 2004 dall'Unione europea per integrare il benessere animale nella filiera di qualità degli alimenti. Gli studi correlati al progetto hanno fatto riferimento anche ai cosiddetti "indicatori animali" che, attraverso metodi indiretti, fanno emergere informazioni sulla qualità della vita dal punto di vista dell'animale.

Accettare l'impiego degli animali non equivale comunque a legittimarne qualsiasi scopo; già negli anni Cinquanta, Russel e Burch avevano infatti elaborato la formula delle 3R

feels when experiencing a physical and social environmental largely dictated by us [...]. QoL may be effective as a motivational framework, so far as the animals are concerned, it is not what we think or feel but what we do that counts".

Cfr. SANDØE P., CHRISTIANSEN S.B., *The value of animal life: how should we balance quality against quantity?*, in "Animal Welfare", 2007, 16, 1, pp. 109-115, "However, in some cases questions arise about more than just the quality of an animal's life: the length of the life may also become an important consideration. There are different views about the importance of an animal life, and when seeking to balance the quality and quantity of animal lives, the conclusions will clearly depend on views on the value of animal life. The views of how to value animal life examined here are in conflict, and each one can be contested".

⁵⁴ Cfr. BEKOFF M., PIERCE J., *Animal welfare cannot adequately protect nonhuman animals: the need for a science of animal well-being*, in "Animal Sentience", 2016, 67, pp- 1-4. L'errore consisterebbe nel non mettere mai in discussione la premessa iniziale, secondo cui è giusto che prevalgano gli interessi economici e scientifici umani sugli interessi vitali e sul benessere animali.

⁵⁵ DONALDSON S., KYMLICKA W., *Linking animal ethics and animal welfare science*, in "Animal Sentience", 2016, 5, 1, pp. 1-4.

⁵⁶ Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, (GU C 202 del 7.06.2016), versione consolidata 2016/C 202/01, Titolo II, Art. 13: "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale".

⁵⁷ Si tratta di un progetto di ricerca cofinanziato dalla Commissione europea, nell'ambito del VI Programma quadro, focalizzato sull'integrazione del benessere degli animali nella filiera di qualità degli alimenti. Scopo del progetto è stata la conciliazione delle esigenze della società e della domanda di mercato per realizzare sistemi di monitoraggio in allevamento, sistemi di informazione sui prodotti e strategie specifiche per migliorare il benessere degli animali. http://www.welfarequality.net/media/1048/wq_assessment_it_lr.pdf.

(*refine, reduce, replace*)⁵⁸, una strategia scientifica ed etica per una riforma progressiva dell'impiego degli animali da laboratorio. Recuperando il monito di attenzione continua insito nella formula, si può aggiungere un quarto principio – quello di responsabilità nei confronti degli animali – che ci possa condurre a rivalutare gli usi giustificabili. Una visione responsabile del rapporto con gli animali “consiste quindi nella valutazione critica e dinamica della necessità di utilizzare animali, con il preciso scopo di una riforma incessante del rapporto tra esseri umani e animali”⁵⁹. Come sottolinea anche Barbara de Mori⁶⁰, serve ben a poco obiettare che la comunità scientifica sia asservita agli interessi economici della produzione industrializzata o della sperimentazione; buona parte della ricerca scientifica contemporanea studia temi quali la sicurezza alimentare, la conservazione ambientale ed il benessere degli animali, tutti concetti valutativi che aiutano a formare il fondamento logico per la raccolta e l'interpretazione delle informazioni scientifiche e che a loro volta forniscono informazioni rilevanti per comprenderli. Serve allora una collaborazione incessante tra scienza ed etica⁶¹ e, in ultima istanza, è la società – o meglio, i consumatori – a poter sollecitare questo dialogo per un'implementazione effettiva del benessere animale perché “per quanto riguarda gli animali, non è ciò che pensiamo o sentiamo, ma quello che facciamo che conta”⁶².

1.3 Aspetti economici

Il benessere animale è stato associato alla teoria del fallimento del mercato⁶³, secondo cui un mercato concorrenziale non regolamentato, in presenza di esternalità⁶⁴, è inefficiente poiché i prezzi non forniscono segnali adeguati a consumatori e produttori e non si garantisce quindi un'allocazione efficiente delle risorse. Lo sfruttamento intensivo degli animali da reddito genera esternalità negative in quanto ad un'elevata produttività per capo consegue inevitabilmente una drastica riduzione del *welfare* dell'animale⁶⁵ ed uno scarso livello di salubrità degli alimenti derivati. L'attributo “benessere animale” è classificabile come *credence*

⁵⁸ ECVAM Workshop 11 Report, *The Three Rs: The Way Forward*, in “ATLA”, 1995, 23, pp. 838-866.

⁵⁹ TALLACCHINI M., *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in MANNUCCI A., TALLACCHINI M. (a cura di), “Per un codice degli animali”, Milano, Giuffrè Editore, 2001, p.43.

⁶⁰ DE MORI B., *Il benessere animale: un concetto “etico” o “scientifico”? Un dibattito ancora attuale*, in “Notizie di POLITEIA”, 2019, XXXV, 134, pp.143-161.

⁶¹ Cfr. VEIT W., BROWNING H., *Perspectival pluralism for animal welfare*, in “European Journal for Philosophy of Science”, 2021, 11, article 9.

⁶² Cit. WEBSTER A.J.F., *Animal Welfare: Freedoms, Dominions and “A Life Worth Living”*, in “Animals”, 2016, p. 6, “[...] so far as the animals are concerned, it is not what we think or feel but what we do that counts”.

⁶³ Cfr. BENNET R.M., *The Value of Farm Animal Welfare*, in “Journal of Agricultural Economics”, 1995, vol. 46, issue 1, pp. 46-60; BLANDFORD D., HARVEY D., *Economics of Animal Welfare Standards: Transatlantic Perspectives*, in “EuroChoices”, 2014, 13(3), pp. 35-40.

⁶⁴ Azione intrapresa da un produttore o da un consumatore che influenza altri produttori o consumatori, ma che non viene considerata nel prezzo di mercato, producendo così inefficienze sia nel breve che nel lungo periodo. Cfr. PINDYCK R.S., RUBINFELD D.L., *Microeconomia*, VIII ed., Milano-Torino, Pearson Italia, 2013.

⁶⁵ Secondo Bennet (*ibidem*), trattandosi di specie addomesticate, il benessere derivante dalle cure associate alla produzione cresce fino a quando l'intensità della produzione non causa un peggioramento delle condizioni di vita degli animali.

*good*⁶⁶, in quanto caratteristica non verificabile dal consumatore né *ex ante* né *ex post* e quindi basata esclusivamente su di un rapporto di fiducia. Questa asimmetria informativa genera un mercato imperfetto in cui alcuni soggetti (gli agenti della filiera zootecnica) dispongono di informazioni che altri soggetti (i consumatori) non hanno, impedendo loro di effettuare scelte pienamente consapevoli. Si noti inoltre che l'*animal welfare* appartiene alla categoria dei *credence goods* speciali, riferibili a prodotti con specifici attributi sul metodo di produzione; se nel caso più generale il consumatore affronta due potenziali forme di asimmetria informativa – ovvero, solo un esperto può individuare le vere esigenze del consumatore e solo il venditore può conoscere il livello di servizio effettivamente fornito –, nel caso di beni di consumo con attributi di processo si presume che il consumatore conosca le proprie preferenze per l'attributo in questione – e quindi rileva solo la seconda asimmetria.

Secondo un altro approccio⁶⁷, il benessere animale può essere alternativamente ricompreso nella categoria dei beni pubblici, privati o misti, con conseguenze nella formulazione delle politiche volte alla correzione delle esternalità negative. È classificabile come bene pubblico nella misura in cui soddisfa le esigenze etiche del consumatore, senza esclusioni (coinvolge chiunque sia sensibile al tema), né rivalità (non è soggetto a restrizioni poiché disponibile in quantità non finite)⁶⁸. Se si assimila invece l'*animal welfare* alla sicurezza alimentare, lo si può intendere come bene privato, in quanto tecnica di produzione caratterizzata da escludibilità e rivalità; l'implementazione di questo attributo è richiesta da quella fetta di mercato disposta a pagare un *premium price* che assicuri la garanzia dell'attributo ricercato ed una maggiore salubrità degli alimenti. Infine, lo si può qualificare come bene misto perché, in presenza di standard obbligatori di benessere animale, l'offerta complessiva di prodotti alimentari è rispettosa di tale attributo (e quindi non escludibile), ma può essere soggetta a rivalità (nel caso in cui ci sia una situazione di scarsità).

Come vedremo, un metodo per risolvere nella pratica il problema dell'asimmetria informativa è l'uso di un sistema di etichettatura, che comporti a sua volta una serie di scelte riguardanti la sua implementazione. Una prima scelta si deve compiere tra l'adozione di etichette che comunicano una certa soglia di qualità del prodotto oppure l'esatto livello di qualità del prodotto; ulteriore scelta si ha tra certificazioni ed etichette sviluppate da privati o dagli ordinamenti giuridici; infine, se l'etichettatura regolamentata è obbligatoria, si deve decidere se consentire o meno ai certificatori privati di comunicare eventuali ulteriori differenze di qualità.

1.3.1 L'importanza dei sistemi informativi: l'etichettatura

La trasparenza della *product quality chain* in merito al benessere animale si basa sulla visibilità dei processi di produzione per tutte le parti interessate (pubblico, industria, governo e così via) e sulla comprensione di come questi processi influenzino l'*animal welfare*. La chiave

⁶⁶ Cfr. DARBY M., KARNY E., *Free competition and the optimal amount of fraud*, in "Journal of Law and Economics", 1973, 16(1), pp. 67-88; ROE B., SHELDON I., *Credence good labelling: The efficiency and distributional implication of several policy approaches*, in "American Journal of Agricultural Economics", 2007, 89(4), pp. 1020-1033.

⁶⁷ Cfr. ARFINI F., MANCINI M.C., *Rapporto "sicurezza alimentare-benessere animale": un'indagine nel sistema agroalimentare italiano*, in BOCCALETTI S., (a cura di) "Cambiamenti nel sistema alimentare. Nuovi problemi, strategie, politiche", Milano, Franco Angeli, 2010, p. 135.

⁶⁸ Escludibilità, perché i prodotti rispettosi del benessere animale diventano disponibili solo per quei consumatori disposti a pagare un prezzo maggiore; rivalità, perché l'offerta sul mercato di questi prodotti è limitata.

sta quindi nel mettere in relazione le pratiche di allevamento con il consumo informato di prodotti animali. Nel contesto delineato, appare allora evidente il ruolo strategico che la promozione dell'informazione può assumere nel settore agroalimentare⁶⁹, sia nei rapporti *business-to-business* (B2B) che in quelli *business-to-consumer* (B2C), tale quindi da consentire una maggiore partecipazione dei consumatori ai processi di *governance*.

Il ruolo degli strumenti informativi in quest'ambito si ravvisa, in particolare, “nell'intero quadro della disciplina comunitaria in tema di etichettatura degli alimenti (e più in generale in tema di comunicazione commerciale nel settore alimentare)”, che “ha [...] visto decisivi momenti riformatori, finalizzati a soddisfare insieme le esigenze poste dall'obiettivo di assicurare una leale concorrenza fra le imprese, e quelle legate ad un'accresciuta sensibilità verso nuove domande dei consumatori”⁷⁰. Una regolamentazione efficace in tema di etichettatura deve inevitabilmente attuare un bilanciamento tra interessi diversi: se da un lato troviamo la protezione dei consumatori, dall'altro si devono tutelare la corrispettiva libertà degli operatori economici e la concorrenza leale dei produttori. A livello europeo, la norma generale di riferimento è il regolamento 1169/2011⁷¹ ed è interessante notare – nel *considerando* (50) – il richiamo esplicito al benessere animale, seppur riferito solo ad una fase specifica della vita dell'animale: “I consumatori dell'Unione mostrano crescente interesse all'applicazione della normativa dell'Unione in materia di benessere animale al momento della macellazione, compresi i metodi di stordimento prima della macellazione. A tal riguardo uno studio dell'opportunità di fornire ai consumatori informazioni sullo stordimento degli animali dovrebbe essere inserito nel contesto di una futura strategia sulla protezione e il benessere degli animali”. Si è a questo proposito evidenziato come i sistemi di etichettatura potrebbero consentire ai consumatori di influenzare la produzione infatti, orientando consapevolmente la loro scelta al momento dell'acquisto e scartando i prodotti senza i requisiti ricercati, sarebbe possibile perseguire in modo più proficuo anche valori estrinseci quali la sostenibilità sociale, ambientale ed il benessere animale⁷².

Il regolamento in questione definisce l'etichettatura come “qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento” (art.2, par. 2, lett. j) e, secondo le pratiche leali dell'informazione, non deve ingannare l'acquirente, in particolare con riferimento alle “caratteristiche del prodotto, con specifico riguardo alla sua natura, identità, proprietà, composizione, quantità, conservazione, origine o provenienza, *metodo di fabbricazione o produzione*” (art. 7, par. 1, lett. a). Le informazioni devono essere “precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore” (art. 7, par. 2) e “responsabile delle

⁶⁹ Il riferimento è alle varie proposte che sottolineano la necessità di istituire organi rappresentativi della società civile internazionale, ad esempio attraverso l'istituzione di assemblee parlamentari globali.

⁷⁰ ALBISINNI F., *L'etichettatura dei prodotti alimentari*, cit. in VETTOREL A., *Il paradosso dell'informazione nel diritto alimentare globale*, Napoli, Jovene, 2016, p. 64.

⁷¹ Regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, (GU L 304 del 22.11.2011), versione consolidata al 1.01.2018.

⁷² L'art. 3 del reg. 1169/2011, rubricato “obiettivi generali”, comma 1, recita: “La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”.

informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione" (art. 8, par. 1). Viene anche confermato il ruolo centrale dell'*EFSA* (*European Food Safety Authority*), poiché "qualunque misura dell'Unione adottata nell'ambito della normativa in materia di informazioni sugli alimenti che sia suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica è adottata previa consultazione dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare" (art. 5).

Stati come Danimarca, Germania, Paesi Bassi hanno ad esempio adottato sistemi di etichettatura sulla stabulazione dei suini⁷³ che, seppur comparabili, differiscono circa alcuni requisiti; sicuramente un'etichetta UE che dovesse tenere in considerazione tutti i sistemi abitativi, i tradizionali metodi di produzione e le diverse condizioni climatiche e sviluppata unicamente sugli indicatori basati sulle risorse, sarebbe difficilmente realizzabile. Misure basate invece sugli indicatori animali, nonostante i problemi attinenti alla loro raccolta ed ai relativi costi di gestione e controllo, potrebbero aiutare a superare le differenze tra i vari sistemi di stabulazione. Sørensen e Schrader⁷⁴ propongono, come punto di partenza, un quadro europeo che includa indicatori *animal-based* reperibili a basso costo, come ad esempio i dati di ispezione delle carni provenienti dai macelli⁷⁵ o altri indicatori già disponibili, come quelli sull'uso di antibiotici e sui tassi di mortalità. Questo approccio richiederebbe una raccolta standardizzata dei vari indicatori, realizzabile attraverso la creazione di protocolli condivisi, la formazione di ispettori o di sistemi automatici di controllo (utilizzando ad esempio l'elaborazione digitale delle immagini delle carcasse). Al fine di soddisfare le aspettative dei consumatori, si dovrebbero poi accostare questi indicatori a quelli basati sulle risorse e sulla gestione degli animali. La combinazione di tali requisiti – coerenti, uniformi e mutualmente condivisi a livello UE – potrebbe aiutare a superare le differenze nazionali sopracitate, garantendo maggiore trasparenza e chiarezza per il consumatore in merito al sistema di allevamento e realizzando un commercio transfrontaliero più omogeneo, consentendo comunque l'apposizione in etichetta di un riferimento alla specifica provenienza regionale del prodotto.

L'importanza degli schemi informativi emerge anche in riferimento al diritto del commercio internazionale e al correlato divieto di misure interne che diversifichino i prodotti in relazione ai metodi di produzione utilizzati. La differenziazione dei prodotti in base a diversi metodi produttivi è infatti considerata un ostacolo agli scambi incompatibile con il diritto *WTO* (*World Trade Organization*)⁷⁶, a meno che non rientri nel campo di applicazione della clausola generale di eccezione *ex art. XX GATT*⁷⁷. Nel caso in cui i sistemi di

⁷³ Cfr. SØRENSEN J.T., SCHRADER L., *Labelling as a tool for improving animal welfare – The pig case*, in "Agriculture", 2019, 9, 123.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ VAN STAAVEREN N., DOYLE B., HANLON A., BOYLE L.A., *Multi-stakeholders focus group on potential for meat inspection data to inform management for pig health and welfare on farm*, in "Agriculture", 2019, 9, 40.

⁷⁶ Cfr. STEVENSON P., *The World Trade Organisation rules: a legal analysis of their adverse impact on animal welfare*, in "Animal law", 2002, 8, p. 107; STEVENSON P., *The impact of the World Trade Organisation rules on animal welfare*, in SANKOFF P., WHITE S. (edited by) "Animal Law in Australasia", Washington, The Federation Press, 2009.

⁷⁷ Art. XX *GATT* 1994 (*General Agreement on Tariffs and Trade*) - General Exceptions "Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: (a) necessary to protect public morals; (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; (c) relating to the importations or exportations of gold or silver;

etichettatura fossero applicabili sia ai prodotti interni sia a quelli stranieri, potrebbero rappresentare degli strumenti “meno invadenti e intrusivi rispetto all’approccio regolatore espresso dalle discipline che richiedono il rispetto di determinate modalità di fabbricazione e lavorazione”⁷⁸.

Un caso emblematico è rappresentato dal sistema volontario di etichettatura “*Dolphin-Safe*”⁷⁹, creato dal *Dolphin Protection Consumer Information Act (DPCIA)*, approvato dal Congresso statunitense il 28 novembre 1990, e dal correlato caso *Tuna-Dolphin I*⁸⁰. La controversia era sorta in merito al bando statunitense di commercializzazione del tonno importato ed al sistema di etichettatura sulla protezione dei delfini, considerato di fatto assimilabile ad un regolamento tecnico e quindi discriminatorio. Ai sensi dell’allegato 1.1 dell’accordo *TBT (Technical Barriers to Trade Agreement)*, per regolamenti tecnici si intendono “le disposizioni emanate dagli Stati o da enti pubblici nazionali, aventi carattere obbligatorio, che si applicano ad un prodotto o a gruppi di prodotti, che ne impongono le caratteristiche ovvero i relativi processi e metodi di produzione”; ai sensi dell’allegato 2.1, gli *standards* sono invece “disposizioni elaborate da un organismo riconosciuto, sia esso nazionale o internazionale, la cui osservanza non è però obbligatoria”. Nel caso *Tuna-Dolphin II*⁸¹, l’organo di appello del *WTO*, dopo aver ribadito la natura di regolamento tecnico⁸² del

(d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trademarks and copyrights, and the prevention of deceptive practices; (e) relating to the products of prison labour; (f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value; (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption; (h) undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the CONTRACTING PARTIES and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved; (i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; Provided that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination; (j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; Provided that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of the Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist. The CONTRACTING PARTIES shall review the need for this subparagraph not later than 30 June 1960.”

⁷⁸ BARONCINI E., *Il diritto di informazione del consumatore nel GATT 1994 e nell’Accordo TBT: l’approccio dell’Unione europea (The consumer’s right to information in the GATT 1994 and the TBT Agreement: the EU approach)*, in VENTURINI G., COSCIA G., VELLANO M., “Le nuove sfide per l’OMC a dieci anni dalla sua istituzione”, Milano, Giuffrè, 2005, p. 296.

⁷⁹ Cfr. BARONCINI E., *Il sistema di etichettatura “Dolphin-safe” e l’organo d’appello dell’OMC: la corretta informazione del consumatore e la salute e il benessere degli animali al vaglio del sistema multilaterale degli scambi*, in “Diritto del commercio internazionale”, 2014, fasc. 1, pp. 109-136.

⁸⁰ Cfr. Report of the Panel, *United States - Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products*, WT/DS381/R, 15 settembre 2011; Report of the Appellate Body, *United States - Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products*, WT/DS381/AB/R, 16 maggio 2011.

⁸¹ Cfr. BARONCINI E., *ibidem*.

⁸² Nonostante la natura volontaria dell’etichetta “*Dolphin-Safe*”, la normativa statunitense è stata considerata un regolamento tecnico poiché altri sistemi di etichettatura attestanti la *dolphin safety* dei prodotti di tonno, che non rispettano i requisiti specifici previsti dalla contestata normativa statunitense, sono di fatto da questa vietati (anche qualora si potesse dimostrare la possibilità di preservare i delfini durante la cattura del tonno con modalità di

sistema di etichettatura in questione e averla ritenuta una misura discriminatoria *ex art. 2.1 TBT*⁸³, ha però ritenuto che gli obiettivi perseguiti dalle norme statunitensi impugnate potessero essere considerati legittimi. Parte della dottrina ha così evidenziato che “l’approccio interpretativo scelto dall’organo di appello del *WTO* a proposito dell’accordo *TBT* valorizza significativamente i sistemi di etichettatura quale strumento di mercato meno invasivo e più idoneo a contemperare la liberalizzazione degli scambi con la tutela dell’ambiente come pure di altri obiettivi di public policy”, fra i quali viene ricompreso lo stesso diritto all’informazione dei consumatori.

1.3.2. Le certificazioni: standard pubblici e privati

In questo contesto emerge il ruolo significativo delle certificazioni quali strumenti giuridici che, oltre a fornire informazioni, generano fiducia validando gli attributi presi in considerazione in un determinato standard⁸⁴. Gli standard si dividono in pubblici e privati, a seconda che siano stati sviluppati da istituzioni pubbliche o da soggetti privati. Nella prima categoria possiamo ricomprendere il *Codex Alimentarius*, elaborato dalla *Codex Alimentarius Commission* – istituita nel 1963 nel quadro del programma ONU sulle norme alimentari, in cooperazione con la *WHO* (*World Health Organization*) e la *FAO* (*Food and Agriculture Organization*)⁸⁵ – per definire standard alimentari internazionali basati su dati scientifici e considerazioni oggettive. Queste norme si riferiscono alla produzione ed allo scambio di prodotti alimentari, con l’obiettivo di garantire alle attività commerciali internazionali mercati leali ed informazioni condivise, affinché gli operatori agro-alimentari immettano sul mercato solo prodotti che soddisfino un certo livello di tutela dei consumatori. Le norme tecniche del *Codex* non sono di per sé vincolanti e rappresentano soltanto delle raccomandazioni per applicazioni volontarie da parte degli Stati; al loro processo di formazione contribuiscono però diverse organizzazioni internazionali governative e non governative che finiscono per dotarle di persuasività e rilevanza scientifica condivise su larga scala.

Lo stretto legame esistente tra le norme del *Codex* e quelle degli Accordi *TBT* e *SPS*⁸⁶ si traduce in una rete di standard pubblici non obbligatori *de iure*, ma obbligatori *de facto*, che stanno alla base della legislazione politica, sanitaria o commerciale di diversi Paesi. I Paesi membri del *WTO* sono infatti incoraggiati ad utilizzare gli standard internazionali, le linee

pesca diverse da quelle imposte dal *Dolphin Protection Consumer Information Act*). Cfr. BARONCINI E., *ibidem*.

⁸³ Art. 2.1 TBT Agreement “Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country”.

⁸⁴ Cfr. FERRARI M., IZZO U., *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 231-252.

⁸⁵ Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, ALINORM 63/12, Geneva - July 1963, *Report of the First Session (Rome, 25 June - 3 July 1963)*.

⁸⁶ Gli Accordi *TBT* (*Technical Barriers to Trade Agreement*) e *SPS* (*Sanitary and Phytosanitary Agreement*) operano nell’ambito *WTO*. L’accordo *TBT* tende all’eliminazione degli effetti negativi sul commercio internazionale prodotti dagli ostacoli non tariffari, vietandoli o assicurandone un’applicazione non discriminatoria; le disposizioni promuovono un’armonizzazione a livello normativo ed impongono standards minimi relativi alla protezione e all’applicazione della proprietà intellettuale. L’accordo *SPS* permette ai Paesi Membri di dettare i propri standard, con la precisazione che devono essere supportati da evidenze scientifiche e possono essere adottati al solo fine di proteggere la salute umana, degli animali e delle piante, e non gli interessi nazionali.

guida e le raccomandazioni fornite dalle principali organizzazioni internazionali di riferimento: OIE (*Office International des Epizooties*) per la sanità animale, FAO-Codex Alimentarius per la sicurezza degli alimenti, IPPC (*International Plant Protection Convention*) per la sanità delle piante. In ambito europeo, prendendo ad esempio in esame il regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari in cui c'è un riferimento esplicito ai principi del *Codex Alimentarius*⁸⁷, appare evidente come contenuti di *soft law* internazionale diventino, attraverso l'intervento di organi formalmente dotati di specifiche competenze⁸⁸, atti vincolanti (*hard law*), ovvero – in questo caso – standard pubblici cogenti.

Per quanto attiene agli standard privati – anche loro tendenzialmente strumenti di *soft law* non cogenti –, il regolatore è un soggetto privato e nascono quale strumento atto a vincolare un gruppo ristretto di soggetti. A causa della progressiva delega delle funzioni di controllo dal settore pubblico a quello privato ed in un contesto di filiere lunghe, in cui la distanza tra l'agricoltore/allevatore ed il consumatore è massima, assistiamo ad un ricorso sempre maggiore alle certificazioni private⁸⁹ attraverso l'adozione di due strumenti, uno prettamente giuridico ed uno socioeconomico⁹⁰. Il primo è il contratto che, con rinvio a specifici standard, finisce per influenzare tutti quei soggetti che entrano in relazione con i contraenti originari; di fatto si impone il rispetto di regole tecniche anche a quegli operatori agroalimentari non direttamente in rapporto con i creatori dello standard. Il secondo strumento è la pressione economica e sociale a conformarsi agli standard maggiormente diffusi, che in alcuni casi si traduce in una vera e propria coercizione. La maggior parte degli operatori, dovendosi confrontare con pochi gruppi di soggetti forti (come la GDO – grande distribuzione organizzata), è *de facto* obbligata a rispettare determinati standard per non rimanere esclusa dal mercato di riferimento; la componente di natura sociale contribuisce poi ad intercettare i vari *trend* di consumo in un dato momento storico e al tentativo di conformarsi da parte degli operatori.

Un esempio di standard che nascono su iniziativa di soggetti privati, ma che acquistano poi natura pubblica e diventano certificazioni regolamentate – imposte direttamente dall'ordinamento giuridico per poter commercializzare un certo prodotto agroalimentare –, sono i disciplinari di produzione delle certificazioni DOP e IGP o della certificazione dei

⁸⁷ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, (GU L 139 del 30.4.2004), versione consolidata al 29.04.2004, *considerando* (15) “I requisiti del sistema HACCP dovrebbero tener conto dei principi contenuti nel *Codex Alimentarius* [...]”.

⁸⁸ GRETHE H., *High animal welfare standards in the EU and international trade: how to prevent potential “low animal welfare havens”?*, in “Food policy”, 2007, vol. 32, n. 3, pp. 315-333; RUBINO V., *The impact of EU public organizational rules and private standards on official food controls*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2016, Anno X, numero 4, Ottobre-Dicembre, pp. 17-26.

⁸⁹ Sul ruolo delle certificazioni private, *cfr.* RANSOM E., BAIN C., HIGGINS V., *Private Agri-food Standards: Supply Chains and the Governance of Standards*, in “International Journal of Sociology of Agriculture & Food”, 2013, vol. 20, n. 2, pp. 147-154; FERRARI M., *Information and Beyond: The Role of Private Certification Bodies*, in LEONINI F., TALLACCHINI M., FERRARI M. (edited by) “Innovating Food, Innovating the Law. An interdisciplinary approach to the challenges in the agro-food sector”, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2014, p. 57-76; FAGOTTO E., *Private roles in food safety provision: the law and economics of private food safety*, in “European journal of law and economics”, 2014, 37(1), pp.83-109; FERRARI M., *Private standards, uncertainty and liability. The Sudan I saga*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2017, n. 4, pp. 52-64; MICHAEL M.DU., *The regulation of Private Standards in the World Trade Organization*, in “Food and Drug Law Journal”, 2018, vol. 73, n. 3.

⁹⁰ FERRARI M., IZZO U., *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, Il Mulino, 2012.

prodotti biologici. Esempi invece di certificazioni private regolate interamente dal soggetto privato e in grado di assicurargli una qualche forma di vantaggio competitivo sul mercato sono le certificazioni secondo gli standard *ISO* (*International Organization for Standardization*), *BRC* (*British retail Consortium*), *GFSI* (*Global Food Safety Initiative*), *IFS* (*International Food Standard*) e *GlobalGAP* (*Good Agriculture Practices*)⁹¹. Trattandosi di strumenti di *soft law*, e quindi privi di *enforcement*, gli ordinamenti prevedono l'intervento degli enti di certificazione, soggetti privati, terzi ed imparziali sia rispetto all'azienda certificata, sia rispetto ai destinatari della certificazione. L'idoneità di questi enti a certificare è a sua volta garantita dagli enti di accreditamento, che forniscono un'attestazione dotata di autorità della competenza tecnica degli organismi cui spetta assicurare la conformità alle norme applicabili in materia; anche gli organismi nazionali di accreditamento devono rispettare i requisiti di indipendenza, imparzialità, professionalità, riservatezza e controllo interno⁹².

Si è fin qui osservato come il diritto all'informazione alimentare ed all'informazione dei consumatori – e le potenzialità che rivestono nel campo di scelte alimentari consapevoli – siano oggetto di una rilevante attenzione sia nel contesto del *Codex Alimentarius*⁹³, che da parte dell'Unione europea, nonché di alcuni singoli Stati ma, nonostante ciò, la loro effettività risulti in concreto ancora fragile. Con specifico riferimento all'attributo del benessere animale, le diverse concezioni sono state sostenute da gruppi eterogenei: da veterinari ed allevatori che hanno sottolineato l'importanza della salute; da animalisti che hanno enfatizzato la necessità di eliminare la sofferenza; da numerosi consumatori tendenzialmente disposti a pagare un prezzo maggiore in cambio di una garanzia di vita più naturale per

⁹¹ *ISO* è la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche in numerosi ambiti (qualità dei sistemi di gestione nei luoghi di lavoro, gestione ambientale, sicurezza delle informazioni, misure e controlli anticorruzione, sicurezza alimentare etc.); svolge anche funzioni consultive per l'ONU e l'UNESCO. Lo standard globale *BRC* è stato sviluppato con l'intento di definire i requisiti di sicurezza e qualità, nonché i criteri operativi che devono essere soddisfatti da parte di aziende operanti nel settore della produzione alimentare, al fine di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti e per la tutela del consumatore. Lo standard *GFSI* è stato creato per identificare, comparare e divulgare standard per la sicurezza alimentare, al fine di rendere più agevole per le aziende alimentari orientarsi e scegliere il complesso di regole più vicino al proprio modo di operare. Lo standard *IFS* ha come obiettivo la sicurezza alimentare e qualità dei processi e dei prodotti, riguarda i processi alimentari delle industrie produttive e industrie che confezionano alimenti sfusi. Il protocollo *GlobalGAP* è nato nel 1997 come iniziativa di alcune tra le più importanti catene distributive europee, per offrire ai consumatori e al mercato prodotti di qualità, in particolare quelli ortofrutticoli, sicuri, rispettosi dell'ambiente, rintracciabili, prodotti nel rispetto della salute dei lavoratori. Cfr. HAVINGA T., *Private regulation of food safety by supermarkets*, in "Law & policy", 2006, 28(4), pp. 515-533; BAIN C., RANSOM E., HIGGINS V., *Private agri-food standards: contestation, hybridity and the politics of standards*, in "International journal of sociology of agriculture and food", 2013, 20(1), pp. 1-10.

⁹² Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, (GU L 218 del 13.08.2008). L'Ente Italiano di Accreditamento è l'associazione Accredia.

⁹³ Il *Codex Alimentarius* è un insieme di regole e di normative elaborate dalla *Codex Alimentarius Commission*, istituita nel 1963 dalla *FAO* e dall'*Organizzazione mondiale della sanità* (OMS); scopo precipuo della commissione è proteggere la salute dei consumatori ed assicurare la correttezza degli scambi internazionali. Cfr. <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/>.

l'animale. Un primo ordine di problemi riguarda il contenuto effettivo delle regole di implementazione e delle informazioni fornite. L'etichettatura di questo attributo, oltre a dover trasmettere al consumatore una fotografia reale delle condizioni degli animali, dovrebbe essere tale da non giungere all'esito paradossale di creare maggiore confusione ed incertezza. In secondo luogo, problematica è anche la disciplina dei controlli e delle sanzioni, come si vedrà nell'ultimo capitolo della presente trattazione.

Gli organismi consultivi per l'*animal welfare* istituiti in varie giurisdizioni hanno incorporato queste visioni discordanti, fornendo una concezione di benessere animale dai contorni tutt'ora non ben definiti. L'obiettivo rimane quello di raggiungere, attraverso un processo consultivo ed un dibattito costante, un consenso condiviso ed univoco tra i vari *stakeholders* sul significato che il concetto assume quotidianamente nel mondo pratico (e non sulla sua essenza filosofica)⁹⁴. In passato la produzione agricola si concentrava principalmente su offerta, prezzo e concorrenza; al giorno d'oggi, come è emerso da diverse indagini in merito⁹⁵, i consumatori si aspettano che il loro cibo sia prodotto con metodi rispettosi del benessere animale. La *food quality*⁹⁶ si determina quindi anche in base allo stato di benessere dell'animale da cui è stato prodotto, non più solo in base alla natura ed alla sicurezza del prodotto finale. La natura multidimensionale (zoocentrica ed antropocentrica) della preoccupazione dei consumatori per il benessere animale riconferma la necessità di istituire uno standard europeo per il sistema di valutazione dell'*animal welfare*, utile a facilitare anche il commercio intra-europeo⁹⁷. Un sistema di etichettatura – comune, di facile comprensione e

⁹⁴ Come fa notare FRASER, quando un dato termine è applicato in pratiche, politiche, regolamenti ed accordi internazionali, spesso contiene al suo interno significati quotidiani che possono non corrispondere all'essenza filosofica del concetto. Scopo di una definizione di benessere animale dovrebbe quindi essere l'individuazione di ciò che i soggetti cercano di perseguire quando valutano sistemi di stabulazione alternativi, creano standards per il benessere animale o lo includono nelle politiche aziendali. FRASER D., *Understanding Animal Welfare: The Science in its Cultural Context*, Oxford, Wiley Blackwell, 2008, pp. 233-234.

⁹⁵ Cfr. ad esempio, BENNET R.M., *People's willingness to pay for farm animal welfare*, in "Animal Welfare", 1996, 5, pp. 3-11; MIELE M., PARISI V., *L'Etica del mangiare. I valori e le preoccupazioni dei consumatori per il benessere animale negli allevamenti: un'applicazione dell'analisi Means-end Chain*, in "Rivista di economia agraria", 2001, Anno LVI, n.1, pp. 81-103; Special Eurobarometer 442 (2016), *Attitudes of Europeans towards Animal Welfare*, https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2096_84_4_442_ENG.

⁹⁶ Inizialmente, nel contesto europeo, il concetto di qualità era inteso come oggettivamente misurabile in base a parametri di natura chimico-fisica ed organolettica. Nel *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli*, 15/08/2008, COM(2008), la Commissione giunge a definire la qualità come completo soddisfacimento delle aspettative dei consumatori, con riguardo ai metodi o ai luoghi di produzione che il produttore desidera far conoscere ed il consumatore vuole conoscere. Cfr. SAIJA R., *Standards e contratti di certificazione*, in "Rivista di diritto alimentare", 2013, n.1, pp. 47-55.

⁹⁷ Cfr. BLOKHUIS H.J., JONES R.B., GEERS R., MIELE M., VEISSIER I., *Measuring and monitoring animal welfare: transparency in the food product quality chain*, in "Animal welfare", 2003, 12, pp. 445-455; MIELE M., BOCK B., HORLINGS L., *Animal welfare: the challenges of implementing a common legislation in Europe*, in "Bonanno, Alessandro and Busch, Lawrence eds. *The Handbook of International Political Economy of Agriculture and Food*", 2015, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, pp. 295-321; JANSSEN M., RÖDIGER M., HAMM U., *Labels for animal husbandry systems meet consumer preferences: results from a meta-analysis of consumer studies*, in "Journal of

con indicatori di diversi gradi o livelli di benessere – consentirebbe ai consumatori di acquistare prodotti che soddisfano precisi requisiti e faciliterebbe il raggiungimento di crescenti standard di benessere. Secondo alcuni autori, uno standard CEN/CENELEC⁹⁸ sarebbe il più appropriato in quest’ambito e “dovrebbe definire e descrivere le componenti di un sistema di valutazione trasparente per le principali specie animali allevate. In aggiunta, si dovrebbero creare una rete di informazione, di verifica esterna, di raccolta dati standardizzata e di creazione di report pan-europei; oltre a fornire strumenti di valutazione del benessere per gli schemi di certificazione esistenti, il progetto potrebbe essere proattivo nello sviluppo di un livello superiore di standard di accreditamento tecnico, per integrare gli standard generici attuali degli organismi di certificazione”⁹⁹.

Nel contesto italiano, anche la posizione del Consiglio Nazionale per la Bioetica è chiara nel sostenere un’etica della biocultura che consenta di superare definitivamente la concezione dell’animale come esclusivo mezzo per il soddisfacimento di interessi e bisogni umani. Da diversi anni si auspica e sollecita il raggiungimento di un concetto di vantaggio per la società nel suo complesso – compreso quello del mondo produttivo – nel rispetto della salute umana, del benessere animale e della sostenibilità ambientale. Già in un Parere del 2012¹⁰⁰, il CNB aveva formulato delle puntuali e rilevanti raccomandazioni: “1) promuovere una cultura di impresa e di filiera con una forte valorizzazione della responsabilità umana nei confronti del benessere animale; 2) adottare un sistema specifico di etichettature riferito ad attività produttive e zootecniche basate su standard qualitativi di eccellenza rispetto al benessere animale e questo lungo tutta la filiera; 3) rispettare concretamente il diritto a conoscere dei consumatori, anche attraverso la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione da parte delle autorità di controllo; 4) attivare tempestivamente la realizzazione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali al fine di favorire l’affermarsi di forme più sostenibili di allevamento e produzione animale su tutto il territorio dell’Unione; 5) incentivare la ricerca scientifica in materia di benessere animale, particolarmente per gli animali da reddito, e sviluppare un sistema di valutazione *animal-based*; 6) valorizzare il ruolo cruciale del veterinario nel valutare le condizioni di vita degli animali e nel riconoscere i parametri del loro benessere; 7) attivare la formazione professionale del personale addetto alla cura e alla gestione degli animali”.

agricultural and environmental ethics”, 2016, 29, pp. 1071-1100; SØRENSEN J.T., SCHRADER L., *Labelling as a tool for improving animal welfare – The pig case*, in “Agriculture”, 2019, 9, 123.

⁹⁸ CEN, *European Committee for Standardization (Comité Européen de Normalisation)*; CENELEC, *European Committee for Electrotechnical Standardization (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique)*, <https://www.cencenelec.eu/Pages/default.aspx>. Sono enti privati di normalizzazione di livello regionale, a cui le rispettive istituzioni di riferimento hanno delegato il compito dell’elaborazione di norme tecniche. A livello nazionale italiano, operano UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

⁹⁹ BLOKHUIS H.J., JONES R.B., GEERS R., MIELE M., VEISSIER I., *Ibidem*.

¹⁰⁰ CNB, *Alimentazione umana e benessere animale*, 28 settembre 2012, <http://bioetica.governo.it/it/documenti/pareri-e-risposte/alimentazione-umana-e-benessere-animale/>.

CAPITOLO II

L'ANIMAL WELFARE NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

Sommario: 2.1 *WTO* e *OIE (Office International des Epizooties)*; 2.1.1 Il benessere animale nel *Terrestrial Animal Health Code*; 2.1.2 Il benessere animale nell'*Aquatic Animal Health Code*; 2.2 *FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)* e *UNCAHP (United Nations Convention on Animal Health and Protection)*; 2.3 *ISO/TS 34700*; 2.4 Consiglio d'Europa.

2.1 *WTO* e *OIE (Office International des Epizooties)*

Il primo atto storicamente significativo a livello internazionale è stato la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale”¹⁰¹, redatto dalla Lega Italiana dei Diritti dell'Animale (LIDA) ed altre associazioni, e sottoscritto all'*UNESCO* di Parigi nel 1978. Partendo dalla considerazione che “ogni animale ha dei diritti” e che “il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali”, la Dichiarazione afferma che “tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza” (art. 1) e che il diritto fondamentale è quello al rispetto (art. 2). Al linguaggio dei diritti qui usato è stato dato inizialmente un significato simbolico e retorico, trasformatosi gradualmente nel corso dei decenni in una prospettiva di *policy* largamente condivisa a livello internazionale, seppur non uniformemente implementata nei singoli ordinamenti. In ambito sovranazionale è infatti possibile individuare molteplici standard e linee guida sul tema del benessere animale, creati da diverse organizzazioni, governative e non governative; se lo scopo è raggiungere un'armonizzazione su scala globale, è necessario che siano comunicati standard appropriati, continuamente perfezionati e non contraddittori. La crescente disponibilità di linee guida sull'*animal welfare* provenienti da diversi Paesi, nonché le informazioni sulle migliori pratiche e le rispettive alternative, fanno emergere il valore della comunicazione e partecipazione attiva al dialogo fra addetti ai lavori (ricercatori, veterinari, allevatori, regolatori e parti interessate). L'attuazione di standard armonizzati per il benessere animale richiede anche di essere confermata “sul campo”, attraverso una responsabilità condivisa tra sistemi di supervisione interni ed esterni; è inoltre fondamentale una chiara comprensione da parte del personale addetto del ruolo rivestito e delle responsabilità individuali, in aggiunta ad una relazione trasparente e collaborativa a tutti i livelli. Come suggeriscono Bayne e Turner¹⁰², solo quando le istituzioni e gli individui adottano un atteggiamento basato sull'etica della cura e sono attivi nel mantenerlo, è possibile ottenere un'armonizzazione globale del benessere animale.

Il funzionamento del *WTO* e dei suoi organismi di definizione delle norme tecniche ha contribuito significativamente all'importanza attribuita agli standard nel sistema agroalimentare. L'Organizzazione Mondiale del Commercio è stata creata nel 1995 come istituzione permanente responsabile della gestione di diversi accordi commerciali internazionali e delle rispettive controversie, con il compito di facilitare il commercio per i produttori di beni e servizi, importatori ed esportatori. Gli accordi più rilevanti per l'agricoltura ed i prodotti alimentari sono l'accordo *TBT* sugli ostacoli tecnici al commercio e l'accordo *SPS*, che si concentra sulle questioni di sicurezza alimentare. L'accordo *SPS*

¹⁰¹ LIDA, *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale*, 15 Ottobre 1978. Per il testo completo, cfr. <http://www.lida.it/d-u-d-a/>.

¹⁰² BAYNE K., TURNER P.V., *Animal Welfare Standards and International Collaborations*, in “*ILAR Journal*”, 2019, vol. 60, n. 1, pp. 86-94.

riconosce esplicitamente tre organizzazioni internazionali¹⁰³ (comunemente denominate “le tre sorelle”, ovvero la Commissione del *Codex Alimentarius*, l’Ufficio internazionale delle epizootie ed il Segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali) per lo sviluppo di standard, linee guida e raccomandazioni in ambito di alimentazione ed agricoltura.

Una delle tre sorelle è per l’appunto l’*Office International des Epizooties*¹⁰⁴ nato dalla necessità di combattere la diffusione delle malattie animali a livello globale, con un accordo internazionale firmato nel 1924 – nel 2003 l’Ufficio ha cambiato denominazione, diventando la *World Organisation for Animal Health*, pur mantenendo l’acronimo OIE. Si tratta dell’organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute degli animali, ne fanno parte 182 Paesi membri e mantiene relazioni permanenti con numerose altre organizzazioni internazionali e regionali (quali, ad esempio, *FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations*; *WHO – World Health Organization*; *IFAH – International Federation for Animal Health*; Commissione europea; *EFSA – European Food Safety Authority*). A capo dell’organizzazione siede l’Assemblea Mondiale dei Delegati, composta dai delegati designati da tutti i Paesi membri, che si riunisce almeno una volta all’anno a Parigi nella Sessione generale. Le principali funzioni dell’Assemblea sono l’adozione di standard internazionali nel campo della salute animale, soprattutto per il commercio internazionale; l’adozione di risoluzioni sul controllo delle principali malattie animali; l’elezione dei membri degli organi di governo (Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea, membri del Consiglio e delle Commissioni regionali) e dei membri delle Commissioni specializzate; la nomina del Direttore Generale; l’approvazione della relazione annuale di attività, della relazione finanziaria del Direttore Generale e del bilancio annuale dell’OIE.

Il ruolo delle Commissioni specializzate si concreta nell’utilizzo di informazioni scientifiche attuali per studiare i problemi epidemiologici, la prevenzione ed il controllo delle malattie animali e per sviluppare ed aggiornare le relative norme tecniche internazionali. La prima commissione specializzata di rilievo è la *Terrestrial Animal Health Standards Commission* (o *Terrestrial Code Commission*), fondata nel 1960 con il compito di garantire che le raccomandazioni contenute nel *Terrestrial Animal Health Code* (o *Terrestrial Code*)¹⁰⁵ riflettano i più recenti dati scientifici sulla protezione del commercio internazionale e sui metodi di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi¹⁰⁶. Il Codice fornisce standard per il

¹⁰³ WTO, *Agreement between the World Trade Organization and the Office International des Epizooties*, WT/L/272, Geneva July 1988, <http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDdocuments/t/WT/L/272.doc>. SPS Agreement, art. 12.3 “*The Committee shall maintain close contact with the relevant international organizations in the field of sanitary and phytosanitary protection, especially with the Codex Alimentarius Commission, the International Office of Epizootics, and the Secretariat of the International Plant Protection Convention, with the objective of securing the best available scientific and technical advice for the administration of this Agreement and in order to ensure that unnecessary duplication of effort is avoided.*”

¹⁰⁴ <https://www.oie.int/en/>.

¹⁰⁵ OIE, *Terrestrial Animal Health Code 2019*, 28th edition. Per il testo completo *cf.* <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>. A causa della pandemia COVID-19, l’88^o Sessione generale OIE, prevista per maggio 2020, è stata rinviata al 2021 ed a causa di questo rinvio non si è verificata alcuna adozione di standard internazionali OIE nuovi o aggiornati. L’ultima versione disponibile del codice è quindi l’edizione del 2019.

¹⁰⁶ Con il termine zoonosi si intende una qualsiasi malattia infettiva che può essere trasmessa dagli animali (escluso l’uomo) all’uomo (se la trasmissione avviene dall’uomo ad altre specie

miglioramento globale della salute, del benessere animale e della salute pubblica veterinaria, anche attraverso l'implementazione di standard per il commercio internazionale sicuro di animali terrestri (mammiferi, rettili, uccelli e api) e dei prodotti da loro derivati. Le misure sanitarie individuate nel Codice dovrebbero essere usate dalle autorità veterinarie dei vari Paesi importatori ed esportatori per fornire una diagnosi precoce e segnalare tutti quegli agenti patogeni per l'uomo e gli animali, così da impedire *ex ante* la commercializzazione di animali e prodotti derivati ed evitare il ricorso a barriere non tariffarie ingiustificate (quali sono le misure sanitarie). Nel Codice è inclusa anche una "Guida per l'utente", concepita per aiutare le autorità competenti e le parti interessate ad attuare in concreto le varie disposizioni.

La *Scientific Commission for Animal Diseases* (o *Scientific Commission*) è stata fondata nel 1946 per individuare le strategie più appropriate per la prevenzione ed il controllo delle malattie e per esaminare le richieste di quei paesi che desiderano essere annoverati nella lista OIE di Paesi liberi da certe malattie (*OIE recognition of "Disease-free" status*). Nel 1994 l'Assemblea Mondiale dei Delegati ha richiesto alla Commissione scientifica per l'afta epizootica ed a altre epizootie (in seguito rinominata *Scientific Commission for Animal Disease*) di sviluppare una procedura per il riconoscimento ufficiale dei membri non colpiti dall'afta epizootica (*FMD – foot and mouth disease*)¹⁰⁷; successivamente la procedura è stata ampliata per il riconoscimento ufficiale dello stato di rischio di malattia per la peste equina (*AHS – African horse sickness*), la peste suina classica (*CSF – classical swine fever*), la pleuropolmonite contagiosa dei bovini (*CBPP – contagious bovine pleuropneumonia*), la peste dei piccoli ruminanti (*PPR – peste des petits ruminants*) e l'encefalopatia spongiforme bovina (*BSE – bovine spongiform encephalopathy*)¹⁰⁸, nonché per l'approvazione di programmi ufficiali di controllo. Il riconoscimento ufficiale dello stato di malattia dei membri è di importanza cruciale nel commercio internazionale ed in base ad esso uno stato può perdere od aumentare la propria attrattiva commerciale agli occhi dei partner importatori.

Un'ulteriore commissione specializzata è la *Biological Standards Commission* (o *Laboratories Commission*), creata nel 1949 per stabilire o approvare metodi diagnostici per le malattie di mammiferi, uccelli ed api e per raccomandare l'utilizzo di vaccini; si occupa anche della supervisione del "Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri", riconosciuto quale testo di riferimento internazionale dall'Accordo SPS. L'ultima commissione specializzata è l'*Acquatic Animal Health Standards Commission* (o *Acquatic Animals Commission*), fondata nel 1960 con il compito di raccogliere informazioni sulle malattie di pesci, molluschi e crostacei e sui metodi usati per controllare queste malattie; elabora inoltre l'*Acquatic Animal*

animali, si parla di antroponosi) direttamente (attraverso il contatto con pelle, peli, uova, sangue o secrezioni) o indirettamente (tramite altri organismi vettori o con l'ingestione di alimenti infetti).

¹⁰⁷ L'afta epizootica è una malattia infettiva altamente contagiosa dei ruminanti e dei suini, clinicamente caratterizzata, nella sua forma più comune, da febbre e da eruzioni vescicolose a carico della mucosa boccale e della cute dello spazio interungueale e dei capezzoli.

¹⁰⁸ Le diverse crisi alimentari scoppiate negli ultimi decenni (come l'afta epizootica, la BSE, l'influenza aviaria) hanno senza dubbio contribuito ad un generale ripensamento dei sistemi di allevamento moderni e del concetto di *food safety*. Sull'impatto che la crisi di BSE ha avuto in ambito europeo ed internazionale, cfr. OOSTERVEER P.J.M., *Reinventing risk politics: Reflexive modernity and the European BSE crisis*, in "Journal of Environmental Policy and Planning", 2002, 4(3), pp. 215-229; PACKER R., *The Politics of BSE*, New York, Palgrave Macmillan, 2006.

Health Code (o *Acquatic Code*)¹⁰⁹ ed il “Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali acquatici”.

Come si è osservato nel capitolo precedente, sia la percezione del benessere animale, sia i modi in cui gli animali partecipano alla società umana variano da cultura a cultura e, proprio per il ruolo che l'OIE riveste, lo sviluppo di standard globali che abbiano un impatto tangibile sul loro *welfare* deve basarsi su fondamenti scientifici aggiornati, coinvolgendo tutti gli *stakeholders* ed assicurando una visione olistica dei sistemi di gestione degli animali. I primi standard OIE sull'*animal welfare* sono stati inseriti nel *Terrestrial Code* del 2004 e nell'*Acquatic Code* del 2008 e riguardavano il trasporto, la macellazione e l'uccisione a fini di contenimento delle malattie; successivamente, sono stati aggiunti altri standard in merito all'uso di animali nella ricerca e nell'istruzione, al controllo della popolazione di cani randagi ed al benessere degli equidi per monta da lavoro. Le aggiunte più recenti, integrate nel 2012, hanno riguardato il benessere degli animali in relazione ai sistemi di produzione di bovini da carne e da latte, di polli da carne e di suini. Nel 2017 tutti gli stati membri hanno inoltre adottato la prima *OIE Global Animal Welfare Strategy*¹¹⁰, sviluppatasi sulla scorta delle singole azioni nazionali e regionali con l'obiettivo di realizzare standard internazionali sul benessere animale, implementare i servizi veterinari, migliorare la comunicazione intergovernativa, sensibilizzare sul tema del benessere animale e sostenere i Paesi membri nell'implementazione di tali standard. Una delle principali attività incluse nella strategia è stata l'istituzione di un *forum* delle parti interessate – denominato *OIE Global Animal Welfare Forum* – con l'obiettivo di riunire la comunità di ricerca sul benessere animale, il movimento globale per il benessere animale ed il settore alimentare globale per collaborare con l'OIE. La prima sessione si è occupata delle sfide relative all'attuazione delle norme tecniche sull'*animal welfare*, la seconda ha invece discusso le responsabilità degli *stakeholders* durante le fasi di trasporto; la terza sessione è programmata per aprile-maggio 2021, in collaborazione con il *Swedish Centre for Animal Welfare (SCAW)*¹¹¹, ed il tema sarà l'«*Animal welfare and the United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs)*»¹¹².

¹⁰⁹ OIE, *Acquatic Animal Health Code 2019*, 22nd edition. Per il testo completo *cfr.* <https://www.oie.int/en/standard-setting/aquatic-code/access-online/>.

¹¹⁰ La Strategia era stata presentata durante la 4th *Global Conference on Animal Welfare – Animal welfare for a better world*, tenutasi nel dicembre 2016 a Guadalajara (Messico), *cfr.* https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/pdf/Conferences/A_Recommendations_AW_Guadalajara.pdf.

¹¹¹ *SCAW* è un centro nazionale per il benessere animale, fondato nel 2008 presso la *Swedish University of Agricultural Sciences*. Collabora a livello internazionale con diversi Paesi, è parte del *NordCAW* e, dal 2019, è un centro di collaborazione OIE insieme al corrispettivo italiano IZSAM (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise).

¹¹² Nel 2015, le Nazioni Unite hanno adottato 17 obiettivi, da raggiungere entro il 2030, per promuovere la prosperità proteggendo il pianeta, con l'invito a lavorare per un futuro migliore e più sostenibile. Questi *SDGs* hanno un'ampia portata, ma il ruolo degli animali, sia domestici che selvatici (inclusi i pesci), è scarsamente coperto ed il loro benessere non è menzionato. L'implementazione della *OIE Global Animal Welfare Strategy* potrà contribuire anche al raggiungimento degli *UN SDGs* ed il *Forum* fornirà l'opportunità per discutere un paradigma di sviluppo sostenibile in cui il benessere animale gioca un ruolo non indifferente. *Cfr.*, KEELING L.J., TUNÓN H., OLMOS ANTILLÓN G., BERG C., JONES M., STUARDO L., SWANSON J., WALLENBECK A., WINCKLER C., BLOKHUIS H., *Animal Welfare and the United Nations Sustainable Development Goals*, in “*Frontiers in Veterinary Science*”, 2019, vol. 6, article 336.

A differenza degli standard OIE di salute animale e di sanità pubblica veterinaria, gli standard sul benessere animale non sono formalmente riconosciuti nell'accordo SPS; ciononostante, il Codice terrestre ha un duplice valore in quanto le misure in esso pubblicate sono il risultato del consenso tra le autorità veterinarie dei Paesi membri e costituisce un riferimento all'interno del WTO sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, stabilendo standard minimi di rilievo globale. L'OIE crea infatti un'arena all'interno della quale organizzazioni e governi scambiano idee e si confrontano sul tema del *welfare* degli animali da reddito e tali interazioni conducono a quello che DiMaggio e Powell¹¹³ definiscono un "campo organizzativo" – ovvero un complesso di organizzazioni che costituiscono un'area riconosciuta della vita istituzionale (ad esempio, fornitori chiave, agenzie di regolamentazione ed altre organizzazioni che forniscono servizi o prodotti simili). Riconoscere l'esistenza di questo campo organizzativo ci aiuta a comprendere il fenomeno di emersione di standard più o meno uniformi sul benessere animale all'interno di una vasta gamma di organizzazioni, poiché "*once disparate organizations in the same line of business are structured into an actual field [...] powerful force emerge that lead them to become more similar to one another*"¹¹⁴.

Tale fenomeno viene identificato dagli autori attraverso il concetto di isomorfismo – nello specifico, l'isomorfismo istituzionale si concentra sul fatto che le organizzazioni competono fra di loro non solo per risorse e clienti, ma anche per potere politico e legittimità istituzionale ed alla base dei cambiamenti isomorfi istituzionali sottostanno tre meccanismi, ovvero quello coercitivo, quello mimetico e quello normativo¹¹⁵. L'isomorfismo coercitivo nasce dall'influenza politica e dal problema della legittimità ed è il risultato sia delle pressioni formali ed informali esercitate sull'organizzazione dipendente da parte di altre organizzazioni, sia dalle aspettative culturali della società in cui operano le organizzazioni. L'isomorfismo mimetico deriva invece dall'incertezza all'interno dell'ambiente in cui operano le organizzazioni quando le tecnologie organizzative sono poco conosciute, gli obiettivi sono ambigui o quando l'ambiente crea incertezza simbolica; gli standard sull'*animal welfare* ne sono un chiaro esempio, sia per l'assenza di una definizione condivisa di benessere, sia per la difficoltà di definire le migliori tecniche per garantire l'adozione e la conformità a tali standard. Infine, l'isomorfismo normativo è identificabile come la pressione provocata dall'istruzione formale e dalla legittimazione degli specialisti, nonché dalla crescita di reti professionali che operano all'interno delle organizzazioni. Attraverso il riconoscimento di questi meccanismi si può comprendere meglio il funzionamento del WTO e l'importanza di continuare ad aggiornare gli standard sul benessere animale e le rispettive strategie regionali, in quanto, seppur non vincolanti, definiscono i principi guida condivisi dai Paesi che commerciano animali e prodotti di origine animale in una particolare regione geografica. Uno

¹¹³ DIMAGGIO P.J., POWELL W.W., *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*, in POWELL W.W., DIMAGGIO P.J. (edited by), "The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, University of Chicago Press, 1991, p. 65.

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ Cfr. RANSOM E., *The rise of agricultural animal welfare standards as understood through a neo-institutional lens*, in "International journal of sociology of food and agriculture", 2007, 15(3), pp. 26-44. La Tabella 1 (p. 31) mostra gli effetti dell'isomorfismo istituzionale che hanno portato all'emersione di molti standard sul benessere animale durante lo stesso arco temporale di dieci anni.

degli esempi di maggiore successo è la *Regional Animal Welfare Strategy (RAWS)*¹¹⁶, concordata nel 2008 dai 31 stati membri della Commissione regionale di Asia, Estremo Oriente ed Oceania (*AFEEO – Asia, Far East, Oceania*); secondo la *RAWS*, l'area geografica interessata è una regione in cui il benessere animale viene rispettato, promosso ed incrementato simultaneamente alla ricerca del progresso e dello sviluppo socioeconomico. La portata della strategia comprende il benessere di tutti gli animali senzienti che sottostanno alla cura umana o che sono usati dagli umani, con l'obiettivo di seguire gli standard e le linee guida *OIE* per la manipolazione, il trasporto e la macellazione degli animali da reddito.

2.1.1 Il benessere animale nel *Terrestrial Animal Health Code*

La Sezione 7 del *Terrestrial Code*¹¹⁷ è interamente dedicata all'*animal welfare*, definito come “*physical and mental state of an animal in relation to the conditions in which it lives and dies*”, con la precisazione che il termine si riferisce esclusivamente allo stato dell'animale, differenziandosi dai trattamenti che esso riceve – identificati in termini di “*animal care, animal husbandry e humane treatment*”¹¹⁸. L'articolo 7.1.2 espone i principi guida, ispirati alle Cinque libertà ed al metodo delle 3R, sottolineando l'esistenza di una intrinseca relazione tra salute animale e benessere animale. Pur riaffermando la multidisciplinarietà del concetto di benessere e l'inevitabile ricorso a considerazioni di valore, che implicano la responsabilità etica a garantirlo nel massimo grado, il benessere sembra essere comunque inteso precipuamente in un'ottica di produttività e sicurezza alimentare, atte a garantire i maggiori vantaggi economici¹¹⁹.

Per consentire che gli standard *OIE* siano applicabili globalmente si devono considerare nella pratica i criteri più rilevanti o misurabili in riferimento ai principi *ex* articolo

¹¹⁶

Cfr.

https://rr-asia.oie.int/wp-content/uploads/2019/09/regional_animal_welfare_strategy_edition_2.pdf.

¹¹⁷ *OIE, Terrestrial Animal Health Code 2019, Volume I, Section 7, Animal Welfare*, https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=titre_1.7.htm.

¹¹⁸ *Ibidem*, Chapter 7.1, Article 7.1.1. *General considerations*. “*Animal welfare means the physical and mental state of an animal in relation to the conditions in which it lives and dies. An animal experiences good welfare if the animal is healthy, comfortable, well nourished, safe, is not suffering from unpleasant states such as pain, fear and distress, and is able to express behaviours that are important for its physical and mental state. Good animal welfare requires disease prevention and appropriate veterinary care, shelter, management and nutrition, a stimulating and safe environment, humane handling and humane slaughter or killing. While animal welfare refers to the state of the animal, the treatment that an animal receives is covered by other terms such as animal care, animal husbandry, and humane treatment*”. L'articolo sembra richiamare la concezione di benessere animale espressa da Broom, che lo identificava come “l'insieme di sforzi che l'animale compie per adattarsi all'ambiente in cui vive”, cfr. BROOM D.M., *Animal Welfare. Concepts and Measurements*, in “*Journal of animal science*”, 1991, 69, pp. 4167-4175.

¹¹⁹ *Ibidem*, Chapter 7.1, Article 7.1.2. *Guiding principles for animal welfare* “1. That there is a critical relationship between animal health and animal welfare. 2. That the internationally recognised 'five freedoms' (freedom from hunger, thirst and malnutrition; freedom from fear and distress; freedom from physical and thermal discomfort; freedom from pain, injury and disease; and freedom to express normal patterns of behaviour) provide valuable guidance in animal welfare. 3. That the internationally recognised 'three Rs' (reduction in numbers of animals, refinement of experimental methods and replacement of animals with non-animal techniques) provide valuable guidance for the use of animals in science. 4. That the scientific assessment of animal welfare involves diverse elements which need to be considered together, and that selecting and weighing these elements often involves value-based assumptions which should be made as explicit as possible. 5. That the use of animals in agriculture, education and research, and for companionship, recreation and entertainment, makes a major contribution to the wellbeing of people. 6. That the use of animals carries with it an ethical responsibility to ensure the welfare of such animals to the greatest extent practicable. 7. That improvements in farm animal welfare can often improve productivity and food safety, and hence lead to economic benefits. 8. That equivalent outcomes based on performance criteria, rather than identical systems based on design criteria, be the basis for comparison of animal welfare standards and recommendations”.

7.1.5¹²⁰; le raccomandazioni devono definire obiettivi o soglie espliciti da raggiungere, basati su criteri *animal-based*, *resource-based* o *management-based* che evidenzino chiaramente la correlazione tra benessere animale e procedura di gestione o trattamento. Gli utenti dello standard hanno il compito di selezionare le misure *animal-based* più adeguate al loro sistema di allevamento ed all'ambiente in cui operano e sono chiamati ad apportare le modifiche necessarie nel caso in cui non raggiungano risultati soddisfacenti in base agli obiettivi definiti dalle autorità competenti.

Nei capitoli 7.2, 7.3 e 7.4 si prende in considerazione il trasporto degli animali via mare, via terra e per via aerea ed è sancito il principio generale secondo cui la quantità di tempo che gli animali trascorrono in viaggio debba essere ridotta al minimo. Le norme sul trasporto via mare si applicano a bovini, bufali, cervi, camelidi, pecore, capre, maiali ed equidi, con la possibilità di essere estese anche ad altri animali domestici. Quelle sul trasporto via terra e per via aerea riguardano invece bovini, bufali, cammelli, pecore, capre, suini, pollame ed equidi e possono a loro volta ricomprendere anche altre specie animali (ad esempio, cervi, altri camelidi e ratiti), con la precisazione che per gli animali selvatici potrebbero dover essere attuate procedure particolari.

L'articolo 7.2.2 afferma l'importanza della competenza e preparazione degli addetti alle fasi di trasporto, i quali devono essere capaci di comprendere e gestire al meglio i modelli comportamentali animali nonostante le diversificazioni in base a razza, sesso, temperamento, età e modo in cui sono stati allevati. La progettazione stessa di nuove strutture di carico e scarico – o la modifica di quelle già esistenti – deve mirare a ridurre al minimo le potenziali distrazioni per l'animale, così da evitare un suo arresto o rallentamento nella fase di spostamento.

Il codice esamina poi, all'articolo 7.2.3, i profili di responsabilità scaturenti dalla decisione di trasportare gli animali via mare; corresponsabili della loro salute generale, della loro idoneità al viaggio, nonché del loro benessere durante il trasporto, sono gli esportatori, gli importatori, i proprietari degli animali, gli agenti di affari o acquisto/vendita, le compagnie di navigazione, i comandanti delle navi ed i gestori di strutture, indipendentemente dal fatto che intervengano contratti di subappalto per talune fasi del trasporto. Le parti coinvolte devono a loro volta essere competenti in materia di norme di trasporto, uso di attrezzature, gestione umana e cura degli animali ed hanno quindi il compito di “scegliere navi adeguate e garantire che gli addetti agli animali siano disponibili a prendersi cura degli animali; sviluppare e mantenere piani di emergenza aggiornati; ridurre al minimo lo stress durante il trasporto; effettuare un corretto caricamento della nave; fornire cibo, acqua, ventilazione e protezione

¹²⁰ *Ibidem*, Chapter 7.1, Article 7.1.5. *General principles for the welfare of animals in livestock production systems* “1. Genetic selection should always take into account the health and welfare of animals. 2. Animals chosen for introduction into new environments should be suited to the local climate and able to adapt to local diseases, parasites and nutrition. 3. The physical environment, including the substrate (walking surface, resting surface, etc.), should be suited to the species so as to minimise risk of injury and transmission of diseases or parasites to animals. 4. The physical environment should allow comfortable resting, safe and comfortable movement including normal postural changes, and the opportunity to perform types of natural behaviour that animals are motivated to perform. 5. Social grouping of animals should be managed to allow positive social behaviour and minimise injury, distress and chronic fear. 6. For housed animals, air quality, temperature and humidity should support good animal health and not be aversive. Where extreme conditions occur, animals should not be prevented from using their natural methods of thermo-regulation. 7. Animals should have access to sufficient feed and water, suited to the animals' age and needs, to maintain normal health and productivity and to prevent prolonged hunger, thirst, malnutrition or dehydration. 8. Diseases and parasites should be prevented and controlled as much as possible through good management practices. Animals with serious health problems should be isolated and treated promptly or killed humanely if treatment is not feasible or recovery is unlikely. 9. Where painful procedures cannot be avoided, the resulting pain should be managed to the extent that available methods allow. 10. The handling of animals should foster a positive relationship between humans and animals and should not cause injury, panic, lasting fear or avoidable stress. 11. Owners and handlers should have sufficient skill and knowledge to ensure that animals are treated in accordance with these principles”.

adeguata dalle intemperie; effettuare regolari ispezioni durante il viaggio e gestire adeguatamente eventuali problemi; smaltire le carcasse secondo il diritto internazionale¹²¹.

Negli articoli successivi¹²² si prendono in esame la pianificazione del viaggio, la documentazione da allegare, le singole fasi del trasporto (periodo antecedente il viaggio, caricamento sulla nave, viaggio, scarico e gestione successiva) e le eventuali azioni da espletare in caso di rifiuto del consenso all'importazione di un carico. In quest'ultima ipotesi, importanza preminente è data alla salute ed al benessere che devono essere garantiti agli animali durante il periodo di attesa, attraverso la messa a disposizione da parte dell'autorità competente del Paese importatore di adeguate strutture per consentire lo scarico degli animali. L'autorità competente deve inoltre fornire tempestivamente per iscritto i motivi del rifiuto e, in caso di rifiuto per motivi di salute degli animali, deve essere consentito l'intervento di uno o più veterinari nominati dall'OIE per valutare il loro stato e condurre i test diagnostici. Nel caso in cui gli animali debbano restare sulla nave, si deve consentire l'approvvigionamento della nave con acqua e mangime; se la questione non dovesse essere di pronta risoluzione, i Paesi esportatori ed importatori devono richiedere l'intervento dell'OIE, che si attiverà tempestivamente attraverso la procedura informale di mediazione delle controversie per addivenire ad una soluzione concordata sulle questioni relative alla salute ed al benessere degli animali.

Le disposizioni del capitolo 7.3 sul trasporto via terra sono elaborate sulla falsa riga del trasporto via mare. Per quanto attiene il trasporto per via aerea si notano invece alcune peculiarità; il capitolo 7.4, infatti, dopo aver delineato i requisiti dei containers (articolo 7.4.1), detta delle raccomandazioni specifiche per gli animali gravidi (articolo 7.4.2) e sulla densità degli animali nei containers (articolo 7.4.3). Seguono le disposizioni sulla fase di trasporto, comprese la necessità di disinfezione e disinfestazione degli ambienti destinati ad alloggiare gli animali e la previsione di distanze minime da materiali radioattivi. Dato che esiste un rischio considerevole nella sedazione degli animali trasportati per via aerea, l'articolo 7.4.7 sconsiglia il ricorso sistematico alla somministrazione di tranquillanti; l'articolo 7.4.9 prende infine in considerazione l'abbattimento emergenziale degli animali, attuabile solo in casi in cui sia coinvolta la sicurezza dell'aeromobile, dell'equipaggio o di altri animali ed eseguibile secondo specifiche modalità¹²³.

¹²¹ *Ibidem*, Chapter 7.2, Article 7.2.3. *Responsibilities*, Part 1 *General considerations*, *cf.* https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_sea_transpt.htm.

¹²² *Ibidem*, Chapter 7.2, Article 7.2.5. *Planning the journey*; Article 7.2.6. *Documentation*; Article 7.2.7. *Pre-journey period*; 7.2.8. *Loading*; 7.2.9. *Travel*; 7.2.10. *Unloading and post-journey handling*; 7.2.11. *Actions in the event of a refusal to allow the importation of a shipment*, *cf.* https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_sea_transpt.htm.

¹²³ *Ibidem*, Chapter 7.4, Article 7.4.9. *Emergency killing* “[...] *In all cases when horses or other large animals are to be carried, the method of killing should be discussed with the airline during the planning stages. Suitable methods are:* 1. Captive bolt stunner, followed by an injection of a lethal chemical: a) *Operator should be trained to use the captive bolt stunner on the species or type of animal being transported.* b) *An expert should determine that the type of captive bolt pistol and cartridge power is adequate for all the animals being transported.* c) *Some airlines and countries may prohibit the carriage of captive bolt pistols.* d) *The user should recognise that the noise associated with the captive bolt may excite other animals.* e) *The requirement that the captive bolt pistol is accurately positioned may be difficult to achieve with an excited animal.* 2. Injection of a chemical: a) *Various chemicals may be used to sedate, immobilize or kill animals.* b) *Central nervous system depressants such as barbiturate euthanasia solutions should be injected directly into a vein to be effective. This is not normally practical for anyone but an experienced veterinarian or an especially trained and experienced attendant, where the animal is sufficiently fractious to require euthanasia.* c) *Sedatives such*

Le raccomandazioni in tema di macellazione sono contenute nel Capitolo 7.5 e rispondono alla necessità di garantire il *welfare* degli animali usati a scopo alimentare nelle fasi di pre-macellazione e macellazione; gli animali domestici presi in considerazione sono: bovini, bufali, bisonti, pecore, capre, camelidi, cervi, cavalli, suini, ratiti, conigli e pollame. Per tutti gli altri animali – ovunque siano allevati – e per gli animali macellati al di fuori dei macelli, si raccomanda una gestione del loro trasporto, della stabulazione, dell'immobilizzazione e della macellazione tale da evitare il più possibile uno stress eccessivo. I principi base riguardano anche in questo caso la preparazione adeguata del personale addetto, che dovrebbe essere presente in numero sufficiente, essere paziente e premuroso, competente ed a conoscenza delle raccomandazioni *OIE* e della loro applicazione nel contesto nazionale. Si richiede inoltre una conoscenza del comportamento animale specie-specifico ed una competenza nel maneggiare e spostare gli animali.

Per quanto attiene ai macelli, l'articolo 7.5.2 sollecita all'adozione di un piano *ad hoc* per l'*animal welfare* allo scopo di mantenere un buon livello di benessere in tutte le fasi della manipolazione fino all'abbattimento. Tale piano deve prevedere procedure operative standard per ciascuna fase ed includere anche azioni correttive in caso di rischi specifici (ad esempio, l'interruzione di corrente); gli animali feriti o malati, che richiedono una macellazione immediata, devono essere uccisi in modo umano conformemente alle raccomandazioni *OIE*. Più in generale, gli animali non vanno costretti a muoversi ad una velocità maggiore al loro normale ritmo di deambulazione, così da ridurre al minimo le lesioni causate da cadute o scivolamenti; in strutture adeguatamente progettate e costruite, gestite da operatori competenti, il 99% degli animali dovrebbe infatti poter essere spostato senza incidenti. Il bestiame non deve essere costretto a calpestare i propri simili e deve essere manipolato in modo da evitare danni, angoscia o lesioni; in ogni caso si vieta il ricorso ad atti violenti per spostare gli animali¹²⁴ e, laddove sia permesso l'uso di strumenti (ad esempio, pungoli elettrici), il loro utilizzo deve essere valutato sulla base di un punteggio numerico.

Le considerazioni generali sui locali di stabulazione (articolo 7.5.3) sottolineano l'importanza della loro progettazione, che va pensata per un numero adeguato di animali, da calcolarsi in base alla velocità di abbattimento del macello; si deve consentire un flusso unidirezionale degli animali dal punto di scarico a quello di macellazione e, nei macelli di carne rossa, i recinti devono essere disposti in modo da permettere una pronta ispezione o il facile allontanamento di animali malati o feriti. Ad ogni animale deve essere garantito lo spazio necessario per stare in piedi e sdraiarsi liberamente e, quando rinchiuso, per potersi girare; deve avere sempre a disposizione acqua potabile e cibo, attraverso mangiatoie installate in modo tale da ridurre al minimo il rischio di contaminazione da feci, da non ostacolare il movimento ed in numero sufficiente per consentire l'accesso adeguato a tutti i capi. L'eventuale uso di corde o stalle individuali non deve provocare lesioni o angoscia e deve sempre permettere all'animale di stare in piedi, coricarsi ed accedere a mangiatoia ed

as promazine and its derivatives may make the animal more fractious (see Article 7.4.7.). d) Immobilizing solutions such as succinylcholine are not humane. 3. Firearms: Airlines do not permit the use of firearms which discharge a free bullet because of the danger to the aircraft'.

¹²⁴ *Ibidem*, Chapter 7.5, Article 7.5.2. *Moving and handling animals* “[...] Under no circumstances should animal handlers resort to violent acts to move animals, such as crushing or breaking tails of animals, grasping their eyes or pulling them by the ears. Animal handlers should never apply an injurious object or irritant substance to animals and especially not to sensitive areas such as eyes, mouth, ears, anogenital region or belly. The throwing or dropping of animals, or their lifting or dragging by body parts such as their tail, head, horns, ears, limbs, wool, hair or feathers, should not be permitted. The manual lifting of small animals is permissible”.

abbeveratoio. Nei macelli ad alta produttività si raccomanda inoltre la progettazione di un recinto di attesa, con pavimento livellato e preferibilmente circolare, che comunque non permetta agli animali di restare intrappolati od essere calpestati; in caso di dislivelli, le rampe devono essere costruite con pendenza minima e con protezioni laterali che impediscano la caduta dell'animale. Ulteriori raccomandazioni¹²⁵ sono fornite in merito al tempo di attesa (che non dovrebbe superare le 12 ore), ai sistemi di raffreddamento e di regolazione della temperatura in generale (per prevenire lo stress da calore), ai sistemi di illuminazione della zona di stabulazione, alle ispezioni da condurre regolarmente da parte di veterinari o altri responsabili ed al trattamento da riservare agli animali gravidi.

Per quanto attiene ai metodi di stordimento, l'articolo 7.5.7 prevede che l'autorità nazionale debba verificare regolarmente la competenza degli operatori, l'adeguatezza e l'efficacia del metodo di stordimento e la manutenzione dell'attrezzatura, tutte sotto la responsabilità della direzione del macello. Gli addetti allo stordimento devono essere formati adeguatamente e si deve garantire che: l'animale sia immobilizzato in modo corretto; gli animali immobilizzati vengano storditi il prima possibile; l'attrezzatura usata sia in buono stato di manutenzione e venga usata correttamente; gli animali storditi siano dissanguati (macellati) il prima possibile; gli animali non vengano storditi quando è probabile che la macellazione subisca ritardi; siano disponibili altri dispositivi di stordimento nel caso in cui il metodo principale fallisca; e gli addetti siano in grado di riconoscere quando l'animale non è stordito correttamente e di intraprendere le azioni appropriate. L'articolo individua poi tre metodi di stordimento (stordimento meccanico, stordimento elettrico e stordimento a gas) e le specifiche modalità di esecuzione. Qualsiasi metodo venga adottato, l'animale deve essere reso completamente incosciente e lo si deve portare a morte immediata, così da evitargli ogni tipo di sofferenza. Per garantire il più alto grado di benessere, gli animali storditi con metodo reversibile vanno dissanguati senza indugio sulla base del calcolo di un intervallo massimo di stordimento tale da garantire che nessun animale riprenda conoscenza durante il sanguinamento¹²⁶. Tutti gli animali devono essere dissanguati incidendo entrambe le arterie carotidi o i vasi da cui derivano, tuttavia, quando il metodo di stordimento provoca l'arresto cardiaco non è necessaria l'incisione di tutti questi vasi; dopo l'incisione dei vasi sanguigni non si devono eseguire trattamenti di scottatura della carcassa o altre procedure sugli animali per almeno 30 secondi, o comunque fino alla cessazione di tutti i riflessi del tronco encefalico.

Gli articoli 7.5.8 e 7.5.9 presentano poi un sommario analitico dei principali problemi – in termini di *animal welfare* – che possono verificarsi durante lo stordimento e l'uccisione e le relative azioni correttive. Ad esempio, si prevede che l'uccisione mediante recisione dei vasi sanguigni del collo, praticata senza stordimento (su animali come bovini, cavalli, pecore, capre, pollame, ratiti), venga effettuata da un operatore con competenze di alto livello, attraverso il taglio frontale completo lungo la gola da effettuarsi con una lama o un coltello molto affilati e di lunghezza sufficiente a far rimanere la punta del coltello fuori dall'incisione durante il taglio. I problemi che si possono verificare durante questa procedura sono il mancato taglio di entrambe le arterie carotidi, l'occlusione delle arterie tagliate ed il dolore durante e dopo l'incisione. Nel caso in cui ciò si verifichi, non deve essere compiuta nessun'altra procedura prima del completo dissanguamento; si scoraggia infatti la pratica di

¹²⁵ *Ibidem*, Chapter 7.5, Article 7.5.4. *Care of animals in lairages*; Article 7.5.5. *Management of foetuses during slaughter of pregnant animals*, cfr. https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_slaughter.htm.

¹²⁶ Per i metodi di stordimento meccanico e a proiettile captivo non penetrante si prevede un intervallo massimo di 20 secondi; per i metodi di stordimento tramite CO₂ l'intervallo massimo è di 60 secondi, dopo che l'operatore è uscito dalla stanza di stordimento.

rimuovere ipotetici coaguli di sangue poiché potrebbe solo aumentare la sofferenza dell'animale. Il Capitolo 7.5 si conclude con l'articolo sui metodi e le procedure inaccettabili in termini di benessere animale nei confronti di qualsiasi specie¹²⁷, ovvero: i metodi di contenimento con elettrostimolazione o immobilizzazione attraverso rottura delle gambe, taglio dei tendini o taglio del midollo spinale, che causano dolore e stress gravi negli animali; il metodo di stordimento elettrico con una singola applicazione da gamba a gamba, che è inefficace; il metodo di macellazione con rottura del tronco cerebrale mediante perforazione attraverso la cavità oculare o l'osso cranico, senza previo stordimento.

Il Capitolo 7.9 è dedicato agli aspetti legati al *welfare* animale nei sistemi di produzione di bovini da carne, ovvero tutti quei sistemi di allevamento dei bovini, dalla nascita alla rifinitura, per finalità economiche; dal campo di applicazione viene esclusa la produzione di carne di vitello. I sistemi di produzione possono essere intensivi (i bovini sono rinchiusi e dipendono completamente dall'uomo per i loro bisogni primari quali acqua, cibo, riparo), estensivi (il bestiame ha libertà di movimento all'aperto e può pascolare con una certa autonomia) o semi-intensivi (il bestiame viene gestito attraverso una combinazione dei degli altri due metodi, simultaneamente o alternativamente in base ai cambiamenti delle condizioni climatiche o del suo stato fisiologico).

L'articolo 7.9.4¹²⁸ elenca una serie di indicatori *animal-based* utili per valutare il grado di benessere animale e riguardanti l'analisi del comportamento, dei tassi di morbilità, dei tassi di mortalità, dei cambiamenti di peso e condizione corporea, dell'efficienza riproduttiva, dell'aspetto fisico, dei risultati sulla gestione degli animali e delle complicazioni nelle

¹²⁷ *Ibidem*, Chapter 7.5, Article 7.5.10. *Methods, procedures or practices unacceptable on animal welfare grounds*, cfr.

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmlfile=chapitre_aw_slaughter.htm.

¹²⁸ *Ibidem*, Chapter 7.9, Article 7.9.4. *Criteria or measurables for the welfare of beef cattle* "The following outcome-based measurables, specifically animal-based measurables, can be useful indicators of animal welfare. The use of these indicators and the appropriate thresholds should be adapted to the different situations where beef cattle are managed. Consideration should also be given to the design of the system. 1. Behaviour: Certain behaviours could indicate an animal welfare problem. These include decreased feed intake, increased respiratory rate or panting (assessed by panting score), and the demonstration of stereotypic, aggressive, depressive or other abnormal behaviours. 2. Morbidity rates: Morbidity rates, including disease, lameness, post-procedural complication and injury rates, above recognised thresholds may be direct or indirect indicators of the animal welfare status of the whole herd. Understanding the aetiology of the disease or syndrome is important for detecting potential animal welfare problems. Scoring systems, such as lameness scoring, can provide additional information. Post-mortem examination is useful to establish causes of death in cattle. Both clinical and post-mortem pathology could be utilised as an indicator of disease, injuries and other problems that may compromise animal welfare. 3. Mortality rates: Mortality rates, like morbidity rates, may be direct or indirect indicators of the animal welfare status. Depending on the production system, estimates of mortality rates can be obtained by analysing causes of death and the rate and temporo-spatial pattern of mortality. Mortality rates should be recorded regularly, i.e. daily, monthly, annually or with reference to key husbandry activities within the production cycle. 4. Changes in weight and body condition: In growing animals, weight gain may be an indicator of animal health and animal welfare. Poor body condition and significant weight loss may be an indicator of compromised welfare. 5. Reproductive efficiency: Reproductive efficiency can be an indicator of animal health and animal welfare status. Poor reproductive performance can indicate animal welfare problems. Examples may include: anoestrus or extended post-partum interval, low conception rates, high abortion rates, high rates of dystocia. 6. Physical appearance: Physical appearance may be an indicator of animal health and animal welfare, as well as the conditions of management. Attributes of physical appearance that may indicate compromised welfare include: presence of ectoparasites, abnormal coat colour or texture or excessive soiling with faeces, mud or dirt, dehydration, emaciation. 7. Handling responses: Improper handling can result in fear and distress in cattle. Indicators could include: chute or race exit speed, chute or race behaviour score, percentage of animals slipping or falling, percentage of animals moved with an electric goad, percentage of animals striking fences or gates, percentage of animals injured during handling, such as broken horns, broken legs, and lacerations, percentage of animals vocalizing during restraint. 8. Complications due to routine procedure management: Surgical and non-surgical procedures are commonly performed in beef cattle for improving animal performance, facilitating management, and improving human safety and animal welfare. However, if these procedures are not performed properly, animal welfare can be compromised. Indicators of such problems could include: post procedure infection and swelling, myiasis, mortality".

procedure di *routine*. Sono previste anche specifiche raccomandazioni¹²⁹ in tema di biosicurezza e salute animale, di ambiente in cui gli animali sono allevati (in riferimento a: temperatura, illuminazione, qualità dell'aria, rumore, nutrienti, pavimentazione delle aree di riposo e accesso all'aperto, gestione dell'ambiente sociale, densità di capi, protezione dai predatori) e di gestione degli animali (selezione genetica, gestione della fase riproduttiva, della fase di svezzamento e somministrazione del colostro¹³⁰, procedure dolorose quali la castrazione, la rimozione delle corna o la rimozione della coda, ispezioni, preparazione del personale, previsione di piani di emergenza).

Il seguente Capitolo 7.10 riguarda la produzione dei polli da carne (*broiler*), dall'arrivo dei volatili di pochi giorni nell'azienda agricola al loro carico per il trasporto al macello. Anche per questi sistemi sono dettate raccomandazioni sul confinamento degli animali, sull'applicazione di misure di biosicurezza e sul commercio dei prodotti derivati da adottare indipendentemente dalla scala di produzione. I sistemi produttivi di *broiler* si suddividono in sistemi completamente alloggiati (i volatili sono totalmente confinati in un pollaio), sistemi parzialmente alloggiati (i volatili sono tenuti in un pollaio con possibilità di accesso ad un'area esterna recintata) e sistemi completamente esterni (i volatili sono confinati in un'area esterna designata durante tutto il periodo di produzione). Alcuni criteri di misurazione del benessere dei *broiler* possono essere verificati già durante la permanenza nell'azienda agricola (ad esempio, i tassi di andatura o mortalità), mentre altri sono meglio analizzabili solo nella successiva fase di macellazione (ad esempio, la presenza di lividi, arti rotti o altre lesioni). In generale, gli indicatori¹³¹ si basano su: tassi di mortalità, abbattimento e morbilità, tassi di andatura, dermatiti da contatto, condizioni delle piume, incidenza di malattie, disturbi metabolici ed infestazioni parassitarie, comportamento, consumo di acqua e mangime, prestazione (in termini di tasso di crescita, conversione del mangime e vivibilità), tasso di infortunio, condizione degli occhi, vocalizzazione. L'articolo 7.10.4, infine, fornisce raccomandazioni analoghe a quelle previste per i sistemi di produzione di carne bovina in ambito di biosicurezza e gestione delle strutture.

I sistemi di produzione di bovini da latte – oggetto del Capitolo 7.11 – interessano tutta o parte della fase di allevamento e gestione dei bovini destinati alla produzione commerciale di latte e si dividono in sistemi di stabulazione, sistemi di pascolo e sistemi con una combinazione di entrambi. Nei primi, i bovini sono tenuti in una struttura al chiuso o all'aperto e dipendono completamente dall'uomo per i loro bisogni di base; il tipo di alloggio dipenderà dall'ambiente, dalle condizioni climatiche e dal sistema di gestione e gli animali, a loro volta, potranno essere liberi o legati. Nei secondi, i bovini vivono all'aperto e godono di una certa autonomia nella selezione della dieta, del consumo di acqua e nell'accesso al riparo; questi sistemi non prevedono alcun tipo di alloggio, se non quello richiesto per la mungitura. Nei sistemi combinati, le due tipologie precedenti sono adottate simultaneamente o alternativamente in base alle condizioni meteorologiche o fisiologiche del bestiame. I criteri

¹²⁹ *Ibidem*, Chapter 7.9, Article 7.9.5. *Recommendations*, cfr. https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_beef_catthe.htm.

¹³⁰ Il colostro (o primo latte) è un liquido ricco di immunoglobine e cellule immunitarie che viene secreto dalle ghiandole mammarie durante la gravidanza ed i primi giorni dopo il parto; si indica come ottimale una somministrazione al vitello di 1-2 litri nelle prime ore di vita e 3-4 litri nelle prime 24/36 ore.

¹³¹ *Ibidem*, Chapter 7.10, Article 7.10.3. *Criteria or measurables for the welfare of broilers*, cfr. https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_broiler_chicken.htm.

di misurazione del benessere animale¹³² attengono anche in questo caso all'analisi del comportamento, del tasso di morbilità, mortalità e abbattimento, ai cambiamenti di peso, condizioni fisiche e produzione di latte, all'efficienza riproduttiva, ai metodi di gestione e alle complicazioni derivanti da operazioni di *routine*. Come visto in precedenza, si forniscono raccomandazioni sia in merito alla progettazione delle strutture (articolo 7.11.6), sia alle pratiche di gestione (articolo 7.11.7).

Il Capitolo 7.13 è dedicato all'allevamento commerciale di suini, diversificato in sistemi interni (in cui i maiali sono tenuti all'interno, in gruppo o individualmente, e dipendono interamente dall'uomo), sistemi esterni (in cui i maiali vivono all'aperto con zone di riparo od ombra, ma dipendono comunque dall'uomo per la fornitura di acqua e cibo; generalmente sono tenuti in paddock¹³³ o pascoli a seconda della fase di produzione) e sistemi combinati. L'articolo 7.13.4¹³⁴ prende in considerazione i criteri utili per la valutazione dell'*animal welfare* sulla falsa riga di quelli precedentemente visti per le altre specie, naturalmente con le peculiarità specie-specifiche dei suini; seguono gli articoli inerenti alle raccomandazioni, alla formazione del personale, alla gestione ed ispezione¹³⁵. Attenzione peculiare è riservata – nell'articolo 7.13.8 – alle procedure dolorose (quali la castrazione chirurgica, il taglio della coda, il taglio o la molatura dei denti, il taglio delle zanne, l'identificazione e l'anellamento del naso) da eseguirsi esclusivamente da parte di personale addestrato e in modo tale da ridurre al minimo qualsiasi dolore, stato di angoscia o sofferenza per l'animale. In questo ambito l'OIE attua un richiamo diretto al principio delle 3R suggerendo, ad esempio, il *replacement* di maschi castrati chirurgicamente con maschi immunocastrati, il *reducement* delle pratiche del taglio della coda ai soli casi strettamente necessari, il *refinement* attraverso la somministrazione di analgesici o anestetici sotto la supervisione di un veterinario.

Come emerso da vari studi etologici, i suini sono animali dotati di un complesso apparato cognitivo e gli articoli 7.13.10 e 7.13.11 raccomandano per l'appunto, la fornitura di ambienti complessi, manipolabili e stimolanti così da favorire un comportamento normale dell'animale (consentendogli, ad esempio, di esplorare, mordere e masticare materiali diversi dai mangimi e di interagire socialmente) ed una conseguente riduzione di tutti i comportamenti anormali (quali, la morsicatura di coda, orecchie, gambe e fianchi dei propri simili, la morsicatura della sbarre o un comportamento apatico). Trattandosi di animali estremamente sociali, le raccomandazioni in tema di stabulazione ed alloggio sconsigliano la sistemazione in recinti individuali, da adottare solo in caso di manifesta e pericolosa aggressività dell'animale; si deve anche tenere presente che i suini sono animali con precise gerarchie sociali ed il mescolamento di individui che non si conoscono potrebbe favorire l'aggressività. I rimanenti articoli si occupano di pavimentazioni, superfici di riposo, qualità dell'aria, temperatura dell'ambiente, rumore, illuminazione, parto, allattamento e svezzamento, selezione genetica, biosicurezza e prevenzione delle malattie, gestione delle emergenze ed uccisione "umana". Il ricorso ad un metodo di uccisione compassionevole è previsto per tutti gli allevamenti animali analizzati, si ricollega al controllo di diffusione delle

¹³² *Ibidem*, Chapter 7.11, Article 7.11.4. *Criteria (or measurables) for the welfare of dairy cattle*, cfr. https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_dairy_cattle.htm.

¹³³ Il paddock è un recinto scoperto annesso ad una stalla e che serve per la sosta all'aperto degli animali.

¹³⁴ *Ibidem*, Chapter 7.13, Article 7.13.4. *Criteria (or mmeasurables) for the welfare of pigs*, cfr. https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_pigs.htm.

¹³⁵ *Ibidem*, Chapter 7.13, Article 7.13.5. *Reccomendations*; Article 7.13.6. *Training of personnel*; Article 7.13.7. *Handling and inspection*.

malattie¹³⁶ ed in ogni caso non può essere attuato in modo discrezionale o per motivi non sufficientemente gravi.

2.1.2. Il benessere animale nell'*Aquatic Animal Health Code*

L'*Aquatic Code* fornisce raccomandazioni per il miglioramento della salute degli animali acquatici, compresi standard specifici per il benessere dei pesci d'allevamento e l'uso di agenti antimicrobici negli animali acquatici; in ambito OIE per animali acquatici si intendono gli anfibi, i crostacei, i pesci, i molluschi ed i rispettivi prodotti derivati. Le misure sanitarie previste nel Codice vanno attuate dalle rispettive autorità competenti dei Paesi membri importatori ed esportatori, in modo da garantire la prevenzione, la diagnosi precoce, la segnalazione ed il controllo degli agenti patogeni negli animali acquatici e prevenirne la diffusione attraverso il commercio internazionale. La sezione 7¹³⁷ è dedicata al *welfare* dei pesci d'allevamento a livello generale – si consideri che nei sistemi di allevamento esistono molte specie di pesci con caratteristiche biologiche diverse e che l'OIE non si occupa di sviluppare raccomandazioni specie-specifiche – e nei principi guida introduttivi ribadisce la stretta correlazione esistente tra benessere dei pesci, salute umana e produttività (articolo 7.1.1). Le raccomandazioni OIE, così come per gli animali terrestri, riguardano il trasporto, la macellazione e la soppressione a fini di controllo delle malattie e devono basarsi su due principi fondamentali: “a) *The use of fish carries with it an ethical responsibility to ensure the welfare of such animals to the greatest extent practicable.* b) *The scientific assessment of fish welfare involves both scientifically derived data and value-based assumptions that need to be considered together, and the process of making these assessments should be made as explicit as possible*¹³⁸”.

Il Capitolo 7.2 fornisce raccomandazioni per ridurre al minimo gli effetti negativi del trasporto aereo, marittimo o terrestre di cui è responsabile tutto il personale che manipola il pesce durante l'intero processo. L'autorità nazionale competente in materia di importazione ed esportazione ha il compito di stabilire norme minime per il benessere dei pesci (inerenti all'esame prima, dopo e durante il trasporto, alla certificazione, alla tracciabilità ed alla formazione del personale coinvolto), assicurare l'attuazione degli standard ed occuparsi dell'eventuale accreditamento delle società di trasporto. I proprietari ed i gestori del pesce allevato sono a loro volta responsabili della salute generale degli animali e della loro idoneità al trasporto, della competenza del personale addetto alle strutture di carico e scarico, e della predisposizione di un piano di emergenza che consenta l'uccisione dei pesci in caso di necessità. I trasportatori, in collaborazione con i proprietari e/o gestori dell'allevamento, sono tenuti a pianificare un adeguato trasporto che rispetti gli standard di salute e benessere dei pesci, utilizzando veicoli ed attrezzature adeguati e personale qualificato¹³⁹; responsabile

¹³⁶ Per una trattazione specifica *cf.* *Ibidem*, Chapter 7.6. *Killing of animals for disease control purposes*, https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_killing.htm#chapitre_aw_killing.

¹³⁷ OIE, *Aquatic Animal Health Code 2019*, Section 7, *Welfare of farmed fish*, https://www.oie.int/index.php?id=171&L=0&htmfile=titre_1.7.htm.

¹³⁸ *Ibidem*, Chapter 7.1, Article 7.1.1. *Guiding principles*, subp. 2. Nonostante il richiamo ad una responsabilità etica atta a garantire il più alto grado di benessere possibile, si può constatare come, anche per i pesci d'allevamento, lo scopo dominante rimanga pur sempre il perseguimento dei maggiori vantaggi economici per l'uomo.

¹³⁹ La competenza può essere acquisita attraverso una formazione tecnica e/o un'esperienza pratica ed è compito delle autorità competenti, dei proprietari/gestori degli allevamenti e delle società di trasporto fornire l'adeguata formazione al proprio personale. Qualsiasi

di tutta la documentazione relativa al trasporto e dell'effettiva attuazione delle raccomandazioni è il soggetto incaricato della supervisione (articolo 7.2.2). La pianificazione dettagliata del trasporto è fondamentale per evitare lesioni e ridurre al minimo lo stress dei pesci; in fase di caricamento vanno evitati l'uso di apparecchiature non costruite correttamente o usate in modo improprio e le situazioni di sovraffollamento, prestando attenzione anche alla qualità dell'acqua (alcune specie di pesci richiedono infatti di essere acclimate prima del trasporto in acque con temperature significativamente diverse da quelle da cui provengono)¹⁴⁰. Durante il trasporto si devono effettuare ispezioni periodiche per verificare che sia mantenuto un livello di benessere accettabile ed il pesce deve essere scaricato il prima possibile dopo l'arrivo a destinazione, con la programmazione di un tempo sufficiente a garantire una procedura non frettolosa¹⁴¹. Il soggetto incaricato a ricevere il pesce ha il compito di tenerli osservati nel periodo successivo al trasporto, così da rilevare eventuali segni clinici anormali e procedere alla loro soppressione.

Il successivo Capitolo 7.3 è dedicato allo stordimento ed all'abbattimento di specie ittiche d'allevamento destinate al consumo umano e richiama il principio generale secondo cui anche il pesce, prima dell'uccisione, deve sempre essere stordito attraverso un metodo che garantisca una perdita di coscienza immediata ed irreversibile. Serve anche in questo caso personale addetto alla macellazione esperto e competente nella manipolazione dei pesci, istruito sui loro modelli comportamentali, nonché formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 7.3.2). Raccomandazioni sono poi dettate per le strutture in cui vengono ospitati i pesci: vasche, reti e serbatoi dovrebbero essere progettati specificamente per le determinate specie o gruppi di specie di pesci ospitati, dovrebbero avere dimensioni e qualità dell'acqua appropriate e dovrebbero essere fornite di attrezzature (ad esempio, pompe e tubi) per il trasferimento del pesce progettate e sottoposte a costante manutenzione, così da ridurre al minimo il rischio di lesioni. Nelle fasi di manipolazione il pesce non deve stare fuori dall'acqua – se è necessario rimuoverlo dall'acqua, lo si deve fare per il minor tempo possibile – e, dove fattibile, si deve consentire ai pesci di nuotare autonomamente in un dispositivo di stordimento. Viene inoltre stabilito che i pesci non debbano essere privati del cibo prima di essere uccisi, con l'eccezione di eventuali pratiche necessarie (ad esempio, per la pulizia dell'intestino o per la riduzione delle proprietà organolettiche indesiderate¹⁴²).

L'articolo 7.3.6 analizza nel dettaglio i metodi di stordimento ed uccisione, ribadendo la necessità di utilizzare attrezzature appropriate e funzionanti che portino ad un'effettiva perdita di coscienza, accertabile attraverso la verifica della perdita di movimento corporeo e respiratorio (perdita dell'attività opercolare), di risposta visiva evocata (*VER – visual evoked response*) e di riflesso vestibolo-oculare (*VOR – vestibulo-ocular reflex*). I metodi di stordimento ed uccisione possono essere meccanici, elettrici o di altra natura¹⁴³ e per ognuno di essi si

formazione necessaria dovrebbe riguardare la conoscenza specie-specifica del pesce allevato, il funzionamento e la manutenzione di attrezzature rilevanti per la salute ed il benessere dei pesci, la qualità ed il ricambio dell'acqua, i metodi di ispezione e abbattimento, *cfr. Ibidem*, Chapter 7.2, Article 7.2.3. *Competence*.

¹⁴⁰ *Ibidem*, Chapter 7.2, Article 7.2.6. *Loading the fish*, https://www.oie.int/index.php?id=171&L=0&htmfile=chapitre_welfare_transport_farm_fish.htm.

¹⁴¹ *Ibidem*, Chapter 7.2, Article 7.2.7 *Transporting the fish*; Article 7.2.8. *Unloading the fish*.

¹⁴² *Ibidem*, Chapter 7.3, Article 7.3.5. *Unloading, transferring and loading*, subp. 2, lett. g). Si noti come quest'eccezione esplicita alla garanzia del benessere animale sia dettata in ultima istanza da esigenze rispondenti precipuamente a finalità economiche ed interessi di mercato.

¹⁴³ *Ibidem*, Chapter 7.3, Article 7.3.6. *Stunning and killing methods*, “[...] 2. *Mechanical stunning and killing methods*. a) *Percussive stunning is achieved by a blow of sufficient strength to the head applied above or immediately adjacent to the brain in*

identificano i requisiti necessari per attuarli in modo corretto e le possibili implicazioni negative in termini di *animal welfare* (articolo 7.3.7).

L'ultimo Capitolo del Codice Acquatico regola l'uccisione del pesce d'allevamento ai fini di controllo delle malattie, ribadendo la necessità di garantire il benessere degli animali in questione fino al momento della morte. I metodi utilizzati per l'uccisione devono condurre a morte immediata o comunque ad una repentina perdita di coscienza; nel caso in cui la perdita di coscienza non dovesse essere immediata, la ripetuta induzione dell'incoscienza non deve causare dolore, angoscia o sofferenza evitabili. Si precisa inoltre che taluni dei metodi raccomandati a scopo di controllo delle malattie (ad esempio, un sovradosaggio di anestetico) possono rendere il pesce inadatto al consumo umano e quindi ciò va specificato nel piano di emergenza redatto. L'articolo 7.4.3 fornisce le linee guida generali, raccomandando che le procedure operative siano messe in atto da personale qualificato, tenuti in considerazione i protocolli di biosicurezza, e che la manipolazione del pesce sia ridotta al minimo, evitando così lo stress e prevenendo la diffusione della malattia. Si prevede inoltre un monitoraggio continuo delle procedure operative standard (*SOPs – standard operating procedures*) approvate dall'autorità nazionale competente sulla base dei requisiti di benessere e biosicurezza dei pesci, nonché della sicurezza del personale addetto. La responsabilità risiede in capo all'intero gruppo operativo, che ha il compito di pianificare, implementare e rendicontare tutte le operazioni di uccisione del pesce. Al leader del *team* è richiesta la capacità di valutare il benessere dei pesci (soprattutto in relazione all'efficacia delle tecniche di stordimento e abbattimento per individuare e correggere eventuali carenze), la capacità di gestire tutte le attività e garantire risultati tempestivi e la consapevolezza dell'impatto psicologico che l'uccisione di massa dei pesci ha sugli allevatori, sui membri del *team* e sul pubblico in generale¹⁴⁴. Il personale *in loco* responsabile dell'uccisione dei pesci deve

order to damage the brain. Mechanical stunning may be achieved either manually or using specially developed equipment. b) Spiking or coring are irreversible stunning and killing methods of fish based on physical damage to the brain by inserting a spike or core into the brain. c) Shooting using a free bullet may be used for killing large fish (such as tuna). The fish may either be crowded in a net and shot in the head from the surface, or individual fish may be killed by shooting in the head from under the water (commonly called lupara). d) Unconsciousness following mechanical stunning is generally irreversible if correctly applied. In cases where the loss of consciousness is transient, fish should be killed before consciousness is recovered. 3. Electrical stunning and killing methods. a) Electrical stunning involves the application of an electrical current of sufficient strength and duration, and suitable frequency to cause immediate loss of consciousness and insensibility of the fish. The conductivity of fresh and brackish water varies, so it is essential to establish the parameters of the electrical current to ensure proper stunning at the site of stunning. b) The electrical stunning device should be constructed and used for the specific fish species and their environment. c) Unconsciousness following electrical stunning may be reversible. In such cases fish should be killed before consciousness is recovered. d) Fish should be confined beneath the surface of the water, and there should be a uniform distribution of electrical current in the stunning tank or chamber. e) In semi-dry electrical stunning systems, fish should enter the device headfirst to ensure rapid and efficient stunning. 4. Other killing methods. The following methods are known to be used for killing fish: chilling with ice in holding water, carbon dioxide (CO₂) in holding water; chilling with ice and CO₂ in holding water; salt or ammonia baths; asphyxiation by removal from water; exsanguination without stunning. However, they have been shown to result in poor fish welfare. Therefore, these methods should not be used if it is feasible to use the methods described in points 2 and 3 of this article, as appropriate to the fish species?.

¹⁴⁴ Nell'ambito delle professioni che si occupano di animali è emerso come nei laboratori, oltre al *moral distress*, si possano manifestare anche la *compassion fatigue* ed il *burnout*; ciò sarebbe dovuto al contatto frequente e reiterato con il disagio emozionale ed all'inevitabile coinvolgimento empatico. L'acquisizione di competenze etiche, oltre ad assistere nel processo decisionale, contribuisce anche a migliorare il clima etico nell'ambiente di lavoro. Con particolare riferimento alla figura del veterinario, ma estendibile anche alle altre categorie professionali in stretto rapporto con gli animali, *cfr.* FIGLEY C.R., ROOP R.G., *Compassion Fatigue in the Animal-Care Community*, Washington, Humane Society Press, 2006; DZENG E., CURTIS J.R., *Understanding ethical climate, moral distress and burnout: a novel tool and a conceptual framework*, in "BMJ Quality and Safety", 2018, 27, pp.766-770; DE MORI B., *Il moral distress*

a sua volta rispondere ad una serie di requisiti, quali un'adeguata preparazione tecnica, un addestramento nelle procedure di manipolazione, stordimento ed abbattimento, e competenza su funzionamento e manutenzione delle apparecchiature. Gli articoli 7.4.5 e 7.4.6 individuano infine due metodi di uccisione – quella indotta tramite *overdose* di un agente anestetico e quella meccanica, attraverso decapitazione o macerazione – ed i rispettivi vantaggi e svantaggi¹⁴⁵.

2.2 FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*) e UNCAHP (*United Nations Convention on Animal Health and Protection*)

Nell'ambito delle Nazioni Unite opera la *Food and Agriculture Organization (FAO)*, un'agenzia specializzata con l'obiettivo generale di raggiungere la *food security* a livello globale; il suo mandato prevede anche di migliorare la nutrizione, aumentare la produttività agricola, incrementare il tenore di vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica globale. La *FAO* ha sede a Roma e si compone di 197 membri – tra cui l'Unione europea – con una vasta rete decentralizzata che comprende uffici regionali e sub-regionali, *team* multidisciplinari, uffici nazionali e funzionari tecnici; nel tempo, è diventata anche uno dei principali partner intergovernativi della Commissione europea, del Comitato economico e sociale europeo e dell'*EFSA (European Food Safety Authority)*. Nel 1961 l'undicesima Conferenza della *FAO* decise di istituire una Commissione che, di concerto con la *World Health Organization (WHO)*¹⁴⁶, fosse responsabile della stesura del *Codex Alimentarius* e così, nel 1963, si tenne a Roma la riunione inaugurale della *Codex Alimentarius Commission (CAC)*. In questa occasione la *WHO* adottò ufficialmente anche lo *status* di membro della

dalla medicina umana alla medicina veterinaria: un'analisi comparativa, in "Medicina e Morale", 2019, 3, pp. 265-280; ROLLIN B.E., *Eutanasia, stress morale e malattie croniche in medicina veterinaria*, in ROLLIN B.E., DE MORI B., "Gli altri animali. Scienza ed etica di fronte al benessere animale", 2020, capitolo 3, pp. 83-97.

¹⁴⁵ *Ibidem*, Chapter 7.4, Article 7.4.5. Killing by an overdose of an anaesthetic agent "This article refers to killing methods using an overdose of an anaesthetic agent. 1. Use of anaesthetic agents. a) Anaesthetic agents used for killing fish should kill the fish effectively, not merely have an anaesthetic effect. b) When using anaesthetic agents, the operating personnel should ensure that the solution has the correct concentration for the water in which it is to be administered, and that water of appropriate quality for the species and life stage of fish is used. c) Fish should be kept in the anaesthetic solution until they are dead. 2. Advantages. a) Large numbers of fish may be killed in one batch. b) Handling is not required until fish are dead. c) Use of anaesthetic agents is a non-invasive technique and thus reduces biosecurity risks. 3. Disadvantages. a) The method may fail to cause death in fish, e.g. dilution of the anaesthetic solution with prolonged use. In such circumstances, fish that are anaesthetised should be killed before they regain consciousness. b) Some anaesthetic agents may induce a transient aversive reaction in the fish. c) Care is essential in the preparation and provision of treated water, and in the disposal of water and/ or fish carcasses that have been treated with anaesthetic agents";

Article 7.4.6. Mechanical killing methods "1. Decapitation. a) Decapitation, using a sharp device, such as a guillotine or knife, may be used but should be preceded by stunning or, if appropriate, anaesthesia. b) The required equipment should be kept in good working order. c) Contamination of the working area by blood, body fluids and other organic material may present a biosecurity risk and is the major disadvantage of this method. 2. Maceration. a) Maceration by a mechanical device with rotating blades or projections causes immediate fragmentation and death in newly hatched fish and embryonated eggs, as well as fertilised/ unfertilised eggs of fish. It is a suitable method for the processing of such material. A large number of eggs/ newly hatched fry can be killed quickly. b) Maceration requires specialised equipment which should be kept in good working order. The rate of introducing material into the device should be such that the cutting blades continue to rotate at their fully functional rate and that they do not fall below the defined critical speed defined by the manufacturer. c) Contamination of the working area by blood, body fluids and other organic material may present a biosecurity risk and is the major disadvantage of this method".

¹⁴⁶ Report of the Joint FAO/WHO Conference on Food Standards, Geneva, 1-5 October 1962, ALINORM 62/8, October 1962.

Commissione *Codex*¹⁴⁷, riconoscendo l'importanza del proprio ruolo in tutti gli aspetti sanitari dell'alimentazione.

Il *Codex Alimentarius* è una raccolta di standard, codici di condotta e linee guida sul tema della sicurezza e qualità degli alimenti¹⁴⁸ creati con l'obiettivo di facilitare il commercio internazionale¹⁴⁹, garantendo alle attività commerciali mercati leali ed informazioni condivise. Solo in seguito agli Accordi *WTO* questi standard sono diventati semi-vincolanti¹⁵⁰; gli articoli 3.4¹⁵¹ e 12.3¹⁵² dell'accordo *SPS* fanno infatti esplicito riferimento all'adozione degli standard *CAC* come mezzo per sostenere una presunzione di conformità alle norme di sicurezza alimentare. Sebbene le norme tecniche che entrano a far parte del *Codex* non siano vincolanti, proprio per il loro *iter* di formazione e per il consenso ottenuto nei vari passaggi, assumono grande persuasività e spessore scientifico. Nella pratica, se un Paese fosse membro *CAC* ma non anche *WTO*, o viceversa¹⁵³, sarebbe poco agevole selezionare quali standard dell'una o dell'altra organizzazione non adottare, quindi finisce per crearsi una rete di standard pubblici obbligatori *de facto*¹⁵⁴ ed usati come base per le legislazioni sanitarie nazionali. Nonostante

¹⁴⁷ Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, ALINORM 63/12, Geneva - July 1963, *Report of the First Session (Rome, 25 June - 3 July 1963)*.

¹⁴⁸ Sulla *CAC* ed il processo di creazione degli standard, *cf.* MAIDANA-ELETTI M., *Joint International Food Standard and WTO Law*, in "Dearking Law Review", 2014, vol. 19, n.3, pp. 227-232.

¹⁴⁹ Prima dell'adozione dell'Accordo *SPS*, gli standard *CAC* erano vincolanti solo se volontariamente trasposti nella legislazione nazionale e quindi non si dovevano confrontare con interessi politici nazionali o internazionali. Sul tema, *cf.* VEGGELAND F., BORGES S.O., *Changing the Codex: The Role of International Institutions*, Oslo, Norwegian Agricultural Economics Research Institute, 2002.

¹⁵⁰ *Cfr.* VEGGELAND F., BORGES S.O., *Negotiating International Food Standards: The World Trade Organisation's Impact on the Codex Alimentarius Commission*, in "Governance", 2005, 18(4), pp. 675-708; ARCURI A., *The Coproduction of the Global Regulatory Regime for Food Safety Standards and the Limits of a Technocratic Ethos*, European University Institute, RSCAS Working Paper 2014/97, 2014.

¹⁵¹ *SPS Agreement*, Article 3.4 "Members shall play a full part, within the limits of their resources, in the relevant international organizations and their subsidiary bodies, in particular the Codex Alimentarius Commission, the International Office of Epizootics, and the international and regional organizations operating within the framework of the International Plant Protection Convention, to promote within these organizations the development and periodic review of standards, guidelines and recommendations with respect to all aspects of sanitary and phytosanitary measures".

¹⁵² *SPS Agreement*, Article 12.3 "The Committee shall maintain close contact with the relevant international organizations in the field of sanitary and phytosanitary protection, especially with the Codex Alimentarius Commission, the International Office of Epizootics, and the Secretariat of the International Plant Protection Convention, with the objective of securing the best available scientific and technical advice for the administration of this Agreement and in order to ensure that unnecessary duplication of effort is avoided".

¹⁵³ Il primo caso riguarda la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il secondo caso riguarda la Repubblica di Cina (Taiwan).

¹⁵⁴ La natura *de facto* vincolante degli standard *CAC* continua comunque ad essere messa in discussione, *cf.* MATTHEE M., *The Codex Alimentarius Commission and its Food Safety Measures in the Light of their New Status*, in EVERSON M., VOS E. (edited by) "Uncertain Risks Regulated", London, Routledge Cavendish Publishing, 2009, pp. 325-329.

Si è anche sviluppato un dibattito sulla legittimità e trasparenza del processo di adozione utilizzato dalla *CAC*, nonché sul rischio che il rapido sviluppo di nuove tecnologie nella produzione alimentare possa ostacolare il compito di armonizzazione affidato alla

l'alimentazione animale sia una delle aree tematiche del *Codex* e se ne riconosca il ruolo fondamentale per la produzione di prodotti di origine animale sicuri e di qualità, il lavoro della *CAC* non copre le questioni relative al benessere animale – che vengono prese in considerazione solo nel caso in cui il livello di contaminanti ambientali nei mangimi e negli ingredienti dei mangimi dovesse comportare un rischio per la salute dei consumatori. Negli ultimi anni, la crescente domanda di proteine animali ha intensificato la produzione zootecnica, basata principalmente sull'utilizzo di mangimi industriali, ed è quindi emersa la necessità di garantire la sicurezza dei “nuovi” mangimi¹⁵⁵ attraverso un approccio moderno che stabilisca le misure utili a ridurre al minimo e prevenire l'insorgenza di rischi sin dalle prime fasi della catena di produzione, nonché in relazione a contaminanti e residui di pesticidi e/o farmaci veterinari.

Da diversi anni ormai la *FAO* è coinvolta nelle attività legate al benessere animale, considerato quale bene comune globale nel contesto di uno sviluppo responsabile del settore dell'allevamento. L'*animal welfare* infatti, essendo diventato un tema di rilevante preoccupazione in numerosi Paesi – sia sviluppati, che in via di sviluppo – ha assunto un'importanza crescente anche nella normativa e nel lavoro tecnico della *FAO*, spingendola a collaborare con gli stati membri ed una serie di *stakeholders* (comprese associazioni del settore privato, società, organizzazioni della società civile e così via) per la creazione di strategie atte ad implementare le pratiche e gli standard sul benessere degli animali. Più specificamente, la *FAO* ha creato piattaforme di collaborazione e di condivisione delle informazioni, fornendo consulenza scientifica, formazione e, più in generale, assistenza per lo sviluppo di normative specifiche. Come osservato nei paragrafi precedenti, il *WTO*¹⁵⁶ ed il correlato Accordo *SPS*¹⁵⁷ – pur riconoscendo formalmente l'*OIE* come organizzazione di

Commissione, cfr. SHAPIRO S., *International Trade Agreements, Regulatory Protection and Public Accountability*, in “Administrative Law Review, 2002, 54(1), pp. 435-457; HORN H., WEILER J., *European Communities – Trade Description of Sardines: Textualism and its Discontent*, in HORN H., MAVROIDIS P. (edited by) “The WTO Case Law of 2002”, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 248-275; ALEMANNO A., *Trade in Food: Regulatory and Judicial Approaches in the EC and the WTO*, in “Journal of International Economic Law”, 2008, vol. 11, issue 2, pp. 495-500.

¹⁵⁵ Ad esempio, controllando la presenza di diossina, aflatoxine e altre sostanze indesiderabili. Cfr. *CAC, Code of Practice for the reduction of aflatoxin B₁ in raw materials and supplemental feeding stuffs for milk producing animals*, CAC/RCP 45-1997, http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fstandards%252FCXC%2B45-1997%252FCXP_045e.pdf.

¹⁵⁶ Nonostante il *WTO* non sia un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, ha da sempre mantenuto forti relazioni con l'ONU regolate dal documento “*Arrangements for Effective Cooperation with other Intergovernmental Organizations – Relations Between the WTO and the Untited Nations?*”, firmato il 15 novembre 1995 (per il testo, cfr. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/GC/W10.pdf&Open=True>). Il Direttore generale del *WTO* partecipa al Consiglio Direttivo, organo di coordinamento all'interno del sistema ONU.

¹⁵⁷ Per quanto attiene le misure sanitarie e fitosanitarie, il *WTO* ha promosso la firma di un accordo multilaterale che istituisce meccanismi per promuovere la trasparenza, il consenso e la risoluzione delle controversie. Si osserva però una divergenza dei Paesi membri *WTO* nella partecipazione ai meccanismi menzionati in base al loro livello di reddito (i Paesi ad alto reddito sono notevolmente più attivi rispetto a quelli in via di sviluppo o meno sviluppati),

riferimento per la creazione di standard internazionali relativi alla salute animale – non includono il benessere degli animali e quindi, nel caso di controversie commerciali tra i Paesi *WTO*, gli standard *OIE* relativi all'*animal welfare* non possono essere invocati. Tali standard rappresentano comunque un punto di riferimento condiviso a livello internazionale, tanto che possono essere inclusi discrezionalmente in accordi commerciali bilaterali o multilaterali. Questa implementazione non obbligatoria spesso comporta sforzi notevoli e dispendio di tempo, motivo per cui la *FAO*, insieme all'industria del settore alimentare ed alle organizzazioni non governative, svolge un ruolo cruciale aiutando i Paesi membri ad implementare in concreto gli standard sul benessere. La stessa complessità del concetto di *animal welfare* è stata ribadita anche dalla *FAO* che, nel riconoscere il carattere *science-based* delle politiche animali, ha ricordato l'imprescindibile integrazione delle decisioni morali sugli obiettivi di benessere da perseguire.

A tal proposito, nel 2008 ha convocato una riunione di esperti per sviluppare le migliori pratiche in tema di *animal welfare*¹⁵⁸ da cui sono emerse cinque aree di interesse: formazione e sviluppo delle capacità; sviluppo e/o aggiornamento delle legislazioni nazionali; fornitura di consulenza scientifica e supporto tecnico; diffusione di informazioni e conoscenze; dialogo e collaborazione tra gli *stakeholders*. In primo luogo, si è stabilito che il supporto dovesse essere fornito prioritariamente ai Paesi con economie meno sviluppate, implementando quelle pratiche che apportano benefici sia alle persone che agli animali; i miglioramenti al benessere animale sono infatti strettamente connessi alla salute umana e possono essere raggiunti con il miglioramento delle tecnologie, un crescente accesso ai mercati globali ed una più generale promozione della cooperazione internazionale. Considerato che i rapporti positivi con gli animali ed il ruolo educativo dell'etica della cura servono anche a garantire una maggiore coesione sociale all'interno delle famiglie, delle comunità o delle aziende, appare evidente l'importanza di trattare l'*animal welfare* come uno dei tanti obiettivi sociali (quali, *food safety* e *food security*, salute umana e animale, sostenibilità ambientale, sicurezza dei lavoratori, sviluppo rurale, uguaglianza di genere e giustizia sociale), piuttosto che identificarlo come un problema autonomo. La fase iniziale di questo processo aveva dunque lo scopo di integrare il benessere animale in programmi già esistenti, impegnandosi a comprendere e riconoscere le norme culturali e le abilità delle persone locali che lavorano con gli animali, in modo da identificare i mezzi ottimali per migliorare il *welfare* degli animali e facilitare l'innovazione delle realtà in via di sviluppo. In secondo luogo, si doveva procedere con l'adozione dell'approccio generale secondo cui il miglioramento del benessere va sviluppato a partire dalla valutazione dei rischi e delle opportunità nell'intero sistema di produzione con la previsione di interventi pratici. Tutt'ora si ritiene che in molti casi l'approccio più efficace sia un processo di miglioramento continuo, basato su obiettivi raggiungibili, piuttosto che l'adozione *ex novo* di procedure radicalmente diverse. La strategia ottimale può infatti essere raggiunta attraverso la collaborazione con i centri di ricerca sull'*animal welfare science*, così da facilitare agli stati membri l'accesso ai risultati scientifici in materia. Su richiesta degli stati, la *FAO* ha inoltre il compito di fornire assistenza su questioni legislative le cui aree problematiche riguardano tipicamente trasporto, macellazione, somministrazione di acqua e cibo, tipi di pastorizia, gestione degli animali malati o di scarso

cf. BOZA S., FERNÁNDEZ F., *World Trade Organization members' participation in mechanisms under the sanitary and phytosanitary Agreement*, in "International Journal of Trade and Global Market", 2016, vol. 9, issue 3, pp. 212-227; DOS REIS M., DA SILVA PÔRTO JR S., DE AZEVEDO A.F.Z., *The impacts of the World Trade Organization on new members*, in "The World Economy", 2021, 00, pp. 1-29.

¹⁵⁸ Per il report del meeting, *cf.* [FAO, Capacity building to implement good animal welfare practices, Report of the FAO Expert Meeting, 30 September-3 October 2008, FAO, Rome, http://www.fao.org/3/a-i0483e.pdf](http://www.fao.org/3/a-i0483e.pdf).

valore commerciale, sottoposizione degli animali a condizioni per le quali non sono geneticamente adatti. Il *meeting* si era concluso evidenziando che la povertà potesse limitare gravemente la capacità dei produttori di prendersi cura degli animali, motivo per cui il miglioramento del loro *status* economico dovesse essere annoverato tra le priorità significative di organizzazioni con capacità complementari – quali le organizzazioni con capacità di finanziamento e quelle con competenza in ambito formativo.

Successivamente, nel 2014, il Centro investimenti della *FAO* ha condotto uno studio sull'*animal welfare legislation*¹⁵⁹ in collaborazione con la *European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)* e basato sul lavoro tecnico-normativo svolto dalla *Animal Production and Health Division* e dal *Development Law Branch* della *FAO*. Tale studio ha esaminato la legislazione sul benessere animale nelle industrie di carne bovina, suina e del pollame in tre Paesi UE (Italia, Polonia e Regno Unito) ed in sei Paesi extra UE (Egitto, Marocco, Federazione Russa, Serbia, Turchia e Ucraina), concentrandosi nello specifico sulle misure a cui ogni stato si attiene e sul rispettivo *enforcement*. Secondo quanto emerso all'epoca, l'UE dispone di una legislazione abbastanza completa per garantire che agli animali allevati per la produzione alimentare non siano causati dolore, sofferenza o lesioni inutili e le direttive in materia – come vedremo nel corso della trattazione – si applicano alle condizioni di vita, nonché a pratiche umane di trasporto e macellazione; la legislazione nei Paesi *extra* UE è invece significativamente meno sviluppata e dettagliata, con conseguenti difficoltà di applicazione¹⁶⁰. La crescente rilevanza dell'*animal welfare* nel commercio internazionale si riflette inevitabilmente sulle politiche dei governi e delle aziende agricole che vogliono affacciarsi ad un mercato sempre più ampio ed affermarsi nel panorama sovranazionale. Il rischio che corrono è quello di perdere opportunità economiche poiché non dispongono di quadri legislativi sufficienti e si comprende allora perché i Paesi non comunitari, per iniziare ad esportare i loro prodotti alimentari nell'UE, debbano soddisfare una serie rigorosa di standard (relativi alla qualità e sicurezza alimentare, alla cura e al trattamento degli animali ed all'ambiente). Il *Development Law Branch* gestisce a questo scopo il database *FAOLEX*¹⁶¹, una fonte online gratuita che raccoglie tutta la legislazione nazionale e gli accordi internazionali su cibo, agricoltura e risorse naturali rinnovabili. Questa costante collaborazione tra diverse parti interessate è ben esemplificata anche dal *Gateway to Farm Animal Welfare*¹⁶², una piattaforma web partecipativa che fornisce informazioni relative al benessere degli animali

¹⁵⁹ *FAO, Review of animal welfare legislation in the beef, pork, and poultry industries*, FAO Investment Center - EBRD Cooperation, Rome, 2014, <http://www.fao.org/3/i4002e/i4002e.pdf>.

¹⁶⁰ Eccezioni degne di nota sono la Serbia e la Turchia, entrambe candidate all'adesione all'UE, che stanno lavorando per allineare la loro legislazione agli standard europei così da soddisfare i requisiti di ingresso.

¹⁶¹ "FAOLEX is a comprehensive and up-to-date legislative and policy database, one of the world's largest online repositories of national laws, regulations and policies on food, agriculture and natural resources management. Users of FAOLEX have direct access to the abstracts and indexing information about each text, as well as to the full text of the legislation and policies contained in the database", cfr. <http://www.fao.org/faolex/en/>.

¹⁶² Il *Gateway* è il risultato della collaborazione tra *FAO* e partner operanti nel settore dell'allevamento e/o a sostegno dell'*animal welfare*: Commissione europea, *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, *OIE*, *Compassion in World Farming (CIWF)*, *Humane Society International*, *International Egg Commission (IEC)*, *International Fund for Animal Welfare (IFAW)*, *Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)*, *The Brooke – Action for working horses and donkeys*, *World Society for the Protection of Animals (WSPA)*, *International Dairy Federation (IDF)*, *Latin American Poultry Association (ALA)*, *World Veterinary Association (WVA)*. Cfr. <http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare>.

agricoli, basandosi su contributi il più possibile obiettivi, pertinenti e verificabili. Il *Gateway*, offrendo l'accesso online gratuito alle più recenti notizie ed evidenze scientifiche ai governi dei Paesi economicamente meno sviluppati, ai professionisti ed ai produttori, è considerato uno degli strumenti utili al miglioramento dell'*animal welfare*.

Nel 2016, il *UN Committee on World Food Security*¹⁶³ ha proposto delle raccomandazioni sullo sviluppo agricolo sostenibile per la sicurezza alimentare e la nutrizione, ricomprendendo il ruolo del bestiame¹⁶⁴. La raccomandazione *d*) dell'articolo VIII (*Animal health and welfare*)¹⁶⁵ – suggerendo “*to improve animal welfare delivering on the five freedoms and related OIE standards and principles, including through capacity building programs, and supporting voluntary actions in the livestock sector to improve animal welfare*” – ha identificato per la prima volta il benessere animale come uno degli obiettivi globali della politica agricola sostenibile¹⁶⁶. Le interconnessioni tra salute e benessere degli animali, salute e benessere umano e la loro relazione con i fattori ambientali (cambiamento climatico e biodiversità) sono ormai da tempo riconosciute ma, dai vari sondaggi sulla letteratura in materia, è emersa una quasi totale assenza di studi sui *Sustainable Development Goals (SDGs)* correlati al benessere animale. Per includere l'*animal welfare* nello sviluppo sostenibile è quindi essenziale che il tema venga ulteriormente approfondito, così da poter formulare obiettivi equilibrati¹⁶⁷ tenuto conto che il benessere animale, in quanto bene comune – e quindi responsabilità condivisa ed obbligo etico – e non bene pubblico¹⁶⁸, comporta evidenti difficoltà di implementazione concreta nei

¹⁶³ Il Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (*CFS*) è stato istituito in seno alla *FAO* nel 1974, e riformato nel 2009, ed è la principale piattaforma internazionale ed intergovernativa con lo scopo di garantire globalmente la sicurezza alimentare ed una corretta alimentazione. Il *CFS* sviluppa ed approva raccomandazioni politiche e linee guida basandosi sui rapporti e dati scientifici prodotti dall'*High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (HLPE)* e/o attraverso il supporto tecnico di *FAO*, *International Fund for Agriculture Development (IFAD)*, *World Food Programme (WFP)* e rappresentanti del *CFS Advisory Group*.

¹⁶⁴ *UN Committee on World Food Security, High Level Panel of Experts, Sustainable agricultural development for food security and nutrition: what roles for livestock?*, 2016, http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLP_E-Report-10_EN.pdf.

¹⁶⁵ *Ibidem, Policy recommendations*, <http://www.fao.org/3/bq854e/bq854e.pdf>.

¹⁶⁶ BULLER H., BLOKHUIS H., JENSEN P., KEELING L., *Towards Farm Animal Welfare and Sustainability*, in “Animals”, 2018, vol. 8(6), article 81.

¹⁶⁷ Uno studio ha proposto un approccio metodologico all'analisi dell'interazione tra benessere animale e *SDGs* ed ha fornito una caratterizzazione iniziale di questa relazione servendosi di un *panel* di esperti in *animal welfare* e questioni ambientali. Per la metodologia ed i risultati ottenuti, *cfr.* KEELING L.J., TUNÓN H., OLMOS ANTILLÓN G., BERG C., JONES M., STUARDO L., SWANSON J., WALLENBECK A., WINCKLER C., BLOKHUIS H., *Animal Welfare and the United Nations Sustainable Development Goals*, in “Frontiers in Veterinary Science”, 2019, vol. 6, article 336. Sull'introduzione di un approccio internazionale armonizzato per la valutazione dei sistemi di produzione animale e delle catene di approvvigionamento si vedano anche le linee guida *FAO*, *cfr.* *FAO, Water use of livestock production systems and supply chains*, Rome, 2019, <http://www.fao.org/3/ca5685en/ca5685en.pdf>.

¹⁶⁸ I beni pubblici si caratterizzano per la loro non escludibilità e la non rivalità, e tipicamente sono disponibili tramite l'azione del governo e finanziati tramite fondi pubblici. Sul tema, *cfr.* DENEULIN S., TOWNSEND N., *Public Goods, Global Public Goods and the Common Good*, in “International Journal of Social Economics”, 2007, 34, pp. 19-36.

SDGs degli obiettivi di tutela per le diverse categorie di animali (produzione alimentare, lavoro, laboratorio, animali da compagnia, sport e animali selvatici).

La questione della cura e del benessere dei non-umani, in ogni caso, non ha ancora avuto un trattato quadro internazionale di riferimento e, secondo David Favre¹⁶⁹, l'adozione di una *International Convention for the Protection of Animals (ICAP)* rappresenterebbe un importante strumento giuridico e politico per dare maggiore credibilità e riconoscimento alla tutela degli animali. Storicamente, i trattati sono stati la pietra angolare del diritto internazionale, in quanto accordi formali scritti bilaterali o multilaterali che, una volta ratificati, impegnano le parti contraenti; in assenza di un trattato legalmente vincolante, i Paesi, in nome del principio di sovranità nazionale, rimangono più o meno liberi di scegliere quale linea d'azione intraprendere. Esistono anche altri strumenti internazionali, quali sono le dichiarazioni, che però non vincolano gli stati a fare o smettere di fare effettivamente qualcosa – un esempio è la proposta *Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW)*¹⁷⁰.

L'autore sostiene che per il benessere degli animali serva una visione universale sul trattamento che va loro riservato poiché, esclusa l'Unione europea, nel resto del mondo sono pochissime le limitazioni legali in relazione all'uso degli animali da allevamento¹⁷¹. Se si analizza il diritto dei trattati internazionali esistenti, si possono suddividere gli animali nelle due categorie di fauna selvatica ed animali domestici. La fauna selvatica, data la sua naturale tendenza a spostarsi indipendentemente dai confini nazionali, è oggetto di numerosi trattati internazionali¹⁷² il cui obiettivo principale è la conservazione delle specie a rischio di

¹⁶⁹ FAVRE D., *An International Treaty for Animal Welfare*, in "Animal Law Review", 2012, vol. 18.2, pp. 237-280; FAVRE D., *An International Treaty for Animal Welfare (updated version)*, in CAO D., WHITE S. (edited by) "Animal Law and Welfare – International Perspectives", New York, Springer, 2016, pp. 87-106.

¹⁷⁰ La *Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW)* è un accordo intergovernativo proposto per riconoscere che gli animali sono senzienti, per prevenire la crudeltà e ridurre la sofferenza e per promuovere standard sul benessere degli animali come quelli da fattoria, da compagnia, in ambito di ricerca scientifica, da tiro, selvatici e usati per scopi ricreativi. La proposta è di adottare una dichiarazione da parte delle Nazioni Unite e, se così avvenisse, l'*UDAW* sarebbe un insieme di principi non vincolanti adottati per incoraggiare e consentire ai governi nazionali di introdurre e migliorare la legislazione e le iniziative sulla protezione degli animali; sebbene un certo numero di Paesi si sia espresso a sostegno del documento, compresa l'OIE con la Risoluzione n. XIV/2007 (cfr. <https://www.oie.int/doc/ged/D4079.PDF>), non è ancora una dichiarazione formalmente riconosciuta. Questa dichiarazione non va confusa né con la *Declaration of Animal Rights* (2011), né con la *Universal Charter of the Rights of Other Species* (2000). Per un approfondimento sul tema, cfr. GIBSON MIAH, *The Universal Declaration on Animal Welfare*, in "Deakin Law Review", 2011, vol. 16, n. 2, pp. 539-567; WSPA, *Animal Welfare Matters: The case for a Universal Declaration on Animal Welfare*, https://www.worldanimalprotection.ca/sites/default/files/media/ca_-_en_files/case_for_a_udaw_tcm22-8305.pdf.

¹⁷¹ Negli Stati Uniti, ad esempio, la maggior parte delle leggi anti-crudeltà statali prevede un'esenzione specifica per le pratiche agricole e l'*Animal Welfare Act* federale tocca il benessere animale solo per un numero limitato di questioni (affermando specificamente che gli animali da allevamento sono esenti dalle sue disposizioni).

¹⁷² Esistono diversi trattati su uccelli e pesci migratori, come la *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)*, Washington, 2nd December 1946, per il testo completo cfr. <https://archive.iwc.int/pages/view.php?ref=3607&k=>) che si occupa specificamente della caccia alle balene. Un ulteriore trattato rilevante è la *Convention on Biological Diversity (CBD)*, Rio

estinzione o la gestione di specie di valore commerciale. Per quanto riguarda gli animali domestici, pur non essendo oggetto di trattati, si può osservare che comunque anch'essi si muovono a livello internazionale, attraversando giurisdizioni diverse e passando dalla protezione completa in certi Paesi, alla protezione scarsa o nulla in altri¹⁷³. Un trattato internazionale sul benessere animale sarebbe quindi un metodo per cercare un consenso globale più ampio su come una particolare specie animale debba essere utilizzata e, se un uso è accettabile, quale livello di benessere debba essere ad essa garantito. Secondo Favre, standard mondiali cogenti nel commercio di animali dovrebbero perciò essere posti alla base della concorrenza economica sfrenata che, se non regolata, tende ad assicurare le condizioni più disumane agli animali in quanto pratiche di gestione più economiche. Una critica viene mossa anche nei confronti degli standard OIE, innanzitutto perché sono raccomandazioni da seguire e non standard immediatamente vincolanti, in secondo luogo perché non includono divieti specifici o la possibilità di richiedere ispezioni e limitazioni alle varie operazioni. Le raccomandazioni OIE altro non sarebbero che una *checklist* di controllo da considerare da parte di chi effettivamente abbia già deciso di impegnarsi per l'implementazione del benessere animale, infatti “*while this list is useful for policy makers, it is not an actual standard that limits or prohibits practices that are harmful to animal welfare*”¹⁷⁴. Pertanto, l'esistenza di questa organizzazione e gli standard da essa proposti non diminuiscono la necessità di un trattato internazionale sul benessere animale che cerchi di affrontare direttamente le questioni di politica pubblica globale.

Durante gli anni '80, Favre aveva partecipato ad una serie di riunioni internazionali degli stati parte della *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*¹⁷⁵ in qualità di rappresentante dell'*Animal Legal Defense Fund*¹⁷⁶ e, diventato chiaro che la CITES non era

de Janeiro, 21st May 1992, per il testo completo *cf.* <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf>) per la promozione della protezione dell'ambiente e della fauna selvatica in esso contenuta, senza alcun riferimento però al benessere dei singoli animali.

¹⁷³ Ad esempio, negli Stati Uniti è stata eliminata la macellazione di cavalli a scopo alimentare, questi vengono però esportati per essere macellati in Messico, dove le condizioni del macello non sono ugualmente regolamentate – e così le leggi statunitensi per la protezione dei cavalli finiscono per essere disattese. Un ulteriore esempio si può fare in riferimento agli squali, le cui pinne sono considerate un alimento prestigioso in diversi Paesi asiatici; questa richiesta da parte dei consumatori si traduce nel taglio della pinna degli squali vivi con conseguente dolore, sofferenza e morte. Altri paesi hanno ritenuto che il consumo di tale alimento non sia giustificabile e ne hanno proibito la pratica; quindi, gli squali, a seconda di dove nuotano, saranno soggetti o meno ad una morte crudele.

¹⁷⁴ FAVRE D., *An International Treaty for Animal Welfare (updated version)*, in CAO D., WHITE S. (edited by) “*Animal Law and Welfare – International Perspectives*”, New York, Springer, 2016, p. 97.

¹⁷⁵ *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*, Washington, 3rd March 1973 (amended at Gaborone, 30th April 1983), per il testo completo *cf.* <https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf>. La CITES è parte delle attività ONU per l'ambiente ed ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, mirando a impedire il loro sfruttamento commerciale.

¹⁷⁶ L'*Animal Legal Defense Fund* è un'organizzazione non profit statunitense, fondata nel 1979, per presentare azioni legali a protezione degli animali, fornire assistenza legale gratuita e formazione ai pubblici ministeri, sostenere la legislazione sulla protezione animale e fornire risorse ai professionisti per far avanzare il campo del diritto animale, *cf.* <https://aldf.org>.

interessata ad approfondire il tema dell'*animal welfare*, aveva contribuito a formare un comitato indipendente ed a redigere una bozza del trattato. La successiva ricerca di uno sponsor aveva visto il rifiuto della *World Society for the Protection of Animals (WSPA)*¹⁷⁷, nonché di altre organizzazioni, e l'adozione del trattato *ICAP* è rimasta così un processo incompiuto.

In questo contesto generale, è emerso nel 2019 il progetto per una *UN Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP)*¹⁷⁸, quale iniziativa presentata dalla *Global Animal Law Association (GAL)*¹⁷⁹ con il rinnovato invito ad adottare una convenzione delle Nazioni Unite. La protezione degli animali è ormai riconosciuta quale preoccupazione di rilievo universale che necessita di un quadro di riferimento cogente per la propria implementazione e l'*UNCAHP* si propone di fornire, in questo senso, definizioni e principi fondamentali come base per un'azione concreta similmente a quanto è già stato fatto per il clima e la biodiversità¹⁸⁰. La campagna *GAL*, volta a far conoscere la Convenzione ai *media*, ottenere il supporto di organizzazioni influenti e rafforzare la collaborazione con i gruppi interessati, mira a presentare la Convenzione all'*ONU*, con l'auspicio di una sua adozione entro il 2029. Due pilastri fondamentali per tale progetto sono il *Global Animal Law Friendly Index (GALFI)* ed il *GAL Info & Service Hub*¹⁸¹ – il primo raccoglie, analizza e confronta le informazioni sul benessere animale e fornisce successivamente proposte concrete per migliorarlo; il secondo, invece, è una piattaforma completa di informazioni e servizi sul tema “animali nel diritto”, con lo scopo di promuovere lo scambio di conoscenze e presentare lo stato di avanzamento delle legislazioni in ambito di *animal welfare*.

L'*UNCAHP* si inserisce inoltre all'interno del più generale concetto *Matrix*, uno dei progetti *GAL* sviluppati con l'obiettivo di raggiungere e/o implementare nel lungo periodo standard di protezione animale a vari livelli (universale, internazionale, regionale, nazionale, distrettuale e locale)¹⁸². Il testo della Convenzione si apre con alcune definizioni chiave, tra cui quella di benessere animale inteso “*as the state of the individual animal, regarding attempts to cope with its environment, including the absence of physical and psychological suffering, as well as the satisfaction*

¹⁷⁷ La *World Society for the Protection of Animals (WSPA)* è un'organizzazione internazionale non profit per il benessere degli animali fondata nel 1981; nel 2014 ha cambiato nome diventando la *World Animal Protection*. Cfr. <https://www.worldanimalprotection.org>.

¹⁷⁸ Cfr. <https://www.globalanimallaw.org/downloads/Folder-UNCAHP.pdf?m=1593419043&>.

¹⁷⁹ La *GAL* è un'organizzazione indipendente per la salute e la protezione degli animali nel diritto, il cui approccio globale ricomprende il concetto *One Health - One Welfare*, per il perseguimento di un pianeta sano in cui esseri umani ed animali possano vivere insieme in armonia e salute (la salute degli animali viene qui intesa come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale). Attraverso la collaborazione con istituti nazionali ed internazionali, la *GAL* aiuta i legislatori a sviluppare strategie che contribuiscano ad un'effettiva protezione legale ed al benessere di tutte le categorie di animali (ricomprendendo quelli da compagnia, da reddito, da laboratorio, quelli usati in attività sportive e quelli selvatici), cfr. <https://www.globalanimallaw.org/index.html>.

¹⁸⁰ La *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* è un trattato ambientale internazionale firmato nel 1992 dalla Conferenza sull'ambiente e sullo sviluppo delle Nazioni Unite (*UNCED*). Durante questo *summit* è stata ratificata anche la *Convention on Biological Diversity (CBD)* per la tutela della biodiversità, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la giusta ripartizione dei vantaggi economici derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche.

¹⁸¹ Cfr. <https://www.globalanimallaw.org/gal/projects/galfi.html>.

¹⁸² Per il grafico interattivo, cfr. <https://www.globalanimallaw.org/matrix/index.html>.

of its biological, including physiological, ethological and social needs”. Vengono poi elencati una serie di principi, a partire da quelli base di responsabilità, cura ed assistenza¹⁸³ che richiedono il rispetto da parte dell’uomo delle esigenze fisiologiche ed etologiche specie-specifiche, nonché l’obbligo di assistere gli animali in difficoltà. Tra i principi guida¹⁸⁴ sono richiamati esplicitamente le note Cinque Libertà e le 3R – e quindi, indirettamente, tutti gli standard OIE. I successivi principi fondamentali¹⁸⁵ statuiscono la natura senziente degli animali e la loro capacità di provare sentimenti positivi e negativi, sofferenza fisica e psicologica (ad esempio, da stress, isolamento, separazione) ed invitano all’adozione del principio di precauzione anche nei confronti della maggior parte delle specie di invertebrati, seppur non ancora riconosciute senzienti. Il riconoscimento del valore intrinseco e della dignità animale devono condurci a considerarli e rispettarli oltre al loro valore economico-strumentale. Vi è poi un richiamo ai principi generali di diritto animale¹⁸⁶, in base ai quali le parti contraenti devono adottare misure appropriate per porre fine alle crudeltà evitabili e per promuovere un trattamento compassionevole ed umano, sia nei confronti degli animali sotto la diretta responsabilità dell’uomo, sia nei confronti di quelli che ne sono influenzati indirettamente. Secondo la Convenzione, tutti gli animali sono titolari degli interessi fondamentali alla vita, alla libertà, ad un trattamento umano ed alla rappresentanza; quest’ultimo interesse discende direttamente dalla loro incapacità di difendersi e dovrebbe essere delineato chiaramente a livello nazionale, con la previsione di rimedi nelle procedure penali, amministrative e civili.

L’obiettivo finale della loro protezione rimane in ogni caso quello di porre fine sia all’estinzione delle specie selvatiche, sia alle sofferenze inutili di tutti gli animali usati per vantaggi umani, attraverso l’individuazione e la promozione di alternative al loro uso. Per quanto attiene all’implementazione concreta di queste misure, ciascuna parte contraente si obbligherebbe a sviluppare strategie, piani o programmi nazionali per la salute, il benessere e la protezione degli animali, cooperando direttamente o indirettamente con gli altri Paesi e adottando misure economico-sociali che fungano da incentivo. È interessante notare come, anche in questo contesto, si richiami¹⁸⁷ l’importanza dell’educazione pubblica e della sensibilizzazione sociale su questi argomenti¹⁸⁸. Infine, la Convenzione si conclude con la previsione di un Segretariato – con funzioni organizzative, preparatorie e di coordinamento – e della Conferenza delle parti – che potrà adottare protocolli specifici, emendare la Convenzione ed intrattenere le relazioni istituzionali. Al momento l’UNCAHP dispone del supporto di un vasto *network* di organizzazioni *non profit* su scala globale, tra cui *World Animal*

¹⁸³ UNCAHP, Article 1. *Basic principles: responsibility, care and assistance.*

¹⁸⁴ *Ibidem*, Article 2. *Guiding principles: Five Freedoms and Three Rs.*

¹⁸⁵ *Ibidem*, Article 3. *Fundamental principles: animal sentience, precaution, intrinsic value and dignity.*

¹⁸⁶ *Ibidem*, Article 4. *General principles of animal law: non-cruelty and good treatment.*

¹⁸⁷ *Ibidem*, Article 10. *Public education and awareness.*

¹⁸⁸ In riferimento alla *knowledge-based society* europea ed al correlato “disagio” dei cittadini nei confronti della scienza, *cf.* WYNE B. ET AL., *Taking European Knowledge Society Seriously*, Expert Group Report, DG Research, Brussels, 2007, http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/european-knowledge-society_en.pdf. Dal rapporto emerge la necessità di creare tutte le condizioni di accesso e condivisione della conoscenza per i cittadini, rendere trasparenti le procedure e adottare le decisioni di policy dopo aver raccolto tutta la conoscenza rilevante, esperta, professionale ed informale.

*Net (WAN)*¹⁸⁹, *Animal Voice South Africa*¹⁹⁰, *Global Research Network (GRN)*¹⁹¹, *ACT Asia*¹⁹². La sua adozione in seno all'ONU è auspicata proprio per sancirne il carattere di strumento globale, legalmente vincolante per gli stati membri e frutto di un processo consensuale ed evolutivo che tenda alla protezione degli animali nel quadro globale della protezione ambientale ed umana.

2.3 ISO/TS 34700

Sebbene la *Codex Alimentarius Commission* sia il principale ente di definizione degli standard per la *food safety*, anche l'*International Organisation for Standardization (ISO)* ha acquisito un ruolo importante nella regolamentazione della qualità degli alimenti. L'*ISO* ha iniziato a prendere forma nel 1946, durante una conferenza tenutasi presso l'*Institute of Civil Engineers* di Londra per facilitare il coordinamento internazionale e l'unificazione degli standard industriali, ed è emersa della combinazione di due organizzazioni già esistenti – la *International Federation of the National Standardizing Association (ISA)* ed il *United Nations Standards Coordinating Committee (UNSCC)*¹⁹³. L'obiettivo principale dell'*ISO* è promuovere lo sviluppo della standardizzazione in tutto il mondo, facilitando così lo scambio internazionale delle merci¹⁹⁴. A differenza della *CAC*, si tratta di un'organizzazione non governativa con membri provenienti esclusivamente dagli organismi nazionali di normalizzazione e l'adesione è limitata ad un solo istituto (pubblico o privato) per Paese¹⁹⁵.

Come si è visto nei paragrafi introduttivi, l'allevamento di animali non è più inteso esclusivamente quale mezzo di produzione alimentare, ma è diventato anche una preoccupazione etica dei consumatori e, inoltre, la percezione dell'*animal welfare* è pluralmente influenzata dalle dimensioni scientifiche, storiche, culturali, religiose, economiche e politiche sul corretto trattamento degli animali, nonché dalla qualità e sicurezza del cibo. La domanda di prodotti rispondenti agli standard sull'*animal welfare* è in costante crescita ed offre inevitabilmente un maggiore vantaggio competitivo a quei produttori che riescono a

¹⁸⁹ Attualmente il *WAN* è la più grande rete al mondo di società per la protezione degli animali, con oltre 3000 affiliati in più di 100 Paesi, e ha lo *status* consultivo presso le Nazioni Unite. Il *WAN* ha proposto un *Model Animal Welfare Act* come documento di base per gli stati che siano interessati ad adottare una nuova legislazione o migliorare quella esistente; si tratta di una legge quadro redatta tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e nell'ottica del diritto comparato. Per il testo completo, *cf.* https://worldanimal.net/images/stories/documents/Model_AWA/Updated/MAWA_PDF_Complete.pdf.

¹⁹⁰ *Animal Voice South Africa*, <https://www.animalvoice.org>.

¹⁹¹ *GRN*, <https://grn.global>.

¹⁹² *ACT Asia*, <https://www.actasia.org/about-us/>.

¹⁹³ KUERT W., *The founding of ISO*, in "Friendship among equals – Recollections from ISO's first fifty years", 1997, pp. 15-21, https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/about%20ISO/docs/en/Friendship_among_equals.pdf.

¹⁹⁴ ISO, *ISO Statutes*, Article 2, paragraph 1, "The object of the Organization shall be to promote the development of standardization and related activities in the world with a view to facilitating international exchange of goods and services, to improving the management of business processes, to supporting the dissemination of social and environmental best practices and to developing cooperation in the spheres of intellectual, scientific, technological and economic activity".

¹⁹⁵ Per una trattazione sui tipi di adesione e sul funzionamento dell'*ISO*, *cf.* MAIDANA-ELETTI M., *Joint International Food Standard and WTO Law*, in "Dearing Law Review", 2014, vol. 19, n.3, pp. 232-235; ISO, *ISO Statutes*, <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/statutes.pdf>.

conformarvisi, motivo per il quale l'industria alimentare sta intraprendendo diverse azioni per implementare una migliore gestione rispettosa del benessere animale.

Normalmente, il lavoro preparatorio degli standard internazionali viene svolto dai comitati tecnici *ISO*, nei quali ogni organo membro interessato all'argomento oggetto di trattazione ha il diritto di essere rappresentato; ai lavori prendono parte anche le organizzazioni internazionali, governative e non governative, che collaborano con l'*ISO*. Il *technical committee* responsabile dello standard *ISO/TS 34700* del 2016 (*Animal welfare management – General requirements and guidance for organizations in the food supply chain*)¹⁹⁶ è il *TC 34-Food products*, che si occupa della standardizzazione nel campo dei prodotti alimentari umani ed animali, ricomprendendo tutta la catena alimentare dalla produzione al consumo, nonché i materiali di propagazione animale e vegetale, in particolare riguardo a: terminologia, campionamento, metodi di prova ed analisi, specifiche del prodotto, sicurezza e qualità di alimenti e mangimi, requisiti per l'imballaggio, stoccaggio e trasporto. Gli standard *ISO* sono sottoposti a revisione quinquennale e l'*ISO/TS 37400*, in data 4 marzo 2020, si trovava allo stadio 90.60 dell'intero processo¹⁹⁷, quindi nelle fasi successive potrà essere confermato, modificato o ritirato¹⁹⁸. Questo standard è stato sviluppato al culmine dell'accordo di collaborazione firmato tra *ISO* ed *OIE* nel 2011¹⁹⁹ ed è stato pensato per aiutare l'industria alimentare e dei mangimi a sviluppare un piano in linea con i principi *OIE* del *Terrestrial Animal Health Code (TAHC)*, in grado di garantire il benessere degli animali da allevamento lungo tutta la catena di approvvigionamento. La sua creazione è stata sostenuta anche dalla *SSAFE*²⁰⁰ – un'organizzazione senza scopo di lucro che mira a promuovere il miglioramento continuo e l'accettazione internazionale di sistemi di produzione alimentare condivisi – il cui gruppo di lavoro si è occupato di sviluppare le specifiche tecniche, riunendo esperti provenienti da tutto il mondo in rappresentanza delle varie parti interessate.

Per la comprensione del *welfare* animale e l'attuazione delle corrette pratiche, è stato richiamato il noto concetto delle Cinque Libertà, usato come base per la creazione di strumenti legislativi, codici di buona pratica e disciplinari tecnici per i requisiti voluti dal cliente e/o fornitore. I primi a beneficiare di tale standard sono gli operatori economici della catena di produzione alimentare animale (inclusi gli allevatori, le aziende di trasporto di bestiame ed i macelli), attraverso la creazione di un vocabolario e di un approccio comune alla gestione degli animali; si tratta chiaramente di uno strumento *business-to-business (B2B)* creato allo scopo di migliorare il dialogo tra fornitori e clienti, in particolare tra produzione primaria ed operatori di trasformazione. Particolare attenzione è stata posta sulle esigenze delle piccole imprese che compongono il panorama degli operatori economici coinvolti nella filiera alimentare, nonostante il documento funga da utile riferimento internazionale per tutte le aziende coinvolte.

¹⁹⁶ *ISO/TS 34700:2016, Animal welfare management – General requirements and guidance for organizations in the food supply chain*, <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:34700:ed-1:v1:en>.

¹⁹⁷ Per la tabella degli *International Harmonized Stage Codes*, cfr. https://www.iso.org/stage-codes.html#90_92.

¹⁹⁸ L'*International Dairy Federation (IDF)* – un'organizzazione internazionale che collabora con *CAC*, *FAO*, *OIE* ed *ISO* – ha sollevato la necessità di implementare lo standard *ISO 34700* nel settore latte-caseario, sulla scorta della *Dairy Declaration (Rotterdam, 19th October 2016)*.

¹⁹⁹ *ISO-OIE, Cooperation Agreement between the International Organization for Standardization (ISO) and the World Organisation for Animal Health (OIE)*, 27th May 2011, https://www.oie.int/fileadmin/home/eng/about_us/docs/pdf/accords/iso_eng.pdf.

²⁰⁰ <https://www.ssafe-food.org>.

Si può osservare, anche in questo caso, come importanza primaria sia data agli operatori economici ed ai loro interessi di profitto, piuttosto che agli animali i quali, di fatto, si riconfermano destinatari di un certo tipo di trattamento in qualità di semplici “oggetti di scambio”. La qualità etica del benessere viene infatti concepita come crescita economica diretta, traducendosi in vantaggi sanitari (riduzione delle malattie ed immunodepressioni), vantaggi zootecnici (miglioramento delle produzioni) e vantaggi economici (premio economico, accesso ai contributi, minori costi di produzione, aumento dei prezzi di vendita)²⁰¹. L'ISO/TS 34700 riveste comunque un ruolo importante per le autorità nazionali competenti, fornendo un quadro di riferimento uniforme utile a facilitare i partenariati pubblico-privati per la politica sul benessere animale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. L'implementazione coerente di condizioni di allevamento umane ed etiche per gli animali può fornire certezza ad agricoltori e produttori e fiducia nei consumatori; questi ultimi sono i potenziali beneficiari indiretti – così come i rivenditori e le organizzazioni non governative interessate alla tutela dell'*animal welfare* – e potranno vedere soddisfatte le loro esigenze solo se ci sarà un effettivo impegno da parte degli operatori del settore al perseguimento in concreto del benessere e della salute animale.

Il documento è stato pensato per essere applicato agli animali terrestri allevati o gestiti per la produzione di alimenti o mangimi, restano quindi esclusi: gli animali usati per attività di ricerca e didattica, quelli che vivono in rifugi per animali e zoo, gli animali da compagnia, gli animali selvatici e randagi, gli animali acquatici, gli animali uccisi per fini di salute pubblica e gli animali da pelliccia. Gli aspetti considerati nello standard si basano sui corrispettivi capitoli del TAHC e riguardano il trasporto di animali via mare, terra o aereo, i sistemi di produzioni di bovini da carne, bovini da latte, suini e polli da carne e la loro macellazione. All'inizio del testo sono elencate una serie di definizioni chiave – quali ad esempio quelle di “*animal-based measure*”²⁰² ed “*animal welfare*”²⁰³ – seguite dai principi e dagli *step* da seguire per sviluppare il piano di *animal welfare*. Nella pratica, gli allevatori ed i loro collaboratori aziendali sono chiamati a favorire le migliori condizioni di vita degli animali e ad influenzare positivamente, con i loro comportamenti, le reazioni degli animali, la produttività ed il benessere. Il controllo ufficiale del *welfare* è competenza del servizio veterinario nazionale, a

²⁰¹ Di fatto il concetto di qualità è maggiormente vendibile rispetto all'esclusivo valore etico del benessere animale.

²⁰² ISO/TS 34700:2016, Article 3, paragraph 3.2 “*Animal-based measure: response of an animal or effect on an animal used to assess its welfare, which can be taken directly on the animal or indirectly and includes amongst others the use of animal records. [...] Note 2 to entry: Animal-based measures are referred to as outcome-based measurables in the OIE TAHC. Outcome-based measurables involve assessing the degree (incidence, severity and duration) of impaired functioning associated with injury, disease and malnutrition, or the physiological, behavioural and immunological changes or effects that animals show in response to various challenges. They provide information on animals' needs and affective states such as hunger, thirst, pain and fear, often by measuring the strength of animals' preferences, motivations and aversions. These are distinguished from resource-based measures (3.9)*”.

²⁰³ *Ibidem*, paragraph 3.4 “*Animal welfare: how an animal is coping with the conditions in which it lives. Note 1 to entry: The OIE TAHC defines animal welfare as “how an animal is coping with the conditions in which it lives. An animal is in a good state of welfare if (as indicated by scientific evidence) it is healthy, comfortable, well nourished, safe, able to express innate behaviour, and if it is not suffering from unpleasant states such as pain, fear and distress. Good animal welfare requires disease prevention and veterinary treatment, appropriate shelter, management, nutrition, humane handling and humane slaughter/killing. Animal welfare refers to the state of the animal; the treatment that an animal receives is covered by other terms such as animal care, animal husbandry, and humane treatment”*”.

cui spetta il compito di dare un giudizio (favorevole, sfavorevole, favorevole condizionato a delle prescrizioni, sfavorevole con sanzioni) sulla traccia di una *check-list* ministeriale.

2.4 Consiglio d'Europa

Iniziative specifiche sulla protezione degli animali sono state prodotte in Europa anche da istituzioni sovranazionali quali il Consiglio d'Europa e l'Unione europea. Il Consiglio d'Europa (*CoE*), fondato nel 1949, è stato la prima organizzazione sovranazionale a promuovere misure per garantire il benessere animale stabilendo una serie di requisiti minimi. I suoi componenti principali sono il Comitato dei ministri degli esteri degli stati membri, che è un organo decisionale, e l'Assemblea parlamentare, composta dai rappresentanti dei parlamenti nazionali. Il programma di attività intergovernative redige strumenti legali, comprese convenzioni – che dettano principi fissi e sono vincolanti per gli stati membri e non membri che le ratificano – e raccomandazioni – atti di *soft law* non vincolanti, basati sulle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili ed aggiornabili – con l'obiettivo di difendere i diritti umani e standardizzare le pratiche legali e sociali.

Negli anni '60 ha iniziato a lavorare sulla protezione degli animali, partendo dal presupposto che il loro rispetto fosse un patrimonio comune dei Paesi europei strettamente connesso alla dignità umana e che fosse quindi necessaria la sua armonizzazione. Nel corso degli anni il *CoE* ha quindi adottato diverse convenzioni sull'*animal welfare*, tre delle quali riguardano gli animali da allevamento e due interessano, rispettivamente, gli animali usati per gli esperimenti e gli animali da compagnia. Tali convenzioni sono servite a facilitare l'uniformità regionale dei principi etici che dovrebbero guidare l'uso degli animali da parte degli esseri umani e, più in generale, sono diventate la base per una serie di standard pubblici e privati adottati sia in Europa, sia nel resto del mondo. In alcuni casi rilevanti non hanno una forza paragonabile alla legislazione UE (non vietando, ad esempio, le gabbie in batteria né stabilendo una densità massima di allevamento per i polli da carne), ciononostante la Commissione europea ha da tempo riconosciuto che le raccomandazioni della “Convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti” fanno parte del diritto UE²⁰⁴. Le raccomandazioni e le convenzioni del *CoE* sono di particolare valore in quei Paesi membri del Consiglio d'Europa, ma non membri dell'UE, e tutti gli stati membri *CoE* (a parte il Principato di Monaco) sono anche membri *OIE*²⁰⁵.

Un comitato di esperti sulla protezione animale ha redatto inizialmente una convenzione per proteggere gli animali durante il trasporto stradale, aereo, marittimo e ferroviario, giungendo così nel 1988 all'adozione della “Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale”, la cui versione aggiornata del 2003²⁰⁶

²⁰⁴ Cfr. European Commission, *Commission Staff Working Paper accompanying the Communication on the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals 2012-2015*, SEC(2012) 55 final, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_impact_assesment_190120_12_en.pdf.

²⁰⁵ In alcuni casi, le convenzioni e raccomandazioni *CoE* sono più dettagliate e precise delle raccomandazioni *OIE*, dato che queste ultime devono tenere conto delle diverse condizioni a livello globale, mentre il Consiglio d'Europa si concentra su una particolare regione.

²⁰⁶ Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale*, STE n. 65, Strasburgo, 13/12/1968, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680072381>; Council of Europe, *European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)*, ETS n. 193, Chişinău, 6/11/2003,

si applica a tutti gli animali vertebrati e si basa sul principio che la macellazione locale sia in ogni caso da preferire al trasporto degli animali. In essa sono stabiliti i requisiti minimi per il carico e lo scarico degli animali e per le condizioni da rispettare durante la fase di trasporto (controlli veterinari, manipolazione degli animali, progettazione dei veicoli e così via). Il Comitato dei ministri ha successivamente formulato raccomandazioni specifiche per il trasporto di cavalli (1987)²⁰⁷, suini (1988)²⁰⁸, pecore e capre (1990)²⁰⁹ e pollame (1990)²¹⁰.

La “Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti” del 1976, rivista poi nel 1992²¹¹, è stata redatta dallo stesso comitato di esperti sulla base di un testo proposto dalla allora *WFPA – World Federation for the Protection of Animals* (ora, *WPA – World Animal Protection*)²¹². Sono stati individuati quali requisiti minimi la libertà di movimento, alloggio ed alimentazione che garantiscano una buona salute e l’ispezione quotidiana degli animali. Un comitato permanente, formato dai rappresentanti dei Paesi membri ed osservatori di altri Paesi ed organizzazioni non governative (veterinari, allevatori, associazioni per la protezione degli animali, specialisti del comportamento animale, zootecnici), ha conseguentemente creato le raccomandazioni specie-specifiche²¹³. Ogni raccomandazione

<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083710>.

²⁰⁷ CoE, *Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Transport of Horses*, R(87)17, 1987, [https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/rec%20r%20\(87\)17%20transport%20horses.asp#P56_1047](https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/rec%20r%20(87)17%20transport%20horses.asp#P56_1047).

²⁰⁸ CoE, *Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Transport of Pigs*, R(88)15, 1988, [https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/Rec%20R%20\(88\)15%20transport%20Pigs.asp#TopOfPage](https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/Rec%20R%20(88)15%20transport%20Pigs.asp#TopOfPage).

²⁰⁹ CoE, *Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Transport of Sheep and Goats*, R(90)5, [https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/Rec%20R%20\(90\)5%20transport%20SheepsGoats.asp#TopOfPage](https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/Rec%20R%20(90)5%20transport%20SheepsGoats.asp#TopOfPage).

²¹⁰ CoE, *Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Transport of Poultry*, R(90)6, [https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/Rec%20R%20\(90\)6%20transport%20Poultry.asp#TopOfPage](https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/Rec%20R%20(90)6%20transport%20Poultry.asp#TopOfPage).

²¹¹ Consiglio d’Europa, *Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti*, STE n. 87, Strasburgo, 10/03/1976, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076dbb>; Council of Europe, *Protocol of Amendment to the European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes*, Strasbourg, 6/11/1992, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd27>.

²¹² Il testo della *WFPA* forniva principi generali sulla custodia degli animali nei moderni sistemi intensivi, definiti come “*systems which predominantly employ technical installations operated principally by means of automatic processes*”, cit. in VEISSIER I., BUTTERWORTH A., BOCK B., ROE E., *European approaches to ensure good animal welfare*, in “Applied Animal Behaviour Science”, 2008, 113, p. 281.

²¹³ Fino ad ora sono state formulate raccomandazioni per i bovini (1988, con una disposizione per i vitelli nel 1993), gli ovini ed i caprini (1992), il pollame (1986, 1995), i ratiti (1997), le anatre (1999), le oche (1999), gli animali da pelliccia (1999), i tacchini (2001), i maiali (1986, 2005) ed i pesci d’allevamento (2006). È in fase di elaborazione una raccomandazione per i

parte dalle caratteristiche biologiche della specie in esame e stabilisce un *minimum* atto a garantire che i bisogni degli animali siano soddisfatti in termini di alimentazione, salute, libertà di movimento, *comfort* fisico, contatti sociali, comportamento normale e protezione da fattori di stress psicofisiologici. Anche le raccomandazioni CoE sottolineano l'importanza di una formazione adeguata del personale addetto e del contenimento del ricorso a mutazioni genetiche o di aspetto fisico (ad esempio, limitando la pratica delle mutilazioni).

Nel 1979 è stata redatta la “Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello”²¹⁴ con l'obiettivo di migliorare le condizioni di manipolazione, stabulazione, immobilizzazione, stordimento e macellazione degli equidi domestici, dei ruminanti, dei suini, dei conigli e del pollame. In ogni caso devono essere evitate le sofferenze inutili (quali manipolazioni brusche o colpi su parti sensibili del corpo) e, prima della macellazione, si deve assicurare un adeguato stordimento mediante proiettile captivo o altro dispositivo meccanico, narcosi elettrica o gas. Nel 1991 è stata prodotta una raccomandazione più dettagliata che prevede anche eccezioni per la macellazione rituale o di emergenza²¹⁵. Tutte queste convenzioni rispondono al principio comune secondo cui “*for his own well-being, man may, and sometimes must, make use of animals, but [...] he has a moral obligation to ensure, within reasonable limits, that the animal's health and welfare is in each case not unnecessarily put at risk*”²¹⁶.

Nel corso degli anni, attraverso i vari *considerando* che introducono, legittimano e giustificano gli articoli delle convenzioni, il CoE ha proposto molteplici argomenti circa il fondamento etico-giuridico del legame tra umani e non-umani, ricomprendendo il dovere morale di rispettare gli animali e le loro capacità cognitive, il particolare legame con gli animali domestici ed il loro valore sociale in Europa, nonché il dovere di realizzare gli ideali che stanno alla base del comune retaggio europeo. Le convenzioni europee, in quanto atti di diritto internazionale, non producono però effetti giuridici immediati, ma devono essere esplicitamente adottate con una normativa interna da parte delle autorità nazionali (ad esempio, la “Convenzione per la protezione degli animali negli allevamenti” è stata tradotta in una direttiva UE, la 98/58/CE²¹⁷) e le raccomandazioni, a loro volta, possono essere attuate a livello nazionale attraverso la pratica legislativa o amministrativa. Talune convenzioni non sono state recepite da alcuni stati ed in altri casi hanno raggiunto a fatica un numero di adesioni tale da consentirne l'entrata in vigore.

conigli ed è in fase di revisione quella per i bovini. Per i testi completi delle raccomandazioni, *cfr.* https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety_and_use_of_animals/farming/A_texts_documents.asp#TopOfPage.

²¹⁴ Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello*, STE n. 102, Strasburgo, 10/05/1979, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680077dac>.

²¹⁵ CoE, *Recommendation on the Slaughter of Animals*, R(91)7, http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co%2Doperation/biological_safety_and_use_of_animals/slaughter/A_texts_documents.asp#TopOfPage.

²¹⁶ *Cit.*, in VAPNEK J., CHAPMAN M., *Legislative and regulatory options for animal welfare*, in “FAO Legislative study”, n. 104, 2010, p. 20.

²¹⁷ Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, 20 luglio 1998 (GU L 221 del 8.08.1998), versione consolidata 14.12.19.

Nell'ottica di una cooperazione congiunta tra CoE, Unione europea ed OIE, è stata anche firmata una *Joint Declaration*²¹⁸ che ha riconosciuto l'importanza del benessere animale e della sua promozione, con la convinzione che un approccio condiviso in quest'ambito possa offrire l'opportunità per un'ulteriore collaborazione tra le istituzioni. In essa si è affermata la necessità di conciliare le diverse politiche nazionali sull'*animal welfare* – dovute a ragioni legali, socioeconomiche, politiche, etiche e culturali –, visti i benefici che standard adeguati di benessere possono avere sullo sviluppo economico, sulla salute degli animali, sulla biodiversità e sullo sviluppo sostenibile. L'accordo ha inoltre affermato che il rispetto per gli animali e la consapevolezza del loro benessere debba essere parte integrante dell'educazione dei cittadini a partire dal livello scolastico, fino all'istruzione universitaria e *post lauream*, nonché per le qualifiche accademiche e professionali con l'inserimento di corsi *ad hoc* sul benessere animale. Per il raggiungimento degli obiettivi, si ritiene indispensabile che tutte le parti della società civile siano costantemente integrate nel processo di elaborazione di norme e codici di buona pratica in ambito di *animal welfare*, con particolare riguardo alla sensibilizzazione dei consumatori – i quali dovrebbero diventare sempre più “consumAttori” forniti di strumenti adeguati per compiere scelte economico-alimentari responsabili.

Il quadro fin qui delineato ci consente di cogliere le differenze sussistenti tra CoE ed Unione europea, soprattutto se consideriamo che le principali chiavi di ingresso per l'intervento delle istituzioni UE in tema di animali sono quelle collegate al funzionamento del mercato, alla sicurezza dei prodotti alimentari ed alla salute dei cittadini/consumatori. Se da una parte il CoE ha basato il proprio intervento normativo a favore degli animali sulla legittimazione istituzionale a tutelare i diritti umani, i valori e gli obblighi che ne derivano, dall'altra, il diritto UE ha potuto giustificare la propria competenza in tema di animali in stretta connessione alle attività economiche da cui è sorto. Come si approfondirà nel capitolo seguente, nonostante le basi giuridiche UE per interventi legislativi di protezione animale restino legate alle attività economiche, ciò non ha impedito alla normativa europea di regolare diverse forme di sfruttamento degli animali. Inoltre, la volontà di radicare il significato dell'economia europea nella conoscenza, ha portato l'Unione europea a definirsi quale *knowledge-based society* che incorpora sia dimensioni epistemiche, che giuridico-democratiche²¹⁹. Le implicazioni derivanti dall'apposizione della conoscenza alla base dell'agire comune sono molteplici²²⁰ e devono condurre al superamento dell'*impasse* in cui si trovano le istituzioni

²¹⁸ Joint CoE-EU-OIE Workshop, *Joint Declaration on co-operation on animal welfare between the Council of Europe, the European Union and the Regional Commission for Europe of the World Organisation for Animal Health (OIE)*, Strasbourg, 23rd-24th November 2006, https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety_and_use_of_animals/seminar/CoE_EU_OIE_Final_Declaration_final.24.11.06.pdf.

²¹⁹ Una “società della conoscenza” si fonda sulla migliore conoscenza disponibile e le sue istituzioni agiscono in base a tale conoscenza, *cf.* WYNNE B. ET AL., *Taking European Knowledge Society Seriously*, Expert Group Report, DG Research, Brussels, 2007, https://sts.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_sts/Ueber_uns/pdfs/Felt/felt_wynne_taking_european_knowledge_soc_ser.pdf.

²²⁰ “Si tratta del fatto che leggi e regolamenti si giustificano con conoscenze valide e condivise; che la conoscenza condivisa aiuti a discutere e costruire valori comuni e/o compatibili; che pregiudizi e forme di ignoranza vadano discussi e superati; che le istituzioni agiscano in modo trasparente, controllabile non arbitrario”, *cit.* TALLACCHINI M., *Gli animali nella “società europea della conoscenza”: contraddizioni e prospettive*, in “Animal studies. Rivista italiana di antispecismo”, 2015, n.12, p. 19.

europee, limitate nella possibilità di intervento laddove esista la competenza esclusiva dello stato membro. Due importanti contraddizioni irrisolte riguardano *in primis*, il rapporto tra la società europea della conoscenza ed il principio di sussidiarietà²²¹, *in secundis*, i rapporti ancora ambigui tra scienza e società. Come suggerito da Mariachiara Tallacchini²²², la cittadinanza europea rivestirebbe dunque in tal senso un ruolo potenziale per stimolare l'ulteriore evoluzione delle istituzioni comunitarie in numerosi settori, compreso quello del benessere animale.

²²¹ TUE, Articolo 5, comma 3 “In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”.

²²² TALLACCHINI M., *ibidem*.

CAPITOLO III

RILEVANZA E TUTELA GIURIDICA DELL'ANIMAL WELFARE IN AMBITO EUROPEO

Sommario: 3.1 Il quadro normativo europeo; 3.1.1 La direttiva 98/58/CE sugli standard minimi di protezione degli animali negli allevamenti e le correlate direttive specie-specifiche; 3.1.1.1 La direttiva 1999/74/CE (galline ovaiole); 3.1.1.2 La direttiva 2007/43/CE (polli da carne); 3.1.1.3 La direttiva 2008/119/CE (vitelli); 3.1.1.4 La direttiva 2008/120/CE (suini); 3.1.2 Il regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate; 3.1.3 Il regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento; 3.2 L'*animal welfare* alla luce dei regimi obbligatori e volontari di etichettatura UE; 3.2.1 La certificazione biologica; 3.2.2 L'etichettatura obbligatoria delle uova e gli standard volontari per il pollame; 3.2.3 Etichettatura e certificazioni in ambito nazionale europeo; 3.2.4 La situazione in Italia: il disciplinare CReBA, *ClasyFarm* e la proposta di legge Muroni per un'etichettatura nazionale univoca e volontaria in zootecnia; 3.3 Valutazione su strategia e legislazione: dal progetto *Welfare Quality*® agli obiettivi F2F e Biodiversità 2030; 3.3.1 Verso un nuovo sistema di etichettatura europeo del benessere animale.

3.1 Il quadro normativo europeo

La legislazione sul benessere degli animali in Europa è stata inizialmente elaborata per rispondere al principio di armonizzazione del mercato interno. Oggi, invece, vengono presi in considerazione molteplici obiettivi quali l'interesse sociale, le preoccupazioni economiche e le questioni di salute pubblica ed animale, che sembrano riflettere i cambiamenti della società europea ed il nuovo approccio alle politiche di sicurezza alimentare. L'*animal welfare* si colloca infatti nell'ambito del *Green Deal*²²³ e della PAC (Politica Agricola Comune) quale simbolo di evoluzione per il raggiungimento di obiettivi di trasformazione all'insegna della sostenibilità e della salvaguardia del settore agricolo e dell'intera filiera agroalimentare. A partire dalla vicenda della *BSE* viene messo "sotto accusa" l'intero sistema agro-alimentare ed il benessere – seppur inizialmente inteso in termini di mera salute dell'animale – diventa uno dei temi salienti della politica pubblica europea in materia di sicurezza alimentare²²⁴ ed

²²³ Il *Green Deal* europeo prevede un piano d'azione volto a promuovere l'uso efficiente delle risorse attraverso un'economia pulita e circolare, a ripristinare la biodiversità ed a ridurre l'inquinamento. Il piano mostra gli investimenti necessari e gli strumenti finanziari disponibili atti a garantire una transizione equa ed inclusiva per il periodo 2021-2027. Cfr. Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo*, Bruxelles, 11.12.2019, COM(2019) 640 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF.

²²⁴ SIRSI E., *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in "Rivista di diritto agrario", 2011, anno XC, fasc. 2, pp. 236, nota 48, "Prendendo in considerazione i tre punti di riferimento utili per la valutazione delle tematiche alimentari nell'Unione europea costituiti dal Libro verde del 1997 della Commissione sui "Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea", dal Libro bianco sulla sicurezza alimentare del gennaio 2000 e dal reg. n. 178/2002 «che fissa i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare» si può osservare che, mentre nel primo documento del 1997 la Commissione si limitava a citare il benessere animale

uno dei requisiti minimi che dovrebbero garantire la qualità dei prodotti agro-alimentari europei. Fonti di stress e condizioni di scarso benessere possono infatti causare negli animali una maggiore predisposizione alle malattie trasmissibili e quindi le buone prassi per il benessere animale contribuiscono anche a rendere gli animali più sani. Il *welfare* degli animali da reddito dipende sostanzialmente da come l'uomo li gestisce influenzando il tipo di stabulazione e le zone di riposo, lo spazio a disposizione e la densità dei capi, le condizioni di trasporto, i metodi di stordimento e di macellazione. La base giuridica per la maggior parte della legislazione sull'*animal welfare* si riferisce in ogni caso a questioni generali riguardanti il funzionamento dell'Unione europea, dalle politiche agricole comuni alle politiche internazionali – e quindi non direttamente legate alla protezione degli animali – ma, ciononostante, si è avuta un'importante evoluzione dello stesso Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)²²⁵.

Allo stato attuale, il ruolo degli animali e la loro protezione sono riconosciuti come complementari agli altri obiettivi di interesse sociale (quali, ad esempio, la qualità del cibo, la tutela e sostenibilità ambientale) e non rientrano nelle finalità delineate negli articoli 2 e 3 TUE²²⁶. La protezione degli animali è entrata a far parte del diritto europeo nel 1993

a proposito delle “nuove aspirazioni” dei consumatori quanto ai metodi di produzione degli alimenti [...], nel Libro bianco (che, fra l'altro, ricomprende la produzione di mangimi nel nuovo quadro normativo sistematico che dovrebbe attuare la c.d. politica “dai campi alla tavola”, considerando gli interventi normativi in materia un'azione prioritaria) viene citato esplicitamente, accanto alla salute, il benessere degli animali come elemento essenziale ai fini della tutela della salute pubblica e della protezione dei consumatori anche se poi, nel corso della elaborazione di questo elemento, si chiarisce di volersi limitare a considerare la salute e il benessere degli animali esclusivamente quanto ai punti di possibile collegamento “diretto” con la politica di sicurezza alimentare, pur riconoscendo che «le questioni del benessere animale devono essere maggiormente integrate nella politica alimentare, e in particolare con riferimento all'impatto sulla qualità e sicurezza dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano». Il riferimento non è, tuttavia, ripreso nel programma dettagliato degli interventi normativi che si appuntano sui mangimi, sulle zoonosi e sulla salute animale. L'interesse esplicitato nel Libro bianco prende corpo nel reg. n. 178/2002 il quale, oltre a ricomprendere ampiamente nella considerazione della catena alimentare la produzione e la commercializzazione dei mangimi (che viene assoggettata ad obblighi di sicurezza analoghi a quelli che vengono imposti nel settore degli alimenti) fa emergere il cosiddetto benessere animale come uno degli obiettivi da perseguire al fine del raggiungimento di un elevato livello di tutela della vita e della salute umana (art. 22) e talvolta anche un interesse per la materia autonomo e non direttamente connesso con la sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare (*considerando* 36): a questo riguardo non può essere ignorato il riferimento, nel *considerando* (7), ad una futura valutazione normativa dei requisiti di sicurezza dei mangimi anche indipendentemente dal loro utilizzo per gli animali destinati alla produzione alimentare”.

²²⁵ Per una ricognizione più approfondita, seppur non esaustiva, della genealogia dell'art. 13 TFUE e delle questioni relative al benessere animale, cfr. SOWERY K., *Sentient beings and tradable products: the curious constitutional stats of animals under union law*, in “Common market law review”, 2018, vol. 55, issue 1.

²²⁶ TUE, Articolo 2 “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.

TUE, Articolo 3 “1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e

attraverso un protocollo allegato al Trattato di Amsterdam²²⁷ a norma del quale il benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, dovrebbe essere preso in considerazione durante l'attività normativa europea. Nel successivo Trattato di Lisbona, alla protezione dell'*animal welfare* è stato riservato l'articolo 13 – collocato nelle “Disposizioni di applicazione generale”²²⁸, Titolo II della Parte prima rubricata “Principi” – che recita “Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”²²⁹.

È utile rilevare che, nel complesso, c'è stato un dibattito molto scarso sulle implicazioni dell'incorporazione dei contenuti del Protocollo nel testo principale del Trattato e, più in generale, di quelle derivanti dal riconoscimento della “senzietà” animale. Il riferimento al rispetto delle norme nazionali e delle consuetudini relative ai riti religiosi ed alle tradizioni culturali rappresenta una delle questioni più controverse, in quanto minerebbe alla possibilità di considerare l'articolo quale principio generale²³⁰. Nelle cause *Schaible*²³¹ e *Zuchtviel*²³², la Corte ha infatti affermato che gli obiettivi del benessere animale costituiscono “obiettivi legittimi di interesse generale della normativa dell'Unione”, precisando quindi che l'*animal*

territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. 4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati”.

²²⁷ Trattato di Amsterdam, *Protocollo sulla protezione ed il benessere animale*, “Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

²²⁸ Delle “disposizioni di applicazione generale” si discute in merito al loro ruolo ed alla loro natura meramente programmatica e alla conseguente giustiziabilità, *cf.* BRONZINI G., Il modello sociale europeo, in BASSANINI F., TIBERI G. (a cura di), “Le nuove istituzioni europee”, Bologna, Il Mulino, 2008.

²²⁹ TFUE, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Trattato di Lisbona), art. 13, 2016/C 202/01, GU C 202 del 7.06.2016 (versione consolidata al 1.03.2020).

²³⁰ Si veda nella sentenza in causa C-189/01 il punto 64, <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=5B169D773E08F688AB0A42024EC9FE00?text=&docid=46530&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4275054>. “Il governo olandese precisa a tale riguardo che il protocollo è posteriore all'adozione della direttiva 90/423. D'altronde, tale protocollo non esprimerebbe un principio di applicazione generale in quanto prevede la presa in considerazione del benessere degli animali soltanto nell'ambito di quattro settori di attività degli Stati membri e della Comunità. Inoltre, esso non imporrebbe alcun principio di contenuto omogeneo nei diversi Stati membri poiché prevede il rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e delle consuetudini di questi ultimi per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

²³¹ Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-101/12, *Schaible v. Land Baden-Württemberg*, ECLI:EU:C:2013:661, paragrafo 35.

²³² Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-424/13, *Zuchtviel-Export GmbH v. Stadt Kempten e Landesanstalt für Tierwohl Bayern*, ECLI:EU:C:2015:259, paragrafo 35.

welfare non è un principio del diritto UE, quanto piuttosto un interesse pubblico da tenere in considerazione quando le istituzioni esercitano la loro funzione di regolamentazione. Ne consegue che il *welfare* degli animali non è un interesse legalmente tutelato sul quale la Corte è competente a giudicare²³³; compiere tali scelte attraverso la giurisprudenza condurrebbe ad una protezione frammentata e ad un irrazionale bilanciamento di interessi.

Il valore giuridico dell'integrazione di disposizioni di questo tipo, sia che si trovino in protocolli che nel Trattato, è di fatto precario e prevede anche un obbligo procedurale (o meglio, una linea guida) in capo alle istituzioni nazionali ed unionali, chiamate a “tenere pienamente conto” dei requisiti di benessere animale. Tuttavia, è chiaro che l'articolo 13, pur non obbligando l'Unione a dare priorità assoluta alle considerazioni sull'*animal welfare*, rappresenta almeno simbolicamente uno dei punti salienti della *policy* sul benessere animale attraverso il riconoscimento scientifico e normativo degli animali quali “esseri senzienti” – in linea con i principi di una *knowledge-based society*. Ciò potrebbe offrire una base potenziale per un approccio animato da preoccupazioni morali per il benessere dei singoli animali, tali da rompere il legame tra “prodotti commerciabili” ed “esseri non umani”. Di fatto, però, l'articolo stesso prevede dei limiti alla tutela, affermando espressamente che le esigenze di *welfare* possano essere superate da norme e/o consuetudini religiose o culturali²³⁴. La struttura stessa dell'Unione europea, comprensiva di competenze proprie e prerogative nazionali, finisce per alimentare la contrapposizione tra l'etica del benessere scientificamente intesa ed il principio di sussidiarietà²³⁵ sulle questioni morali. Nell'applicazione della legislazione sul benessere animale – concepita per coprire tutte le fasi della vita dell'animale, dalla stabulazione, al trasporto, fino all'abbattimento – i Paesi UE sono infatti responsabili del recepimento dei regolamenti e delle direttive UE e della loro applicazione quotidiana, attraverso la legislazione nazionale e le attività di controllo. La Commissione ha invece il compito di fornire informazioni adeguate, garantire che la legislazione europea sia attuata ed applicata correttamente e, in casi estremi, intraprendere azioni contro i Paesi membri. Al *Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE)* spetta il compito di effettuare ispezioni e controlli sull'applicazione efficace ed uniforme della legislazione UE²³⁶; il

²³³ Se il benessere animale venisse riconosciuto quale principio generale del diritto UE, sarebbe possibile effettuare un controllo per stabilire se i benefici derivanti dall'uso degli animali giustificano la violazione del loro benessere ed è intuibile che un loro largo utilizzo sarebbe difficilmente giustificabile. “*It is hardly surprising then that the Court avoided venturing on such a difficult path: choices such as the degree of protection which should be afforded to animals, and indeed their legal status, are better left in the hands of the Community legislature*”, cit. SPAVENTA E., *Case C-189/01, H. Jippes, Afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, Afdeling Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren v. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij*, Judgment of the Full Court of 12 July 2001, nyr., in “Common Market Law Review”, 2002, 39, pp. 1165.

²³⁴ Si riconferma così la natura della tutela del benessere animale, di carattere non assoluto e pronta a cedere nel bilanciamento con altri interessi. Anche nella causa C-592/14 (*European Federation for Cosmetic Ingredients*) è stata ribadita la portata dell'*animal welfare*, da intendersi quale “dichiarazione di valore” da parte dell'Unione; secondo l'Avvocato Generale Bobek, il benessere animale fornisce infatti una guida interpretativa per i requisiti legislativi ma, non potendo essere considerato quale valore assoluto, va necessariamente bilanciato con la protezione della salute umana.

²³⁵ TUE, Articolo 5, comma 3. Il principio di sussidiarietà è stato sin dall'inizio uno degli elementi più controversi, in particolare per quanto attiene alle questioni etiche in cui i valori dei cittadini europei rimangono subordinati in relazione alle politiche nazionali, *cfr.* ESTELLA A., *Conclusions: functional and normative limits of subsidiarity*, in ESTELLA A. “The EU principle of subsidiarity and its critique”, 2002, New York, Oxford University Press.

²³⁶ *Cfr.* DG Health and Food Safety, *Health and food audits and analysis programme 2021*, 2021, <https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=6d925b07-3517->

Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale (*Standing Committee on the Food Chain and Animal Health – SCOFCAH*) fornisce una piattaforma per i rappresentanti degli stati membri per discutere questioni di salute pubblica o animale, di benessere animale e, se necessario, approvare misure urgenti. Per tutti i pareri scientifici si fa riferimento ai lavori dell'*European Food Safety Authority (EFSA)*.

La stessa Commissione europea ha da sempre precisato la portata limitata dell'articolo 13, che non fornirebbe quindi alcuna base giuridica utile ad ampliare le competenze UE sul benessere animale e non consentirebbe nessuna interpretazione estensiva²³⁷; l'*animal welfare* è stato inserito nella prima parte del Trattato, ma sicuramente non riveste il rango di assolutezza che caratterizza gli articoli da 7 a 12²³⁸. Emerge anche un ulteriore paradosso che vede, da un lato, l'aumento dell'uso degli animali per scopi umani e, dall'altro, la crescente preoccupazione morale per il loro benessere²³⁹. Le origini di questa tensione si rinvergono nello *status* formale degli animali ai sensi del diritto primario dell'Unione che inizialmente li riconosce quali "esseri senzienti" ma, nel seguente art. 38 TFUE, li continua a classificare quali "prodotti agricoli"²⁴⁰.

Questa dualità è difficile da gestire nella pratica – secondo alcuni autori è persino contraddittoria²⁴¹ – e finisce per creare un malinteso sul significato effettivo di *animal welfare*

[11eb-b27b-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar](https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2096_84_4_442_ENG). Questo documento definisce il programma di lavoro e dei controlli previsti nel 2021 nei settori della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della qualità degli alimenti, della salute degli animali e del loro benessere, della salute delle piante e di alcuni ambiti della salute umana.

²³⁷ Nel periodo 2011-2015 la *DG Health and Consumer (DG SANCO, ora DG for Health and Food Safety-DG SANTE)* aveva informalmente suggerito, nel proprio sito web, una visione ampliata dell'art. 13, affermando che "*this put animal welfare on equal footing with other key principles mentioned in the same title i.e. promote gender equality, guarantee social protection, protect human health, combat discrimination, promote sustainable development, ensure consumer protection, protect personal data*"; tale affermazione è scomparsa dopo la riorganizzazione delle pagine internet, *cit.* TALLACCHINI M., *Gli animali nella "società europea della conoscenza": contraddizioni e prospettive*, in "Animal studies. Rivista italiana di antispecismo", 2015, n.12, p. 23, nota 21.

²³⁸ TFUE, Titolo II, *Disposizioni di Applicazione Generale*.

²³⁹ Se si considera l'Eurobarometro del 2016, emerge chiaramente che la maggioranza dei cittadini europei sia favorevole ad una migliore protezione degli animali; più di quattro cittadini su cinque vogliono un migliore benessere per gli animali d'allevamento, quasi tre quarti dei cittadini ritiene che il benessere degli animali domestici debba essere migliorato e nove cittadini su dieci pensano che i prodotti importati debbano rispettare gli stessi standard di benessere applicati nell'UE. Inoltre, più della metà dei cittadini cerca etichette sull'*animal welfare* al momento dell'acquisto e sei su dieci si dichiarano disposti a pagare un *premium price* per prodotti a benessere più elevato. *Cfr.* Special Eurobarometer 442 (2016), *Attitudes of Europeans towards Animal Welfare*, https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2096_84_4_442_ENG.

²⁴⁰ TFUE, Art. 38, comma 2, "Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore".

²⁴¹ Le opinioni sul punto dipendono dal punto di vista teorico ed etico impiegato; Francione, ad esempio, sostiene che classificare gli animali sia come "prodotti" che come "esseri senzienti" sia una contraddizione in termini, Garner invece ritiene che le due definizioni non

e sulle implicazioni che ne conseguono nel quadro del diritto secondario. Considerando che gli attori in capo ai quali risiede la responsabilità primaria di integrare le esigenze di benessere animale nella politica dell'Unione sono le istituzioni europee, molto dipende dalla loro volontà politica di accogliere cambiamenti in questo senso ed abbandonare l'interesse alla salute animale per meri fini di natura economico-commerciale. La scarsa coerenza e mancanza di efficacia dell'approccio UE emerge anche in relazione alla ristretta gamma di animali coperti dagli strumenti giuridici europei che si sono sviluppati a partire dalle questioni relative all'uso degli animali a scopo alimentare in sistemi di allevamento intensivo. In questo senso, lo schema generale dell'*animal welfare* risulta incoerente se confrontato con le attuali conoscenze scientifiche sulla "senzietà" di tutti gli animali poiché, a seconda della specie, si garantiscono livelli divergenti di garanzie legislative²⁴². Problemi significativi correlati al benessere emergono negli allevamenti di tacchini, negli allevamenti di conigli²⁴³ e nell'industria delle vacche da latte, nessuno dei quali è coperto dalla direttiva generale sugli standard minimi di protezione degli animali negli allevamenti. Un altro esempio attiene al benessere dei pesci che, seppur coperti dalla direttiva 98/58/CE, sono oggetto di un'applicazione molto debole degli standard minimi richiesti²⁴⁴ – anche a causa della mancanza di disposizioni europee specifiche per il pesce²⁴⁵ (attualmente, infatti, solo i vitellini, i suini, i polli da carne e le galline ovaiole godono di una legislazione europea specie-specifica).

L'*animal welfare* riveste un ruolo sempre più incisivo anche nel mandato EFSA (*European Food Safety Authority*), l'Agenzia creata dai legislatori europei allo scopo di migliorare

siano necessariamente incompatibili. Cfr. FRANCIONE G.L., GARNER R., *The Animal Rights Debate: Abolition or Regulation?*, New York, Columbia University Press, 2010.

²⁴² Gli animali selvatici non tenuti in cattività tendenzialmente non sono oggetto della legislazione europea; la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici riconoscono la responsabilità comune per le specie animali selvatiche, ma l'obiettivo principale riguarda pur sempre la biodiversità. Anche le misure esistenti a livello internazionale riguardano principalmente il loro commercio (*CITES*, cfr. capitolo II, paragrafo 2.2 della presente trattazione) o la loro conservazione.

²⁴³ Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento (2016/2077(INI)), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0077&qid=1619510337211&from=IT>.

²⁴⁴ Di fatto, gran parte dei pesci sono uccisi in modo disumano senza previo stordimento, lasciati soffocare od uccisi quando ancora coscienti. Nel 2009 il *Panel AHAW (Animal Health and Welfare)* dell'EFSA ha adottato sette pareri specie-specifici attinenti vari aspetti legati al benessere animale dei pesci di allevamento, in relazione ai metodi di stordimento e macellazione; i singoli pareri specifici riguardano il tonno rosso, la carpa comune, l'anguilla europea, il salmone atlantico, la trota iridea, il rombo chiodato europeo, la spigola e l'orata. Per i testi dei pareri specie-specifici, cfr. <https://www.efsa.europa.eu/en/search?s=&f%5B0%5D=topic%3A386&page=0>.

²⁴⁵ Nel corso degli ultimi anni l'industria sta cercando di migliorare il benessere dei pesci, anche attraverso il ricorso a metodi di stordimento più umani (come lo stordimento elettrico) e l'abbandono progressivo di quelli più cruenti (come lo stordimento mediante CO₂), cfr. Commissione europea, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla possibilità di introdurre taluni requisiti riguardanti la protezione dei pesci durante l'abbattimento*, COM(2018) 87 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0087&from=EN>.

il sistema della sicurezza alimentare²⁴⁶. Uno dei gruppi di esperti scientifici dell'EFSA è il *Panel on Animal Health and Welfare (AHAW Panel)*, che fornisce consulenza scientifica sui vari aspetti concernenti la salute ed il benessere animale e su tutte le fasi di vita degli animali da reddito e da compagnia. Gli esperti EFSA si avvalgono a tale scopo di una metodologia armonizzata²⁴⁷ per la valutazione dei rischi per l'*animal welfare* che si basa sull'analisi dei sistemi di allevamento, delle procedure di gestione e delle questioni di benessere. Fattori che sicuramente influiscono sul benessere dell'animale sono l'ambiente fisico e le risorse a sua disposizione ed ognuno di essi risponderà in modo variabile a seconda di età, sesso e razza; tali reazioni sono analizzate con misurazioni compiute direttamente sull'animale – sia mediante l'osservazione o l'ispezione dell'animale, sia attraverso misurazioni indirette – e servono a stabilire quali siano gli standard accettabili di salute, benessere e salubrità. Tra il 2004 ed il 2012, il *AHAW Panel* ha fornito più di 47 pareri scientifici relativi alla salute animale e 38 pareri scientifici concernenti il loro benessere.

3.1.1 La direttiva 98/58/CE sugli standard minimi di protezione degli animali negli allevamenti e le correlate direttive specie-specifiche

La divergenza sul significato da attribuire al benessere animale emerge anche a livello europeo e sembra prevalere l'approccio che, nel determinare quali elementi di *welfare* si debbano perseguire, prende in considerazione interessi etici, finanziari e sociali. Lo scopo generale della legislazione europea sembra comunque essere finalizzato ad un aumento della qualità e della sicurezza dei prodotti derivati degli animali²⁴⁸, con un'attenzione alle loro esigenze di benessere inteso in termini di salute fisica e contenimento dei costi di produzione.

A causa della natura economica delle misure, le loro esigenze comportamentali passano spesso in secondo piano, a favore del loro *status* di merci e della garanzia che sia mantenuta costante la loro produttività²⁴⁹. In relazione agli animali da allevamento sono state vietate

²⁴⁶ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, (GU L 31 dell'1.2.2002), versione consolidata al 27.03.2021. Sulla nascita ed evoluzione dell'EFSA, *cf.*, GABBI S., *Dieci anni di EFSA: l'autorità europea al cuore del sistema europeo per la sicurezza alimentare*, in RICCI C. (a cura di) "La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti", Milano, Giuffrè, 2012, pp. 241-255; BERTHE F., VANNIER P., HAVE P., SERRATOSA J., BASTINO E., BROOM D.M., HARTUNG J., SHARP J.M., *The role of EFSA in assessing and promoting animal health and welfare*, in "EFSA Journal", 2012, 10(10).

²⁴⁷ EFSA, *Scientific Opinion Guidance on Risk Assessment for Animal Welfare - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW)*, in "EFSA Journal", 2012, 10(1):2513, "Risk assessment provides a science-based, transparent, and reproducible framework to address specific welfare problems within a limited time frame and with available scientific data. Benefit assessment should be possible with the same methodology".

²⁴⁸ Nell'approccio europeo alla *food safety*, il benessere animale è considerato un elemento essenziale della politica alimentare europea e la responsabilità di fornire consulenza scientifica sulle questioni concernenti l'*animal welfare* è in capo alla *European Food Safety Authority (EFSA)*. È interessante notare che, nella normativa EU sulla conformità dei controlli di alimenti e mangimi, il rispetto delle norme in materia di salute e benessere animale assume un ruolo centrale a garanzia della sicurezza alimentare, *cf.* Regolamento (UE) 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

²⁴⁹ *Cfr.* Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, (GU L 47 del 18.02.2009), versione consolidata al 14.12.2019, *considerando* (12) "Si dovrebbe garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere, inclusa la salute degli animali, le considerazioni

alcune pratiche problematiche in termini di benessere – quali, ad esempio, l’uso di gabbie per vitelli²⁵⁰, le gabbie in batteria²⁵¹ e le stalle per scrofe²⁵² – ma ci si è basati su parametri correlati alle risorse e non su una valutazione dello stato di benessere dell’animale di per sé. Nell’*animal welfare science* è ormai largamente condivisa la necessità di considerare i bisogni animali in modo più olistico – valutando la qualità della vita percepita dall’animale attraverso la considerazione della loro capacità di eseguire comportamenti naturali e della loro salute fisica e del funzionamento biologico – ed anche l’Unione europea dovrebbe aggiornare i propri standard in questi termini e costituire una nuova PAC concretamente attenta all’*animal welfare*²⁵³.

La legislazione europea sulla protezione degli animali da reddito interessa le tre fasi principali di allevamento, trasporto ed abbattimento. Le attività di allevamento sono disciplinate da cinque direttive che impongono standard minimi con l’obiettivo generale di garantire che gli animali non siano sottoposti a sofferenze o fatiche causate dalle condizioni di alloggiamento, alimentazione o cura; i governi nazionali possono a loro volta adottare eventuali norme più rigorose, a condizione che siano compatibili con la legislazione comunitaria. L’industria degli animali da allevamento critica gli standard nazionali più elevati poiché riducono la competitività nei confronti dei Paesi con requisiti inferiori, di conseguenza, gli standard europei minimi fungono da compromesso tra le aspettative del pubblico e le preoccupazioni dei produttori.

La direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti²⁵⁴ si basa sulla “Convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti”²⁵⁵

economiche e sociali e l’impatto ambientale”; naturalmente questo implica una valutazione di costo-efficienza in capo al proprietario. Similmente, *cf.* Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, (GU L 203 del 3.08.1999), versione consolidata al 14.12.2019, *considerando* (9) “È necessario mantenere un equilibrio tra i diversi aspetti da considerare sia in materia di benessere, sia dal punto di vista sanitario, economico e sociale, sia per quanto riguarda le implicazioni ambientali”.

²⁵⁰ Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (GU L 10 del 15.01.2009), versione consolidata al 14.12.2019, *articolo 3*.

²⁵¹ Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, *ibidem*, *articolo 5*.

²⁵² Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, (GU L 47 del 18.02.2009), versione consolidata al 14.12.2019, *articolo 3*.

²⁵³ Per fare ciò l’Unione europea non dovrebbe indirizzare i propri sussidi a sostegno di un’alimentazione basata su prodotti di origine animale. Misure come il “Sostegno specifico per la zootecnica bovina da latte” (Regolamento (UE) 1307/2013, artt. 52-53), il “Sostegno specifico per la zootecnica bufalina da latte” (Regolamento (UE) 1307/2013, artt. 52-53), il “Sostegno per la zootecnica bovina da carne: macellazione bovina” (Regolamento (UE) 1307/2013, artt. 52-53) sono infatti qualificati quali SAD (sostegno ambientale dannosi) – in contrapposizione ai SAF (sostegni ambientali favorevoli) – e, in riferimento all’ultimo sussidio, si afferma che “esso potrebbe essere trasformato in un SAF tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all’adozione di buone pratiche di allevamento”. *Cfr.*, Ministero dell’Ambiente, *Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli 2018. Articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, 2019*, pp. 143, 149, 150, https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/csa_terza_edizione_2018_dicembre_2019_1.pdf.

²⁵⁴ Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, 20 luglio 1998 (GU L 221 del 8.08.1998), versione consolidata 14.12.19.

²⁵⁵ Consiglio d’Europa, *Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti*, STE n. 87, Strasburgo, 10/03/1976, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076dbb>; Council of Europe, *Protocol of Amendment to the European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes*, Strasbourg, 6/11/1992,

riflettendo le note *Five Freedoms* e stabilisce norme generali da applicarsi agli animali allevati ai fini della produzione di prodotti alimentari o per altri fini agricoli, inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi. L'UE è parte contraente della suddetta convenzione internazionale, le cui raccomandazioni coprono una gamma più ampia di specie allevate rispetto a quelle considerate nella legislazione europea; il collegamento tra le raccomandazioni *CoE* e l'ordinamento giuridico dell'Unione europea è tutt'ora oggetto di dibattito. L'articolo 3 della presente direttiva sancisce l'obbligo per gli stati membri di adoperarsi affinché i proprietari o i custodi adottino le misure adeguate a garantire il benessere degli animali e non infliggano loro dolori, sofferenze o lesioni inutili. Si prevede poi che le condizioni di allevamento o di custodia vengano aggiornate secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche²⁵⁶, anche attraverso la presentazione da parte della Commissione di una relazione quinquennale²⁵⁷; a loro volta gli stati membri sono tenuti a presentare una relazione annuale in merito alle ispezioni eseguite dalle autorità competenti, nonché un piano d'azione nazionale per ridurre i casi di non conformità alle disposizioni.

La direttiva si compone anche di un Allegato²⁵⁸ contenente requisiti generali – articolati in ventuno punti e riguardanti personale addetto, controlli e tenuta dei registri, libertà di movimento, locali di stabulazione, attrezzature, mangimi ed acqua, mutilazioni e procedure di allevamento – che però non si applicano a pesci, rettili ed anfibi. Una critica che può essere mossa alla *farming directive* è il fatto di contenere disposizioni troppo generali per avere effetti concreti, tanto che già nella “Comunicazione della Commissione sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015” era stata evidenziata espressamente questa lacuna²⁵⁹.

3.1.1.1 La direttiva 1999/74/CE (galline ovaiole)

La prima direttiva specie-specifica è la 1999/74/CE²⁶⁰, concepita per incrementare il benessere delle galline ovaiole, nonché per evitare che le divergenze fra le legislazioni nazionali possano alterare la concorrenza ed incidere negativamente sul funzionamento del mercato comune. Leggendo i vari *considerando* appare chiara la necessità di mantenere un

<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd27>.

²⁵⁶ Direttiva 98/58/CE del Consiglio, *ibidem*, art. 4 “Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, siano conformi alle disposizioni che figurano in allegato”.

²⁵⁷ Direttiva 98/58/CE del Consiglio, *ibidem*, art. 6, comma 2 “Inoltre, la Commissione, ogni cinque anni e, la prima volta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, in base all'esperienza acquisita nell'attuazione di quest'ultima, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui al paragrafo 1, e in base alle evoluzioni tecniche e scientifiche, presenta al Consiglio una relazione corredata di eventuali proposte adeguate, che tengano conto delle conclusioni della stessa”.

²⁵⁸ Direttiva 98/58/CE del Consiglio, *ibidem*, Allegato.

²⁵⁹ Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015*, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:57576a43-59e3-4e99-aa3a-517b34804bc2.0022.03/DOC_2&format=PDF.

“Sebbene l'adozione di atti legislativi specifici abbia consentito dei progressi in materia di benessere degli animali, permangono settori in cui non esiste una normativa specifica dell'UE e in cui risulta difficile applicare le prescrizioni generali in vigore. Una semplificazione sarebbe possibile grazie all'introduzione, nelle norme generali, di disposizioni più precise sui fattori comuni alla base del benessere degli animali”, p. 4.

²⁶⁰ Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, (GU L 203 del 3.08.1999), versione consolidata al 14.12.2019.

equilibrio tra i diversi aspetti in gioco, allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle cosiddette *laying hens* (ovvero le galline della specie *Gallus gallus*, mature per la deposizione di uova); le disposizioni della direttiva non si applicano agli stabilimenti con meno di 350 esemplari ed agli stabilimenti di galline ovaiole riproduttrici. Di fatto, nell'allevamento in gabbia intensivo viene drasticamente inibita l'esplicazione del loro repertorio comportamentale²⁶¹ che, secondo Travaglini²⁶², andrebbe considerato nella sua interezza e non solo in riferimento alla fase produttiva della vita della gallina ovaiole – che è quanto è stato fatto dal *Scientific Veterinary Committee*²⁶³.

Rispetto alla precedente direttiva²⁶⁴, la 1999/74/CE e la 2002/4/CE²⁶⁵ hanno apportato dei miglioramenti strutturali e di spazio per le gabbie non modificate, tra cui il passaggio dal requisito di almeno 450 cm² ad almeno 550 cm² di superficie per ogni gallina ovaiole. È stata inoltre stabilita l'inadeguatezza delle gabbie non modificate e si è così imposto ai produttori l'utilizzo di gabbie modificate o il passaggio a sistemi alternativi. Gli articoli 5 e 6 ne hanno vietato infatti la costruzione e messa in funzione a partire dal 1° gennaio 2003 ed il loro utilizzo dal 1° gennaio 2012, forbice temporale prevista per permettere agli imprenditori del settore avicolo delle uova di potersi adeguare gradualmente alle nuove indicazioni²⁶⁶.

²⁶¹ “The main criticism of the unenriched cage, dating back to the Brambell report (Brambell, 1965), is that it imposes an unacceptably severe restriction on the hens’ ability to meet their behavioural needs for grooming, stretching, wing-flapping, nest building and litter bathing. Extreme confinement in barren wire cages also predisposes to external injuries to feet and feathers, and exacerbates the development of osteoporosis, leading to bone fractures and chronic pain”, in WEBSTER J., *Animal Welfare: Limping Towards Eden. A practical approach to redressing the problem of our dominion over the animals*, Oxford, Blackwell Publishing, 2005, p. 121.

²⁶² TRAVAGLINI F., *Il benessere animale e il caso della gallina ovaiole*, in MANNUCCI A., TALLACCHINI M. “Per un codice degli animali”, Milano, Giuffrè Editore, pp. 177-197. “Il loro rapporto non risponde al criterio della misurazione obiettiva dei parametri che consentono di valutare il benessere dell’animale, se non altro perché escludono dall’esame una porzione significativa della vita della gallina e una parte altrettanto significativa dei comportamenti che, nei moderni sistemi di allevamento, non le è più possibile manifestare”, quali i comportamenti precoci (embrionale, schiusa dell’uovo, neonatale, giovanile, gioco, pratica e esercizio), i comportamenti parentali (comportamento materno) ed i comportamenti riproduttivi (abilitazione riproduttiva, comportamento sessuale della femmina e del maschio, accoppiamento).

²⁶³ European Commission, Scientific Veterinary Committee-Animal Welfare Section, *Report on the welfare of the laying hens*, Brussels, 30th October 1996.

²⁶⁴ Direttiva 88/166/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativa all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 83/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria), (GU L 74 del 19.03.1988), non più in vigore.

²⁶⁵ Commissione europea, Direttiva 2002/4/CE del 30.01.2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio.

²⁶⁶ L’industria avicola delle uova si è opposta alla riconversione, lamentando sia i costi da sostenere per la modifica del tipo di allevamento, sia il rischio di incrementi nei costi di produzione dati da una maggiore quota di lavoro manuale, una più elevata incidenza di uova cadute fuori dal circuito di raccolta, una generale difficoltà di gestione degli animali ed un conseguente danno alla competitività per le imprese. Dallo studio di Agra CEAS è però emerso che, ad un ovvio incremento dei costi di produzione, corrispondono un prezzo di vendita maggiore ed un margine di profitto lordo maggiore rispetto a quello ottenibile dalle uova di batteria in gabbie non modificate, *cf.* Commissione delle Comunità europee,

Nel novembre 2004, l'EFSA ha pubblicato una relazione scientifica ed un parere sul benessere delle galline ovaiole, su richiesta della Commissione²⁶⁷, dal quale è emerso che le fratture ossee sono meno frequenti nelle galline allevate in “gabbie arricchite” o in sistemi alternativi e che le malattie delle zampe e le deformazioni dello sterno sono causate principalmente dalla forma inappropriata dei posatoi. Per quanto riguarda il tasso di mortalità, gli studi²⁶⁸ hanno indicato che l'utilizzo di grandi gabbie modificate o di sistemi alternativi consente di ridurlo. In riferimento alle priorità comportamentali degli animali, sempre secondo il parere dell'EFSA, le galline preferiscono deporre le uova in un nido, possibilmente chiuso e formato da un substrato premodellato o modellabile; inoltre, si riconoscono come prioritari comportamenti quali bere, mangiare, razzolare, fare i bagni di polvere, nonché potersi appollaiare su un posatoio sopraelevato, tutti bisogni comportamentali primari che, se non soddisfatti, provocano frustrazioni, privazioni o lesioni nuocendo gravemente al benessere delle galline²⁶⁹. Una minore densità di capi, unita ad un aumento dello spazio per ogni gallina e all'aggiunta di arricchimenti ambientali (posatoi, nidi artificiali, lettiere) che permettano di razzolare e becchettare si sono dimostrati positivi – seppure non sufficienti – e sono stati codificati quali requisiti delle gabbie modificate (articolo 6), le uniche utilizzabili a partire dal 1° gennaio 2012²⁷⁰. Per quanto concerne i sistemi alternativi, l'articolo 4 detta disposizioni concernenti le mangiatoie, gli abbeveratoi, i nidi, i posatoi, le lettiere e, in riferimento agli allevamenti all'aperto e a terra, disposizioni inerenti all'accesso all'aperto, ai ripari dalle intemperie e dai predatori. Ogni allevamento soggetto all'applicazione della direttiva deve essere inoltre registrato dall'autorità competente e gli si deve attribuire un numero identificativo che permetta di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano (articolo 7).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui vari sistemi di allevamento della galline ovaiole, in particolare sui sistemi di cui alla direttiva 1999/74/CE, SEC(2007)1750, Bruxelles, 8.1.2008, COM(2008) 865 definitivo, p.5.

²⁶⁷ Commissione delle Comunità europee, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui vari sistemi di allevamento della galline ovaiole, in particolare sui sistemi di cui alla direttiva 1999/74/CE, SEC(2007)1750, Bruxelles, 8.1.2008, COM(2008) 865 definitivo, [https://eur-lex.europa.eu/legal-](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0865R(01)&qid=1619597442720&from=I)*

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0865R(01)&qid=1619597442720&from=I

T.

²⁶⁸ BLOKHUIS H.J., FIKS VAN NIEKERK T., BESSEI W., ELSON A., GUÉMENÉ D., KJAER J.B., MARIA LEVRINO G.A., NICOL C.J., TAUSON R., WEEKS C.A., VAN DE WEERD H.A., *The LayWel project: welfare implications of changes in production systems for laying hens*, in “World's Poultry Science Journal”, 2007, vol. 63, pp. 101-114.

²⁶⁹ NICOL C.J., CAPLEN G., EDGAR J., BROWNE W.J., *Associations between welfare indicators and environmental choice in laying hens*, in “Animal behaviour”, 2009, 78, pp. 413-424.

²⁷⁰ La Repubblica italiana è stata dichiarata inadempiente nella sentenza C-339/13 poiché, allo scadere del limite temporale fissato dalla direttiva in esame, non aveva adempiuto agli obblighi previsti (articoli 3 e 5, paragrafo 2); a prescindere dall'adozione del d.lgs. n. 267/2003 (*Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento*, GU n. 219 del 20 settembre 2003), un numero considerevole di stabilimenti continuava infatti ad utilizzare gabbie non conformi alle disposizioni unionali. Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-339/13, *Commissione europea v. Repubblica italiana*, ECLI:EU:2014:353. Per un'analisi più approfondita della sentenza, cfr. D'ARONCO L., *Il benessere degli animali negli allevamenti e la normativa europea. Il caso delle galline ovaiole*, Milano, Key Editore, 2018, pp. 67-77.

Nell'Allegato si dettano ulteriori prescrizioni attinenti sia al mantenimento di condizioni igienico-sanitarie ottimali, sia al benessere delle galline ovaiole. In merito al *welfare* si prescrive che vengano assicurati, ad esempio, la riduzione al minimo del livello sonoro; l'illuminazione ed il ciclo luce-oscurità adeguati, fondamentali per prevenire immunodepressione o anomalie oculari e permettere il riposo; la disinfezione dei locali, delle attrezzature e degli utensili; la troncatura del becco di pulcini di età inferiore a dieci giorni per evitare plumofagia e cannibalismo. Su quest'ultimo punto l'EFSA si è espressa in modo contrario²⁷¹, classificandola quale procedura dolorosa²⁷² e sottolineando che il rischio di beccaggio diminuisce significativamente con il miglioramento dei metodi di allevamento (ad esempio, nei sistemi estensivi) e con una maggiore competenza e conoscenza dei fattori di rischio da parte degli allevatori. Nonostante sia emersa una nuova attenzione per l'animale in sé, l'Unione europea continua a bilanciare questi aspetti con altre finalità prettamente economiche – sicurezza alimentare, qualità dei prodotti e garanzia dei consumatori, impatto ambientale – a testimonianza della “deformazione produttivistica²⁷³” dell'intero sistema.

3.1.1.2 La direttiva 2007/43/CE (polli da carne)

Prima dell'adozione della direttiva 2007/43/CE²⁷⁴ non esistevano disposizioni specifiche in materia di benessere dei polli da carne e si applicavano esclusivamente i requisiti stabiliti dalla direttiva 98/58/CE ed i rispettivi principi generali del ricovero, dell'alimentazione e delle cure adeguate alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali. La suddetta direttiva, entrata in vigore nel 2010, ha così introdotto norme in materia di *animal welfare* applicabili ai pollai in cui i volatili sono tenuti per la produzione di carne, fornendo disposizioni sulla densità massima di allevamento, nonché ulteriori norme rivolte ai produttori che operano in condizioni di densità più elevate (in caso di densità maggiori, devono essere presentati e valutati i dati sul tasso di mortalità del gruppo che arriva al macello). Come evidenziato da una relazione della Commissione²⁷⁵, si è trattato del primo atto legislativo UE ad aver introdotto indicatori *animal-based* quali modalità per regolamentare il benessere animale; la regolamentazione del monitoraggio nei macelli riveste così il ruolo di pratica supplementare non discriminatoria e risulta utile ad incentivare i controlli successivi ai risultati *post mortem* non rispondenti ai parametri stabiliti. Si prevede inoltre la valutazione

²⁷¹ Commissione delle Comunità europee, *ibidem*, pag. 3.

²⁷² In letteratura si trova una vasta e risalente documentazione relativa alla sofferenza indotta dalla pratica, sia al momento dell'effettuazione, sia successivamente se nella cicatrizzazione si forma un neuroma nell'atto di beccare per nutrirsi. Cfr. MORICONI E., *Allevamenti*, in CASTIGNONE S., LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di) “Trattato di Biodiritto - La questione animale”, Milano, Giuffrè, 2012, p. 445, nota 3 (GENTLE M., HUNTER L.N., WADDINGTON D., *The onset of pain related behaviours following partial beak amputation in the chicken*, in “Neuroscience Letters”, 1991, 128, 1, pp. 113-116; GENTLE M.J., *Pain in birds*, in “Animal Welfare”, 1992, 1, pp. 235-247).

²⁷³ Cit. TRAVAGLINI F., *ibidem*, p. 189.

²⁷⁴ Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, (GU L 182 del 12.07.2007), versione consolidata al 14.12.2019.

²⁷⁵ Commissione europea, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione della direttiva 2007/43/CE e alla sua incidenza sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne, nonché alla definizione degli indicatori di benessere*, COM(2018) 181 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2018:181:FIN>.

di un indicatore obbligatorio, ovvero il tasso di mortalità giornaliera cumulativo²⁷⁶, e di altri indicatori facoltativi, ad esempio l'insorgenza di pododermatite²⁷⁷.

Il pollo allevato attualmente appartiene alla specie *Gallus gallus* e presenta senza dubbio cambiamenti significativi rispetto ai suoi progenitori – dovuti alla selezione genetica continua finalizzata al miglioramento delle prestazioni di produzione – per quanto attiene a composizione e conformazione della carcassa, crescita, metabolismo, digestione, sistema endocrino e immunitario, funzione cerebrale e comportamento²⁷⁸. Se si vuole fare un paragone si consideri che i *broiler* moderni raggiungono 1,5 kg di peso corporeo in meno di 30 giorni, a differenza dei 120 giorni necessari ai loro antenati; in generale, sono anche molto meno attivi e dedicano meno tempo a camminare/correre e raspare/beccare la lettiera, trascorrendo più del 75% del tempo seduti o a riposo, con uno scarso interesse verso i bagni di polvere, lo stiramento e lo sbattimento delle ali. Il moderno pollo da carne rappresenta forse l'esempio più evidente di implementazione della produttività di una specie animale di interesse zootecnico.

Il comma 1 dell'articolo 1 sancisce che la direttiva non vada applicata alle aziende con meno di 500 polli²⁷⁹, alle aziende in cui sono allevati solo gruppi di polli da riproduzione, agli incubatoi, ai polli allevati estensivamente al coperto ed all'aperto, e ai polli allevati con metodi biologici. Le disposizioni applicabili a tutte le aziende in cui si allevano esemplari della specie *Gallus gallus* concernono i requisiti per: abbeveratoi, alimentazione, lettiera, ventilazione e riscaldamento, rumore, luce, ispezioni, pulizia, tenuta dei registri, interventi chirurgici. L'articolo 3 prevede una densità massima di 33 kg/m², derogabile fino a 39 kg/m² purché il proprietario o detentore rispetti i requisiti stabiliti nell'Allegato II. Tutte le aziende a densità elevata devono comunque dotarsi di adeguati sistemi di ventilazione, riscaldamento e raffreddamento; nonostante sia stato dimostrato che l'insorgenza di alcune patologie e la diminuzione del repertorio comportamentale siano il risultato dell'elevata densità di allevamento, si prevede che in ipotesi eccezionali (Allegato V) la densità possa essere aumentata fino a 42 kg/m². Negli articoli seguenti sono previste disposizioni specifiche in merito alla formazione del personale che si occupa dei polli, alle ispezioni, al monitoraggio ed ai controlli che le autorità nazionali devono effettuare nei macelli.

²⁷⁶ Il tasso di mortalità giornaliera cumulativo è la somma dei tassi di mortalità giornaliera, che a sua volta è dato dal numero dei polli deceduti in un pollaio lo stesso giorno, compresi quelli abbattuti per malattia o per altri motivi, diviso per il numero dei polli presenti in tale giorno nel pollaio, moltiplicato per 100.

²⁷⁷ La pododermatite è un tipo di dermatite da contatto dovuta a bruciature da ammoniaca. Alcuni degli stati che hanno adottato questo indicatore facoltativo utilizzano il sistema a tre punteggi, i Paesi che non possiedono un simile sistema di punteggio eseguono tuttavia ispezioni *post mortem*, come previsto dal Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, (GU L 139 del 30.4.2004), non più in vigore.

²⁷⁸ Commissione europea, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'influenza della selezione genetica sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne*, COM(2016) 182 final, <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-182-IT-F1-1.PDF>. La selezione genetica ha sollevato diverse questioni legate al benessere in riferimento a problemi di arti e locomozione, ascite e sindrome della morte improvvisa (SMI), dermatiti da contatto, *cf.* Ibidem, pp. 7-8.

²⁷⁹ Come si legge nel *considerando* (8), “le norme dovrebbero concentrarsi sui problemi di benessere nei sistemi di allevamento intensivo. Per evitare di applicare misure sproporzionate all'allevamento di piccoli gruppi di polli, occorre stabilire una soglia minima per l'applicazione della presente direttiva”. Alle aziende con meno di 500 polli si applica la direttiva 98/58/CE.

In un parere dell'EFSA del 2010²⁸⁰, usato dalla Commissione per redigere le già citate relazioni del 2016²⁸¹ e del 2018²⁸², viene rilevato che l'insorgenza delle principali malattie con una ricaduta diretta sul *welfare* dei polli da carne è esasperato dai metodi di selezione intensiva volti ad accelerare il tasso di crescita e dall'aumento dell'efficacia dei mangimi, nonché dalle condizioni ambientali "innaturali". Le varie problematiche riscontrate in tema di benessere e salute riguardano disturbi scheletrici, deformazioni ossee e debolezza delle zampe che riducono drasticamente la capacità di deambulazione e possono causare fratture al momento della cattura e durante la macellazione. A causa dei *leg disorders*, i volatili sono impossibilitati a raggiungere mangiatoie ed abbeveratoi e condannati a morte certa. In aggiunta alle dermatiti da contatto, all'ascite e ai problemi respiratori e delle mucose, si rileva una generale impossibilità per i polli di esprimere il proprio etogramma. Un'ulteriore conseguenza della *high stocking density* è il fenomeno dell'uso eccessivo di antimicrobici e della correlata antimicrobico-resistenza (AMR)²⁸³.

Attualmente, i polli da carne continuano ad essere allevati prevalentemente in capannoni senza accesso all'esterno, senza luce naturale ed alcun tipo di arricchimento. È interessante rilevare come, negli ultimi anni, si sia sviluppato un parallelo e crescente interesse da parte dei cittadini-consumatori²⁸⁴ per sistemi di allevamento più rispettosi del benessere animale e quindi per *broiler* a crescita lenta (da 70 a 81 giorni) – ovvero allevati al chiuso fino al cinquantaseiesimo giorno oppure impiegati negli allevamenti di polli biologici e ruspani, a bassa densità e con accesso permanente all'esterno. Secondo Francesca Porta²⁸⁵, responsabile

²⁸⁰ EFSA, *Scientific Opinion on the influence of genetic parameters on the welfare and the resistance to stress of commercial broilers* - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), in "EFSA Journal", 2010, 8(7):1666.

²⁸¹ Cfr. nota 52.

²⁸² Cfr. nota 49.

²⁸³ L'uso preventivo routinario degli agenti microbici è tipico della produzione zootecnica intensiva, caratterizzata da alte densità di animali e biosicurezza scarsa in cui alcuni di questi batteri possono causare infezioni negli animali e, se zoonotici, anche negli esseri umani. Vista la crescente resistenza agli antimicrobici, EFSA, EMA (European Medicines Agency) e ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) hanno suggerito strategie di riduzione dell'uso di antimicrobici e stabilito una serie di indici per aiutare gli stati membri a valutare i progressi compiuti. Per un approfondimento sul tema, seppur non esaustivo, cfr. EMA, EFSA, EMA and EFSA Joint Scientific Opinion in measures to reduce the need to use antimicrobial agents in animal husbandry in the European Union, and the resulting impacts on food safety (RONAFA), in "EFSA Journal", 2017, 15(1):4666; ECDC, EFSA, EMA, ECDC, EFSA and EMA Joint Scientific Opinion on a list of outcome indicators as regards surveillance of antimicrobial resistance and antimicrobial consumption in humans and food-producing animals, in "EFSA Journal", 2017, 15(10):5017.

²⁸⁴ Eurobarometer 2016, *Attitudes of Europeans towards Animal Welfare*, Special Eurobarometer 442, <http://ec.europa.eu/COMMFronOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71348>.

²⁸⁵ Cfr. anche, PORTA F., *EU legislation establishing minimum standards for the protection of broiler chicken welfare*, in "Eurogroup for animals – The welfare of broiler chickens in the EU", 2020, pp. 8-10, https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2020-11/2020_11_19_eurogroup_for_animals_broiler_report.pdf.

del programma *Farm Animal* presso l'*Eurogroup for Animals*²⁸⁶, la consapevolezza dei consumatori può essere la chiave per stimolare la transizione verso sistemi di produzione con un benessere più elevato. Il livello di attuazione della direttiva 2007/43/CE è di fatto insufficiente e frammentario e sarebbe auspicabile che nella legislazione UE venissero presi in considerazione alcuni aspetti ad oggi non menzionati, quali la fornitura di materiali di arricchimento, di luce naturale, di accesso ad aree esterne o coperte, il riferimento al benessere dei polli da riproduzione ed i problemi di salute correlati alla selezione genetica per una crescita rapida.

3.1.1.3 La direttiva 2008/119/CE (vitelli)

La terza direttiva specie-specifica²⁸⁷ interessa gli allevamenti di vitelli, concentrati principalmente in Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Spagna e Germania e, per quanto attiene alla produzione di carne bianca di vitello (*white veal*), in Francia, Paesi Bassi e Italia. Secondo l'EFSA²⁸⁸, per vitello allevato intensivamente si intende l'animale separato dalla madre ad uno o due giorni di età e nutrito artificialmente per la produzione di carne bianca o rossa, o fino a quando non entra in un sistema di produzione di carne bovina. I vitelli nati dalle mandrie da latte sono allevati artificialmente e svezzati precocemente; subito dopo la nascita viene somministrato loro il colostro²⁸⁹, seguito prima da un'alimentazione a base di latte o un suo sostituto e poi a base di cereali e foraggio. Le femmine vengono allevate ed entrano a far parte della mandria da latte, mentre i maschi (i cd. *bobby calves*²⁹⁰) possono essere allevati per la produzione di carne di vitello o venire uccisi poco dopo la nascita e prima della

²⁸⁶ *Eurogroup for Animals* ha anche avanzato la proposta di un sistema di etichettatura obbligatorio, basato sull'indicazione del metodo di allevamento ("*Method-of-Production + label*"), cfr. *Eurogroup for Animals, Animal welfare and food labelling: initiating the transition through high quality consumer information*, 2020, [online] https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2020-10/E4A-AW-Food_Labeling-2020-web-version.pdf.

²⁸⁷ Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (GU L 10 del 15.01.2009), versione consolidata al 14.12.2019.

²⁸⁸ EFSA, *Scientific Opinion on the welfare of cattle kept for beef production and the welfare in intensive calf farming systems* - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), in "EFSA Journal", 2012, 10(5):2669.

²⁸⁹ Sebbene nell'allegato I (punto 15) se ne prescrive la somministrazione, nella prassi non sempre viene assicurata un'assunzione adeguata a detrimento dell'immunità passiva; è opinione condivisa che la colostratura nel primo giorno di vita sia fondamentale per ridurre i tassi di morbilità e mortalità e per limitare il ricorso all'uso profilattico di antibiotici.

²⁹⁰ Nella *Scientific Opinion* del 2012 (nota 61) si riconoscono i problemi di *animal welfare* associati all'uccisione dei vitelli indesiderati nati da mandrie da latte e si sollecita ad una loro trattazione specifica. Sul tema cfr., FRANCO N.H., MAGALHÃES-SANT-ANA M., OLSSON A.I.S, *Welfare and Quantity of Life*, in APPLEBY M.C., WEARY D.M., SANDØE P. "Dilemmas in animal welfare", Wallingford (UK), CABI Publishing, 2014, pp. 46-66, "An unavoidable characteristic of the rearing of animals is that approximately the same number of male and female off-spring will be produced. It follows that where cows are kept for milk there is the problem of what to do with male calves, many of which are not suitable for rearing as beef because the strain has been developed primarily for its milking potential. It has been estimated that the surplus of unwanted calves, 'bobby calves', in this country amounts to some 800,000 to 1,000,000 yearly"; FVE (Federation of Veterinarians of Europe), *FVE position on killing unwanted offspring in farm animal production*, 2017, https://www.fve.org/cms/wp-content/uploads/045-Surplus-animals_adopted.pdf.

registrazione. Con il termine *veal* si fa riferimento alla carne prodotta dai vitelli (soprattutto della specie *Bos taurus* e *Bos indicus*) e, generalmente, si effettua una distinzione tra *white veal* – carne bianca proveniente da un animale con meno di sei mesi ed alimentato principalmente con una dieta liquida (a base di latte o sostituto del latte) – e *pink veal* – carne proveniente da un animale macellato tra i sei e gli otto mesi di vita che ha ricevuto più alimenti solidi, possibilmente svezzato e con un maggiore contenuto di mioglobina nei muscoli²⁹¹. Nonostante la legislazione europea (Direttiva 2008/119/CE, Allegato I, punto 11) richieda una fornitura minima di cibo ricco di fibre, uno studio epidemiologico²⁹² ha dimostrato che lo scarso sviluppo del ruminale e le lesioni abominali sono frequenti nei vitelli da produzione di *white veal*; anche l'EFSA²⁹³ ha ribadito i rischi per i vitelli a carne bianca, soggetti ad anemia da carenza di ferro, malattie enteriche legate ad un elevato apporto di mangimi liquidi e assunzione inadeguata di fibre, disagio e disturbi comportamentali legati a pavimentazioni non adeguate.

La direttiva in esame stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei vitelli destinati al consumo umano, ovvero gli animali della specie bovina di età inferiore ai sei mesi (articolo 2). A partire dal 2007 è stato vietato l'utilizzo di recinti individuali per vitelli (articolo 3, comma 2) infatti, come si legge nel *considerando* (7), “è scientificamente riconosciuto che i vitelli abbisognano di condizioni ambientali conformi alle esigenze della specie, la quale tende a raggrupparsi in mandrie. Pertanto, i vitelli dovrebbero essere allevati in gruppo. [...]”. Tale divieto si applica a tutte le aziende, anche con meno di sei vitelli, e si consentono eccezioni solo nel caso in cui un veterinario certifichi che sia necessario l'isolamento per motivi di salute o comportamento; in ogni caso all'animale rinchiuso deve essere garantito uno spazio che gli permetta di stare in posizione eretta. Gli stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti effettuino ispezioni negli allevamenti ed esperti veterinari della Commissione possono effettuare controlli *in loco*. L'articolo 8 richiede che gli animali importati da Paesi terzi debbano essere accompagnati da un certificato attestante che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello previsto dalla direttiva; sul suolo nazionale, gli stati membri sono comunque liberi di implementare maggiormente la protezione dei vitelli applicando disposizioni più severe.

L'Allegato I detta le principali prescrizioni in riferimento a: materiali utilizzati; isolamento termico, riscaldamento e ventilazione; ispezioni degli impianti automatici o meccanici; illuminazione; locali di stabulazione; pulizia e disinfezione di stalla, recinti, attrezzature ed utensili; pavimentazione; somministrazione di acqua e cibo. Negli allevamenti è necessario garantire ai vitelli condizioni di vita tali da permettere loro il soddisfacimento delle esigenze biologiche, fisiche e psicologiche. Uno dei bisogni principali è il mantenimento dell'integrità fisica e può essere garantito assicurando tutta una serie di bisogni specifici²⁹⁴ quali, ad esempio, respirare aria con bassi livelli di ammoniaca, anidride carbonica e idrogeno solfidrico; riposare e dormire potendo assumere posture caratteristiche; praticare esercizio fisico; ricevere un'alimentazione adeguata, ricca di sostanze nutritive e tale da consentire un normale sviluppo dell'intestino; esplorare ed avere contatti sociali, soprattutto quello

²⁹¹ EFSA, *Scientific Opinion of poor welfare in intensive calf farming systems. An update of the Scientific Veterinary Committee Report on the Welfare of Calves*, in “EFSA Journal”, 2006, 336, pp. 1-36.

²⁹² BRSCIC M., HEUTINCK L.F.M., WOLTHUIS-FILERUP M., STOCKHOFFEN N., ENGEL B., VISSER E.K., GOTTARDO F., BOKKERS E.A.M., LENSJIK B.J., VAN REENEN C.G., *Prevalence of gastrointestinal disorders recorded at postmortem inspection in white veal calves and associated risk factors*, in “Journal of Dairy Science”, 2011, 94, pp. 853-863.

²⁹³ EFSA, 2012, *ibidem*.

²⁹⁴ EFSA, 2006, *ibidem*.

materno; auto-accudirsi tramite la pratica del *grooming*; evitare di entrare in contatto con agenti chimici nocivi e, più in generale, con qualsiasi impatto ambientale o condizione patologica che provochi loro dolore. I vitelli sono animali sociali, che interagiscono con i propri simili dopo la prima settimana di vita, sviluppando comportamenti sociali normali solo se possono interagire liberamente. Per tale ragione dovrebbero essere stabulati in gruppo ove possibile ma, solitamente, subito dopo la nascita li si rinchioda in recinti individuali allo scopo di ridurre potenziali rischi quali la suzione incrociata²⁹⁵, la competizione per l'accesso all'alimentatore ed un'alta incidenza di patologie respiratorie.

3.1.1.4 La direttiva 2008/120/CE (suini)

Le norme minime relative alla protezione dei suini d'allevamento e da ingrasso dettate dalla direttiva 2008/120/CE²⁹⁶ si applicano (*ex* articolo 2): ai lattinzoli (dalla nascita allo svezzamento), ai suinetti (dallo svezzamento alle dieci settimane di età), ai suini all'ingrasso (dalle dieci settimane alla macellazione o impiego come riproduttori), alle scrofe (suini di sesso femminile, che hanno già partorito una volta), alle scrofette (suini di sesso femminile puberi che non hanno mai partorito) e ai verri (suini di sesso maschile puberi, destinati alla riproduzione). Rispetto alla precedente normativa, le principali modifiche hanno riguardato miglioramenti specifici del benessere delle scrofe con la previsione di standard minimi per spazio e pavimentazioni, la previsione di requisiti dettagliati per l'allevamento di gruppo delle scrofe durante gran parte del periodo di gestazione e per la nutrizione con alimenti ricchi di fibre per scrofe e scrofette²⁹⁷. Nell'Unione europea la maggior parte dei suini è allevata intensivamente ed è alloggiata e gestita in base alla fase di produzione, ovvero parto-nascita-periodo neonatale, svezzamento ed ingrasso. Data la loro natura spiccatamente sociale e la capacità organizzativa, i suini sono stabulati in gruppo – ad eccezione, ad esempio, delle scrofe in allattamento – e l'articolo 3 stabilisce l'estensione delle superfici libere che devono essere garantite loro, in quanto il benessere rischia di essere compresso in relazione a forti restrizioni di spazio (*considerando* 8). Gli animali dovrebbero beneficiare anche di un ambiente corrispondente alle loro esigenze di esercizio fisico e comportamento investigativo, con accesso permanente a materiale manipolabile (Allegato I, capitolo I, punto 4)²⁹⁸.

Il Capitolo II dell'Allegato I detta disposizioni specifiche per le varie categorie di suini; per quanto attiene ai verri, i recinti devono essere costruiti in modo da permettere loro di girarsi ed avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con i propri simili. Le scrofe, soprattutto in alcune fasi del loro ciclo riproduttivo²⁹⁹, preferiscono avere interazioni sociali e pertanto

²⁹⁵ La *cross-sucking* è la suzione non nutritiva di parti del corpo di un altro vitello, si tratta di un comportamento anormale tipico dei vitelli alimentati artificialmente, mentre risulta assente nei vitelli allevati dalle rispettive madri.

²⁹⁶ Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, (GU L 47 del 18.02.2009), versione consolidata al 14.12.2019.

²⁹⁷ PEDERSEN L.J., *Overview of commercial pig production systems and their main welfare challenges*, in SPINKA M. (edited by), "Advances in Pig Welfare", Sawston (UK), Woodhead Publishing, 2018, pp. 3-26. Per una trattazione più approfondita sul benessere dei suini, *cfr.* SPINKA M. (edited by), *Advances in Pig Welfare*, Sawston (UK), Woodhead Publishing, 2018.

²⁹⁸ "Lack of foraging material, especially for restrictively fed pigs, is associated with frustration, the extent depending on the physiological condition of the animal. Frustration also may occur due to provision of an inappropriate material such as chains or tyres", in EFSA, *Animal health and welfare aspects of different housing and husbandry systems for adult breeding boars, pregnant, farrowing sows and unweaned piglets*, in "EFSA Journal", 2007, 572, p. 8.

²⁹⁹ "Housing of sows in individual stalls from weaning and until 4 weeks after mating severely restricts their freedom of movements and causes stress. Further it does not allow sows to move and socially interact during a period of the reproductive cycle where they are highly motivated to do so", in EFSA, 2007, p.8, *ibidem*.

dovrebbe essere vietato tenerle in isolamento continuo – avuto riguardo delle misure necessarie per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi eterogenei. Scrofe e scrofette gravide, se necessario, devono anche essere sottoposte a trattamenti antiparassitari e, nella settimana prima del parto, devono disporre di una lettiera adeguata e di una zona libera che renda agevole il parto. Eventuali stalli da parto, provvisti di sbarre per proteggere i lattonzoli³⁰⁰, devono comunque consentire alle scrofe di muoversi liberamente. Il comportamento della nidificazione delle scrofe è infatti innescato da fattori ormonali, pertanto la reclusione e la mancanza di materiale di nidificazione provoca stress e compromette lo stato di benessere³⁰¹. Generalmente nessun lattonzolo deve essere allontanato dalla madre prima dei 28 giorni di età, a meno che ciò non influenzi negativamente la salute o il *welfare* del lattonzolo o della scrofa. Per quanto riguarda i suinetti e i suini all'ingrasso, onde evitare lotte che eccedano il normale comportamento, si prescrive che vengano tenuti in gruppi con la minor commistione possibile e la somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione deve essere usata quale *extrema ratio*, previa consultazione di un veterinario.

Similmente alle altre direttive specie-specifiche, sono previste indicazioni riguardanti l'alimentazione, i locali di stabulazione, la competenza del personale addetto, nonché le pratiche di mutilazione. Per quanto attiene ad altri rischi da tenere in considerazione, si possono menzionare: il clima nelle strutture di stabulazione (temperature estreme, correnti d'aria, cattiva qualità dell'aria, ventilazione inadeguata); le carenze nutrizionali; la competizione per le risorse; l'instabilità o l'alta densità dei gruppi; le condizioni dei giacigli; la selezione genetica per aumentare il tasso di crescita del tessuto magro e abbassare l'accumulo di grassi.

Il punto 8 dell'Allegato I vieta tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici, diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Nonostante il divieto, esistono comunque delle eccezioni e si permettono: la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli e la riduzione delle zanne dei verri; il mozzamento di una parte della coda; la castrazione dei suini maschi; l'apposizione di un anello al naso (negli allevamenti all'aperto). Tali pratiche, soprattutto se eseguite da personale inesperto, sono chiaramente dolorose e non devono costituire operazioni di *routine*³⁰², ma essere praticate solo quando ci siano comprovate ferite ai capezzoli delle scrofe, alle orecchie o alle code degli altri suini. Come

³⁰⁰ Nonostante la mortalità dei suinetti sia una questione multifattoriale, si è riscontrato un tasso maggiore di mortalità per schiacciamento nei sistemi a stabulazione libera.

³⁰¹ EFSA, *Scientific Opinion concerning a Multifactorial approach on the use of animal and non-animal-based measures to assess the welfare of pigs*, in "EFSA Journal", 2014, 12(5):3702. È stato evidenziato come le gabbie da parto limitino fortemente la libertà di movimento, aumentando così il senso di frustrazione, e non consentano di selezionare il nido, di costruirlo o di abbandonarlo o di scegliere aree con un pavimento fresco (per garantire la termoregolazione).

³⁰² Le carenze della Francia, ad esempio, sono state confermate dall'*audit* della Commissione europea (pubblicato il 25.02.2020), che ha rilevato "*the French authorities and the pig sector (and others) have developed an Action Plan which contains some of the main elements that are required to improve farm rearing conditions. However, at this point, only very few tangible actions have been taken to improve compliance with the provisions of the Pig Directive and to reduce tail biting and avoid tail docking of pigs, which is still carried routinely out in the country*", cfr. DG SANTE, *Final report of an audit carried out in France from 17th June 2019 to 21st June 2019 in order to evaluate member state activities to prevent tail-biting and avoid routine tail-docking of pigs*, DG(SANTE) 2019-6603, p. 15, https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/act_getPDF.cfm?PDF_ID=14769.

ribadito dalla raccomandazione (UE) 2016/336³⁰³, prima di eseguire il taglio della coda³⁰⁴ devono essere adottate altre misure, ovvero opportune modifiche nella gestione degli allevamenti come la fornitura di materiali di arricchimento adeguati, condizioni ambientali confortevoli, la garanzia di un buono stato di salute, la riduzione della densità degli animali e/o la fornitura di un'alimentazione equilibrata. I materiali di arricchimento dovrebbero essere sicuri e presentare una serie di caratteristiche – dovrebbero essere commestibili, masticabili, manipolabili, puliti e igienici, forniti in quantità sufficiente e dovrebbero incoraggiare il comportamento esplorativo. È infatti noto che, in assenza di un substrato stimolante per grufolare, i suini reindirizzano il comportamento esplorativo verso i sostegni e le strutture di fissaggio del recinto, nonché verso i corpi dei loro simili, inoltre, “gli episodi di morsicatura della coda si osservano anche quando è praticato il mozzamento della coda, per cui questa pratica di per sé non risolve il problema”³⁰⁵. Un'altra pratica dolorosa è la castrazione dei suinetti, ampiamente utilizzata per eliminare caratteristiche organolettiche indesiderate – quali l'odore e il sapore sgradevole tipico del verro – che si propagano durante la cottura ed il consumo della carne dei maschi non castrati a causa della combinazione di due composti chimici (scatolo e androsterone). Solitamente la castrazione viene praticata sui lattonzoli, contestualmente al mozzamento della coda ed alla levigatura dei denti, e consiste nel taglio della pelle, con trazione e recisione dei funicoli spermatici senza anestesia e analgesia³⁰⁶. Tra i tanti effetti negativi, oltre al dolore lancinante, si registrano conseguenze fisiologiche e comportamentali ed effetti dannosi sulla crescita, sul sistema immunitario e sulla salute, causati sia dalla pratica di per sé, che dalla privazione di ormoni³⁰⁷. Nonostante

³⁰³ Commissione europea, *Raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda*, 2016, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:062:FULL&from=EN>.

³⁰⁴ La campagna di Eurogroup for Animals “End Pig Pain” invitava la Commissione europea ed i Ministri nazionali dell'agricoltura ad imporre il divieto del taglio della coda e dei denti dei suini; nell'autunno 2018 era stato raggiunto il milione di firme, ma la Commissione si è limitata a rispondere che iniziative come la *EU Platform on Animal Welfare (EUPAW)* possono consentire una riduzione graduale del ricorso routinario al taglio della coda. La *EUPAW* (lanciata con la Decisione della Commissione del 24.01.2017, 2017/C 31/12) ha lo scopo di favorire la corretta applicazione della normativa esistente, lo scambio di conoscenze scientifiche o di buone pratiche, lo scambio di informazioni e il dialogo costante tra i vari livelli di intervento (autorità competenti, imprese, società civile, mondi accademico e scientifico). Per un approfondimento sull'*EU Platform on Animal Welfare*, seppur non esaustivo, cfr. LOTTINI M., GALLO G., *Le iniziative a garanzia del benessere degli animali tra ordinamento interno ed ordinamento europeo: la EU Platform on animal welfare e il Garante degli animali*, in “Cultura e diritti”, 2018, fasc. 1/2, pp. 103-120.

³⁰⁵ Commissione europea, *Documento di lavoro dei servizi della Commissione relative alle migliori pratiche ai fini della prevenzione del mozzamento della coda come operazione di routine nei suini e della fornitura dei materiali di arricchimento ai suini, che accompagna il documento Raccomandazione della Commissione relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio*, Bruxelles, 2016, SWD(2016) 49 draft, p. 4, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_practice_farm_pigs_stfwrk_doc_it.pdf.

³⁰⁶ EFSA, *Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to welfare aspects of the castration of piglets*, in “EFSA Journal”, 2004, 91, pp. 17-20.

³⁰⁷ *Ibidem*, pp. 23-27.

la direttiva 2008/120/CE preveda che la castrazione possa essere eseguita solo con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti (Allegato I, Capitolo I, punto 8), si rileva che “*it is impossible to surgically castrate a male pig without tearing tissues e.g. the gubernaculum testis, spermatic cord. Moreover, the tearing of tissues is required to stem any haemorrhage from the retained part of the cord as otherwise the welfare of animals would be seriously jeopardised through haemorrhage and, in pigs with a congenital hernia, could result in an intestinal prolapse. It is clear therefore, that on this point the Directive is being widely ignored for both practical and welfare reasons by those who are castrating male pigs*”³⁰⁸. La castrazione viene inoltre eseguita anche nei suini di sesso femminile, che però non sono presi in esame dalla normativa.

Ad oggi, l’interesse prevalente continua quindi ad essere quello del consumatore, desideroso di acquistare una carne priva di odori e sapori non graditi; il benessere dell’animale, anche in questo caso, viene preso in considerazione solo di riflesso, ovvero nel limite in cui si riflette sulla qualità dell’alimento. Allo scopo di eliminare il ricorso a questa prassi dolorosa sono comunque state individuate due alternative da attuare nella fase di allevamento, una è quella di allevare suini maschi non castrati, l’altra è il ricorso ad un vaccino che blocca l’ormone responsabile del rilascio di gonadotropine e sopprime la funzione testicolare. Nella fase di vendita al dettaglio e servizio di ristorazione, sono state identificate anche le migliori pratiche per aumentare il valore di mercato della carne di suini non castrati e per promuovere il consumo di carne di suini vaccinati³⁰⁹. Se è vero che gli animali di interesse zootecnico sono allevati per interessi e scopi commerciali, non ci si deve dimenticare che sono creature vive e senzienti ed è quantomeno necessario soddisfare la più vasta gamma dei loro bisogni.

3.1.2 Il regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

La protezione durante il trasporto è uno dei temi su cui il legislatore comunitario è intervenuto sin dal 1977 e in questo contesto il regolamento (CE) n. 1/2005³¹⁰, oltre a recepire tutte le previsioni delle direttive precedenti, ha rafforzato significativamente la normativa, definendo le responsabilità di tutti gli attori coinvolti nella catena di trasporto di animali vivi che entrano o escono dal territorio dell’Unione. Il regolamento consente agli stati membri di adottare misure maggiormente vincolanti volte a migliorare il benessere degli animali³¹¹ e vieta in generale il trasporto in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili³¹². Si introduce così la base giuridica per una nuova filiera di responsabilità (sia amministrativa, che penale³¹³) dei vari soggetti coinvolti – i trasportatori, gli organizzatori dei trasporti ed i conducenti, nonché i detentori degli animali trasportati, i centri di raccolta dei

³⁰⁸ *Ibidem*, General, Conclusions 1.1.

³⁰⁹ DG SANTE, *Establishing best practices on the production, the processing and the marketing of meat from uncastrated pigs or pigs vaccinated against boar taint (immunocastrated)*, 2018, Final report, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_prac_farm_pigs_cast-alt_establishing-best-practices.pdf.

³¹⁰ Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, (GU L 3 del 5.1.2005), versione consolidata al 14.12.2019.

³¹¹ *Ibidem*, Articolo 1, comma 3.

³¹² *Ibidem*, Articolo 3, comma 1; Allegato I, capo I, *Idoneità al trasporto*.

³¹³ *Ibidem*, Articolo 25 “Gli Stati membri stabiliscono regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive [...]”.

mercati, dei macelli e gli allevatori – attuabile attraverso strumenti di monitoraggio efficienti e controlli specifici sull'idoneità al trasporto³¹⁴. Direttamente responsabile del *welfare* degli animali è figura che li accompagna durante il trasporto è il “guardiano”, obbligatorio a partire dal 5 gennaio 2008 (articolo 6, paragrafo 5 e articolo 37).

In generale, come si legge in un parere scientifico dell'EFSA³¹⁵, gli animali feriti o che presentano delle debolezze fisiche o patologiche non possono essere considerati idonei al trasporto, soprattutto se non riescono a muoversi in autonomia senza provare dolore, se hanno ferite aperte o prolassi, o se sono femmine incinte in stato avanzato del periodo gestazionale. Nel caso in cui gli animali si ammalino o si feriscano durante il trasporto vanno separati dai loro simili e devono ricevere al più presto un primo soccorso, seguito dal trattamento veterinario appropriato e, se necessario, dall'uccisione di emergenza. Per ogni specie animale considerata si ribadisce l'importanza della gestione in modo umano durante tutte le fasi di trasporto, confermata anche nell'articolo 17 che richiama la corretta formazione del personale addetto ed il rilascio di un certificato di idoneità per i conducenti ed i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici (bovini, ovini, caprini, suini, pollame).

Nell'Allegato I, capo III, sono prescritte le varie pratiche di trasporto, dalla fase di carico a quella di scarico e accudimento, con la precisazione che “durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nel capo V. Ove non altrimenti precisato, i mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni ventiquattro ore e abbeverati almeno ogni dodici ore. L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione. Occorre prestare debita attenzione alla necessità degli animali di abituarsi alle modalità di nutrizione e abbeveramento (punto 2.7)”. Nel capo V sono definiti gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e per i periodi di viaggio e di riposo; la durata del viaggio non deve essere superiore alle otto ore e la si può prolungare solo se si soddisfano determinate disposizioni addizionali³¹⁶. Dopo il periodo di viaggio deve essere garantito loro un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore e si prevede il divieto di trasporto su lunghe distanze di determinati animali, come quelli giovani (i vitelli di meno di dieci giorni, i suini di meno di tre settimane e gli agnelli di meno di una settimana) o dei cavalli non domati. Un altro elemento rilevante riguarda i limiti minimi e massimi di temperatura che, all'interno del mezzo di trasporto, deve essere compresa tra i 5°C ed i 30°C, con una tolleranza di più o meno di 5°C in funzione della temperatura esterna. Tale disposizione è accertabile in base all'obbligo di registrazione e monitoraggio delle temperature durante il viaggio. Per ogni tipologia di trasporto – su strada, su rotaia, via mare o per via aerea – sono dettati requisiti dettagliati in merito alle strutture dei veicoli (tetto,

³¹⁴ Dopo il periodo di transizione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, si prevedono conseguenze anche in materia di autorizzazioni ai trasportatori, certificati di omologazione dei mezzi di trasporto, certificati di competenza per conducenti e assistenti, *cfr.* DG SANTE, *Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules for the transport of live animals*, Brussels, 1.04.2020, REV1, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/animal_transport_en.pdf.

³¹⁵ EFSA, *Scientific Opinion Concerning the Welfare of Animals during Transport* - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), in “EFSA Journal”, 2011, 9(1):1966.

³¹⁶ *Ibidem*, Allegato I, capo VI, *Disposizioni addizionali per i lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina*.

pavimentazione, lettiera, divisori, illuminazione, ventilazione), alle riserve d'acqua ed agli spazi disponibili per ciascun animale.

Consumatori, produttori ed autorità sono sempre più attenti alle questioni di benessere animale, ma questo dibattito tende a concentrarsi sulle specie terrestri³¹⁷ ed è interessante rilevare che il regolamento (CE) n. 1/2005 non prende in considerazione nello specifico i pesci d'allevamento, con conseguenti problemi di attuazione. Già nel parere redatto dall'EFSA nel 2004³¹⁸ erano stati identificati una serie di fattori che incidono negativamente sul *welfare* dei pesci, i quali dovrebbero essere caricati e scaricati evitando l'esposizione all'aria, dovrebbe essere fornito loro un livello adeguato di ossigeno e non dovrebbero essere mantenuti ad un'alta densità di stoccaggio. La *EU Strategy for the Protection and Welfare of Animals 2012-2015*³¹⁹ ha in seguito proposto di indagare sul benessere dei pesci e la Commissione ha avviato uno studio per comprendere meglio la situazione dei pesci nelle fasi di trasporto, stordimento e abbattimento³²⁰.

Nel 2015 la Commissione europea ha anche avviato un progetto pilota triennale³²¹ inteso a migliorare il *welfare* delle principali specie di bestiame, attraverso l'implementazione di linee guida alle migliori pratiche per il trasporto delle varie specie animali. Per quanto concerne i bovini è stata rilevata la mancanza di informazioni sui soggetti vulnerabili e di raccomandazioni pratiche su come prendersi cura degli animali non idonei al trasporto; carenze sono state evidenziate anche per quanto attiene all'implementazione, al funzionamento ed alla manutenzione dei sistemi per garantire abbeveraggio e alimentazione. Nonostante la gestione dell'ambiente termico sia trattata in numerosi documenti, mancherebbero informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche e sul funzionamento dei sistemi di ventilazione in relazione ai limiti di temperatura previsti nel regolamento. Riguardo agli equidi, mancano informazioni precise sulla gestione dei cavalli non ammaestrati e scarseggiano quelle attinenti alla fornitura di lettiera, spazio a disposizione nelle stalle singole, progettazione delle strutture ed uso dei divisori, nonché alle condizioni riguardanti il trasporto su lunghe tratte. Per i suini mancano linee guida sui capi non idonei al trasporto e indicazioni specifiche su quelli destinati al macello, sulle scrofe da riproduzione e sui suinetti;

³¹⁷ Uno studio pubblicato nel 2015 ha dimostrato che il pubblico norvegese è preoccupato per il benessere dei pesci ed è disposto a pagare un prezzo maggiorato per i prodotti che soddisfano certi standard; i consumatori norvegesi ritengono però che la responsabilità principale per il loro benessere ricada sui produttori e sul governo, *cf.* ELLINGSEN K., GRIMSRUD K., MEJDELL H.M., OLESEN I., HONKANEN P., NAVRUD S., GAMBORG C., SANDØE P., *Who cares about fish welfare? A Norwegian Study*, in "British Food Journal", 2015, vol. 117, n. 1, pp. 257-273.

³¹⁸ EFSA, *Opinion of the Scientific Panel on animal health and welfare on a request from the Commission related to the welfare of animals during transport*, in "EFSA Journal", 2004, 44.

³¹⁹ Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015*, Bruxelles, 15.2.2012, COM(2012) 6 final/2, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:57576a43-59e3-4e99-aa3a-517b34804bc2.0022.03/DOC_2&format=PDF.

³²⁰ European Commission, *Welfare of farmed fish: Common practices during transport and slaughter - Final Report*, 2017, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/facddd32-cda6-11e7-a5d5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-49981830>.

³²¹ European Commission, *Pilot Project on best practices for animal transport - Final Report*, 2019, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_prac_transport_pilot-report.pdf.

mancano inoltre indicazioni pratiche su come fornire l'acqua e sul tipo di mangime. Per quanto riguarda gli ovini, le fonti di informazioni sono molto limitate e richiamano i requisiti legali minimi, senza alcun riferimento specifico alla valutazione della loro idoneità al trasporto; mancano linee guida chiare anche in riferimento allo spazio da assicurare ed alla fornitura di mangimi ed acqua. Infine, in riferimento al pollame, scarseggiano le raccomandazioni sull'idoneità al trasporto – soprattutto dei pulcini di un giorno di vita – e si concentrano soprattutto sulle caratteristiche delle gabbie. Mancano anche informazioni sulla manipolazione di pulcini o pollastre durante la fase di scarico e sulle condizioni di umidità dei veicoli (soprattutto sul legame tra umidità, temperatura e spazio disponibile). Lo studio si è concluso con l'invito a promuovere un elevato coinvolgimento degli *stakeholders* nei progetti futuri ed un continuo aggiornamento delle linee guida sulla base delle conoscenze più aggiornate.

In seno al Parlamento europeo, in data 19 giugno 2020³²², è stata istituita una Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto con il compito di indagare sulle violazioni delle norme UE e, in particolare, sulla presunta incapacità della Commissione europea di prendere provvedimenti sulla base delle prove di gravi e sistematiche violazioni delle norme sullo spostamento di animali vivi all'interno del territorio europeo e verso Paesi terzi. L'indagine ha interessato anche una sospetta mancanza di attuazione delle disposizioni riguardanti lo spazio da garantire agli animali, l'abbveraggio e l'alimentazione, la lettiera, le temperature ed il sistema di ventilazione. La relazione finale dovrebbe essere presentata entro giugno 2021 e dalla sua lettura sarà chiaro se la Commissione avrà esaminato pure il modo in cui essa stessa e gli stati membri garantiscono il rispetto delle norme sulla gestione degli animali trasportati, sui viaggi a lunga distanza, sulla prevenzione dei ritardi e sul trasporto di animali non idonei e non svezzati, nonché sulla presunta incapacità delle autorità nazionali competenti di far rispettare le norme sul benessere degli animali trasportati anche quando si spostano animali vivi verso Paesi terzi.

In data 15 aprile 2021, l'EFSA ha aperto una consultazione pubblica sulla protezione degli animali durante il trasporto (*"A Public Consultation for a Scientific Opinion Concerning the Protection of Terrestrial Animals During Transport"*) allo scopo di coinvolgere le parti interessate e raccogliere tutti i dati sulle condizioni microclimatiche vissute dagli animali durante il trasporto; ha inoltre richiesto di fare presenti le problematiche esistenti nell'attuale legislazione e gli eventuali miglioramenti da apportare così da poter redigere – entro la seconda metà del 2022 – un parere scientifico sui pericoli e sulle conseguenze in termini di benessere delle comuni pratiche di trasporto per i sei gruppi di animali interessati (equidi, bovini, piccoli ruminanti, suini, uccelli domestici e conigli).

³²² Decisione (UE) 2020/1089 del Parlamento europeo, del 19 giugno 2020, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (2020/2690(RSO)), (GU L 239I del 24.07.2020).

3.1.3 Il regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

Il regolamento (CE) n. 1099/2009³²³ ha preso il posto della ormai obsoleta direttiva 93/119/CE³²⁴ e si occupa della disciplina dell'abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l'abbattimento di animali a fini di spopolamento (articolo 1). Per quanto riguarda i pesci c'è un rimando all'articolo 3, che detta prescrizioni generali, statuendo che agli animali devono essere risparmiati dolori, ansia o sofferenze evitabili³²⁵; devono ricevere conforto fisico e protezione, essere tenuti puliti ed in condizioni termiche adeguate e si devono evitare loro cadute o scivolamenti; devono essere protetti da ferite e maneggiati tenendo conto delle loro caratteristiche etologiche; non devono soffrire a causa della mancanza prolungata di cibo ed acqua e non devono essere costretti all'interazione con altri animali che potrebbero causare effetti dannosi per il loro *welfare*. I macelli nei Paesi terzi che importano carne nell'Unione europea sono chiamati a rispettare standard simili a quelli del regolamento e per la valutazione di equivalenza delle norme applicate si fa riferimento agli standard OIE.

Il regolamento attualmente in vigore prevede una maggiore responsabilità degli operatori attraverso l'utilizzo di procedure standardizzate per l'*animal welfare*; gli operatori sono infatti tenuti a valutare l'efficienza del metodo di stordimento attraverso indicatori *animal-based* e, di conseguenza, gli animali storditi devono essere controllati regolarmente per assicurarsi che non riprendano conoscenza prima della macellazione. Ogni macello deve nominare un responsabile della tutela del benessere animale (articolo 17) che vigila sull'attuazione delle misure in materia, pur non sostituendosi alle ispezioni ufficiali; è prevista una deroga per i macelli in cui vengono abbattuti annualmente meno di 1000 unità di bestiame (mammiferi) o di 150000 volatili o conigli. I produttori di apparecchiature di stordimento sono chiamati a fornire istruzioni sull'uso, sul monitoraggio dell'efficienza e sulla loro manutenzione. Il personale addetto alla manipolazione degli animali deve essere in possesso di un certificato di idoneità, ottenibile a seguito di un esame indipendente di organismi riconosciuti dall'autorità competente (articolo 21). L'articolo 20 prescrive che ogni stato membro assicuri un sufficiente sostegno scientifico indipendente alle autorità competenti, fornendo assistenza tecnica in relazione ai macelli e allo sviluppo di nuovi metodi di stordimento; pareri scientifici sulle istruzioni dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento; pareri scientifici su guide di buone pratiche sviluppate sul territorio nazionale; raccomandazioni, soprattutto in relazione ad ispezioni e *audit*. Nuovi requisiti sono stati stabiliti anche in merito all'uccisione degli animali ai fini di controllo delle malattie e l'uso di

³²³ Regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, (GU L 303 del 18.11.2009), versione consolidata al 14.12.2019.

³²⁴ Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, (GU L 340 del 31.12.1993), non più in vigore.

³²⁵ In una sentenza del Tribunale di Torino (conclusasi con proscioglimento per tenuità del fatto), la questione verteva sulla qualificazione del fatto come detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura (art. 727, comma 2, c.p.) o maltrattamenti (art. 544-ter c.p.). Assunto che le fasi precedenti all'abbattimento non devono causare agli animali vessazioni inutili, si è sondata l'eventuale "non necessarietà" di talune modalità di vendita e di conservazione dei crostacei in ambienti inadatti alla sopravvivenza, ma non è stata fornita una risposta esplicita. Secondo Bacco, sarebbe auspicabile una regolamentazione amministrativa in materia, *cf.* BACCO F., *Aragoste esposte sul ghiaccio prima della vendita al mercato: maltrattamento di animali?*, in "Diritto Penale Contemporaneo", 2015, rivista online http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1446707964BACCO_2015a.pdf.

metodi che incidono negativamente sul benessere è consentito solo in circostanze eccezionali – ad esempio, quando sia in gioco la salute umana o in caso di malattie animali incontrollabili. Sono stati introdotti anche una serie di standard aggiornati, con numerose modifiche tecniche e più rigorose riguardanti l'ambito dei metodi di stordimento o abbattimento, la costruzione, la disposizione e l'attrezzatura dei macelli come gli stabulari o le apparecchiature elettriche di stordimento.

Nel dibattito sulla macellazione rituale³²⁶, si confrontano il diritto fondamentale alla libertà di religione (Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 10³²⁷) e l'interesse al benessere animale enucleato nel già citato articolo 13 TFUE. Nel rito islamico le prescrizioni sulla macellazione fanno parte di una serie di dettami etici e giuridici che, se rispettati, rendono il cibo *halāl* (lecito), se violati lo rendono invece *haram* (proibito)³²⁸. Secondo i precetti del Corano, è lecito cibarsi delle carni animali solo “dopo averle uccise cacciandole” e “solo per il naturale sostentamento umano e secondo un attento richiamo etico-religioso dell'atto”³²⁹; vige inoltre il divieto di cibarsi di animali trovati già morti e di animali che non siano stati completamente dissanguati (uccisi, ad esempio, per soffocamento). Il divieto fondamentale di stordire l'animale prima dell'abbattimento si fonda sul precetto che impone di cibarsi esclusivamente di animali sani, infatti si ritiene che lo stordimento possa compromettere la salute dell'animale ed impedire il suo completo dissanguamento³³⁰.

³²⁶ Cfr. CHIZZONTI A., TALLACCHINI M. (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2010; HAVINGA T., *Regulating halal and kosher foods: different arrangements between state, industry and religious actors*, in “Erasmus law review”, 2010, vol. 3, issue 4, pp. 241-255; LEVER J., MIELE M., *The growth of Halal meat markets in Europe: an exploration of the supply side theory of religion*, in “Journal of Rural Studies”, 2012, 28 (4), pp. 528-537; MIELE M., *Killing animals for food: how science, religion and technologies affect the public debate about religious slaughter*, in “Food ethics”, 2016, 1, pp. 47-60; ROGGERO F., *Note in tema di macellazione religiosa secondo il rito islamico*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2016, n. 2, pp. 33-46; CITO G., GIULIANI C., PERRONE V., *Macellazione rituale: attualità e aspetti normativi dell'Unione europea*, in “Argomenti (SIMEVeP)”, 2020, anno XXII, n. 2, pp. 41-50.

³²⁷ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 202 del 7.6.2016, Articolo 10, *Libertà di pensiero, di coscienza e di religione* “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti”.

³²⁸ Il diritto musulmano classifica innanzitutto gli atti umani secondo la seguente scala di qualificazioni religiose: 1) obbligatorio-doveroso, 2) raccomandato, 3) indifferente, 4) riprovevole, disapprovato, 5) proibito (*haram*) e lecito (*halāl*), cfr. SCHACHT J., *Introduzione al diritto musulmano*, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1995, pp. 129-130; AL-QARADAWI S.Y., *The lawful and the prohibited in Islam*, Cairo (Egypt), Al-Falah Foundation Publishing, 2001 (2nd edition), pp. 11-33. Per una trattazione più approfondita, seppur non esaustiva, sui precetti da rispettare nella produzione *halāl*, cfr. RIAZ M.N., CHAUDRY M.M., *Halal food production*, Boca Raton (USA), CRC Press LLC, 2004.

³²⁹ ASCANIO L., *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in “OLIR”, 09.2010, pp. 63-86.

³³⁰ Talune comunità musulmane accettano il previo stordimento, a condizione che l'animale venga reso incosciente e che l'atto della morte avvenga attraverso la macellazione, cfr. ANIL H., MIELE M., VON HOLLEBEN K., BERGEAUD-BLACKLER F., VELARDE A., *Religious Rules and Requirements – Halal Slaughter*, in “DIALREL Reports”, 2010, n. 1.1.2, p. 17, [online] https://www.dialrel.net/dialrel/images/dialrel_report_halal.pdf.

Tali specifiche modalità di macellazione si rilevano sia nella macellazione compiuta secondo il rito islamico³³¹, sia nel rito ebraico della macellazione *kāshēr* (denominata *Shechītah*) il quale prevede analogamente che l'animale debba essere ucciso con rispetto e compassione³³², che debba essere integro e sano e che non vada stordito. Per la macellazione dell'animale sono necessarie competenze specifiche ed il religioso esperto deve essere in possesso di una licenza particolare; l'uccisione deve avvenire attraverso un taglio praticato senza interruzioni, né pressioni o lacerazioni, con una lama affilata che permetta la recisione di trachea, esofago, arterie carotidi, vene giugulari, nervo vago e rami cardiaci principali o superiori dei nervi simpatici. La rottura delle arterie carotidi provoca un'immediata anemia acuta del cervello, seguita da uno stato di incoscienza istantaneo che dovrebbe rendere insensibile l'animale alla sofferenza e causare un rapido dissanguamento³³³. In entrambe le macellazioni rituali è assente qualsiasi intento di pura crudeltà nei confronti dell'animale e, costituendo parte integrate del culto, non sono riconducibili ad una mera pratica alimentare.

Secondo la regola generale, l'abbattimento può essere eseguito "esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale. I metodi di cui all'allegato I che non comportino la morte istantanea («semplice stordimento») sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali il dissanguamento, l'enervezione, l'elettrocuzione o la prolungata anossia" (articolo 4, paragrafo 1). Il successivo paragrafo 4 precisa però che "le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello" e l'articolo 26, paragrafo 2, consente agli stati membri di "adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento diverse da quelle contenute nel presente regolamento", anche in relazione alle macellazioni rituali, potendo spingersi fino a vietarla *in toto*. In riferimento alla macellazione rituale, che esclude appunto lo stordimento, l'articolo 5, paragrafo 2, dice che "qualora, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, gli animali siano abbattuti senza essere precedentemente storditi, le persone responsabili della macellazione

³³¹ AL-QARADAWI S.Y., *ibidem*, pp. 50-60; BOTTONI R., *Legal Aspects of Halal Slaughter and Certification in the European Union and its Member States*, in AL-TEINAZ Y.R., SPEAR S., ABD EL-RAHIM I.H.A. (edited by) "The halal food handbook", 2020, Oxford, Wiley Blackwell, pp. 255-270.

³³² DI SEGNI R., *Guida alle regole alimentari ebraiche*, Roma, Lamed, 1996 (3ª edizione), p. 71, "L'uccisione dell'animale non deve essere fatta in maniera arbitraria, ma deve essere sacralizzata. Questo perché la morte di un essere vivente non deve mai diventare un atto semplice, ordinario, routinario. La *shechitah* si impone come un atto educativo che deve far pensare, che comunque non deve far dimenticare la crudeltà dell'azione". È comunque doveroso interrogarsi su quanto le odierne pratiche di macellazione industriale abbiano inciso e fuorviato l'originario significato delle uccisioni rituali, Nella società attuale, nelle città in particolare, si è perso il contatto diretto con il mondo animale. La carne si acquista in macelleria senza alcuna preoccupazione sulla provenienza di quell'alimento, sulla vita dell'animale prima di essere macellato e sulla macellazione stessa. Basterebbe, tuttavia, visitare un mattatoio per rendersi conto, davanti allo spettacolo che vi si offre, dell'esistenza di una serie di problemi che l'organizzazione attuale della società fa completamente ignorare o trascurare. Si tratta in pratica del problema della legittimità del sacrificio della vita animale come mezzo di alimentazione dell'uomo e strumento di benefici economici", in DI SEGNI R., *Guida alle regole alimentari ebraiche*, Roma, Lamed, 2000 (4ª edizione).

³³³ GURTMAN R., *Shebitah: Jewish Ritual Slaughter*, in "DASH Repository", 2005, pp. 4-22, [online] <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8852091/Gurtman05.pdf?sequence=3>. Per una trattazione più approfondita, seppur non esaustiva, delle certificazioni del cibo *kāshēr*, cfr. BLECH Z.Y., *Kosher Food Production*, Oxford, Wiley-Blackwell, 2008 (2nd edition).

effettuano controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura”. Il controllo in questi casi verte quindi sui segnali di vita manifestati dall’animale macellato prima della fase di preparazione o scottatura e serve ad assicurare che l’animale sia davvero morto, così da risparmiargli le connesse sofferenze. La macellazione deve comunque essere eseguita secondo un programma operativo standard che preveda anche azioni di emergenza nel caso in cui l’animale risulti ancora vivo in seguito al controllo. Disposizioni specifiche sono inoltre dettate in riferimento al maneggiamento e alle operazioni di immobilizzazione e “gli operatori garantiscono che tutti gli animali che sono abbattuti conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati individualmente; i ruminanti sono immobilizzati meccanicamente. Sono vietati i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale, a meno che non si tratti di animali macellati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, e tali sistemi non siano provvisti di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell’animale e siano adattabili alle dimensioni dell’animale” (articolo 15, paragrafo 2).

Le norme giuridiche contenute nel regolamento sono applicabili in linea di principio a qualsiasi macellazione eseguita secondo un rito religioso – sebbene di fatto gli unici riti considerati rilevanti siano quelli islamici ed ebraici – e non disciplinano la macellazione religiosa in quanto tale, ma si occupano di aspetti peculiari (stordimento e capovolgimento dell’animale). La maggior parte dei Paesi membri consente una deroga al requisito obbligatorio del precedente stordimento, alcuni richiedono lo stordimento post-taglio (Austria, Slovacchia ed Estonia) e pochi altri ammettono la macellazione religiosa solo con previo stordimento (ad esempio la Svezia). Nel caso di macellazione senza stordimento o con stordimento post-taglio si devono in ogni caso rispettare una serie di condizioni, sia già prescritte a livello europeo – la macellazione rituale può essere eseguita solo in un macello, sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale e a condizione che i bovini siano previamente immobilizzati meccanicamente –, sia introdotte a livello nazionale³³⁴ – le più importanti sono la notifica o richiesta di autorizzazione da presentare da parte del macello interessato o dalla comunità religiosa e la licenza dei macellai.

La libertà religiosa, nonostante sia un diritto fondamentale³³⁵, deve quindi rispettare alcuni limiti quando si traduce in comportamenti esterni, soprattutto in riferimento alla protezione dei diritti e delle libertà altrui, all’ordine pubblico, alla salute ed alla morale pubblica ed è in questo contesto che “assume rilievo anche l’attenzione di quei particolari pazienti morali che sono gli animali, in quanto destinatari passivi di obblighi giuridici e morali da parte degli uomini”³³⁶. Negli ultimi anni il dibattito è cresciuto anche in merito alla

³³⁴ Sull’evoluzione della normativa italiana in materia di macellazione rituale, *cf.* ROCCELLA A., *Macellazione Rituale e Diritto Islamico*, in FERRARI S. (a cura di) “Musulmani in Italia. La condizione giuridica della comunità islamica in Italia”, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 201-221.

³³⁵ Si noti anche il problema della possibilità di potere manifestare in concreto la propria libertà di culto che tendenzialmente emerge negli istituti di detenzione, negli ospedali ed in generale nei servizi pubblici (come le mense scolastiche), *cf.* MILANI D., *L’osservanza dei precetti alimentari nelle società multireligiose tra pratiche rituali e libertà di culto*, in D’ARIENZO M. (a cura di) “Il diritto come «scienza di mezzo»: studi in onore di Mario Tedeschi”, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2017, volume 3, pp. 1697-1716.

³³⁶ *Cit.* CNB, *Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica “Macellazioni rituali e sofferenza animale”*, 2003, p. 12, http://bioetica.governo.it/media/1870/p57_2003_macellazioni-rituali_it.pdf.

promozione di sistemi di “macellazione inconsapevole”³³⁷, volti a conciliarsi meglio con l’inconsapevolezza degli animali di essere destinati a morire e a provare dolore e sofferenze completamente inattese³³⁸.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è interessata della macellazione rituale nella sentenza C-426/16³³⁹ – secondo cui la macellazione rituale deve essere effettuata in macelli riconosciuti – e nella sentenza C-497/17³⁴⁰ – che ha stabilito che il logo biologico dell’Unione europea non possa essere apposto su prodotti ottenuti da animali sottoposti a macellazione rituale senza previo stordimento. Recentemente si è inoltre pronunciata³⁴¹ sulla legittimità del decreto belga sui metodi ammessi per la macellazione degli animali, occupandosi per la prima volta dell’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c) del regolamento n. 1099/2009, che autorizza espressamente gli stati membri ad adottare disposizioni volte a garantire una maggiore protezione all’*animal welfare* (diverse da quelle *ex* articolo 4, paragrafo 4).

Nella sostanza, tale decreto vieta la macellazione animale mediante i riti tradizionali ebraici ed islamici e impone il previo stordimento, ponendosi in contrasto, a detta dei ricorrenti, con l’esplicazione del diritto alla libertà religiosa. La Corte è quindi stata chiamata

³³⁷ Cfr. TUCCI P., DE ANGELIS M.A. *L’eutanasia nella macellazione*, in GIOVAGNOLI G. (a cura di) “La macellazione. L’uccisione degli animali a scopo alimentare”, Edizioni Medico-Scientifiche, Torino, 2003; CBV, *La macellazione inconsapevole*, in “Pubblicazioni del Comitato Bioetico per la Veterinaria”, 20 novembre 2017; CITO G., GIULIANI C., PERRONE V., *Macellazione rituale: attualità e aspetti normativi dell’Unione europea*, in “Argomenti (SIMEVeP)”, 2020, anno XXII, n. 2, pp. 42, *cit.* “Con la definizione di “macellazione inconsapevole” andrebbe intesa l’applicazione alle procedure di macellazione degli animali (trasferimento, contenimento, stordimento, iugulazione) di tecniche di perfezionamento (*refinement*) in applicazione del principio delle 3R mutuato dalla protezione degli animali da laboratorio, in grado di minimizzare la sofferenza animale. Infatti, le aumentate conoscenze sulla fisiopatologia del dolore, il progresso delle tecniche anestetiche, assieme alla disponibilità di nuove molecole anestetiche (detomidina, remifentanil, cisatracurio, sux, pancuronio) che possono essere impiegate nella macellazione degli animali destinati alla produzione di alimenti, consentirebbero anche di aderire alle aspettative ed esigenze di un’opinione pubblica sempre più attenta alle questioni connesse al benessere animale”.

³³⁸ Cfr. FONDA D., *Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione convenzionale o rituale*, in CHIZZONTI A., TALLACCHINI M. (a cura di) “Cibo e religione: diritto e diritti”, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2010, p. 225-244.

³³⁹ Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), causa C-426/16, *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen et al. v. Vlaams Gewest*, ECLI:EU:C:2018:335. Dai punti 56 e seguenti emerge la possibilità di imporre condizioni o requisiti tecnici alla libertà di procedere alla macellazione senza previo stordimento, volti a ridurre al minimo la sofferenza degli animali durante l’abbattimento e a garantire la salute di tutti i consumatori di carne; inoltre, al punto 68, si ritiene che il requisito secondo cui tale tipo di macellazione deve avvenire in un macello non integri una limitazione del diritto alla libertà religiosa.

³⁴⁰ Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), causa C-497/17, *Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) v. Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Bionoor SARL, Ecocert France SAS, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)*, ECLI:EU:C:2019:137. Nei punti da 48 a 50 la Corte ha dichiarato che il benessere animale possa essere sacrificato – per permettere la macellazione rituale – nella misura strettamente necessaria a garantire il rispetto della libertà di religione. L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 va quindi interpretato restrittivamente.

³⁴¹ Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), causa C-336/19, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri v. Vlaamse Regering*, ECLI:EU:C:2020:1031.

a valutare se, ed in quale misura, un Paese possa adottare misure più rigorose a protezione dell'*animal welfare* – in risposta a particolari sensibilità nazionali per quanto concerne il benessere degli animali – e se la possibilità di importare prodotti macellati secondo particolari metodi di macellazione rituale sia sufficiente ad assicurare il rispetto del diritto alla libertà religiosa. È interessante rilevare come in questa pronuncia, pur riconoscendo il principio di sussidiarietà, sia stato preso in considerazione l'articolo 13 TFUE quale principio di pari dignità, in quanto “alla protezione del benessere degli animali di cui all'articolo 13 TFUE devono essere riconosciuti un peso e un significato reali da parte del legislatore dell'Unione”. Infatti “sebbene esso debba piegarsi, in determinate circostanze, all'obiettivo ancor più importante di garantire le libertà e le convinzioni religiose, siffatte circostanze dovrebbero essere chiare e precise. Ci si può legittimamente chiedere se tutti i prodotti ottenuti da animali macellati ai sensi della deroga prevista dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 siano effettivamente destinati al consumo da parte di persone che esigono tale forma di macellazione al fine di adempiere alle prescrizioni della loro religione. Dal fascicolo dinanzi alla Corte risulta che prodotti ottenuti da animali macellati senza previo stordimento sono destinati al consumo da parte di membri del pubblico che, oltre a non essere a conoscenza di tale circostanza, non esigono tale tipo di macellazione per rispettare norme alimentari prescritte dalla religione³⁴². Infatti, taluni consumatori potrebbero sollevare obiezioni religiose, di coscienza o morali al consumo di tali prodotti, tenuto conto dell'evitabile sofferenza patita dagli animali in questione”³⁴³. Un richiamo è stato fatto anche ai preminenti interessi economici sottesi all'industria della macellazione, la quale “ha interesse a mantenere aperto il maggior numero possibile di canali di distribuzione finale della carne ottenuta da animali macellati senza stordimento, ad esempio immettendo talune parti meno costose dell'animale sul mercato *halal* (ad esempio sotto forma di salsicce di merguez³⁴⁴) e altre parti più costose (come il filetto) sulla catena alimentare ordinaria. Inoltre, secondo la Commissione, di regola, circa la metà di un animale macellato è rifiutata, in quanto non rispondente ai requisiti della carne kosher, di modo che, molto probabilmente, tale carne sarà immessa nella catena alimentare ordinaria”³⁴⁵.

Nel motivare la propria decisione, la Corte ricorda anche che già da diversi anni l'*EFSA* sollecita la Commissione ad aggiornare la normativa europea secondo i nuovi pareri scientifici

³⁴² “Ad esempio, la Commissione ha indicato, nelle sue osservazioni presentate alla Corte, che le statistiche relative alla macellazione degli animali nelle Fiandre tra il 2010 e il 2016, redatte nel corso del procedimento legislativo che ha condotto all'adozione del decreto impugnato, «sembrano indicare chiaramente la probabilità che molte carni provenienti da macellazione rituale senza stordimento siano state immesse nella catena alimentare ordinaria, la quale, ovviamente, non è caratterizzata da alcun “requisito” religioso». La Commissione ha altresì affermato che ciò si spiega con una ragione economica: l'industria della macellazione”. *Cit.* Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-336/19, Conclusioni dell'Avvocato Generale Gerard Hogan, presentate il 20.09.20, ECLI:EU:C:2020:695, nota 27.

³⁴³ Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-336/19, Conclusioni dell'Avvocato Generale Gerard Hogan, presentate il 20.09.20, ECLI:EU:C:2020:695, punto 62.

³⁴⁴ La merguez è una salsiccia speziata tipica della tradizione culinaria marocchina.

³⁴⁵ Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-336/19, Conclusioni dell'Avvocato Generale Gerard Hogan, presentate il 20.09.20, ECLI:EU:C:2020:695, nota 27.

sul “sentire animale”³⁴⁶; nonostante venga inizialmente sottolineata l’importanza dell’articolo 13 TFUE, si precisa poi che le misure supplementari applicabili a livello nazionale non possono comunque estendersi alla totale proibizione della macellazione rituale senza stordimento previo o post-taglio. Secondo l’Avvocato Generale l’intero procedimento rivela inequivocabilmente la fragilità del quadro normativo attuale tanto che, “se le prescrizioni di cui all’articolo 13 TFUE devono essere intese nel senso che impongono veri e propri obblighi in capo agli Stati membri, il legislatore dell’Unione deve garantire, quantomeno, che i consumatori siano informati in modo chiaro e inequivocabile quando i prodotti provengono da animali abbattuti senza previo stordimento”³⁴⁷. “Un siffatto approccio, neutro e non discriminatorio, prevedendo che a tutti i consumatori siano fornite informazioni supplementari attraverso la tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti derivati dagli animali, consentirebbe loro di compiere scelte libere e consapevoli per quanto concerne il consumo di tali prodotti”³⁴⁸. Inoltre, ciò costituirebbe un passo avanti nella promozione del benessere degli animali, riducendo la loro sofferenza durante l’abbattimento e tutelando, al contempo, la libertà di religione³⁴⁹, sia di coloro la cui religione impone la macellazione rituale, sia di quanti nutrono obiezioni religiose, morali e di coscienza nei confronti dell’uccisione rituale degli animali senza stordimento. A giudizio della Corte, nel contesto di una crescente sensibilizzazione della problematica dell’*animal welfare*, il legislatore fiammingo ha adottato misure proporzionate senza oltrepassare il margine di discrezionalità conferitogli dal diritto unionale; inoltre, la suddetta legge regionale non vieta né ostacola la messa in circolazione di prodotti di origine animale provenienti da animali macellati ritualmente, senza previo stordimento, in un altro stato membro.

Secondo Albisinni³⁵⁰, la Corte di giustizia, nell’articolare quest’ultimo punto, non ha nemmeno menzionato il *considerando* (10) del regolamento n. 1099/2009 (“Le condizioni in

³⁴⁶ L’intervento più recente è EFSA, *Scientific Opinion on Welfare of cattle at slaughter* - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), in “EFSA Journal”, 2020, 18(11):6275.

³⁴⁷ *Ibidem*, punto 80.

³⁴⁸ *Cit. Ibidem*, nota 38, “V., per analogia, articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18), ai sensi del quale «[l]a fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di *considerazioni* sanitarie, economiche, ambientali, *sociali ed etiche*». Il corsivo è mio. Il ruolo delle considerazioni etiche nell’etichettatura dei prodotti alimentari nell’ambito del regolamento n. 1169/2011 è stato esaminato nella sentenza della Corte del 12 novembre 2019, *Organisation juive européenne e Vignoble Psagot* (C-363/18, EU:C:2019:954) e nelle mie conclusioni in tale causa”.

³⁴⁹ *Ibidem*, punto 81.

³⁵⁰ ALBISINNI F., *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti*, in *Relazioni incontro AIDA – Benessere animale, scienza e giurisdizione: tre sentenze in cammino*, 2021, [online] <https://www.aida-ifla.it/wp-content/uploads/2021/04/Albisinni-esseri-senzienti.pdf>.

cui gli animali d'allevamento vengono abbattuti incidono direttamente o indirettamente sul mercato di alimenti, mangimi o altri prodotti e sulla competitività degli operatori interessati. Tali attività di abbattimento dovrebbero pertanto essere disciplinate dalla normativa comunitaria. [...]), che ribadisce l'importanza di una disciplina europea uniforme su tematiche così ricche di implicazioni. Da ciò emergerebbe l'inadeguatezza della scelta di affidare ai singoli stati membri la possibilità di graduare l'intensità della tutela del benessere animale, in aggiunta ad una lettura delle norme del regolamento che di fatto finisce per indebolire la persuasività e la precettività dell'articolo 13 TFUE.

3.2 L'*animal welfare* alla luce dei regimi obbligatori e volontari di etichettatura UE

3.2.1 La certificazione biologica

Le prime norme europee sulla produzione biologica³⁵¹ sono emerse nel quadro di riforma della PAC in risposta alla crescente richiesta dei consumatori di prodotti rispettosi dell'ambiente e sicuri³⁵² ed in contrapposizione alla produzione intensiva convenzionale. Tale metodo si è evoluto nel successivo regolamento (CE) n.834/2007³⁵³ – attualmente ancora in vigore – allo scopo di perseguire una serie di obiettivi³⁵⁴ quali il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, la garanzia della concorrenza leale e la tutela della fiducia dei consumatori attraverso un sistema di etichettatura uniforme, nonché la tutela dell'ambiente, del benessere animale e dello sviluppo rurale³⁵⁵.

³⁵¹ Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 luglio 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, (GU L 198 del 22.07.1991), non più in vigore. CANFORA I., *Il nuovo assetto dell'agricoltura biologica nel sistema del diritto alimentare europeo*, in "Rivista di diritto agrario", 2007, fasc. 3, pp. 361-378. *Ibidem*, cit. pp. 361-362 "La tecnica normativa seguita per raggiungere tale obiettivo, consisteva nella minuziosa definizione delle regole tecniche di produzione raccolte negli allegati al regolamento, la cui difficoltà di elaborazione è emersa dal graduale e lento completamento delle regole di produzione che solo nel 1999, con il reg. n. 1804 sono state completate con le norme per le produzioni biologiche animali. Accanto all'ampliamento delle regole tecniche, la normativa comunitaria, attraverso le modifiche al reg. n. 2092/91 ha progressivamente introdotto misure per la valorizzazione dei prodotti sul mercato finale e per la tutela delle indicazioni ad essi riferite, confermando la rilevanza delle norme dirette alla presentazione dei prodotti".

³⁵² Sull'origine e sullo sviluppo dell'agricoltura biologica, *cf.* FERRARI M., IZZO U., *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 193-205; MASINI S., *Corso di diritto alimentare*, Milano Giuffrè, 2020 (5^a edizione), pp. 371-389.

³⁵³ Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, (GU L 189 del 20.7.2007), versione consolidata al 1.07.2013.

³⁵⁴ Anche il *considerando* (17) del nuovo regolamento (UE) 2018/848 richiama questi obiettivi, considerandolo "la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e i suoi effetti positivi sull'ambiente, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici e una concorrenza leale, aiutando in tal modo gli agricoltori a ottenere un reddito equo, assicurando la fiducia dei consumatori, tutelandone gli interessi e promuovendo le filiere corte e la produzione locale. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso il rispetto di principi generali e specifici e di norme di produzione generali e dettagliate applicabili alla produzione biologica".

³⁵⁵ L'articolo 4 del nuovo regolamento (UE) 2018/848 recita "La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali: a) contribuire a tutelare l'ambiente e il clima; b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli; c) contribuire a un alto livello di biodiversità; d) contribuire efficacemente a un ambiente non tossico; e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie; f) promuovere le filiere corte e la produzione locale

Nel *considerando* (1) del nuovo regolamento (UE) 2018/848³⁵⁶ – la cui entrata in vigore è stata posticipata al 2022³⁵⁷ – si ha una prima definizione della produzione biologica, intesa quale “un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione conformi alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale”. Nel successivo articolo 3, dedicato alle definizioni, la si descrive come “l’impiego, anche durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10, di metodi di produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione”, sulla base di una serie di principi generali che impongono di rispettare i sistemi ed i cicli naturali, mantenere e migliorare lo stato di suoli, acque, aria, salute dei vegetali e l’equilibrio tra di essi; preservare elementi del paesaggio naturale; assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali; produrre un’ampia varietà di alimenti e prodotti agricoli e dell’acquacoltura rispondenti alla domanda dei consumatori; garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi; progettare e gestire i processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione; limitare l’uso di fattori di produzione esterni; escludere dall’intera catena dell’alimentazione biologica la clonazione animale; mantenere un elevato livello di benessere degli animali nel rispetto delle esigenze specie-specifiche (articolo 5).

Il ruolo significativo dell’*animal welfare* all’interno della produzione biologica emerge inequivocabilmente anche dalla lettura del *considerando* (44) il quale afferma che “le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, *alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell’Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale*. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all’aria aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura

nelle varie zone dell’Unione; g) incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione; h) contribuire allo sviluppo dell’offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica; i) contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica; j) promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico”.

³⁵⁶ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, (GU L 150 del 14.06.2018), versione consolidata al 14.11.2020, (in vigore dal 1/01/2022). Cfr. MAURO M., *Il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi*, in “Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell’ambiente”, 2018, n. 6; LUCIFERO N., *Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del diritto agroalimentare europeo*, in “Rivista di diritto agrario”, 2018, fasc. 3, pp. 477-508.

³⁵⁷ Regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste, (GU L 381/1 del 13.11.2020).

del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni”.

Gli agricoltori biologici si concentrano su responsabilità etica, produttività a lungo termine ed elevata qualità del prodotto e per le loro attività la buona salute ed il benessere degli animali sono fondamentali. I principi generali in questo campo raccomandano di consentire agli animali di mostrare il loro comportamento naturale, possibile solo se le loro condizioni di vita replicano le caratteristiche chiave del loro *habitat* naturale, con lo spazio e le provviste necessarie. I programmi di allevamento nell'agricoltura biologica si differenziano per l'apposizione – quantomeno programmatica – del benessere prima della produttività, attraverso l'adozione di un approccio olistico che bilanci produttività, longevità, adattamento alle condizioni ambientali e conservazione della biodiversità. La salute dell'ambiente è correlata al numero di animali tenuti per ettaro di terreno agricolo, infatti l'ecosistema dell'azienda agricola non è in grado di assorbire il letame generato dagli animali presenti in numero eccessivo e potrebbe riversarsi nelle falde acquifere o nell'atmosfera. Diversi studi hanno mostrato che le densità di allevamento limitate nelle fattorie biologiche garantiscono un apporto equilibrato di nutrienti a suolo e piante senza danneggiare l'ambiente. Per quanto attiene al controllo sistemico ed alla prevenzione delle malattie, gli agricoltori biologici non abusano di farmaci allopatrici preventivi (ad eccezione dei vaccini), rafforzando in questo modo il sistema immunitario dei loro animali. L'uso contenuto di farmaci preverrebbe in generale gli effetti collaterali, l'antibiotico-resistenza ed i residui di antibiotici nelle carni macellate e nei latticini. Nell'agricoltura biologica sono inoltre vietate le pratiche dolorose di gestione ordinaria e le mutilazioni possono essere consentite solo eccezionalmente nel caso in cui servano a migliorare la salute, il benessere o l'igiene del bestiame, o laddove la sicurezza dei lavoratori rischia di essere altrimenti compromessa. In questo senso allora “il modello biologico rappresenta un ponte fra mondo animale e vegetale”³⁵⁸, nell'ottica di una prospettiva che pervade gli aspetti economici, ecologici e sociali dell'intera produzione agricola.

L'interesse del consumatore per i prodotti biologici si è inizialmente sviluppato per gli alimenti vegetali – soprattutto a causa dell'utilizzo dei pesticidi nell'agricoltura convenzionale e all'introduzione degli OGM³⁵⁹ – e solo in un secondo momento si è rivolto ai prodotti di derivazione animale biologici. Nel pensiero comune dei consumatori c'è un'associazione indiretta tra il concetto di *welfare-friendly* e la produzione biologica, tendenzialmente considerata particolarmente attenta alle esigenze animali³⁶⁰; si deve a questo proposito far presente che spesso l'opinione pubblica non padroneggia il reale significato delle produzioni biologiche, di alta qualità o ad elevati livelli di benessere animale, alimentando il proliferare di certificazioni private che appongono marchi di qualità ambigui.

³⁵⁸ Cit. CAPORALE M., *Benessere animale, alimentazione e salute dell'uomo*, in “Medicina nei secoli”, 2017, 29/2, pp. 346-347.

³⁵⁹ Regolamento (UE) 2018/848, *ibidem*, Articolo 11, *Divieto di uso di OGM* “Gli OGM, i prodotti derivati da OGM e ottenuti da OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica. [...]”.

³⁶⁰ Nonostante numerosi pareri *EFSA* abbiano stabilito che le varie procedure di mutilazione sono dolorose, di fatto se ne continua a permettere la pratica anche negli allevamenti biologici. La castrazione fisica (Allegato II, parte II, paragrafo 1.7.10 del regolamento 848/2018) viene consentita “per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione”, rispondendo chiaramente ad esigenze del consumatore, e ciò dovrebbe farci interrogare sull'effettiva natura (non così tanto) *welfare-friendly* dei prodotti biologici.

Le norme di produzione animale sono contenute nell'Allegato II, parte II, e interessano i sistemi di allevamento legati alla terra – ad eccezione dell'apicoltura – che devono garantire agli animali adeguate condizioni di benessere e valorizzare tecniche agronomiche tradizionali atte a mantenere la fertilità durevole del suolo. Tale metodo si traduce nella sostanza in un ciclo di produzione tendenzialmente chiuso che si interessa dell'alimentazione, della cura e della riproduzione degli animali secondo disposizioni specifiche. Così come per le produzioni biologiche vegetali, anche per quelle animali si prevede un periodo di conversione, diversificato in base alla specie (ad esempio, dodici mesi per bovini ed equidi destinati alla produzione di carne; sei mesi per ovini, caprini, suini ed animali destinati alla produzione lattiera; dieci settimane per il pollame introdotto prima dei tre giorni di età e destinato alla produzione di carne e sei settimane per quello destinato alla produzione di uova). Nella scelta delle razze o delle linee genetiche gli operatori devono tenere in considerazione la capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, il loro valore genetico e la loro longevità e resistenza a malattie o problemi sanitari, senza che ciò incida sul loro benessere. Si richiede anche che la selezione delle linee genetiche sia finalizzata ad evitare le malattie specifiche ed i problemi sanitari connessi con alcune razze utilizzate nella produzione intensiva³⁶¹. Disposizioni specifiche sono dettate in materia di alimentazione (paragrafo 1.4) e si prevede che i mangimi debbano essere ottenuti prevalentemente dall'azienda agricola in cui sono allevati gli animali; i mangimi biologici devono soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali e di norma non è consentita l'alimentazione razionata; gli animali non devono essere allevati in condizioni o secondo un regime alimentare che possano causare l'anemia; le pratiche di ingrasso devono rispettare i normali modelli alimentari di ciascuna specie ed è vietata l'alimentazione forzata; agli animali – esclusi i suini, il pollame e le api – viene garantito l'accesso permanente al pascolo o a foraggi grossolani; non possono essere utilizzati stimolanti della crescita ed amminoacidi sintetici; per gli animali lattanti è da preferire il latte materno per un periodo minimo, durante il quale non è consentito l'uso di surrogati del latte contenenti componenti sintetizzate chimicamente o di origine vegetale.

Il metodo biologico incide inevitabilmente anche sui trattamenti veterinari e sulla profilassi, che si traducono nell'adozione di specifiche misure di prevenzione allo scopo di ridurre l'insorgenza di varie patologie ed il conseguente uso massivo di antibiotici. In ogni caso, se l'animale si ammala o si ferisce deve essere curato immediatamente per evitargli sofferenze; in caso di necessità, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici ed altre terapie non sono appropriate, è consentito l'uso di medicinali veterinari allopatici sotto la responsabilità di un veterinario. Altri fattori che incidono sul benessere animale sono le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche; si stabilisce che il fabbricato debba essere isolato, riscaldato ed aerato in modo da consentire la circolazione dell'aria e rispettare i limiti dei livelli di polvere, temperatura, umidità e concentrazione di gas. La densità di allevamento deve assicurare il conforto e tenere conto delle esigenze specie-specifiche e comportamentali, offrendo una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, muoversi, sdraiarsi, girarsi, pulirsi ed assumere tutte le posizioni naturali; si vieta inoltre per qualsiasi specie animale l'uso di gabbie, recinti e gabbie *flat decks*.

³⁶¹ Al paragrafo 1.3.3 dell'allegato II, parte II, viene fatto l'esempio della sindrome da stress dei suini (*PSE*), suscettibile di produrre carni pallide, flaccide ed essudative; la descrizione delle caratteristiche organolettiche indesiderate riconferma gli interessi primari perseguiti, ovvero la salubrità e vendibilità del prodotto, nonché la soddisfazione del consumatore. Di fatto, il benessere dell'animale in sé e per sé appare perseguito anche in questo caso solo di riflesso e non come obiettivo autonomo.

Il successivo paragrafo 1.7 (rubricato “Benessere animale”) prevede innanzitutto che il personale addetto alla cura ed al trattamento degli animali durante il trasporto e la macellazione sia in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie in materia ed abbia seguito una formazione adeguata, a norma dei regolamenti n. 1/2005 e n. 1099/2009. Agli animali deve essere garantito in permanenza l’accesso a spazi all’aria aperta in cui poter fare del moto ed in numero limitato, al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l’erosione e l’inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni³⁶². È fatto divieto di tenere gli animali legati o in isolamento, salvo che per periodi limitati e motivi veterinari; sono previste delle deroghe anche per le aziende con meno di cinquanta animali, purché sia garantito loro l’accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo o l’accesso a spazi liberi all’aperto almeno due volte alla settimana. La tutela dell’integrità fisica subisce una deroga anche nel metodo biologico tanto che, in casi eccezionali, sono consentiti il taglio della coda, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita, la rimozione delle corna, la cauterizzazione dell’abbozzo corneale e la castrazione fisica³⁶³. Ulteriori standard di benessere devono essere assicurati durante le fasi del trasporto, che deve avere una durata il più breve possibile e le cui operazioni di carico e scarico devono svolgersi senza l’uso di stimolazione elettrica o altra stimolazione dolorosa coercitiva. Le sofferenze, il dolore e l’angoscia devono essere evitati e ridotti anche nella fase precedente alla macellazione e al momento della macellazione stessa. Seguono poi norme generali aggiuntive specie-specifiche per bovini, ovini, caprini ed equini (paragrafo 1.9.1), cervidi (paragrafo 1.9.2), suini (paragrafo 1.9.3), pollame (paragrafo 1.9.4), conigli (paragrafo 1.9.5) e api (paragrafo 1.9.6)³⁶⁴.

³⁶² È ormai riconosciuto globalmente che gran parte delle emissioni di gas serra provenga dal settore zootecnico e che potrebbero essere abbassate significativamente riducendo la produzione ed il consumo di tali prodotti. Il metodo biologico, seppure si prefigga di avere un impatto ambientale limitato – incoraggiando ad usare l’energia e le risorse naturali in modo responsabile, mantenere la biodiversità, conservare gli equilibri ecologici regionali, migliorare la fertilità del suolo e mantenere la qualità delle acque – di fatto non riduce in modo sensibile le emissioni indesiderate, *cf.* FAO (Food and Agriculture Organization), *Livestock’s long shadow. Environmental issues and options*, 2006, <http://www.fao.org/3/a0701e/a0701e00.pdf>; FAO (Food and Agriculture Organization), Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM), *Global greenhouse gas emissions from livestock summary data*, 2017, [online] <http://www.fao.org/gleam/results/en/>; FAO (Food and Agriculture Organization), *Water use in livestock production systems and supply chains*, Rome, 2019, <http://www.fao.org/3/ca5685en/ca5685en.pdf>.

³⁶³ *Cfr.* nota 133.

³⁶⁴ In Italia è stato sviluppato il progetto interregionale di innovazione e ricerca E.QUI.ZOO.BIO che ha coinvolto tutte le tipologie di allevamento ricomprese nella zootecnia biologica di diverse zone del nostro Paese. Gli obiettivi principali del progetto sono stati l’individuazione dei principali punti critici nell’applicazione del metodo biologico, l’analisi della percezione di qualità e delle preferenze del consumatore nei confronti della carne biologica, nonché l’individuazione dei maggiori punti critici del benessere animale negli allevamenti – di bovini da carne, di bovini e bufali da latte, di ovi-caprini, di suini e avicoli – e la valutazione delle possibili soluzioni compatibili con il metodo di allevamento biologico, *cf.* FERRANTE V., BARBIERI S., CANTÀFORA A.F.A., LOLLI S., DE ROSA G., NAPOLITANO F., La valutazione del benessere nell’allevamento biologico, in ZANOLI R., VAIRO D. (a cura di) “Efficienza, qualità e innovazione nella zootecnica biologica – Progetto EQUIZOOBIO”, Regione Marche, Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, 2008, pp. 83-92, http://www.equizoobio.it/downloads/volume_finale.pdf.

Recentemente è stato condotto uno studio che ha comparato diversi sistemi di allevamento biologico di suini in Europa, analizzando i vari livelli di *welfare* basandosi principalmente su parametri *animal-based*, *cf.* LEEB C., RUDOLPH G., BOCHICCIO D., EDWARDS S., FRÜH B., HOLINGER M., HOLMES D., ILLMANN G., KNOP D., PRUNIER A., ROUSING T., WINCKLER

La parte III dell'Allegato II prende in esame la produzione biologica degli animali d'acquacoltura, ovvero pesci, crostacei, echinodermi e molluschi. I regimi di alimentazioni perseguono tre ordini di obiettivi, ovvero la salute ed il benessere degli animali, l'elevata qualità del prodotto ed il basso impatto ambientale. Gli ambienti di allevamento devono disporre di spazio sufficiente ed appropriato alla densità³⁶⁵, di acque di buona qualità (con ricambio idrico adeguato, sufficiente ossigenazione e basso livello di metaboliti) e di temperature e luce rispondenti alle esigenze della specie. L'eccezione al divieto di impianti a ricircolo chiuso per la produzione animale – prevista per gli incubatoi o gli impianti per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico – fa emergere ancora di più il ruolo di sussistenza dei pesci, sia nei confronti dell'uomo, sia degli altri animali che se ne cibano. Gli addetti alla cura degli animali di acquacoltura devono in ogni caso disporre delle competenze necessarie in materia di salute e *animal welfare* e sono chiamati a manipolarli il meno possibile e con la massima cura, così da evitare stress e lesioni fisiche; sono vietate l'ablazione del peduncolo oculare, nonché pratiche di legatura, incisione o schiacciamento. Garanzie di benessere devono essere assicurate anche durante le fasi di trasporto e macellazione e quest'ultima va attuata mediante tecniche che facciano cadere immediatamente il pesce in stato di incoscienza.

La produzione biologica si caratterizza per l'approccio di filiera, che investe qualsiasi fase, dalla produzione primaria alla commercializzazione finale, compresa l'etichettatura. L'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/848³⁶⁶ disciplina per l'appunto l'utilizzo di termini

C., DIPPEL S., *Effects of three husbandry systems on health, welfare and productivity of organic pigs*, in "Animal", 2019, 13:9, pp. 2025-2033.

³⁶⁵ Per determinare gli effetti della densità sul *welfare* dei pesci sono previsti il monitoraggio e la valutazione delle loro condizioni – ad esempio, lesioni, indice di crescita, comportamenti manifestati e stato di salute generale – e della qualità dell'acqua.

³⁶⁶ Regolamento (UE) 2018/848, *ibidem*, capo IV, articolo 30, *Usa di termini riferiti alla produzione biologica* "1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporti termini riferiti alla produzione biologica quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi usati per la sua produzione sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, gli ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati prodotti conformemente al presente regolamento. In particolare, i termini elencati nell'allegato IV, i loro derivati e le loro abbreviazioni, quali «bio» ed «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l'Unione e in qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti indicati all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al presente regolamento. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzati in nessun paese dell'Unione, in nessuna delle lingue elencate nell'allegato IV, per l'etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di un prodotto che non sia conforme al presente regolamento. Inoltre, nell'etichettatura e nella pubblicità non sono utilizzati termini, compresi quelli impiegati in marchi o denominazioni di società, o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l'utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti siano conformi al presente regolamento. 3. I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono etichettati o pubblicizzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione. Tuttavia, il materiale riproduttivo vegetale, gli alimenti di origine vegetale e i mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione che siano conformi all'articolo 10, paragrafo 4, possono essere etichettati e pubblicizzati come prodotti in conversione, utilizzando il termine «in-conversione», o un termine corrispondente, insieme ai termini di cui al paragrafo 1. 4. I termini di cui ai paragrafi 1 e 3 non sono utilizzati per prodotti la cui etichetta o pubblicità deve indicare, conformemente al diritto dell'Unione, che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM. 5. Per gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1: a) nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, qualora quest'ultimo sia obbligatorio a norma della legislazione dell'Unione, purché: i) gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all'allegato II, parte IV, e alle norme stabilite conformemente all'articolo 16, paragrafo 3; ii) almeno il 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico; e iii) per quanto concerne gli aromi, questi siano utilizzati unicamente per le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali etichettate in conformità dell'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e tutti i componenti aromatizzanti e coadiuvanti per

riferiti alla produzione biologica che, quando inseriti in etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, trasmettono l'informazione che il prodotto stesso – o i suoi ingredienti, o le materie prime usate per i mangimi – sia stato ottenuto conformemente alla disciplina europea. Tali indicazioni, tra cui le note abbreviazioni “bio” ed “eco”, possono essere usate solo se i prodotti siano stati effettivamente ottenuti in modo conforme e non si possono usare termini suscettibili di indurre in errore il consumatore. Inoltre, a norma dell'articolo 32, sui prodotti etichettati come biologici e sui prodotti in conversione devono essere aggiunte una serie di indicazioni obbligatorie quali il codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo e, nel caso di alimenti preimballati, il logo di produzione biologica dell'Unione europea. Quando viene utilizzato il logo europeo si deve apporre, nello stesso campo visivo, l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto – “agricoltura UE”, “agricoltura non UE”, “agricoltura UE/non UE” eventualmente integrate dal nome del Paese o della regione.

L'Allegato V³⁶⁷ detta una serie di disposizioni dettagliate in merito al logo di produzione biologica dell'Unione europea, stabilendo il colore di riferimento, nonché le dimensioni ed i

componenti aromatizzanti nell'aroma interessato siano biologici; b) soltanto nell'elenco degli ingredienti, purché: i) meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico, e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e ii) gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all'allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all'articolo 16, paragrafo 3; c) nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, purché: i) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca; ii) nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall'ingrediente principale; iii) tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e iv) gli alimenti siano conformi all'allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all'articolo 16, paragrafo 3. L'elenco degli ingredienti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici. L'elenco di ingredienti di cui al primo comma, lettere b) e c), comprende l'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli. I termini di cui al paragrafo 1, se utilizzati nell'elenco di ingredienti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), e l'indicazione della percentuale di cui al presente paragrafo, terzo comma, compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti. 6. Per i mangimi trasformati i termini di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati nella denominazione di vendita e nell'elenco di ingredienti, purché: a) i mangimi trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all'allegato II, parti II, III, V, e alle norme specifiche stabilite conformemente all'articolo 16, paragrafo 3; b) tutti gli ingredienti di origine agricola che sono contenuti nei mangimi trasformati siano biologici; e c) almeno il 95% della sostanza secca del prodotto sia biologico. 7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano: a) il presente articolo, aggiungendo ulteriori norme relative all'etichettatura dei prodotti di cui all'allegato I o modificando dette norme aggiuntive; e b) l'elenco di termini stabiliti nell'allegato IV, tenendo conto degli sviluppi linguistici negli Stati membri. 8. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono requisiti dettagliati per l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2”.

³⁶⁷ Regolamento (UE) 2018/848, *ibidem*, Allegato V, *Logo di produzione biologica dell'Unione europea* “1.2 Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50% ciano + 100%giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia. 1.3 Il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere anche adoperato in bianco e nero, come indicato di seguito, ma soltanto qualora non sia possibile adoperarlo a colori. 1.4. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo, servendosi del colore di fondo dell'imballaggio o dell'etichetta. 1.5. Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo. 1.6. Qualora esistano indicazioni in un unico colore sull'imballaggio, è possibile utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione europea in questo stesso colore. 1.7. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l'altezza e la larghezza è sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un'altezza di 6 mm per confezioni molto piccole. 1.8. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere combinato con elementi grafici

codici numerici che lo formano. Gli stati membri sono chiamati ad istituire sistemi di controllo stringenti atti a garantire il rispetto delle presenti norme (capo V), attraverso l'individuazione delle autorità competenti a rilasciare la certificazione secondo un operato terzo ed imparziale; a loro volta, queste possono delegare i propri poteri ad autorità di controllo di natura pubblica o ad organismi di controllo di natura privata³⁶⁸ (articolo 34). Prima di poter immettere sul mercato i propri prodotti biologici o in conversione, o prima del periodo di conversione, gli operatori che producono, preparano, distribuiscono o immagazzinano, importano od esportano tali prodotti, sono tenuti a notificare l'attività alle suddette autorità competenti e a sottoporsi ai controlli. A norma del capo VI del regolamento (UE) 2018/848 e del regolamento (UE) 2017/625³⁶⁹, in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione si effettuano accertamenti – anche a mezzo di un'ispezione fisica *in loco* – sugli operatori e sui gruppi di operatori e la durata della loro attività, sulle categorie e le caratteristiche dei prodotti, sulla possibilità di commistione e di contaminazione, sui punti critici per la possibile non conformità e sulle attività di appalto.

La sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 2019³⁷⁰ si è espressa sulla compatibilità della macellazione rituale con la produzione biologica e l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea. Nelle conclusioni dell'Avvocato Generale³⁷¹ è stato esaminato in primo luogo il rapporto tra la normativa europea sull'agricoltura biologica (regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008) e la disciplina sulla macellazione degli animali (regolamento (CE) n. 1099/2009) constatando che, “sebbene la normativa di

oppure testuali che si riferiscano alla produzione biologica, purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna delle indicazioni di cui all'articolo 32. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 1.2, il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento. 2. Codici numerici. Il formato generale dei codici numerici è il seguente: AB-CDE-999 dove: a) «AB» è il codice ISO del paese in cui sono effettuati i controlli; b) «CDE» è un termine, composto di tre lettere, approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come «bio», «öko» o «org» o «eko», che stabilisce un nesso con la produzione biologica; e c) «999» è il numero di riferimento, composto al massimo di tre cifre, assegnato: i) dall'autorità competente di ogni Stato membro alle autorità di controllo o agli organismi di controllo cui essa ha delegato i compiti di controllo; ii) dalla Commissione: — alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 46, — alle autorità competenti dei paesi terzi riconosciute dalla Commissione a norma dell'articolo 48”.

³⁶⁸ L'organismo di controllo di natura privata deve rispondere allo standard internazionale ISO/IEC 17065:2012 “*Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services*”, rivisto e confermato nel 2018. Tale standard ha sostituito la precedente ISO Guide 65, diffusa in Europa come EN 45011 ed utilizzata come riferimento principale dagli enti di accreditamento per verificare la competenza degli organismi interessati.

³⁶⁹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), (GU L 95 del 7.04.2017), versione consolidata al 14.12.2019.

³⁷⁰ Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-497/17, *Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) v. Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor SARL, Ecocert France SAS, Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)*, ECLI:EU:C:2019:137.

³⁷¹ Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-497/17, Conclusioni dell'Avvocato Generale Nils Wahl, presentate il 20.09.2018, ECLI:EU:2018:747.

riferimento sia relativamente dettagliata per quanto attiene alle condizioni di stabulazione e di allevamento degli animali che l'agricoltura biologica deve soddisfare, in quanto enuncia norme che vanno ben al di là delle norme europee applicabili alla cosiddetta agricoltura convenzionale, essa rimane relativamente silenziosa sulle norme applicabili alla macellazione degli animali. In particolare, nessuna disposizione di detto regolamento vieta in quanto tale la macellazione in assenza di stordimento³⁷². A fronte di ciò, le deroghe previste per la macellazione rituale non sarebbero incompatibili con le disposizioni più stringenti previste in materia di agricoltura biologica (AB), che quindi “non può essere assoggettata a norme più stringenti in materia di macellazione degli animali di quelle previste dai testi normativi generali che disciplinano il benessere degli animali al momento del loro abbattimento”³⁷³. Sancire l'incompatibilità tra le certificazioni *halāl* e *kāshēr* e l'etichettatura AB (logo biologico dell'Unione europea) equivarrebbe ad aggiungere una condizione non prevista dal diritto positivo e negherebbe a musulmani ed ebrei praticanti l'accesso ai prodotti biologici, nonché alle garanzie di questi in termini di qualità e sicurezza alimentare.

A questa interpretazione se ne è contrapposta un'altra più rigida – fondata sulla lettura teleologica e sistematica della normativa applicabile – secondo cui gli obiettivi di tutela del benessere degli animali e di riduzione della loro sofferenza, anche al momento della macellazione, impongono che non possano essere etichettati come biologici i prodotti ottenuti da macellazioni rituali senza stordimento. La Corte ha proposto per quest'ultima tesi, argomentandola a partire dalla considerazione che, “sottolineando più volte la propria volontà di assicurare un elevato livello di benessere animale nel contesto dell'agricoltura biologica, il legislatore dell'Unione ha inteso mettere in evidenza che tale modo di produzione agricola è caratterizzato dall'osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi di detta produzione in cui sia possibile migliorare ulteriormente tale benessere”³⁷⁴. La lettura combinata dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 1009/2009 eleva il benessere animale a parametro in base al quale valutare le politiche comunitarie – anche alla luce dell'articolo 13 TFUE – che, pur ammettendo la deroga delle macellazioni senza stordimento, non le considerano equivalenti in termini di garanzia di un livello elevato di *welfare* al momento dell'abbattimento. A giudizio della Corte, inoltre, il *considerando* (3) del regolamento sulle produzioni biologiche enuncia l'obiettivo di tutelare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici, segnatamente in materia di *animal welfare*. Se si ragionasse diversamente, la fiducia dei consumatori sul rispetto e l'attestazione di determinate prassi di produzione sarebbe tradita³⁷⁵, pertanto l'apposizione del logo biologico dell'Unione europea non può essere autorizzata su prodotti animali

³⁷² Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-497/17, Conclusioni dell'Avvocato Generale Nils Wahl, presentate il 20.09.2018, ECLI:EU:2018:747, punto 67.

³⁷³ *Ibidem*, punto 84.

³⁷⁴ Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-497/17, *Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) v. Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor SARL, Ecocert France SAS, Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)*, ECLI:EU:C:2019:137, punto 38.

³⁷⁵ “La tutela del legittimo affidamento, e quindi della fiducia, sta alla base anche delle certificazioni halal che costituiscono una garanzia per i fedeli/consumatori di questi prodotti che essi sono conformi a determinate prescrizioni di carattere religioso”, *cit.* SAIJA R., *Macellazione rituale e produzione biologica in un caso deciso dalla Corte di Giustizia*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2019, n. 4, p. 73. Sulla veridicità dell'etichetta e sulle responsabilità del produttore in riferimento a dichiarazioni in etichetta non veritiere, *cf.* GERMANÒ A., *Informazione alimentare halal: quale responsabilità per un'etichetta non veritiera?*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2010, anno IV, n. 3; TOSELLI E., *Kosher, halal e bio. Regole e mercati*, Milano, Franco Angeli, 2018, p.

macellati ritualmente senza previo stordimento. Questa decisione, oltre ad introdurre un'interpretazione uniforme per tutti gli stati membri in merito al logo "bio", offre una spinta propulsiva verso il riconoscimento formale delle certificazioni *halal* e *kašber*³⁷⁶ ed una generale sistematicità del diritto alimentare.

3.2.2 L'etichettatura obbligatoria delle uova e gli standard volontari per il pollame

Attualmente, a livello europeo, l'unico sistema di etichettatura obbligatorio sul benessere animale è previsto per le uova da tavola. Dei tre tipi di allevamento individuati dalla direttiva 1999/74/CE, i sistemi che rimangono in uso sono due³⁷⁷, ovvero le gabbie arricchite – in cui ogni gallina ovaioia ha a disposizione almeno 750 cm² di superficie – ed i sistemi alternativi – in cui la densità di allevamento non supera le nove galline per metro quadrato di superficie, con almeno un nido ogni sette galline e posatoi adeguati –. In entrambi i sistemi le galline devono avere a disposizione un nido, uno spazio per appollaiarsi, una lettiera che consenta loro di beccare e raspare e l'accesso illimitato alla mangiatoia. Tutte le attività di produzione devono inoltre essere registrate presso le autorità competenti dei Paesi membri attraverso un numero identificativo che permetta di risalire all'allevamento di origine delle uova.

Nell'ambito delle disposizioni sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli³⁷⁸, il regolamento (CE) n. 589/2008³⁷⁹ si occupa di dettare le norme di commercializzazione applicabili alle uova. Come si legge nel *considerando* (10), sono stabiliti requisiti minimi in materia di etichettatura, con la possibilità di aggiungere un'etichettatura supplementare con indicazioni facoltative purché nel rispetto delle disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori³⁸⁰. Il *considerando* (13) precisa inoltre che, ai fini dei controlli, sia necessario apporre determinate informazioni sugli imballaggi per il trasporto delle uova e sui relativi documenti di accompagnamento. A norma dell'articolo 5, solo i centri di imballaggio – autorizzati dalle autorità competenti e dotati di un numero identificativo – possono effettuare la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle uova.

³⁷⁶ Cfr. GERMANÒ A., *Informazione alimentare halal: quale responsabilità per un'etichetta non veritiera?*, in "Rivista di diritto alimentare", 2010, anno IV, n. 3.

³⁷⁷ Come visto nel paragrafo 3.1.1.1 della presente trattazione, i sistemi a gabbie non arricchite sono stati vietati a partire dal 1° gennaio 2012.

³⁷⁸ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/79, (CE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, (GU L 347 del 20.12.2013), versione consolidata al 29.12.2020.

³⁷⁹ Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova, (GU L 163 del 24.6.2008), versione consolidata al 25.11.2017.

³⁸⁰ Il riferimento è alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.03.2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000). Tale direttiva è stata abrogata dal regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

Una distinzione primaria viene fatta tra le uova di categoria A e quelle di categoria B³⁸¹ e le prime sono a loro volta classificate in base al peso. Su ciascun imballaggio di trasporto devono figurare il nome, l'indirizzo e il codice del produttore; il numero di uova e/o il relativo peso; la data o il periodo di deposizione; la data di spedizione (articolo 7). Gli imballaggi delle uova della categoria A devono recare sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e leggibili, l'indicazione del metodo di allevamento (articolo 12). Per l'allevamento tradizionale devono essere usate esclusivamente le diciture di cui all'Allegato I, ovvero i codici numerici "1" per le uova da allevamento all'aperto³⁸², "2" per le uova da allevamento a terra, "3" per le uova da allevamento in gabbie. Per il metodo di produzione biologica si segue invece la normativa dettata in materia di etichettatura dei prodotti biologici e sono identificate dal codice numerico "0". Nel caso in cui le uova siano vendute sfuse, devono comunque essere accompagnate da una serie di indicazioni, tra le quali figura l'indicazione del metodo di allevamento (articolo 16). Ai produttori spetta inoltre il compito di registrare le informazioni relative ai metodi di allevamento praticati ed indicare per ciascuno di essi la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione e il numero delle galline ovaiole; il numero di galline abbattute e la data di abbattimento; la produzione giornaliera di uova; il numero e/o il peso delle uova vendute ogni giorno o consegnate secondo altre modalità; il nome e l'indirizzo degli acquirenti. Inoltre, nel caso in cui sia indicato anche il tipo di alimentazione, deve essere specificata la quantità ed il tipo di mangimi forniti, nonché la data di consegna dei mangimi (articolo 20). Le uova importate devono rispettare a loro volta criteri equivalenti ed essere stampigliate in modo chiaro e leggibile nel Paese di origine con il codice ISO 3166

³⁸¹ Regolamento (CE) n. 589/2008, *ibidem*, Articolo 2, *Caratteristiche di qualità delle uova* "1. Le uova della categoria A presentano le seguenti caratteristiche di qualità: a) guscio e cuticola: forma normale, puliti e intatti; b) camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate con la dicitura «extra», l'altezza non deve superare i 4 mm; c) tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell'uovo, ma con ritorno in posizione centrale; d) albume: chiaro, traslucido; e) germe: sviluppo impercettibile; f) corpi estranei: non ammessi; g) odori atipici: non ammessi. 2. Le uova della categoria A non sono lavate o pulite né prima né dopo la classificazione, fatto salvo quanto disposto nell'articolo 3. 3. Le uova della categoria A non subiscono alcun trattamento di conservazione e non sono refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5 °C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a 5 °C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure in un punto di vendita, per una durata massima di 72 ore. 4. Nella categoria B rientrano le uova che non presentano le caratteristiche qualitative di cui al paragrafo 1. Le uova della categoria A che non presentano più le suddette caratteristiche possono essere declassate nella categoria B".

³⁸² Nell'allegato II sono stabiliti i requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento; le uova da allevamento all'aperto devono essere prodotte in aziende che soddisfino le seguenti condizioni: "a) durante il giorno le galline devono avere un accesso continuo a spazi all'aperto; questo requisito non esclude tuttavia che il produttore possa restringere l'accesso a detti spazi per un periodo limitato nel corso della mattinata, conformemente alle buone pratiche agricole, incluse le buone pratiche zootecniche; nel caso di altre restrizioni, incluse le restrizioni veterinarie adottate nell'ambito della legislazione comunitaria per proteggere la salute pubblica e animale che hanno per effetto di restringere l'accesso delle galline agli spazi all'aperto, le uova possono continuare ad essere commercializzate come «uova da allevamento all'aperto» per la durata della restrizione, ma in nessun caso per più di dodici settimane; b) gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo, se quest'ultima utilizzazione è autorizzata dalle competenti autorità; c) la densità massima di carico degli spazi all'aperto non deve mai superare 2500 galline per ettaro di terreno disponibile, oppure una gallina per 4 m², tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m² per gallina e si pratici la rotazione cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m² per gallina; d) gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina del fabbricato; può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro".

del Paese da cui provengono³⁸³. In mancanza di sufficienti garanzie di equivalenza delle norme, gli imballaggi contenuti uova importate devono indicare il Paese d'origine ed il metodo di allevamento ("non conforme alle norme CE").

A causa delle differenze nei vari sistemi di allevamento per quanto concerne densità, costi di alimentazione e gestione, mortalità e produttività, i costi di produzione sono nettamente inferiori nei sistemi in gabbia e più ingenti nei sistemi biologici³⁸⁴. La domanda di uova provenienti da produzioni estensive è in continuo aumento e, nonostante i maggiori costi di produzione, è comunque in grado di garantire ai produttori un prezzo di vendita – ed un corrispettivo guadagno – maggiormente remunerativo. Nonostante la previsione di disposizioni dettagliate e di controlli stringenti³⁸⁵, negli ultimi anni le frodi alimentari³⁸⁶ sono aumentate anche in relazione alla dichiarazione errata del metodo di allevamento delle galline sull'etichetta delle uova. L'attuale metodo di identificazione è infatti meramente amministrativo e si basa per l'appunto sulla tracciabilità dell'uovo e dell'allevamento di origine. Diversi studi hanno sviluppato vari metodi alternativi per distinguere le uova biologiche da quelle convenzionali (analizzando, ad esempio, la composizione di acidi grassi o il contenuto di minerali) ed altri hanno evidenziato che le uova delle galline allevate in gabbia si caratterizzano per un particolare contenuto di proteine o la consistenza della schiuma, ma nessuno era stato capace di individuare un metodo di identificazione completa per ciascuno dei quattro metodi di allevamento. Puerta e Vázquez³⁸⁷ sono riusciti a mettere a punto un metodo di verifica analitica del sistema di allevamento, basato sulla spettroscopia

³⁸³ Lo standard ISO 3166 fornisce codici alfanumerici riconosciuti a livello internazionale per i nomi dei Paesi e delle loro suddivisioni. Lo standard è diviso in tre parti: ISO 3166-1, a sua volta diviso in alpha-2 (per l'Italia, IT), alpha-3 (ITA) e codice numerico (380); ISO 3166-2, per le suddivisioni principali di un Paese o territorio dipendente; ISO 3166-3, codici per gli stati e territori obsoleti, *cfr.* <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>.

³⁸⁴ *Cfr.* LEENSTRA F., MAURER V., GALEA F., BESTMAN M., AMSLER-KEPALAITE Z., VISSCHER J., VERMEIJ I., VAN KRIMPEN M., *Laying hen performance in different production systems; why do they differ and how to close the gap? Results of discussions with groups of farmers in The Netherlands, Switzerland and France, benchmarking and model calculations*, in "European Poultry Science (EPS)", 2014, 78, pp. 1-10.

³⁸⁵ L'articolo 24 del presente regolamento prevede che i servizi di ispezione debbano effettuare controlli in tutte le fasi della commercializzazione, per sondaggio e sulla base di un'analisi del rischio che tiene conto dei risultati dei controlli precedenti, della complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova, del grado di segmentazione nello stabilimento, dei quantitativi di uova prodotte o condizionate e di ogni cambiamento sostanziale rispetto agli anni precedenti. Si prevede inoltre che i controlli siano effettuati regolarmente e senza preavviso. Il successivo articolo 36 prevede inoltre che gli stati debbano stabilire le norme in materia di sanzioni, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

³⁸⁶ Per frode alimentare si intende la sostituzione, l'aggiunta, la manomissione o la falsa dichiarazione deliberata ed intenzionale di alimenti, ingredienti alimentari o imballaggi alimentare, o dichiarazioni false o fuorvianti fatte su un prodotto per motivi economici.

³⁸⁷ PUERTAS G., VÁZQUEZ M., *Fraud detection in hen housing system declared on the egg' label: An accuracy method on UV-VIS-NIR spectroscopy and chemometrics*, in "Food Chemistry", 2019, 288, pp. 8-14.

UV-VIS-NIR³⁸⁸ e sulla chemiometria³⁸⁹ dell'estratto lipidico del tuorlo, con un'accuratezza del 100%; si tratterebbe di un metodo veloce, facile ed economico per arginare le frodi sull'etichettatura delle uova e si auspica la conduzione di ulteriori ricerche per addivenire ad una potenziale implementazione regolamentata.

Esistono anche standard europei volontari di commercializzazione per la carne di pollame, enucleati nel regolamento (CE) n. 543/2008³⁹⁰ che, al *considerando* (11), annovera le informazioni relative al metodo di refrigerazione e al tipo di allevamento tra le indicazioni facoltative dell'etichettatura. Precisa poi che, “ai fini della tutela del consumatore, l'indicazione del tipo di allevamento deve essere subordinata al rispetto di criteri ben precisi riguardanti le condizioni di allevamento e di limiti quantitativi per l'indicazione di parametri quali l'età alla macellazione, la durata del periodo d'ingrasso o la razione di determinati ingredienti alimentari”. L'articolo 1 si occupa di definire i *prodotti* oggetto della normativa in questione, ovvero le carcasse di pollame (polli domestici, tacchini, anatre, oche, faraone), i tagli di pollame ed il *foie gras*. Ad esclusione dell'allevamento organico o biologico, l'etichettatura facoltativa relativa ai tipi di allevamento può utilizzare i termini previsti dall'articolo 11 – “alimentato con il ...% di ...”, “estensivo al coperto”, “all'aperto”, “rurale all'aperto”, “rurale in libertà” – quando sono soddisfatti i requisiti stabiliti nell'Allegato V.

La dicitura allevamento “estensivo al coperto” può dunque essere apposta solo quando sia rispettata una certa densità per metro quadrato (ad esempio, per i polli si prevede una densità massima di 15 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo) e gli animali siano macellati solo dopo un certo numero di settimane (per i polli il minimo è di 56 giorni); così pure per la dicitura “all'aperto”, a norma della quale gli animali devono anche avere avuto accesso permanente – per almeno metà del loro ciclo vitale, durante le ore diurne – a parchetti esterni ricoperti principalmente dalla vegetazione (di almeno un metro quadrato per pollo). Gli allevamenti possono essere classificati “rurali all'aperto” solo se rispondenti a densità ridotte (per i polli si prevede una densità massima di dodici capi per metro quadrato, ma non più di 25 kg totali di peso vivo, ed un massimo di 4800 capi per ricovero), con aperture di passaggio ed accesso permanente a parchetti esterni (di almeno due metri quadrati per pollo) durante le ore diurne sin dalle prime settimane di vita, se gli animali ingrassati sono di una razza riconosciuta a crescita lenta ed il mangime utilizzato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70% di cereali e se viene rispettata l'età minima di macellazione (per i polli è di 81 giorni). L'utilizzo della dicitura “rurale in libertà” è possibile solo quando sono rispettate tutte le condizioni previste per gli allevamenti rurali all'aperto e, in aggiunta, agli animali viene garantito l'accesso costante, durante le ore diurne, a spazi all'aperto di superficie illimitata.

Quando si tratta di carne ottenuta da anatre ed oche allevate per la produzione di *foie gras* e figura l'indicazione del tipo di allevamento all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, deve essere aggiunta anche l'informazione “per la produzione di fegato grasso”. Se così non

³⁸⁸ La spettroscopia UV-VIS è ampiamente usata nei laboratori di controllo della qualità degli alimenti ed è utile per correlare i parametri visivi a specifiche regioni geografiche o varietà di alimenti; la spettroscopia NIR invece è una tecnica analitica non distruttiva e rispettosa dell'ambiente, con bassi costi di gestione e viene già largamente usata per prevenire le frodi alimentari in ambito di denominazioni controllate o denominazioni di origine protetta.

³⁸⁹ La chemiometria è una branca della chimica che studia l'applicazione di metodi matematici o statistici ai dati chimici.

³⁹⁰ Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, (GU L 157 del 17.06.2008), versione consolidata al 1.07.2013.

fosse, l'informazione sulle caratteristiche del prodotto non sarebbe completa ed il consumatore potrebbe essere fuorviato dall'apparente natura *welfare-friendly* del prodotto. Questa pratica provoca infatti la lipidosi epatica con conseguente ingrossamento del fegato, dolore e lesioni derivanti dall'inserimento del tubo di alimentazione, dermatiti da contatto, paura e stress durante la cattura e manipolazione, anomalie dell'andatura e della postura e lesioni alle ali, patologie della funzionalità epatica ed un generale aumento della mortalità. La stabulazione in gruppo comporta inoltre l'uso di recinti per facilitare l'alimentazione forzata, una pavimentazione senza lettiera e zone di riposo insufficienti, un accesso ridotto all'acqua per poter effettuare il bagno o l'immersione completa della testa con conseguenti difficoltà di termoregolazione³⁹¹.

I problemi in termini di benessere animale attinenti alla produzione di *foie gras* sono ormai largamente riconosciuti³⁹² e già nel 1998 il *SCAHAW* aveva concluso che l'alimentazione forzata fosse “*detrimental to the welfare of the birds*”³⁹³. La produzione di *foie gras* è proibita in tutta l'Unione europea a norma della direttiva 98/58/CE³⁹⁴; una deroga ne consente però la produzione in quegli stati in cui essa è riconosciuta quale pratica comune³⁹⁵ – ovvero Francia, Bulgaria, Spagna, Ungheria e Belgio (a partire dal 2023 sarà però vietata

³⁹¹ Cfr. RODENBURG T.B., BRACKE M.B.M., BERK J., COOPER J., FAURE J.M., GUÉMÉNÉ D., GUY G., HARLANDER A., JONES T., KNIERIM U., KUHN T., PINGEL H., REITER K., SERVIÈRE J., RUIS M.A.W., *Welfare of ducks in European duck husbandry systems*, in “World's Poultry Science Journal”, 2005, vol. 61, pp. 633-646; ROCHLITZ I.R., BROOM D.M., *The welfare of ducks during foie gras production*, in “Animal welfare”, 2017, 26, pp. 135-149; LIU Y.H., ZHU X.Y., HUANG L.Q., JIA Y.X., XIA Z.F., *Effects of force-feeding on immunology, digestive function and oxidative stress in the duodenal and jejunal mucosa of Pekin ducks*, in “Animal”, 2019, pp. 2199-2206.

³⁹² Cfr. MAFFEI M.C., *Foie gras: una crudeltà culturale*, in “Rivista giuridica dell'ambiente”, 2017, vol. 3, pp. 537-570.

³⁹³ European Commission, *Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare – Welfare Aspects of the production of Foie Gras in Ducks and Geese*, 1998, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out17_en.pdf.

³⁹⁴ Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, 20 luglio 1998 (GU L 221 del 8.08.1998), versione consolidata 14.12.19. Il paragrafo 14 dell'allegato prevede infatti che “Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni”.

³⁹⁵ Nel 1999 il Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione il cui articolo 24 recita “1. countries allowing foie gras production shall encourage research on its welfare aspects and on alternative methods which do not include gavage. 2. Until new scientific evidence on alternative methods and their welfare aspects is available, the production of foie gras shall be carried out only where it is current practice and then only in accordance with standards laid down in domestic law. In any case, the competent authorities shall monitor this type of production to ensure the implementation of the provisions of the Recommendation”, cfr. Council of Europe, Standing Committee of the European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes – Recommendation concerning Muscovy ducks (*carina moschata*) and hybrids of Muscovy and domestic ducks (*anas platyrhynchos*), 1999, https://web.archive.org/web/20090401220339/http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety_use_of_animals/farming/Rec%20Muscovy%20ducks%20E%201999.asp.

La controversia sul *foie gras*, oltre ad interessare la mutata relazione e percezione del rapporto tra esseri umani ed esseri animali, solleva il dibattito sul valore di questo prodotto quale icona culturale del patrimonio alimentare locale e sulla difesa che ad esso dovrebbe essere riconosciuta, cfr. DESOUCY M., *Contested tastes: Foie gras and the politics of food*, Princeton, Princeton University Press, 2016; MOGNARD E., *Fat duck as foie gras? Axiological implications of tourist experiences*, in KLINE C. (edited by) “Tourism experiences and animal consumption. Contested values, morality and ethics”, London, Routledge, 2018, pp. 119-134.

anche nella regione di Bruxelles e nelle Fiandre) –, nazioni che lo possono anche esportare su tutto il suolo europeo. Nel 2015, il parlamentare europeo Patriciello aveva sottoposto al Parlamento europeo una proposta di risoluzione sull'abolizione della vendita di *foie gras*³⁹⁶, ma sul punto non è mai stata adottata alcuna misura. Lo stesso anno l'organizzazione *no-profit* Essere Animali ha lanciato la campagna “#ViaDagliScaffali”, diretta alla grande distribuzione organizzata italiana e finalizzata a rimuovere il *foie gras* dai canali distributivi delle principali insegne³⁹⁷. Sono state avanzate anche proposte alternative – ad esempio il *faux gras*³⁹⁸ – ma si riconosce indubbiamente che non si tratti di prodotti organoletticamente equiparabili all'originale e che potrebbero quindi non soddisfare il consumatore tradizionale. Gli studi in materia concordano anche sul fatto che, se si vuole produrre il “vero” *foie gras*, non esistano metodi alternativi ed eticamente accettabili che non facciano ricorso al *gavage*. Sebbene in linea di principio si possa sostenere che l'introduzione di pratiche maggiormente rispettose della salute e del benessere animale possa riflettersi sull'aumento del prezzo del prodotto e sulla perdita di guadagno di taluni produttori, la nuova sensibilità del consumatore europeo – ed il conseguente divieto di certe pratiche di allevamento che infliggono sofferenza – non può più essere ignorata.

3.2.3 Etichettatura e certificazioni in ambito nazionale europeo

Nei supermercati occidentali gli alimenti sono spesso accompagnati da una serie di informazioni – obbligatorie e non – su origini, allergeni, dichiarazioni³⁹⁹ e indicazioni⁴⁰⁰ nutrizionali, indicazioni sulla salute⁴⁰¹, impatto ambientale, date di scadenza e istruzioni di

³⁹⁶ Parlamento europeo, *Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'abolizione della vendita di foie gras del 25.03.2015*, doc. B8 0305/2015, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2015-0305_IT.pdf.

³⁹⁷ Nel corso degli anni hanno aderito alla campagna, in ordine cronologico: Coop, Pam, Esselunga, Eataly, Conad, MD, Lidl Italia, Tigros, Sigma, Selex, Bennet, Crai, Carrefour, Iper la Grande I, *cfr.* <https://www.essereanimali.org/stop-foie-gras/>.

³⁹⁸ Marchio registrato, prodotto in Belgio dall'associazione animalista Gaia e completamente vegetale.

³⁹⁹ Il regolamento 1169/2011 impone di inserire in etichetta una dichiarazione nutrizionale e a norma dell'articolo 30 devono necessariamente essere presenti indicazioni sul valore energetico e sulla quantità di grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale (paragrafo 1). Dichiarazioni nutrizionali non obbligatorie sono invece la quantità di acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali o vitamine (paragrafo 2). *Cfr.* Regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, (GU L 304 del 22.11.2011), versione consolidata al 1.01.2018.

⁴⁰⁰ Le indicazioni nutrizionali non sono obbligatorie e l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1924/2006 prevede che possano essere apposte solo se viene utilizzata una delle formule consentite (ad esempio “a basso contenuto calorico”, “a ridotto contenuto calorico”, “senza calorie”, “a basso contenuto di grassi”, “senza zuccheri”, “senza zuccheri aggiunti”). *Cfr.* Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, (GU L 404 del 30.12.2006), versione consolidata al 13.12.2014.

⁴⁰¹ Il regolamento (CE) n. 1924/2006 (*ibidem*) stabilisce che le indicazioni sulla salute siano vietate se non quando autorizzate espressamente (articolo 10, paragrafo 1) a seguito della presentazione all'autorità competente della domanda di autorizzazione all'uso, che poi viene trasmessa all'EFSА. Alcuni particolari tipi di indicazione sono esentati dalla presentazione

cottura. Come anticipato nel capitolo I della presente trattazione, l'attributo "benessere animale" rientra nella categoria dei *credence goods* e pertanto si assiste ad una proliferazione a livello nazionale, spesso disorganica, di una serie di sistemi di certificazione ed etichettatura (secondo alcuni autori etica⁴⁰², secondo altri politica⁴⁰³) che assicurano e comunicano ai consumatori il rispetto di un certo livello di *animal welfare*⁴⁰⁴.

Secondo uno studio comparativo che si è occupato di analizzare la vendita di prodotti *welfare-friendly* sulla base della struttura del mercato interno⁴⁰⁵, i Paesi Bassi ed il Regno Unito incarnano al meglio il processo di concentrazione al dettaglio e vedono operare tre o quattro grandi rivenditori (che complessivamente rappresentano il 70% delle vendite totali di prodotti alimentari e usano il loro potere d'acquisto anche su canali di vendita al dettaglio internazionali). In Norvegia, invece, nonostante un alto livello di concentrazione di vendita al dettaglio, i principali rivenditori sono obbligati a rifornirsi di prodotti all'interno del sistema agricolo norvegese, confrontandosi con agricoltori e grossisti norvegesi (e così facendo la concentrazione al dettaglio non si traduce in potere dei rivenditori al dettaglio). Il mercato svedese, caratterizzato dalla struttura federale delle principali catene di vendita, rimane relativamente chiuso e caratterizzato da una certa autonomia del singolo punto vendita. Tra i Paesi analizzati, infine, Francia ed Italia rivelano maggiori tendenze di centralizzazione e concentrazione delle strutture di vendita al dettaglio, che riflettono una cultura del consumo radicata nelle tradizioni culinarie regionali e culturali. In questo contesto si è quindi cercato di analizzare la più ampia gamma possibile di dichiarazioni sul benessere animale presenti sulle confezioni dei prodotti⁴⁰⁶, tenuto conto che nel Regno Unito il mercato al dettaglio è

della domanda di autorizzazione (articoli 13 e 14); in ogni caso non possono essere autorizzate indicazioni che a) suggeriscono che la salute potrebbe essere compressa dal mancato consumo dell'alimento; b) fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso; c) fanno riferimento al parere di un singolo medico o operatore sanitario o associazioni non riconosciute come scientificamente legittime (articolo 12).

⁴⁰² EVANS A., MIELE M., *Food labelling as a response to political consumption: effects and contradictions*, in KELLER, MARGIT, HALKIER, BENTE, WILSKA, TEHRI-ANNA, TRUNINGER, MONICA (edited by) "Routledge Handbook on Consumption", 2017, London, Routledge, pp.191-203.

⁴⁰³ CLARKE N., BARNETT C., CLOKE P., MALPASS A., *Globalising the consumer: Doing politics in an ethical register*, in "Political Geography", 2007, 26(3), pp. 231-249.

⁴⁰⁴ Per una ricognizione generale, seppur non esaustiva, *cf.* VEISSIER I., BUTTERWORTH A., BOCK B., ROE E., *European approaches to ensure good animal welfare*, in "Applied Animal Behaviour Science", 2008, 113, pp. 279-297; Mipaaf, *Benessere animale: analisi normativa e degli strumenti in atto in Europa*, 2012, <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8914>; SØRENSEN J.T., SCHRADER L., *Labelling as a tool for improving animal welfare – The pig case*, in "Agriculture", 2019, 9, 123.

⁴⁰⁵ ROE E., MURDOCH J., MARSDEN T., *The retail of welfare-friendly products: a comparative assessment of the nature of the market for welfare friendly production six European countries*, in BUTTERWORTH A. (edited by) "Proceedings from the Welfare Quality conference: science and society improving animal welfare (17-18th November 2005, Brussels), 2005, Brussels.

⁴⁰⁶ Per identificare le dichiarazioni sull'*animal welfare* presenti sul *packaging* è stata adottata una prospettiva ampia ed inclusiva, atta a ricomprendere qualsiasi affermazione che, secondo il consumatore, suggerisce un maggiore benessere dell'animale. Ad esempio, in Italia, la dichiarazione "OGM free" viene percepita come dichiarazione di benessere, poiché la preoccupazione per l'integrità animale viene espressa dai consumatori in stretta correlazione con gli alimenti geneticamente modificati, *cf.* EVANS A., MIELE, M. (edited by), *Consumers'*

dominato sempre più dai marchi dei rivenditori e da un numero crescente dei marchi dei produttori; in Francia, Italia, Paesi Bassi e Svezia è ancora dominante la presenza dei marchi dei produttori, nonostante si assista alla diffusione di marchi propri dei rivenditori. La Norvegia è il Paese in cui la presenza di marchi dei rivenditori è più debole. I risultati hanno mostrato differenze significative tra le strategie di etichettatura dei Paesi. Dato che in Svezia esistono elevati standard per il benessere animale, i prodotti a base di pollo, ad esempio, riportano solo la dicitura “pollo svedese”, perché considerato implicitamente rispettoso di un alto grado di *welfare*. Al contrario, nel Regno Unito, il benessere animale è una questione competitiva – sia tra i rivenditori, che i produttori – che ha condotto ad un utilizzo elevato di *welfare claims* per creare una gamma diversificata di prodotti commercializzati. In Francia ed Italia, la natura frammentata del mercato è confermata dalla grande quantità di schemi di certificazione privata; inoltre, la certificazione biologica è spesso associata ad un elevato livello di benessere animale e questo solleva perplessità in merito alla validità dei *welfare claims* e dell’effettiva trasparenza del mercato sulla questione⁴⁰⁷.

Un altro studio pubblicato nel 2015 ha analizzato dieci nazioni europee operando una classificazione in due gruppi, quelle che hanno implementato una politica nazionale di *animal welfare*, più stringente della normativa europea o adottata prima della normativa europea (Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito, Italia) e quelle che non hanno implementato una simile normativa (Francia, Polonia, Romania, Spagna, Repubblica Slovacca)⁴⁰⁸. Appurato che l’82% degli europei ritiene che debba essere assicurata una maggiore protezione agli animali⁴⁰⁹, un recente studio⁴¹⁰ ha compiuto un confronto sistematico tra le normative vigenti sul benessere animale di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito ed i fattori che ne influenzano le differenze. In primo luogo, è emerso che in quattro Paesi il livello di preoccupazione della società per il benessere degli animali da allevamento influenza le scelte politiche⁴¹¹; in secondo luogo, è stata identificata una connessione tra il livello di preoccupazione della società e l’enfasi dei partiti politici sul tema⁴¹². In aggiunta, un ruolo

views about farm animal welfare, part I: national reports based on focus group research, in “Welfare Quality® Reports no. 4”, Cardiff, Cardiff University, 2007.

⁴⁰⁷ Cfr. BLOKHUIS H.J., JONES R.B., GEERS R., MIELE M., VEISSER I., *Measuring and monitoring animal welfare: transparency in the food product quality chain*, in “Animal welfare”, 2003, 12, pp. 445-455; MIELE M., *The taste of happiness: free-range chicken*, in “Environmental and Planning A”, 2011, vol. 43, pp. 2076-2090; BLOKHUIS H.J., MIELE M., VEISSIER I., JONES B., *Improving farm animal welfare: science and society working together: the Welfare Quality approach*, Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 2013.

⁴⁰⁸ MIELE M., BOCK B., HORLINGS L., *Animal welfare: the challenges of implementing a common legislation in Europe*, in BONANNO A., BUSCH L. (edited by) “The Handbook of International Political Economy of Agriculture and Food”, 2015, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, pp. 295-321. Svezia, Regno Unito, Paesi Bassi e Germania hanno legislazioni nazionali che superano gli standard minimi europei; in Italia è previsto il PNBA (Piano Nazionale Benessere Animale), ma di fatto corrisponde alla normativa europea. Francia, Spagna, Polonia, Romania e Repubblica Slovacca non hanno legislazioni nazionali e si limitano ad applicare gli standard minimi europei, cfr. *Ibidem*, Table 15.3, pp. 305-306.

⁴⁰⁹ Special Eurobarometer 442 (2016), *Attitudes of Europeans towards Animal Welfare*, https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2096_84_4_442_ENG.

⁴¹⁰ VOGELER C.S., *Why do farm animal welfare regulations vary between Eu member states? A comparative analysis of societal and party political determinants in France, Germany, Italy, Spain and the UK*, in “Journal of common market studies”, 2019, vol. 57, n. 2, pp. 317-335.

⁴¹¹ *Ibidem*, cfr. Table 1, p. 321.

⁴¹² *Ibidem*, cfr. Table 2, pp. 326-327.

cruciale è svolto anche dalle associazioni e dai gruppi di interesse per l'*animal welfare* e le questioni ambientali, nonché dalle organizzazioni di venditori al dettaglio. Un'area di ricerca che rimane da sondare approfonditamente è senza dubbio la possibile discrepanza tra le legislazioni/certificazioni esistenti ed il reale stato di benessere degli animali.

L'argomento benessere animale appare quindi interessato da forme indirette e meno incisive – come ad esempio il “*buy-local*”⁴¹³ – o più strutturate – con la creazione di etichette e loghi – quasi tutte accomunate dagli stessi obiettivi finali: salvaguardare il benessere animale ed aumentarne i relativi standard, educare e creare consapevolezza nel consumatore, controllare la filiera industriale e distributiva attraverso tracciabilità e rintracciabilità, salvaguardare la salute del consumatore e creare prodotti di qualità. Osservando il panorama delle certificazioni private del Regno Unito⁴¹⁴, si vede operare il sistema “*RSPCA Assured*”⁴¹⁵ basato sugli standard di benessere della *Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals* (*RSPCA*), che coprono ogni aspetto della vita animale dalla nascita alla macellazione, compresi la somministrazione di cibo e acqua, l'ambiente di stabulazione, la manipolazione, l'assistenza sanitaria ed il trasporto. Gli standard dettano le *best practices* da adottare per ogni specie animale d'allevamento ed il marchio “*RSPCA Assured*” garantisce, ad esempio, che in quel dato allevamento non siano state usate gabbie di gestazione per i suini (nonostante siano ancora legali nel Regno Unito); che il ricorso al taglio della coda venga effettuato solo in circostanze eccezionali in cui c'è un evidente problema di morsicatura della coda e solo in seguito all'espletamento di altre misure rivela che vane; che a galline ovaiole, polli da carne, suini, vacche da latte, vitelli e tacchini venga fornita una quantità adeguata di arricchimento ambientale specie-specifico e spazio sufficiente per muoversi liberamente; che alle galline ovaiole e ai polli da carne siano assicurati materiali utilizzabili per il bagno di polvere e posatoi rialzati. Tale certificazione assicura inoltre l'uso non routinario di antibiotici e la completa tracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera; si tratta di standard elaborati con la collaborazione di varie parti interessate e costantemente aggiornati. Le aziende agricole sono sottoposte a controlli ed ispezioni (*assessments*) – sia prima di diventare membri, sia al rinnovo annuale dell'iscrizione – per valutare la loro conformità ai circa 368 standard per specie previsti. Queste valutazioni sono concordate con l'azienda, ma sono previste anche visite senza preavviso durante il corso dell'anno. Le norme rispondono inevitabilmente ad un bilanciamento tra ciò che è realizzabile in termini di allevamento animale e redditività commerciale.

Un altro logo britannico è il “*Red Tractor*”⁴¹⁶, marchio di qualità dell'organizzazione *Assured Food Standards* che, oltre alla tracciabilità e sicurezza, certifica anche che gli animali siano “allevati con cura”. Per poter adottare la certificazione si deve adempiere ad una serie di programmi di garanzia della produzione e viene ispezionata la conformità agli standard

⁴¹³ Già nella legislazione europea emerge l'associazione indiretta tra prodotti biologici e benessere animale ed è ormai affermato il cd. “*buy-local*”, ovvero l'acquisto ed il consumo di prodotti allevati e coltivati in luoghi vicini al consumatore finale.

⁴¹⁴ A seguito della Brexit, si sono sollevate preoccupazioni anche in merito alla difesa degli standard d'allevamento britannici, *cfr.* WILKINSON D., *Defending British farming standards in post-Brexit trade negotiations*, in “EuroChoices”, 2020, 19(1), pp. 5-10.

⁴¹⁵ *RSPCA Assured*, <https://www.rspcaassured.org.uk>. Il logo era nato nel 1994 come “*Freedom Food*” e dal 2015 è stato modificato in “*RSPCA Assured*”, così da permetterne il riconoscimento immediato quale certificazione a tutela dell'*animal welfare*.

⁴¹⁶ *Red Tractor*, <https://redtractor.org.uk>.

che interessano tutte le fasi di produzione (di pollame, mucche da latte, suini, bovini ed ovini), nonché il rispetto degli standard minimi previsti dalla legislazione nazionale ed europea.

In Germania la questione *animal welfare* appare invece alquanto strutturata dal punto di vista legislativo, tanto che compare nella *Grundgesetz*⁴¹⁷ e le viene dedicata la *Tierschutzgesetz*⁴¹⁸ (Legge sul benessere degli animali); le iniziative private sono meno diffuse e si inseriscono nel più ampio contesto delle produzioni biologiche. Si tratta di una delle nazioni europee con le leggi più severe a tutela degli animali, definiti quali creature simili agli esseri umani⁴¹⁹, il cui *Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft* (Ministero federale dell'alimentazione e dell'agricoltura) promuove il benessere degli animali attraverso il sostegno a progetti di ricerca, investimenti in sistemi di allevamento conformi ed implementazione degli standard anche in materia di trasporto e sviluppo di alternative alla sperimentazione animale. Nel settembre 2019, il Consiglio federale ha approvato il disegno di legge sull'introduzione e sull'uso di un'etichetta governativa per il benessere degli animali; inizialmente sono stati definiti i criteri per i suini, articolati in tre livelli – tutti al di sopra dei requisiti minimi legali – e ai quali seguiranno quelli per le altre specie animali⁴²⁰. Al momento è già attiva la “*Initiative Tierwohl*” (“Iniziativa per il benessere animale”) a norma della quale i partecipanti devono implementare i determinati requisiti – previsti per i suini da ingrasso, i suinetti, le scrofe ed il pollame – e fornire prova del benessere, dell'igiene e della salute dei propri animali⁴²¹.

Nel panorama delle certificazioni private opera l'associazione *Neuland*⁴²² che, in aggiunta ai principi già esistenti in Germania, ha sviluppato i propri standard specifici per gli animali da allevamento, riconosciuti ed approvati dalle istituzioni. Il programma viene definito in modo esplicito come non biologico⁴²³, bensì diretto ad un allevamento rispettoso

⁴¹⁷ Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, (zuletzt geändert durch Art. 1 u. 2 Satz 2 G v. 29.9.2020 I 2048), <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html>. Art. 74 “(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete: [...] 20. das Recht der Lebensmittel einschließlich der ihrer Gewinnung dienenden Tiere, das Recht der Genussmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittel sowie den Schutz beim Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichem Saat- und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge sowie den Tierschutz”. Secondo la costituzione tedesca, la legislazione concorrente copre anche il diritto del cibo, compresi gli animali utilizzati per ottenerlo, il diritto dei prodotti alimentari di lusso, materie prime e mangimi, nonché protezione nel commercio di semi e piante agricole e forestali, protezione delle piante contro malattie e parassiti e benessere degli animali.

⁴¹⁸ Tierschutzgesetz, (neugefasst durch Bek. v. 18.5.2006 I 1206, 1313; zuletzt geändert durch Art. 280 V v. 19.6.2020 I 1328), <https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html>.

⁴¹⁹ Tierschutzgesetz, Art. 1 “Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen”.

⁴²⁰ Cfr. <https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/tierschutz/tierwohllkennzeichen/tierwohllkennzeichen.html#doc8746bodyText5>.

A maggio 2021 il BMEL ha inoltre finanziato il progetto “*Einrichtung von Innovationsnetzwerken und Experimentierställen zur Entwicklung von «Ställen der Zukunft» für Schweine*” con l'obiettivo di creare una rete di innovazione nei sistemi di allevamento di suini. In particolare, si mira a raggiungere soluzioni strutturali che rispondano al livello tre dell'etichetta statale per il benessere animale, cfr. <https://www.bmel.de/SharedDocs/Meldungen/DE/Presse/2021/210507-innovationsnetzwerk-schwein.html>.

⁴²¹ *Initiative Tierwohl (Kriterien)*, <https://initiative-tierwohl.de/tierhalter/kriterien/>.

⁴²² *Neuland*, <https://www.neuland-fleisch.de>.

⁴²³ Prettamente biologiche sono invece le associazioni *Bioland* e *Naturland* ed i rispettivi standard. La loro attività consiste nel prestare consulenza, supporto al marketing,

degli animali e dell'ambiente (ma anche in questo caso viene effettuato l'ulteriore richiamo alla qualità e al gusto dei prodotti certificati).

Un'etichetta spiccatamente in difesa dell'*animal welfare* è invece la “Für Mehr Tierschutz”⁴²⁴, creata inizialmente solo per i prodotti derivati da polli da carne e maiali da ingrasso e poi estesa alle uova e al latte. È formulata in due livelli – base e *premium* – che stabiliscono requisiti vincolanti per l'allevamento, il trasporto e la macellazione. Secondo la *Deutsche Tierschutzbund* (Associazione tedesca per il benessere degli animali), lo scopo di questo logo non è la promozione del consumo di prodotti di origine animale, quanto piuttosto un aiuto ed un incoraggiamento a prendere in considerazione il benessere degli animali al momento dell'acquisto per quegli acquirenti che non ne hanno ancora ridotto il consumo o non vi hanno rinunciato completamente – si ritiene infatti che la via più diretta per un loro reale maggiore benessere sia evitare *in toto* il consumo di prodotti animali.

Come integrazione dei requisiti della “Initiative Tierwohl” è stata creato il sistema “Haltungsform” a quattro livelli⁴²⁵, gestito principalmente dai rivenditori e riguardante polli da carne, tacchini, suini, mucche da latte, bovini, anatre e conigli⁴²⁶. Non si tratta di una nuova etichetta, bensì della suddivisione delle etichette esistenti in base al tipo di stabulazione⁴²⁷, così da fornire informazioni a colpo d'occhio sul benessere animale. Attualmente i requisiti di base ed obbligatori della “Initiative Tierwohl” corrispondono al secondo livello dell'etichetta “Haltungsform” (*Stallhaltung Plus*); il primo livello (*Stallhaltung*) equivale invece ai requisiti minimi vigenti in ambito nazionale. Il terzo livello (*Außenklima*) ricomprende ad esempio il primo livello dell'etichetta “Für Mehr Tierschutz” per quanto riguarda suini e polli da carne. Il quarto (*Premium*) include etichette esistenti, come quelle biologiche (ad esempio, “Neuland” per i suini) o il secondo livello di “Für Mehr Tierschutz”, per suini e polli da carne.

“Label Rouge”⁴²⁸ opera in Francia quale schema nazionale di certificazione di qualità agricola per prodotti poco trasformati e si basa su aree di produzione locali ed origini geografiche, quindi non specificamente diretta ad assicurare il benessere animale. La normativa tecnica è sviluppata da un gruppo di specialisti e poi esaminata dalla *Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires*, che coinvolge i rappresentanti dei produttori, trasformatori, distributori e consumatori. Le norme che ricevono il parere favorevole della commissione vengono successivamente approvate dal *Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation* ed il conferimento della certificazione è condotto dal *Comité Français d'Accréditation (COFRAC)*⁴²⁹. Il programma era inizialmente incentrato sulla produzione di

informazione ed educazione, nonché controllare la conformità al proprio marchio di qualità; gli standard sul benessere animale di fatto corrispondono alla normativa europea sulla produzione biologica. Cfr. <https://www.bioland.de/verbraucher;>
[https://www.naturland.de/it/.](https://www.naturland.de/it/)

⁴²⁴ *Für Mehr Tierschutz*, [https://www.tierschutzlabel.info/home/.](https://www.tierschutzlabel.info/home/)

⁴²⁵ *Haltungsform*, <https://www.haltungsform.de>.

⁴²⁶ Per le tabelle con i criteri previsti per ciascuna specie animale, cfr. [https://www.haltungsform.de/kriterien-und-mindestanforderungen/.](https://www.haltungsform.de/kriterien-und-mindestanforderungen/)

⁴²⁷ Cfr. https://www.haltungsform.de/wp-content/uploads/ITW_Haltungskriterien_Tabelle_ganz.pdf.

⁴²⁸ *Label Rouge*, <https://www.labelrouge.fr>.

⁴²⁹ INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité), *Guide du demandeur d'un Label Rouge*, [online] <https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Guide-du-demandeur-LR-en-vigueur.pdf>.

pollame di qualità superiore (sia in termini di gusto⁴³⁰, che di sicurezza alimentare), attraverso pratiche di allevamento all'aperto e a bassa densità e con l'utilizzo di razze selezionate⁴³¹. Nel 2003 è stata creata *Fil Rouge* – federazione di carni bovine, vitello ed agnello *Label Rouge* – e nel 2005 *Aqualabel* – l'associazione di prodotti ittici e dell'acquacoltura – e l'etichetta si è espansa fino alla certificazione di una serie di prodotti all'estero⁴³². Per quanto attiene alla produzione di *broiler*, sono condotte ispezioni regolari che includono test batteriologici e controlli sull'intero processo di produzione; gli standard *Label Rouge* sono requisiti minimi che molte filiere spesso implementano, installando ad esempio divisori per ridurre la densità, piantando alberi e cespugli per arricchire l'ambiente di stabulazione e fornire zone d'ombra, non consentendo l'uso di pesticidi, somministrando mangimi integrali per migliorare la funzione intestinale e garantire un gusto elevato della carne. Ulteriori norme tecniche che definiscono i criteri minimi da soddisfare per l'apposizione della cosiddetta “etichetta rossa” riguardano l'allevamento di agnelli, grandi bovini da carne, galline ovaiole, palmipedi ad alimentazione forzata, salumi di puro suino, vitelli e carne di maiale⁴³³. È interessante rilevare come venga disciplinato l'utilizzo del marchio anche nella ristorazione commerciale⁴³⁴, peculiarità che non sempre si riscontra in altri sistemi di certificazione (che tendono invece ad apporre etichette sui prodotti destinati alla GDO ed alla commercializzazione nei punti vendita).

Un marchio francese più specificamente attento al benessere animale è “*Nature et Progrès*”, sviluppato dall'omonima associazione in armonia con obiettivi ambientali e socioeconomici. Ad oggi esistono sedici disciplinari suddivisi per tipo di produzione⁴³⁵ – tra i quali si annoverano l'apicoltura, l'avicoltura, l'allevamento di bovini, equini, ovini, caprini, suini e di ostriche – e che stabiliscono parametri di riferimento per le rispettive pratiche con l'intento di valorizzare il *know-how* degli allevatori in un'ottica di difesa dell'agricoltura

⁴³⁰ Secondo il disciplinare di produzione *Label Rouge*, il regolare *taste-testing* è un requisito fondamentale della certificazione per provare che i prodotti sono fortemente distinguibili dal pollame tradizionale.

⁴³¹ Cfr. WESTGREN R.E., *Sustainable Production Practices: The Label Rouge Poultry System in France*, in “*American Journal of Agricultural Economics*”, 1999, n. 5, pp. 1107-1111; FANATICO A., BORN H., *Label Rouge: Pasture-Based Poultry Production in France*, in “*ATTRA Publications*”, 2002, [online] <https://ita.calameo.com/read/000715430bcc74f0a3ca9>.

⁴³² La certificazione *Label Rouge* dei gamberi del Madagascar è stata una delle prime condotte al di fuori della Francia; ora esiste una vasta gamma di prodotti dell'acquacoltura certificati, compresi i prodotti del salmone della Scozia, della Norvegia e dell'Irlanda, il branzino d'allevamento del Mediterraneo, le ostriche e le capesante della Francia ed il rombo d'allevamento. Si tratta anche in questo caso di una certificazione della qualità del prodotto, più che del rispetto del benessere dell'animale allevato.

⁴³³ INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité), *Conditions de production communes en label rouge*, [online] <https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Guides-pratiques/Conditions-de-production-communes-en-label-rouge>.

⁴³⁴ INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité), *Règles d'usage de la marque "Label rouge": précisions concernant l'utilisation de la marque « Label Rouge » en restauration collective à caractère commercial*, <https://www.inao.gouv.fr/content/download/497/3681/version/2/file/Note-d-information-marque-IR---restauration-collective.pdf>.

⁴³⁵ *Nature et Progrès*, *Cahiers des charges*, [online] <https://www.natureetprogres.org/les-cahiers-des-charges-2/>.

contadina e dell'allevamento sostenibile⁴³⁶. Si ritiene per l'appunto che la promozione di un metodo di allevamento locale, in grado di ripristinare un rapporto stretto tra l'allevatore ed i suoi animali⁴³⁷, possa promuovere indirettamente il benessere degli animali. Il disciplinare prevede quindi la selezione di specie animali adatte alle condizioni climatiche e geografiche locali, privilegiando le razze che mostrano un migliore adattamento all'ambiente locale e vieta le tecniche di inseminazione artificiale⁴³⁸.

La normativa olandese sull'*animal welfare* è tendenzialmente corrispondente a quella europea e le autorità pubbliche responsabili della sua applicazione ed implementazione sono il *Ministry of Economic Affairs and Climate Policy* e la *Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority*; nei Paesi Bassi esistono però anche schemi di certificazione privata con regolamentazioni più rigide. La politica olandese sul benessere animale si caratterizza per la stretta collaborazione di *policymakers*, industria agroalimentare, ricercatori, rivenditori ed organizzazioni *no-profit* quali la *Dutch Society for the Protection of Animals (De Dierenbescherming)*. Il sostegno finanziario fornito dal governo alla cooperazione tra industria alimentare e *Dutch SPA* ha condotto, ad esempio, alla creazione del sistema di etichettatura a tre stelle "*Beter Leven*"⁴³⁹ e quindi all'integrazione del *private labeling* nella standardizzazione pubblica⁴⁴⁰. La scelta di optare per un'etichetta graduale, piuttosto che per una certificazione che premia solo i sistemi più virtuosi, è stata pensata proprio per stimolare un processo di miglioramento continuo dei produttori. Il progetto pilota è stato avviato nel 2007 per certificare la carne di pollo proveniente da una razza a crescita lenta e successivamente sono stati definiti i criteri anche per le galline ovaiole, i suini, i bovini da carne, i vitelli, i bovini da latte, i tacchini ed i conigli. I requisiti della certificazione sono redatti in base alle evidenze scientifiche dei pareri *EFSA* e degli schemi di certificazione esistenti in altri Paesi. L'etichetta "*Beter Leven*" si trova sulle confezioni di carne, latticini e uova e ad "una stella" corrisponde un sufficiente benessere dell'animale, al quale sono garantiti più spazio e materiali di arricchimento; "due stelle" indicano molta attenzione al benessere, lo spazio garantito è maggiore e gli animali possono uscire all'aperto; "tre stelle" significano un buon livello di benessere, gli animali sono liberi e possono manifestare liberamente il loro etogramma comportamentale. Questo sistema è rivolto chiaramente all'acquirente in risposta al divario che tradizionalmente si rileva

⁴³⁶ *Ibidem*, "Les pratiques agricoles doivent permettre une santé optimale des animaux, des terres et de l'environnement alentour. Harmonieusement ancrée dans son territoire, la ferme joue un rôle social non négligeable: elle participe à l'économie locale et au maintien d'un tissu rural fortement menacé".

⁴³⁷ *Ibidem*, "Conscients que les éleveurs sont dépositaires d'une multitude de savoir-faire et de connaissances techniques, il est plus que jamais impérieux de promouvoir des systèmes d'élevage à visage humain reposant avant tout sur l'observation des animaux et le respect de leurs besoins physiologiques et éthologiques".

⁴³⁸ A titolo esemplificativo, *cfr.* Nature et Progrès, *Cahier des charges – Aviculture*, II.1 Préservation de la biodiversité animale, II.2 Choix des races, II.3 Origine des animaux, II.4 Refus des animaux génétiquement manipulés, <https://www.natureetprogres.org/les-cahiers-des-charges-2/>.

⁴³⁹ *Beter Leven (Better Life label)*, *cfr.* <https://beterleven.dierenbescherming.nl/english/>; *Dierenbescherming, A conscious choice. Introduction of the Better Life label*, [online] <https://beterleven.dierenbescherming.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Interactive-PDF-BLK-introduction-EN-20200604-this-document-1.pdf>.

⁴⁴⁰ Per una ricognizione più approfondita sulla nascita del marchio *Beter Leven*, *cfr.* BISMUTH R., DEMARET A., DI CONCETTO A., EPSTEIN A., ROUXEL M., SOUBIGOU Y., *La concurrence des normativités au cœur de la labellisation du bien-être animal*, in "Revue internationale de droit économique", 2018, 3, pp. 372-376.

tra la preoccupazione dei cittadini per il benessere animale e le scelte compiute dai consumatori; questo paradosso⁴⁴¹ è spesso causato dalla mancanza di una chiara informazione sul trattamento degli animali durante la produzione degli alimenti ed una sua implementazione potrebbe fungere da leva per il miglioramento della vita animale in tutta la filiera. Al successo dell'etichetta “*Beter Leven*” hanno contribuito anche le autorità pubbliche, legittimandolo, istituzionalizzandolo⁴⁴² e rafforzando così la sua presenza sul mercato olandese.

Il governo danese ha sviluppato l'etichetta volontaria “*Bedre Dyrevelfærd*” (“*Better Animal Welfare*”)⁴⁴³, graduata in tre livelli (cuori verdi) con requisiti crescenti per suini, polli da carne, bovini da carne e bovini da latte. “Un cuore verde” indica che il benessere è superiore alla legislazione minima, con la garanzia di maggiore spazio e tempi di trasporto ridotti; i polli appartengono ad una razza a crescita lenta, non si effettua il taglio della coda ai maiali e si assicura al vitello una crescita a contatto con la madre nelle prime settimane di vita. I “due cuori verdi” indicano che i polli possono avere accesso all'aperto, le mucche da latte pascolano all'esterno e lo svezzamento dei suinetti è ritardato; i “tre cuori verdi”, infine, assicurano un livello ancora maggiore di qualità della vita dell'animale.

I quattro livelli di “*Dyrevelfærdshjertet*” (“*The Animal Welfare Heart*”)⁴⁴⁴ sono nati invece dall'iniziativa privata di un gruppo di rivenditori. Con il primo livello si certifica la presenza di spazio sufficiente per permettere all'animale di muoversi in libertà e dispiegare il proprio etogramma comportamentale; a norma del secondo livello, le mucche pascolano d'estate ed i maiali hanno accesso all'aria aperta tutto l'anno. Il terzo livello prevede che sia fornito uno spazio maggiore, sia all'interno che all'aperto, che l'animale sia nutrito con mangimi biologici per tutto il corso della propria vita e che l'uso dei farmaci sia possibile solo in caso di necessità. L'attribuzione del quarto livello avviene a discrezione di una giuria indipendente solo per quegli allevamenti che implementano sistemi di gestione significativamente migliori in termini di benessere.

⁴⁴¹ HARVEY D., HUBBARD C., *The Supply Chain's Role in Improving Animal Welfare*, in “*Animals*”, 2013, n. 3, pp. 773-774. “*There is a need for governments to provide the genuine public good of reliable information – third party verification of standards, education and training of both the general public and the supply chain participants, definitions and measurement of animal welfare itself, and R&D to develop more animal welfare friendly production and treatment systems consistent with productivity. Given this provision, and the necessary common outlawing of unnecessarily ill-treatment of animals, markets (competitive supply chains) can be relied upon to progressively improve standards of animal welfare. This is demonstrated by both the comparative levels of animal welfare between countries and the history of animal welfare improvements over the recent past, as well as by the logic of the market process*”, *cit*, pp. 783-784.

⁴⁴² Nel 2012 il Ministro delle Infrastrutture e dell'Ambiente ha fatto riferimento ai requisiti dell'etichetta *Beter Leven* come criteri per la selezione dei fornitori che, per partecipare agli appalti pubblici, devono rispettare almeno il livello “1 stella”, *cfr.* Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, *Criteria for sustainable public procurement of Catering*, 2012, <https://english.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/Criteriadocument%20Catering.pdf>.

⁴⁴³ *Bedre Dyrevelfærd*, <https://bedre-dyrevelfaerd.dk>. *Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning*, BEK nr. 1220 af 23.10.2018, <https://www.retsinformation.dk/eli/ita/2018/1220>, [in italiano] Decreto sul Sistema volontario di etichettatura relativa al benessere animale (per il testo completo, *cfr.* <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/index.cfm/it/search/?trisaction=search.detail&year=2019&num=424&fLang=IT&dNum=1>).

⁴⁴⁴ *Dyrevelfærdshjertet*, <http://dyrevelfaerd.coop.dk>.

Oltreoceano opera similmente l'etichetta americana “*Global Animal Partnership (GAP)*”⁴⁴⁵, creata su iniziativa della catena di supermercati *Whole Foods Markets* per promuovere il miglioramento continuo degli standard produttivi. Si articola in sei livelli, identificabili dal consumatore in base al colore e al numero progressivo (1. Bianco – *base certification*; 2. Arancio – *enriched environment*; 3. Marrone – *outdoor access*; 4. Verde – *pasture raised*; 5. Azzurro – *animal centered*; 5+. Giallo – *entire life on farm*) che identificano criteri di benessere simbolici e facilmente comprensibili.

Un'altra certificazione che mira a garantire agli animali la possibilità di comportarsi nel modo più naturale possibile è la “*American Animal Welfare Approved (AWA)*”, creata dall'organizzazione non governativa *A Greener World*⁴⁴⁶. La premessa di questi standard è che gli animali “*must be able to behave naturally and be in a state of physical and psychological well-being, and that the way we raise our animals, the nutritional quality of the food they produce, and the impact of the farming system on the environment are all intrinsically linked*”⁴⁴⁷. A tale scopo sono stabiliti una serie di obblighi volti a coprire ogni aspetto della vita dell'animale da reddito, con procedure di controllo basate in prima istanza sul monitoraggio effettuato dall'allevatore⁴⁴⁸ – responsabile dell'osservazione quotidiana dello stato di benessere –, in secondo luogo sul rispetto degli obiettivi stabiliti che gli impongono di adottare pratiche specifiche⁴⁴⁹. Gli allevatori sono inoltre chiamati a fornire assistenza a qualsiasi animale malato o ferito e sottostanno al divieto generale di maltrattamento e/o abbandono. L'etichetta promuove anche la fornitura di un ambiente di stabulazione favorevole all'espressione del naturale comportamento e l'obbligo di garantire l'accesso all'aria aperta. Tutti gli standard *AWA* si basano sulla definizione ampia di *animal welfare*, incentrata soprattutto sulle esigenze dell'animale.

⁴⁴⁵ *Global Animal Partnership (GAP)*, <https://globalanimalpartnership.org/program/>.

⁴⁴⁶ *Animal Welfare Approved (AWA)*, <https://agreenerworld.org/certifications/animal-welfare-approved/>.

⁴⁴⁷ *AWA*, *ibidem* [online].

⁴⁴⁸ A titolo esemplificativo, *cfr. Beef Cattle and Calves Standards*, Chapter 4 (Animal Management), article 4.0.1. “*All beef cattle must be thoroughly inspected at least once per 24 hours*”, <https://agreenerworld.org/wp-content/uploads/2020/08/AWA-2020-Beef-Cattle-Standards-v1.pdf>.

⁴⁴⁹ *Ibidem*, Chapter 3 (Health Management), article 3.0.4 “*A health plan emphasizing prevention of illness or injury must be prepared in consultation with the farm’s qualified expert advisor to promote positive health and limit the need for treatment. [...]*”.

3.2.4 La situazione in Italia: il disciplinare CReBa, *ClassyFarm* e la proposta di legge Muroni per un'etichettatura nazionale univoca e volontaria in zootecnia

Il tema del benessere animale è oggetto di una serie di interventi normativi anche in ambito nazionale italiano⁴⁵⁰, in attuazione della normativa europea⁴⁵¹, a tutela degli animali d'affezione⁴⁵² o in ambito penalistico⁴⁵³. Ci sono stati sviluppi anche a livello amministrativo, tanto che alcuni comuni – ad esempio Bergamo, Milano, Torino e Napoli – hanno introdotto la figura del Garante per la tutela degli animali⁴⁵⁴, ovvero un soggetto esterno

⁴⁵⁰ Il Piano Nazionale per il Benessere Animale (PNBA) è stato creato per coordinare il numero dei controlli da effettuare da parte dei Servizi veterinari delle ASL presso gli allevamenti allo scopo di verificare l'attuazione delle norme sul benessere animale, https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1750&area=sanitaAnimale&menu=benessere.

Il benessere animale viene latamente preso in considerazione anche nel Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP), anche se gli obiettivi restano focalizzati sulla tutela dei consumatori e degli operatori, <https://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato2020/capitoloPianoNazionaleIntegrato2020.jsp?cap=introduzione>.

⁴⁵¹ D. lgs. 25 luglio 2007, n. 151, *Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate*; D. lgs. 15 marzo 2010, n. 47, *Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1523/2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono*.

⁴⁵² Legge n. 281/1991, *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*; DPCM 28 febbraio 2003, che recepisce l'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy (accordo del 2002 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy); Legge n. 201/210, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia*.

⁴⁵³ Libro II, Titolo IX bis c.p., *Dei delitti contro il sentimento per gli animali*; art. 727 c.p. (abbandono di animali) e gli articoli introdotti dalla Legge n. 189/2004, *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate* – artt. 544 bis (uccisione di animali), 544 ter (maltrattamento di animali), 544 quater (spettacoli o manifestazioni vietate), 544 quinquies (divieto di combattimenti tra animali). Sulla tutela policentrica che il codice penale di fatto appresta in relazione agli interessi che l'uomo soddisfa attraverso gli animali, cfr. FASANI F., *L'animale come bene giuridico*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2017, anno LX, fasc. 2, pp. 710-746; MASSARO A., *I reati "contro gli animali" tra aspirazioni zoocentriche e ineliminabili residui antropocentrici*, in "Cultura e diritti", 2018, fasc. 1/2, pp. 79-88; SETTANI G., RUGGI M., *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche del sistema*, in "BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto", 2019, n. 1, pp. 477-496; CAMPANARO C., FALVO M. (a cura di), *Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali. Procedure e casi pratici con focus su aspetti medici veterinari correlati*, LAV, 2019.

⁴⁵⁴ Per un approfondimento, seppur non esaustivo, sulle funzioni dei Garanti comunali e sulla proposta di istituzione del Garante nazionale, cfr. LOTTINI M., GALLO G., *Le iniziative a garanzia del benessere degli animali tra ordinamento interno ed ordinamento europeo: la EU Platform on animal welfare e il Garante degli animali*, in "Cultura e diritti", 2018, fasc. 1/2, pp. 110-119.

all'amministrazione. A norma dell'articolo 4 del Regolamento del comune di Bergamo⁴⁵⁵, il Garante deve operare in piena autonomia ed indipendenza e supportare gli uffici comunali e la polizia locale nella gestione di casi di maltrattamento degli animali; segnalare l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti anche dall'adeguamento alle norme regionali, statali o europee; ricevere segnalazioni e reclami, vigilando sulla corretta applicazione della normativa in materia; formulare proposte e/o progetti pilota finalizzati a migliorare le condizioni di vita degli animali; convocare periodicamente tavoli di confronto con le associazioni ambientaliste, animaliste e zoofile operanti sul territorio; promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione curando la diffusione e conoscenza delle norme regionali, statali e internazionali che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali. Altri comuni – primo fra tutti quello di Roma⁴⁵⁶ – hanno optato per interventi di diversa natura e, a partire da metà degli anni Novanta, hanno istituito uffici interni all'amministrazione comunale con il compito specifico di vigilare sulla corretta attuazione delle norme a tutela del benessere animale, favorendo la collaborazione con associazioni di volontariato⁴⁵⁷. Un'ulteriore iniziativa istituita presso alcuni comuni è la Consulta comunale del volontariato animalista⁴⁵⁸, con funzioni propositive e consultive su ogni tematica riguardante *animal welfare* e tutela dei diritti animali. Resta tutt'ora aperto il dibattito sulla possibilità e/o opportunità di istituire un Garante a livello centrale che operi quale punto di riferimento per cittadini, associazioni e amministrazioni interessate e che promuova la coerente applicazione della legislazione esistente, anche in collaborazione con le istituzioni europee.

La grande distribuzione organizzata non sembra prestare attenzione specifica agli standard di benessere animale, che finiscono per essere ricompresi in politiche più ampie di qualità delle produzioni biologiche (ad esempio, "Viviverde Coop", "BIO-Auchan") o dei sistemi di qualità volontari ("CONAD percorso qualità", "qualità sicura COOP"). Spesso, infatti, la comunicazione del rispetto di standard sul benessere animale diventa alternativamente parte della più ampia strategia di mercato: viene usata per imporre un prezzo di vendita maggiore o è considerata un mero requisito legale⁴⁵⁹. La percezione dei consumatori italiani è così fuorviata poiché essi si aspettano alti livelli di benessere da parte di marchi o certificazioni che di fatto hanno una scarsa o nulla connessione con il *welfare* nell'allevamento, nelle fasi di trasporto e macellazione⁴⁶⁰. Il sistema di etichettatura, per essere

⁴⁵⁵ Comune di Bergamo, *Regolamento per il benessere e la tutela degli animali*, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 101/53 (prop. del. nella seduta del 24.07.2017).

⁴⁵⁶ Nell'ambito del Dipartimento Tutela Ambientale è prevista una Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali, il cui direttore è indicato quale "Garante per gli animali"; si tratta evidentemente di una figura che opera all'interno dell'amministrazione di appartenenza con compiti di programmazione, coordinamento, gestione e controllo delle attività inerenti al benessere animale.

⁴⁵⁷ A titolo esemplificativo si ricordano l'Ufficio Animali presso il comune di Genova, l'Ufficio per i diritti degli animali presso il comune di Mantova o lo Sportello per i diritti degli animali presso il comune di Bolzano.

⁴⁵⁸ Cfr. Comune di Torino, *Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11.04.2006 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 14.03.2011, articolo 6.

⁴⁵⁹ MANCINI M.C., ARFINI F., *Consumer communication and organisational strategies for animal welfare by the food industry and retailing in Italy*, in "EuroChoices", 2012, 12(2), pp. 50-56.

⁴⁶⁰ DI PASQUALE J., NANNONI E., DEL DUCA I., ADINOLFI F., CAPITANO F., SARDI L., VITALI M., MARTELLI G., *What foods are identified as animal friendly by Italian consumers?*, in "Italian journal of animal science", 2014, 13(4), pp. 782-789.

efficace, dovrebbe quindi specificare in modo chiaro ed inconfutabile gli effettivi miglioramenti e gradi di benessere assicurati agli animali durante l'intero ciclo vitale.

Il 24 febbraio 2020 è stata presentata alla Camera la proposta di legge n. 2403, "Istituzione del Sistema nazionale di qualità per il benessere animale nella zootecnica" (cd. Proposta di legge Muroni)⁴⁶¹. Il testo prevede tra l'altro l'indicazione in etichetta del metodo di allevamento e dell'eventuale uso di gabbie, ma attualmente risulta ancora da approvare alla Camera (il 21 luglio 2020 è stata assegnata alla XIII Commissione Agricoltura in sede referente). Pochi mesi dopo, CIWF Italia e Legambiente hanno proposto un'etichettatura articolata in cinque livelli secondo il metodo di allevamento per il settore suinicolo⁴⁶². Il livello 4 (allevamento intensivo) identifica gli allevamenti che rispettano i requisiti minimi legali, con scrofe in gabbia e nessun accesso all'aperto; il livello 3 (al coperto*) prevede un maggiore spazio a disposizione, la reclusione in gabbia per un massimo di sei giorni, l'uso di paglia, la castrazione chirurgica con anestesia e nessun accesso all'aperto; il livello 2 (al coperto**) garantisce gestazione, parto ed allattamento liberi, lettiera vegetale, nessuna castrazione chimica ed un'area esterna facoltativa; il livello 1 (all'aperto) consente sempre, in aggiunta ai requisiti precedenti, l'accesso all'aperto e lo svezzamento oltre i 40 giorni; infine il livello 0 (biologico) sarebbe accompagnato anche dall'ulteriore logo biologico. A questa proposta di etichettatura è seguita, a febbraio 2021, quella per le vacche da latte articolata in sei livelli⁴⁶³.

Ulteriori sviluppi si stanno manifestando anche a livello ministeriale; precedentemente operava il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CRENBA)⁴⁶⁴ attraverso un disciplinare per la verifica del benessere animale in allevamento. La validità di tale standard volontario era stata riconosciuta dal Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), con il conferimento dell'autorizzazione ad apporre l'informazione "Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Referenza Nazionale". Quest'informazione riguarda solo la fase di allevamento,

⁴⁶¹ Camera dei deputati, Proposta di legge C. 2043, presentata il 24.02.2020, https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.2403.18PDL0097940.

⁴⁶² CIWF Italia, Legambiente, *Criteri per un'etichettatura secondo il metodo di allevamento*, [online] https://www.ciwf.it/media/7440350/criteri_per_etichettatura_suini_tabella_documento-1.pdf.

⁴⁶³ Livello 5 (intensivo) con nessun criterio superiore ai limiti di legge; livello 4 (stabulazione fissa legata-migliorato) con accesso al pascolo per almeno 120 giorni, lettiera, foraggio sempre disponibile, cauterizzazione dell'abbozzo corneale con antidolorifici; livello 3 (stabulazione fissa libera-migliorato) senza alcun accesso al pascolo, più spazio per gli animali in lattazione, spazzole e doccette; livello 2 (pascolo 4 mesi) con accesso al pascolo per almeno 120 giorni e requisiti precedenti; livello 1 (al pascolo) in cui il pascolo fornisce il 60% della dieta; livello 0 (biologico) che rispetta la normativa europea sull'allevamento biologico. *Cfr.* CIWF Italia, Legambiente, *Metodo di allevamento in etichetta: presentata la proposta per le vacche da latte*, [online] <https://www.ciwf.it/news/2021/02/metodo-di-allevamento-in-etichetta-presentata-la-proposta-per-le-vacche-da-latte>.

⁴⁶⁴ Decreto del Ministero della Salute, 8 maggio 2002, n. 118, Istituzione di nuovi centri di riferimento nazionali nel settore veterinario, (GU 22 maggio 2002, n. 118). Il CRENBA ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER), sezione di Brescia, ed è l'autorità scientifica deputata a fornire assistenza scientifica alle autorità competenti, nonché ad approvare e curare i corsi di formazione per gli operatori.

è utilizzabile per l'etichettatura delle carni bovine in base ad una procedura concordata e prevede la verifica *in loco* di un veterinario qualificato CReNBA. Per poter certificare e dichiarare il benessere animale sui prodotti trasformati della filiera della carne bovina, invece, il produttore deve predisporre un disciplinare di filiera⁴⁶⁵ atto a dimostrare la provenienza della materia prima esclusivamente da allevamenti rispondenti al disciplinare CReNBA (rintracciabilità), a cui seguono i controlli da parte degli enti di certificazione. La stessa procedura si deve attuare nel caso si voglia certificare la materia prima o i prodotti finiti della filiera lattiero-casearia.

Le *check-list* del sistema CReNBA sono transitate nel nuovo sistema *ClassyFarm*⁴⁶⁶, che fa riferimento ad una valutazione complessiva dell'allevamento e tiene conto anche degli elementi acquisiti in modo ufficiale ed in autocontrollo. Si tratta di un sistema informatizzato che permette la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio, agevolando la collaborazione tra gli allevatori e le autorità competenti e si basa su tre pilastri: biosicurezza (valutazione del rischio di diffusione delle patologie), benessere (valutazione del rischio di condizioni di allevamento eticamente non accettabili e di ridotta efficacia della risposta fisiologica) ed uso del farmaco (valutazione del rischio di antimicrobicoresistenza). Non tutte le regioni hanno però promosso il sistema *ClassyFarm* e permane l'obiettivo di riuscire ad armonizzare e regolamentare i vari progetti volontari di certificazione degli allevamenti affinché la certificazione sia rilasciata esclusivamente da organismi di parte terza, accreditati indipendentemente presso Accredia⁴⁶⁷. Per poter aderire a questi schemi di certificazione, gli allevatori dovranno per l'appunto essere preventivamente iscritti al sistema integrato *ClassyFarm*.

A febbraio 2021 si sono tenuti una serie di eventi⁴⁶⁸ – promossi dai Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in collaborazione con Accredia – per

⁴⁶⁵ A titolo esemplificativo, CSQA – un organismo di certificazione accreditato da Accredia – prevede che il disciplinare debba quindi descrivere la procedura di qualifica degli allevamenti e di mantenimento della relativa qualifica; la procedura di rintracciabilità in tutte le fasi (allevamento, trasporto, trasformazione, confezionamento, etichettatura); la modalità di identificazione del prodotto finito (ad es. *claim*, marchio, logo); la procedura di gestione delle non conformità e dei reclami; il prodotto oggetto di certificazione; gli accordi di filiera fra capofiliera ed allevamenti conferenti; l'elenco degli allevamenti ed il relativo punteggio. In caso di esito positivo, CSQA rilascia un certificato di conformità con l'autorizzazione all'uso del logo riportante la dicitura “Benessere animale in allevamento”.

⁴⁶⁶ *ClassyFarm*, <https://www.classyfarm.it>.

⁴⁶⁷ L'accREDITAMENTO presso Accredia avviene secondo la norma ISO/IEC 17065, *cf.* <https://www.accredia.it/accreditamenti/organismi-di-certificazione-di-prodotti-e-servizi/>.

⁴⁶⁸ Accredia, BONGIOVANNI F., *Il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA)*, in “Presentazione del “Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale – SQNBA (Materiali didattici)”, [online] https://www.accredia.it/app/uploads/2021/02/2021_02-benessere-MIPAAF-Francesco-Bongiovanni.pdf; SANTUCCI U., *Benessere animale: i requisiti della certificazione per i suini in ingrasso*, in “Presentazione del “Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale – SQNBA (Materiali didattici)”, [online] https://www.accredia.it/app/uploads/2021/02/2021_02-benessere-MINSAL-Ugo-Santucci.pdf; TRAMONTIN S., SCEVOLA S., *La certificazione accreditata del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale*, in “Presentazione del “Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale – SQNBA (Materiali didattici)”, [online] https://www.accredia.it/app/uploads/2021/02/2021_02-benessere-ACCREDIA-Silvia-Tramontin-Stefania-Scevola_rev.pdf.

illustrare il “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”. Questo sistema volontario di qualità era già stato approvato e definito nell’articolo 224-*bis*⁴⁶⁹ del decreto “Rilancio” 19 maggio 2020, n.34 (convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77) nell’ottica del generale miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi, a sostegno di un approccio integrato tra mondo sanitario e zootecnico e per la riqualificazione delle tecniche di allevamento. Il certificato di conformità ai sensi del SQN Benessere Animale potrà essere rilasciato al singolo operatore della produzione primaria, al singolo operatore della filiera o all’organizzazione responsabile della filiera (nel caso sia una certificazione di gruppo). La commercializzazione e l’etichettatura SQNBA degli animali e dei prodotti di origine animale dovrà riportare le seguenti informazioni: la dicitura “Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale” o, in alternativa, “SQN benessere animale”, con possibilità di essere sostituita dal logo identificativo SQNBA; la specie animale o la denominazione del prodotto con l’indicazione

⁴⁶⁹ Legge 17 luglio 2020, n. 77, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*, (GU n. 180 del 18 luglio 2020), Articolo 224-*bis* “Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell’ambiente, è istituito il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», costituito dall’insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all’intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell’ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L’adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ente unico nazionale per l’accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All’attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

della specie; il metodo di allevamento; l'informazione “da allevamento italiano aderente al SQNBA” o, in alternativa, “Origine Italia” quando l'animale è nato, è stato allevato e macellato in Italia, eventualmente accompagnata dall'indicazione di una regione geografica; eventuali altre informazioni ammesse in relazione alla specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento; numero, lotto o codice di rintracciabilità degli animali o del prodotto.

Sebbene sia stato presentato come un progetto capace di tutelare l'*animal welfare*, le associazioni italiane CIWF, Essere Animali, LAV e Legambiente hanno espresso una forte preoccupazione⁴⁷⁰ in merito alla scarsa trasparenza del processo di redazione degli standard (attualmente in attesa di essere approvati con decreto interministeriale), anche alla luce delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea alla Commissione in merito all'introduzione di un marchio UE sul benessere animale che tenga conto dell'intera vita dell'animale⁴⁷¹. Alcune delle critiche mosse attengono, ad esempio, alla certificazione dei suini allevati al coperto, nella quale non sono stati presi in considerazione né le scrofe, né i suinetti; un ulteriore punto negativo evidenziato riguarda la previsione di soli due livelli per la certificazione dei suini – al chiuso ed all'aperto – incapace di favorire la transizione graduale dei sistemi di allevamento intensivi. Del tutto assente è la previsione di una certificazione per gli allevamenti al chiuso articolata in più livelli, con la conseguente impossibilità per gli allevatori di poter progredire anche grazie ai finanziamenti pubblici della PAC e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)⁴⁷². L'invito è a condurre il processo di redazione in modo più trasparente, affinché la certificazione nazionale non si trasformi in subdole operazioni di *greenwashing* e contribuisca significativamente alla tutela degli animali, aiutando così il cittadino a compiere scelte consapevoli e sostenendo gli allevatori che si impegnano per accrescere il benessere animale.

3.3 Valutazione su strategia e legislazione: dal Progetto *Welfare Quality*® agli obiettivi F2F e Biodiversità 2030

Volendo operare una rapida ricognizione sugli interventi in ambito europeo volti ad integrare ulteriormente il benessere degli animali nella filiera di qualità degli alimenti, non si può non menzionare il Progetto *Welfare Quality*®⁴⁷³. Tale programma di ricerca cofinanziato

⁴⁷⁰ Cfr. CIWF Italia, *Certificazione benessere animale - A rischio gli obiettivi di benessere animale e la corretta informazione ai cittadini*, [online] <https://www.ciwf.it/area-stampa/comunicati-stampa/2021/02/certificazione-benessere-animale-a-rischio-gli-obiettivi-di-benessere-animale-e-la-corretta-informazione-ai-cittadini>.

⁴⁷¹ Consiglio dell'Unione europea, *Conclusioni del Consiglio su un marchio a livello di UE relativo al benessere degli animali – Approvazione*, 13691/20, Bruxelles, 7 dicembre 2020, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13691-2020-INIT/it/pdf>.

⁴⁷² Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e relativi allegati. Per il testo completo cfr. https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_3.pdf.

⁴⁷³ *Welfare Quality*®, <http://www.welfarequality.net/en-us/home/>. Cfr. MENGHI A., GASTALDO A., SCHIFF M.C. (a cura di), *Benessere animale e tutela del consumatore. Il Progetto “Welfare Quality”*, in “Redazione Agricoltura - Emilia Romagna”, 2008; VEISSIER I., JENSEN K.K., BOTREAU R., SANDØE P., *Highlighting ethical decisions underlying the scoring of animal welfare in the Welfare Quality® scheme*, in “Animal welfare”, 2011, 20 (Special Issue Knowing Animals), pp. 89-101; MIELE M., LEVER J., *Civilizing the market for welfare friendly products in Europe? The techno-ethics of the Welfare Quality® assessment*, in “Geoforum”, 48 (2013), pp. 63-72.

dalla Commissione europea è servito a sviluppare processi standardizzati di valutazione del benessere incentrati sull'animale stesso (condizioni fisiche, lesioni, comportamento) da integrare con i criteri gestionali. L'obiettivo era raggiungere la conciliazione tra le esigenze della società e quelle della domanda di mercato, realizzando sistemi di monitoraggio in allevamento, sistemi di informazione sui prodotti e strategie specifiche per migliorare il benessere degli animali.

Alla luce delle successive relazioni della Commissione⁴⁷⁴, diverse questioni di *animal welfare* nei settori oggetto della strategia UE per il benessere degli animali continuavano (e continuano) a restare aperte – dal mozzamento della coda dei suini, alla ventilazione dei polli allevati per la produzione di carne, al rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze di animali vivi, nonché allo stordimento prima della macellazione e delle ispezioni ufficiali nei vari stati membri – e si comprende allora quanta strada ancora ci sia da fare per colmare il divario tra obiettivi ed attuazione pratica. La più recente proposta della Commissione “Dal produttore al consumatore”⁴⁷⁵ prevede che tra il 2020 ed il 2024 siano adottati una serie di provvedimenti legislativi, linee guida e piani d'azione per addivenire ad una transizione entro il 2030⁴⁷⁶. Gli obiettivi e le azioni del “Farm to Fork” e della “Strategia sulla Biodiversità” si ripercuotono su tre livelli, influenzando *in primis* i comportamenti delle imprese, in quanto esigono interventi di adattamento in termini di implementazione dei processi produttivi e delle infrastrutture aziendali e limitano l'utilizzo di certi fattori produttivi. In secondo luogo, hanno un impatto immediato sulla PAC *post-2020* attraverso il ripensamento delle misure di sostegno a favore di quegli interventi che migliorano la sostenibilità⁴⁷⁷ e la biodiversità. Infine, agiscono sull'apparato di regole inerenti a norme sulla concorrenza, disposizioni in materia di etichettatura, politica commerciale con Paesi *extra* UE, nonché ricerca ed innovazione tecnologica.

L'obiettivo generale del “Farm to Fork” è quello di migliorare le prestazioni ambientali e climatiche dell'intero sistema alimentare europeo, fino a farlo diventare uno standard globale in materia di sostenibilità. Un primo insieme di misure previste riguarda direttamente

⁴⁷⁴ Cfr. Corte dei conti europea, Relazione speciale n.31/2018, *Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica*, 2018, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_IT.pdf.

⁴⁷⁵ Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, Bruxelles, 20.5.2020, COM(2020) 381 final; Commissione europea, *Allegato della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, Bruxelles, 20.5.2020, COM(2020) 381 final.

⁴⁷⁶ Sul ruolo degli *eco-schemes* e delle iniziative sostenibili proposte dalla Commissione europea con la nuova PAC, alla luce di alcune politiche nazionali, cfr. CAREY M., *The Common Agricultural Policy's new delivery model post-2020: national administration perspective*, in “EuroChoices”, 2019, 18(1), pp. 11-17; MICHELS M., MÖLLMANN J., MUSSHOF O., *German farmer's perspectives on direct payments in the Common Agriculture Policy*, in “EuroChoices”, 2019, 19(1), pp. 48-52; POPPE K., KOUSTAAL H., *Eco-schemes and private sustainability initiatives: creating synergies*, in “EuroChoices”, 2020, 19(1), pp. 36-40.

⁴⁷⁷ Sui contorni del concetto di sostenibilità in ambito di diritto alimentare, cfr. FERRARI M., IZZO U., *Intorno al concetto di sostenibilità nel diritto alimentare*, in “Menabò di Etica ed Economia”, 2016, n. 37.

la transizione ecologica del settore agricolo; seguono poi le misure inerenti alla transizione ecologica delle altre componenti della filiera alimentare (quali industria, distribuzione, elaborazione e somministrazione degli alimenti, consumatore finale). Da ultimo, si prevedono una serie di misure utili alla transizione e attraverso cui il cambiamento può diventare una fonte di benefici ed opportunità per gli agricoltori. Gli obiettivi quantitativi da raggiungere entro il 2030 sono indubbiamente più rigorosi e puntuali rispetto a quelli qualitativi e se ne prevedono sei – riduzione del 50% dell'utilizzo e del rischio complessivo dei prodotti fitosanitari; riduzione del 50% dei prodotti fitosanitari più pericolosi; riduzione della perdita di nutrienti di almeno il 50%, garantendo che non si verifichi una perdita di fertilità del suolo; riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti di almeno il 20%; riduzione del 50% delle vendite complessive di antibiotici negli allevamenti ed in acquacoltura; raggiungere almeno il 25% della superficie agricola dell'UE investita in agricoltura biologica. La Commissione europea si dovrà occupare anche della revisione della legislazione in materia di *animal welfare*, sulla scorta dei pareri scientifici che l'EFSA elaborerà tra giugno 2022 e marzo 2023⁴⁷⁸; per ciascuna categoria di animali saranno descritti, sulla base della letteratura e dei *reports* esistenti, gli attuali sistemi di allevamento e le relative implicazioni sul benessere (la valutazione andrà fatta in base alla gravità, alla durata ed alla ricorrenza di ogni conseguenza). Saranno poi definite le misure qualitative o quantitative (*animal-based measures*) in base alle quali identificare i pericoli che incidono sul *welfare*; verranno fornite raccomandazioni per prevenire, mitigare o correggere le implicazioni negative (*resource and management-based measures*). Inoltre, nel contesto dell'iniziativa dei cittadini europei “*End the Cage Age*”⁴⁷⁹, l'EFSA

⁴⁷⁸ Si prevede che vengano forniti entro giugno 2022 il “*Scientific Opinion concerning the protection of pigs*” ed il “*Scientific Opinion concerning the protection of terrestrial animals during transport*”; entro dicembre 2022 il “*Scientific Opinion concerning the protection of domestic fowls related to the production of meat (broilers)*” ed il “*Scientific Opinion concerning the protection of domestic fowls related to the production of eggs (laying hens)*”; entro marzo 2023 il “*Scientific Opinion concerning the protection of calves*”, cfr. FABRIS C., CANDIANI D., *Overview on the 2019-2020 activities of EFSA on animal welfare*, Results of the 8th meeting of the EU Platform on AW, 3.11.2020, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_platform_20201103_pres-03.pdf.

⁴⁷⁹ L'European Economic and Social Committee (EESC) ha dato voce alla *European Citizens' Initiative* (ECI) “*End the Cage Age*” fornendo una piattaforma a livello europeo per esprimere obiettivi e preoccupazioni per il benessere degli animali da allevamento. Cfr. CIWF, *End the Cage Age: why the EU must stop caging farm animals*, <https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/231961/'End%20the%20Cage%20Age'%20report,%20October%202020.pdf>. L'iniziativa ha raccolto quasi 1,4 milioni di firme, superando la soglia richiesta in 18 stati membri, ed è stata definita dalla Commissaria Kyriakides un ammirevole esempio di democrazia diretta, che sicuramente sarà preso in considerazione nel *Green Deal* e nella strategia “*Farm to Fork*”, cfr. European Commission, *Speech by Commissioner Kyriakides on the public hearing in the European Parliament on the European Citizens' Initiative “End the Cage Age”* [online], 15.04.2021, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/kyriakides/announcements/speech-commissioner-kyriakides-public-hearing-european-parliament-european-citizens-initiative-end_en.

A fine giugno 2021, la Commissione europea ha risposto positivamente all'ICE, annunciando che si impegnerà ad eliminare definitivamente l'uso delle gabbie entro il 2027 (gabbie per galline ovaiole, scrofe, vitelli, conigli, pollastre, polli da carne, quaglie, anatre ed oche); si prevede un periodo di transizione fino al 2023, facente parte della revisione della legislazione UE sul benessere animale. Cfr. Commissione europea, *Comunicazione della commissione*

analizzerà le informazioni scientifiche esistenti su vantaggi e svantaggi dei diversi sistemi di produzione – in particolare per galline ovaiole, suini e vitelli – e sui possibili miglioramenti, nonché le questioni inerenti al trasporto degli animali.

Per quanto attiene invece alla “Strategia sulla Biodiversità”, l’obiettivo generale è quello di ripristinare la natura e la biodiversità in un’ottica di protezione dell’intero ecosistema globale. I tre ordini di misure riguardano il contributo diretto od indiretto del settore agricolo alla biodiversità, il miglioramento della biodiversità in ambiti esterni all’agricoltura (aree urbane ed aree marine) e le strategie per agevolare tale transizione. Anche in questo caso, il settore agricolo si dimostra quello maggiormente coinvolto in termini di obiettivi quantitativi da perseguire e ne vengono stabiliti cinque – destinare almeno il 10% delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità (ad esempio, il maggese, le siepi, gli alberi non produttivi, gli stagni); destinare almeno il 25% della superficie agricola dell’UE ad agricoltura biologica; invertire la tendenza all’erosione della varietà genetica; ridurre l’uso di fertilizzanti di almeno il 20%; ridurre del 50% il numero di specie minacciate dalle specie esotiche invasive. A questi obiettivi se ne aggiungono altri non riferiti al settore primario, ma con potenziale impatto sulle superfici agricole – impiantare almeno 3 miliardi di alberi; proteggere almeno il 30% della superficie terrestre; prevedere una protezione rigorosa per almeno il 10% della superficie terrestre; migliorare almeno il 30% delle specie e degli habitat con stato di conservazione non soddisfacente; riportare almeno 25000 chilometri di fiumi a scorrimento libero. Tale strategia prescrive regole con condizionamenti a carico delle imprese per i quali non sono previsti indennizzi, ad eccezione delle possibili compensazioni tramite la PAC, motivo per cui taluni sostengono che gli oneri a carico delle imprese agricole finirebbero per essere nettamente maggiori rispetto ai potenziali vantaggi.

Negli ultimi anni si è inoltre posto sempre più l’accento sulla stretta correlazione tra inquinamento ambientale e zootecnia intensiva, fonte di emissioni significative di sostanze dannose non solo per gli animali stessi, ma anche per l’ambiente, la salute dell’uomo e la biodiversità. Secondo uno studio della Commissione europea⁴⁸⁰, che richiama un rapporto *FAO* del 2006⁴⁸¹, l’allevamento intensivo di bestiame contribuisce notevolmente al cambiamento climatico attraverso l’emissione diretta (ad esempio, dalla fermentazione enterica) o indiretta (come le attività di produzione di mangimi o la deforestazione) di *greenhouse gas* (*GHG*). Secondo stime più recenti⁴⁸², il metano rappresenta circa il 50% del totale delle emissioni – seguito da ossido di azoto ed anidride carbonica – e le specie bovine sono quelle che vi contribuiscono maggiormente (si stima che il 37% provenga dall’industria

sull’iniziativa dei cittadini europei (ICE) “End the Cage Age”, Bruxelles, 30.06.2021, C(2021) 4747 final, GU C 274 del 09.07.2021, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0709\(01\)&qid=1627727205317&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0709(01)&qid=1627727205317&from=IT)

⁴⁸⁰ PEYRAUD J.L., MACLEOD M., *Future of EU livestock: how to contribute to a sustainable agricultural sector*, 2020, Study financed by the Directorate-General for Agriculture and Rural Development (European Commission), <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b10852e8-0c33-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en>.

⁴⁸¹ FAO, *Livestock’s long shadow. Environmental issues and options*, 2006, <http://www.fao.org/3/a0701e/a0701e00.pdf>.

⁴⁸² FAO, Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM), *Global greenhouse gas emissions from livestock summary data*, 2017, [online] <http://www.fao.org/gleam/results/en/>. Sulla necessità di una revisione del modello GLEAM, cfr. MACLEOD M.J., VELLINGA T., OPIO C., FALCUCCI A., TEMPIO G., HENDERSON B., MAKKAR H., MOTTET A., ROBINSON T., STEINFELD H., GERBER P.J., *Invited review: A position on the Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM)*, in “Animal”, 2018, 12:2, pp. 383-397.

della carne ed il 19,8% da quella del latte). Il settore dell'allevamento è responsabile anche del depauperamento delle risorse idriche e del suolo⁴⁸³; a tal proposito è stato stimato che il dimezzamento del consumo di alimenti di origine animale nell'Unione europea condurrebbe ad una riduzione del 40% delle emissioni di azoto, del 25-40% di gas serra, nonché una riduzione del 23% dell'utilizzo dei terreni pro capite destinati alla produzione alimentare⁴⁸⁴ e questo cambiamento di dieta potrebbe essere stimolato da politiche governative di *nudging*⁴⁸⁵.

In data 20 maggio 2020 è stato presentato un documento di lavoro della Commissione allo scopo di esaminare ed allineare la riforma della PAC al *Green Deal* ed alle due strategie associate del “*Farm to Fork*” e della “Strategia sulla Biodiversità”⁴⁸⁶. Dall'analisi dei legami esistenti è emersa la necessità per gli stati membri di costituire il piano strategico della PAC (PSP) tenendo in piena considerazione gli obiettivi del *Green Deal*, anche attraverso azioni di persuasione, verifiche preliminari e monitoraggio da parte della Commissione stessa. Nella PAC *post-2020* dovranno essere incorporati anche gli obiettivi stabiliti in relazione all'utilizzo ed al rischio dei fitosanitari, all'impiego degli antibiotici, alla riduzione dei nutrienti, alla diffusione dell'agricoltura biologica, alla realizzazione della banda larga e degli interventi per la biodiversità delle superfici agricole. Si dovrà inoltre potenziare l'uso di pratiche agricole sostenibili, quali l'agricoltura di precisione, il biologico, l'agro-ecologia, l'agro-forestazione e migliorare il benessere degli animali. Al fine di agevolare la transizione saranno utilizzabili una pluralità di strumenti – l'impiego del regime ecologico e della condizionalità rafforzata (entrambi presenti nel primo pilastro della PAC); gli impegni di gestione ambientali e climatici; le misure per gli investimenti e le infrastrutture per la banda larga (previsti nella politica di sviluppo rurale). In tale contesto, si riconosce particolare importanza strategica all'adozione sempre maggiore di un'agricoltura biologica, con la precisazione che il futuro

⁴⁸³ UN Committee on World Food Security, High Level Panel of Experts, *Sustainable agricultural development for food security and nutrition: what roles for livestock?*, 2016, http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-10_EN.pdf; FAO (Food and Agriculture Organization), *Water use in livestock production systems and supply chains*, Rome, 2019, <http://www.fao.org/3/ca5685en/ca5685en.pdf>.

⁴⁸⁴ WESTHOEK H., LESSCHEN J.P., ROOD T., WAGNER S., DE MARCO A., MURPHY-BOKERN D., LEIP A., VAN GRINSVEN H., SUTTON M.A., OENEMA O., *Food choices, health and environment: Effects of cutting Europe's meat and dairy intake*, in “Global Environmental Change”, 2014, vol. 26, pp. 196-205. La transizione verso una dieta principalmente a base di alimenti di origine vegetale comporterebbe non solo cambiamenti nei metodi produttivi, ma sarebbe anche in grado di ridurre i rischi per la salute umana, *cf.* ad esempio PAN A., BERNSTEIN A.M., SCHULZE M.B., MANSON J.E., STAMPFER M.J., WILLETT W.C., HU F.B., *Red meat consumption and mortality: results from 2 prospective cohort studies*, in “Archives of Internal Medicine”, 2012, vol. 172, issue 7, pp.555-563.

⁴⁸⁵ Per una ricognizione generale, *cf.* SUNSTEIN C.R., THALER R., *Nudge. La spinta gentile*, Milano, Feltrinelli, 2014 (*Nudge. Improving decisions about health, wealth, and happiness*, 2008); DECKERS J., *Should the consumption of farmed animal products be restricted, and if so, by how much?*, in *Food Policy*, 2010, 35, pp. 497-503; WIRSENIUS S., HEDENUS F., MOHLIN K., *Greenhouse gas taxes on animal food products: rationale, tax scheme and climate mitigation effects*, in “Climatic Change”, 2011, 108, pp. 159-184; VIGORS B., *Reducing the consumer attitude-behaviour gap in animal welfare: the potential role of “nudges”*, in “Animals”, 2018, 8, 232.

⁴⁸⁶ Sulla compatibilità tra *Green Deal* e riforma della PAC, *cf.* European Commission, *Commission staff working document – Analysis of links between CAP Reform and Green Deal*, Brussels, 20.5.2020, SWD(2020) 93 final, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf.

PSP dovrà favorirne il mantenimento e la conversione sulla scorta degli strumenti sia del primo, che del secondo pilastro PAC. Il documento richiama in generale l'importanza della promozione di una catena alimentare equa, salutare e sostenibile che si fondi sulle norme europee in tema di concorrenza, interventi settoriali e sostegno accoppiato.

3.3.1 Verso un nuovo sistema di etichettatura europeo del benessere animale

Viste le inadeguatezze nell'applicazione delle regole sull'*animal welfare* e la presenza di iniziative nazionali e private diversificate, si comprende perché sia riemersa la necessità di mettere a punto strumenti di tipo informativo, ed in particolare una forma di etichettatura univoca⁴⁸⁷, che introducano elementi di trasparenza del mercato e che favoriscano scelte di consumo coerenti con le indicazioni della politica europea⁴⁸⁸. I sostenitori dell'etichettatura alimentare etica ritengono che essa aiuti a responsabilizzare i consumatori⁴⁸⁹, migliorando le loro scelte alimentari ed aumentando le loro conoscenze sulla produzione alimentare. Ulteriori vantaggi sono l'aumento della trasparenza nelle catene di approvvigionamento ed un generale miglioramento in termini etici di tutto il sistema agroalimentare.

A questa visione si contrappone quella di chi evidenzia che spesso esiste una discrepanza significativa tra il numero di persone che affermano di essere preoccupate per una certa questione etica ed il numero di persone concretamente pronte ad agire attraverso l'acquisto di prodotti etici⁴⁹⁰. Poiché la maggior parte dei prodotti etichettati come etici hanno tendenzialmente prezzi più alti delle alternative non certificate, un ulteriore ostacolo sarebbe legato al fatto che la disponibilità a pagare per un determinato prodotto sia limitata dal potere di acquisto⁴⁹¹. Taluni autori ritengono che un altro potenziale limite al cambiamento delle

⁴⁸⁷ Cfr. Parlamento europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali 2006-2010*, (2009/2202(INI)), 2011/C 81 E/05, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010IP0130>. Nel Programma d'azione per il periodo 2011-2015, al punto 31, si "accoglie con favore il dibattito concernente diverse possibilità di etichettatura relativa al benessere animale figuranti nella summenzionata comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009; ricorda, tuttavia, la necessità di prenderle in considerazione in un quadro più ampio, tenendo conto, in particolare, dei diversi sistemi di etichettatura esistenti in materia di ambiente, di nutrizione e di clima; sottolinea che le informazioni in materia destinate ai consumatori europei dovranno assolutamente poggiare su basi scientifiche, solide e consensuali nonché risultare chiare al consumatore".

⁴⁸⁸ Sulla "crisi" della certezza giuridica e la preoccupazione dei consumatori derivanti dalla crescita esponenziale di prodotti disponibili e sistemi di certificazione non sempre coerenti, cfr. GRACIA A., LOUREIRO M.L., NAYGA R.M.JR., *Valuing an EU animal welfare label using experimental auctions*, in "Agricultural economics", 2011, 42(6), pp. 669-677; RUBINO V., *The impact of EU public organizational rules and private standards on official food controls*, in "Rivista di diritto alimentare", 2016, n. 4, pp. 17-26.

⁴⁸⁹ Interessante è la riflessione secondo cui "la moltiplicazione degli obblighi informativi non sempre conduce ad una migliore protezione del consumatore ma spesso lascia l'individuo solo davanti a scelte troppo complicate contribuendo alla creazione di una "responsabilità del consumatore" e alla nascita di analfabetismi linguistici, culturali, democratici. Essere un consumatore diventa un mestiere", cit. DI LAURO A., *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una "responsabilità del consumatore"*, in "Rivista di diritto alimentare", 2012, n. 2, p. 27.

⁴⁹⁰ Sulla lacuna atteggiamento-comportamento (o valore-azione) nell'acquisto di alimenti rispettosi del benessere animale, cfr. KJÆRNES U., *Ethics and Action: A Relational Perspective on Consumer Choice in the European Politics of Food*, in "Journal of Agricultural and Environmental Ethics", 2012, 25, pp. 145-162.

⁴⁹¹ Cfr. KOOS S., *What drives political consumption in Europe? A multi-level analysis on individual characteristics, opportunity structures and globalization*, in "Acta sociologica", 2012, 55(1), pp. 37-57.

abitudini di consumo sia il fatto che il consumatore compia scelte tipicamente abituali e non cognitivo-razionali; inoltre, la scelta del consumatore – se esiste – sarebbe fortemente limitata dai sistemi di approvvigionamento ed accesso alle merci⁴⁹². Allo stesso modo, la credibilità di certi *claims* in etichetta viene valutata prendendo in considerazione anche altri fattori, quali le qualità estetiche del prodotto o la natura del negozio in cui è stato acquistato; i consumatori che prendono in considerazione l'etichetta etica, non essendo destinatari passivi, potrebbero infine non usarla nel modo in cui essa è stata intesa e compiere processi di reinterpretazione o convalidazione, accettandola, rifiutandola o addirittura ignorandola⁴⁹³. Nonostante possa sembrare che tutte queste barriere sostanziali rischino di impedire lo sviluppo futuro del mercato, è stato sottolineato il loro ruolo cruciale anche al di fuori del mercato, come parte di strategie più ampie per esercitare un'influenza politica, accrescere il dibattito e costringere le aziende ad assumersi maggiori responsabilità per i loro prodotti e le pratiche commerciali⁴⁹⁴.

Da ormai diversi anni, nell'Unione europea è stata riscontrata una generale disponibilità comportamentale del consumatore, favorevole alla presenza di informazioni ed etichettature *welfare-friendly*⁴⁹⁵; poiché l'accesso alle informazioni e la percezione di queste etichette influenzano significativamente questa disponibilità, si rendono necessari maggiori investimenti anche attraverso campagne di educazione sociale⁴⁹⁶. Nelle "Conclusioni sul benessere animale - Una parte integrante della produzione animale sostenibile"⁴⁹⁷, approvate alla fine del 2019, il Consiglio dell'Unione europea aveva invitato la Commissione a valutare la necessità e l'impatto di un quadro normativo europeo concernente i criteri per l'adozione di un regime di etichettatura relativa al benessere degli animali; inoltre, all'inizio del 2020, erano state chieste in sede di Consiglio ulteriori misure concernenti l'etichettatura in materia di *animal welfare* e alcuni stati membri avevano sottolineato la necessità di un marchio armonizzato a livello UE per gli alimenti rispettosi degli standard che superano i requisiti minimi⁴⁹⁸. Il 7 dicembre 2020⁴⁹⁹ il Consiglio ha approvato le conclusioni sottolineando l'obiettivo precipuo di migliorare il benessere per il maggior numero possibile di animali destinati alla produzione di alimenti. Spetta ora alla Commissione l'elaborazione di un regime di etichettatura graduale e trasparente, che preveda incentivi sufficienti per i produttori al fine di migliorare il benessere degli animali, che attesti e garantisca, attraverso un efficiente sistema

⁴⁹² Cfr. MIELE M., EVANS A., *When food become animals: ruminations on ethics and responsibility in care-full practices of consumption*, in "Ethics, place and environment", 2010, vol. 13, n. 2, pp. 171-190.

⁴⁹³ Cfr. EDEN S., BEAR C., WALKER G., *Mucky carrots and other proxies: problematising the knowledge-fix for sustainable and ethical consumption*, in "Geoforum", 2008, 39(2), pp. 1044-1057.

⁴⁹⁴ Cfr. FREIDBERG S., *The ethical complex of corporate food power*, in "Environment and planning D: society and space", 2004, vol. 22, pp. 513-531.

⁴⁹⁵ Special Eurobarometer 442 (2016), *Attitudes of Europeans toward Animal Welfare*, https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2096_84_4_442_ENG; Special Eurobarometer 473 (2018), *Europeans, Agriculture and the CAP*, https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2161_88_4_473_ENG.

⁴⁹⁶ Cfr. TOMA L., STOTT A.W., REVOREDO-GIHA C., KUPIEC-TEHAN B., *Consumers and animal welfare. A comparison between European Union countries*, in "Appetite", 2012, 58, pp. 597-607.

⁴⁹⁷ Council of the European Union, *Council conclusion on animal welfare – An integral part of sustainable animal production*, 14975/19, <https://www.consilium.europa.eu/media/41863/st14975-en19.pdf>.

⁴⁹⁸ Council of the European Union, *Outcome of the Council meeting – Agriculture and Fisheries*, 5544/20, Brussels, 27th January 2020, <https://www.consilium.europa.eu/media/42481/st05544-en20.pdf>.

⁴⁹⁹ Consiglio dell'Unione europea, *Conclusioni del Consiglio su un marchio a livello di UE relativo al benessere degli animali – Approvazione*, 13691/20, Bruxelles, 7 dicembre 2020, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13691-2020-INIT/it/pdf>.

di controlli, il rispetto di standard superiori a quelli previsti dalla normativa europea vigente – includendo gradualmente tutte le specie allevate e coprendo l'intero ciclo vitale, compresi il trasporto e la macellazione.

Probabilmente la creazione di un sistema di etichettatura europeo non sarà sufficiente per ottenere i cambiamenti utili a rimodellare i sistemi agroalimentari – per i quali servirebbero riforme più radicali dell'intero settore – ciò nonostante è una tappa fondamentale per un più concreto riconoscimento della “senzietà” animale.

CAPITOLO IV

LA TUTELA MULTILIVELLO DEL BENESSERE ANIMALE

Sommario: 4.1 Controlli e sanzioni: il problema dell'*enforcement*; 4.2 Accenni sui rimedi civilistici individuali e collettivi.

4.1 Controlli e sanzioni: il problema dell'*enforcement*

Posto che uno degli obiettivi perseguiti dal diritto alimentare sia la tutela dei consumatori⁵⁰⁰, si pone il problema di come garantire in modo efficace ed effettivo i loro diritti ed interessi. Gli strumenti informativi, soprattutto in riferimento ai *credence goods*, svolgono un ruolo strategico nella tutela del diritto all'informazione alimentare dei consumatori⁵⁰¹, costituendo “un momento essenziale della protezione della persona innanzi alle sfide del mercato alimentare globale”⁵⁰². I sistemi di certificazione ed etichettatura – ed una puntuale comprensione dei rispettivi meccanismi di funzionamento – sarebbero infatti capaci di garantire una maggiore forma di partecipazione dei consumatori ai processi di *governance*, i quali potrebbero così influenzare la promozione di produzioni rispondenti a determinati valori, nonché rafforzare la combinazione dei rimedi contrattuali con quelli normativi e di certificazione⁵⁰³.

Nell'ottica dell'implementazione di un sistema europeo che attesti alti standard di *animal welfare*⁵⁰⁴, si comprende allora la rilevanza del *public enforcement* attraverso un sistema di

⁵⁰⁰ In termini soggettivi, “il bilanciamento tra questi valori conduce ad identificare il consumatore degno di tutela non nella individualità di persona, quanto piuttosto nella sola accezione astratta di «consumatore medio», cioè di categoria costruita su congetture e presunzioni talora formulate in modo tale da sacrificare gli interessi della categoria stessa”, *cit.* CARMIGNANI S., *La tutela del consumatore tra comunicazione e informazione*, in GERMANÒ A., ROOK BASILE E. (a cura di) “Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti”, Torino, Giappichelli Editore, 2005, p. 143. Questa riflessione offre uno spunto di riflessione anche in riferimento all'azione di classe, di cui di seguito.

⁵⁰¹ *Cfr.* LUCIFERO N., *Etichettatura degli alimenti: comunicazione legale e comunicazione volontaria*, in “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente”, 2009, n. 1, pp. 14-22; VETTOREL A., *Il diritto all'informazione alimentare dei consumatori nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, in VETTOREL A. “Il paradosso dell'informazione nel diritto alimentare globale”, Napoli, Jovene, 2016, pp. 75-114.

⁵⁰² *Cit.* VETTOREL A., *Dal paradosso dell'informazione alla tutela dell'esercizio di scelte consapevoli nel diritto alimentare globale*, in VETTOREL A., *ibidem*, p. 185.

⁵⁰³ “[...] *the combination of the two sets of remedies may reinforce coordination and cooperation along the chain, therefore improving the level of quality, safety or sustainability. A higher level of awareness about the impact of standards and certification on the contract rules on remedies can have other positive consequences: it may improve contract drafting, leading the parties to coordinate different remedial systems when addressing the consequences of the breach and preconditions of contractual remedies and their effects on transnational regulation; it may guide law makers and standard setting institutions, when providing principles, rules or guidance concerning the consequences of the breach within contracts and along the chain, particularly in the food sector*”, *cit.* CAFAGGIE, IAMICELI P., *Supply chains, contractual governance and certification regimes*, in “European journal of law and economics”, 2014, 37(1), Abstract, pp. 131-132.

⁵⁰⁴ Si noti che quando si parla di controlli e informazioni l'attenzione è quasi sempre focalizzata sulla tutela degli interessi dei consumatori, ma non ci si deve dimenticare che

controlli e fornitura delle informazioni ai consumatori⁵⁰⁵. Una premessa necessaria riguarda il fatto che, allo stato degli atti, tutta la regolamentazione in materia interessa le indicazioni obbligatorie⁵⁰⁶, le indicazioni comunitarie di qualità e le indicazioni volontarie di qualità⁵⁰⁷; è però plausibile che, non appena l'elaborazione di un sistema di etichettatura europeo del benessere animale sarà giunta a compimento, la disciplina venga estesa anche ad esso.

Nonostante gli articoli 5 e 8 del regolamento (CE) n. 178/2002⁵⁰⁸ annoverino la tutela delle pratiche commerciali leali tra gli obiettivi generali della legislazione alimentare, nel regolamento non è stata prevista una disciplina sufficientemente strutturata e ci si è concentrati principalmente sulla *food safety*⁵⁰⁹. Il ruolo degli strumenti informativi quali mezzi di raccordo tra gli interessi dei consumatori e lealtà della concorrenza riemerge però nel

l'effettività degli attributi attestati dalle certificazioni impatta concretamente sulla qualità di vita degli animali. Diventa allora un obbligo morale del consumatore esigere standard e certificazione veritiere.

⁵⁰⁵ In ambito nazionale italiano opera l'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), sul suo ruolo e competenze, *cf.* <https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/>; BERTI I., *Informing or advertising? Protection of consumers and AGCM*, in LEONINI F., TALLACCHINI M., FERRARI M. (edited by) "Innovating Food, Innovating the Law. An interdisciplinary approach to the challenges in the agro-food sector", Tricase, Libellula Edizioni, 2014, pp. 47-56; DOMENICHELLI V., ROMAGNOLI G. (a cura di), *I poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti delle P.A. e delle imprese*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2015.

⁵⁰⁶ Regolamento (CE) n. 178/2002 e Regolamento (UE) 1169/2011, v. di seguito.

⁵⁰⁷ Il regolamento (UE) n. 1151/2012⁵⁰⁷ annovera tra le indicazioni comunitarie di qualità i segni DOP, IGP, STG e biologico; sono sì indicazioni volontarie, ma pur sempre normate nel contenuto dalla stessa Unione europea. Lo stesso regolamento detta disposizioni anche sulle indicazioni facoltative di qualità (indicazioni nazionali compatibili con il diritto europeo, prodotti di montagna, prodotti dell'agricoltura delle isole) quali strumenti utili ai produttori per comunicare agli acquirenti ed ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione dei loro prodotti. *Cfr.* Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (GU L 343 del 12.12.2012), versione consolidata al 14.12.2019. *Cfr.* anche Commissione europea, *Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari* (2010/C 341/04), [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC1216\(02\)&from=en](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC1216(02)&from=en).

⁵⁰⁸ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, (GU L 31 dell'1.2.2002), versione consolidata al 27.03.2021. Articolo 5, *Obiettivi generali*, comma 1, "La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente". Articolo 8, *Tutela degli interessi dei consumatori*, "La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire le seguenti pratiche: a) le pratiche fraudolente o ingannevoli; b) l'adulterazione degli alimenti; c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore".

⁵⁰⁹ L'evento scatenante è rappresentato dallo scandalo della BSE, a seguito del quale il *focus* dell'intero sistema si è spostato dalla sanzione alla prevenzione. Con il protocollo H.A.C.C.P. ed il regolamento (CE) n. 178/2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'EFSA e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare) si è sancita la primaria responsabilità dell'operatore del settore alimentare, *cf.* IURATO A., *Il regime della responsabilità dell'operatore del settore alimentare: profili evolutivi ed odierni aspetti problematici*, in RICCI C. (a cura di) "La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti", Milano, Giuffrè, 2012, pp. 331-354.

regolamento (UE) 1169/2011⁵¹⁰, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari⁵¹¹. Ai sensi dell'articolo 7, le informazioni fornite al consumatore non devono indurlo in errore su quelle caratteristiche che possono influenzare le sue scelte di acquisto e devono anche essere "precise, chiare e facilmente comprensibili". Inoltre, in relazione all'attestazione di elevati livelli di *animal welfare*, sono significativi il *considerando* (3)⁵¹² e l'articolo 3⁵¹³ in quanto ribadiscono l'importanza della fornitura agli acquirenti di informazioni puntuali, in modo tale da permettere loro di compiere scelte consapevoli nel rispetto di considerazioni – tra le altre – etiche. Si desume che, se il prodotto è certificato, detta informazione debba comparire in etichetta ed un'eventuale non corrispondenza al vero comporti la responsabilità dell'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione⁵¹⁴. In riferimento alla responsabilità di soggetti diversi dal produttore, dal distributore o dal somministratore di prodotti alimentari, valgono dunque le

⁵¹⁰ Regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, (GU L 304 del 22.11.2011), versione consolidata al 1.01.2018.

⁵¹¹ Cfr. COSTATO L., *Le etichette alimentari nel nuovo regolamento 1169/2011*, in AA.VV. "Tracciabilità ed etichettatura degli alimenti. Partecipazione e sicurezza", 2012, Firenze, Polistampa, pp. 69-85; BORGHI P., *Diritto d'informazione nel recente regolamento sull'etichettatura*, in RICCI C. (a cura di), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 271-290; BORGHI P., *Labelling and obligations to provide information: the new discipline*, in PARISIO V. "Food safety and quality law: a transnational perspective", Torino, Giappichelli, 2015, pp. 57-81.

L'importanza dell'informazione emerge anche dalla direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotto difettoso – difetti di fabbricazione, difetti di concezione, difetti di informazione – applicabile però solo ai beni mobili ad esclusione dei prodotti agricoli naturali (prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca) e dei prodotti della caccia, cfr. Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, (GU L 210 del 7.08.1985), versione consolidata al 04.06.1999.

⁵¹² Regolamento (UE) 1169/2011, *ibidem*, considerando (3) "Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica".

⁵¹³ Regolamento (UE) 1169/2011, *ibidem*, articolo 3, paragrafo 1 "La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche".

⁵¹⁴ Regolamento (UE) 1169/2011, *ibidem*, articolo 8, par. 1. Il par. 2 recita "L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali".

regole generali del diritto e l'applicazione di tali norme è sostanzialmente demandata agli strumenti legislativi, regolamentari ed amministrativi di ciascuno stato membro⁵¹⁵.

Per quanto attiene ai controlli, la necessità di una disciplina armonizzata è confluita nel già citato regolamento (UE) 2017/625⁵¹⁶, che si compone sia di norme tecniche relative all'esecuzione dei controlli ufficiali, sia di regolamentazioni dello scambio di informazioni tra autorità competenti degli stati membri, Commissione ed operatori. Allo scopo di garantire l'effettività delle norme a tutela della *food safety*, del benessere animale, della sanità delle piante e di quelle relative ai prodotti fitosanitari, il *considerando* (85)⁵¹⁷ richiama esplicitamente strumenti di acquisizione di notizie quali il "sistema Traces" – istituito per il trattamento di dati e informazioni su animali, prodotti di origine animale e sui relativi controlli ufficiali – ed il "sistema RASFF" – previsto per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana causato da alimenti o mangimi. Sono menzionati anche il sistema di notifica e comunicazione in tema di sanità animale e lotta alle malattie trasmissibili, nonché il sistema di notifica relativo alle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante.

Alla luce del paradosso e dell'asimmetria informativa⁵¹⁸, al fine di garantire la massima trasparenza della filiera agroalimentare – pur sempre nel rispetto dei requisiti di equità,

⁵¹⁵ Cfr. CAPELLI F., *I controlli dei prodotti alimentari nel mercato unico europeo e la responsabilità dei controlli (funzionari pubblici, certificatori, imprenditori, analisti)*, in "Diritto comunitario e degli scambi internazionali", 1995, 2, pp. 387-429.

⁵¹⁶ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), (GU L 95 del 7.04.2017), versione consolidata al 14.12.2019.

⁵¹⁷ Regolamento (UE) 2017/625, *ibidem*, "(85) Per poter eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali in modo efficace è importante che le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e, se del caso, gli operatori possano scambiarsi dati e informazioni relativi ai controlli ufficiali o ai loro risultati in maniera rapida ed efficace. Diversi sistemi di informazione sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione e sono gestiti dalla Commissione per elaborare e trattare tali dati e informazioni in tutta l'Unione attraverso strumenti informatici basati su internet. Un sistema dedicato alla registrazione e al monitoraggio dei risultati dei controlli ufficiali è rappresentato dal sistema esperto per il controllo degli scambi (sistema Traces), istituito con decisioni 2003/24/CE e 2004/292/CE della Commissione, conformemente alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio e attualmente utilizzato per il trattamento di dati e informazioni su animali e prodotti di origine animale e sui controlli ufficiali in merito. Il presente regolamento dovrebbe permettere di mantenere e perfezionare tale sistema in modo da consentirne l'uso per tutte le merci per le quali la legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare stabilisce specifiche prescrizioni o modalità pratiche dei controlli ufficiali. Esistono anche sistemi informatici dedicati per lo scambio rapido di informazioni fra gli Stati membri e con la Commissione in merito ai rischi che possono manifestarsi nella filiera agroalimentare o ai rischi sanitari per animali e piante. L'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce il sistema RASFF, che è un sistema per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, l'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un sistema di notifica e comunicazione sulle misure di lotta alle malattie elencate, e l'articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio mette in opera un sistema di notifica della presenza di organismi nocivi e dei casi di non conformità. Tutti i suddetti sistemi dovrebbero interfacciarsi armoniosamente e con coerenza in modo che se ne possano sfruttare le sinergie, evitando duplicazioni, semplificando l'operatività e incrementandone l'efficienza".

⁵¹⁸ Cfr. VETTOREL A., *Dal paradosso dell'informazione alla tutela dell'esercizio di scelte consapevoli nel diritto alimentare globale*, in VETTOREL A., *Il paradosso dell'informazione nel diritto alimentare globale*,

coerenza ed obiettività –, il *considerando* (39)⁵¹⁹ prevede anche la responsabilità delle autorità competenti per l'informazione nei confronti dei consumatori sui controlli ufficiali svolti. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, ogni stato membro deve designare le autorità competenti⁵²⁰ a svolgere i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa, emanata dall'Unione o dai Paesi membri in applicazione della normativa europea, nei settori relativi a “a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti; b) l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori; d) le prescrizioni in materia di salute animale; e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali; g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; h) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi; i) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; j) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite”.

I controlli ufficiali, effettuati regolarmente e con frequenza adeguata alla categoria di rischio, devono essere di norma eseguiti senza preavviso e secondo procedure documentate (articoli 9 e 11), a seguito delle quali viene elaborata una precisa documentazione scritta (articolo 13). A norma dell'articolo 14, devono inoltre essere condotti secondo i metodi e le tecniche ufficiali quali: esame dei controlli e dei risultati ottenuti; ispezioni (di attrezzature, mezzi di trasporto, locali; animali e merci, prodotti semilavorati, materie prime e così via;

Napoli, Jovene, 2016, pp. 184-193; CARMIGNANI S., *Controlli e informazione al pubblico*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2018, n.1, pp. 42-46.

⁵¹⁹ Regolamento (UE) 2017/625, *ibidem*, “(39) Le autorità competenti agiscono nell'interesse degli operatori e del pubblico in quanto, sperando le opportune azioni di verifica, garantiscono il mantenimento degli elevati livelli di protezione stabiliti dalla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare e assicurano che l'osservanza di tale legislazione sia verificata in tutta la filiera agroalimentare a mezzo dei controlli ufficiali. Le autorità competenti, nonché gli organismi delegati e le persone fisiche cui sono stati delegati taluni compiti, dovrebbero quindi essere responsabili nei confronti degli operatori e del pubblico dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli ufficiali da essi svolti. Essi devono garantire l'accesso alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e pubblicare regolarmente informazioni sui controlli ufficiali e sui risultati ottenuti. Alle autorità competenti dovrebbe altresì, a determinate condizioni, essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al rating dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali. L'utilizzo di regimi di rating da parte degli Stati membri dovrebbe essere consentito e incoraggiato quale mezzo per accrescere la trasparenza nella filiera agroalimentare, a condizione che tali regimi offrano le adeguate garanzie di equità, coerenza, trasparenza e obiettività. Le autorità competenti dovrebbero disporre dei necessari meccanismi che garantiscano che il rating rispecchi accuratamente l'effettivo livello di conformità; in particolare si dovrebbero incoraggiare le autorità competenti a garantire che il rating si basi sui risultati di vari controlli ufficiali oppure, nel caso in cui il rating si basi sul risultato di un singolo controllo ufficiale e i risultati sono sfavorevoli, che i controlli ufficiali seguenti siano eseguiti entro tempi ragionevoli. È particolarmente necessaria la trasparenza dei criteri di rating affinché possano essere raffrontate le migliori prassi e possa essere preso in considerazione nel tempo lo sviluppo di un approccio coerente a livello di Unione”.

⁵²⁰ In riferimento all'Italia, *cfr.* GERMANÒ A., *Sugli organismi di controllo*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2018, n. 1, pp. 65-68.

tracciabilità, etichettatura, pubblicità e materiali di imballaggio); controlli delle condizioni igieniche nei locali degli operatori; valutazione delle procedure in materia di buone prassi e H.A.C.C.P.; esame di documenti, dati sulla tracciabilità e documenti di accompagnamento; interviste con gli operatori; verifica delle misure rilevate; campionamento, analisi, diagnosi e prove; *audit* degli operatori e qualsiasi altra attività necessaria a rilevare i casi di non conformità.

Norme specifiche sono dettate in merito ai controlli ufficiali sulla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (articolo 18); le ispezioni *ante mortem*, *post mortem* e presso i macelli servono precipuamente a verificare la conformità in materia di igiene della produzione delle carni, presenza di residui medicinali veterinari e contaminanti, buone prassi igieniche e H.A.C.C.P., presenza di agenti patogeni e – solo in ultima istanza – di rispetto della salute e del benessere animale. Il successivo articolo 21 (rubricato “Norme specifiche sui controlli e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alle prescrizioni in materia di benessere degli animali”) precisa che tali controlli siano da effettuarsi in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, soprattutto in riferimento al trasporto di animali vivi⁵²¹. Nel caso di sospetta non conformità delle partite di animali e merci che entrano nell’Unione, le autorità competenti possono disporre il blocco ufficiale e, con riguardo ai primi, deve essere assicurato loro un adeguato riparo, nonché la somministrazione di cibo ed acqua (articoli 65, paragrafo 3, e 66, paragrafo 1).

In riferimento all’*animal welfare*, il presente regolamento si occupa anche della designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere animale⁵²², ai quali spetta il compito di fornire assistenza tecnico-scientifica agli organismi nazionali; fornire competenze tecnico-scientifiche per lo sviluppo e l’applicazione degli indicatori di benessere

⁵²¹ Regolamento (UE) 2017/625, *ibidem*, “1. I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), sono effettuati in tutte le fasi pertinenti di produzione, trasformazione e distribuzione nella filiera agroalimentare dell’Unione. 2. I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali in caso di trasporto, in particolare al regolamento (CE) n. 1/2005, comprendono: a) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, i controlli ufficiali eseguiti prima del carico per verificare l’idoneità degli animali al trasporto; b) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, prima del viaggio: i) controlli ufficiali sul giornale di viaggio per verificare che il documento in questione sia realistico e che esso indichi la conformità al regolamento (CE) n. 1/2005; e ii) controlli ufficiali per verificare che il trasportatore indicato nel giornale di viaggio sia in possesso di una valida autorizzazione come trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per lunghi viaggi e dei certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani; c) ai posti di controllo frontaliere di cui all’articolo 59, paragrafo 1, e ai punti di uscita: controlli ufficiali dell’idoneità degli animali trasportati e dei mezzi di trasporto, al fine di verificare la conformità all’allegato I, capo II, e, se del caso, capo VI, del regolamento (CE) n. 1/2005; controlli ufficiali per verificare che i trasportatori rispettino gli accordi internazionali applicabili e siano in possesso di valide autorizzazioni come trasportatori e di certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani; e iii) controlli ufficiali per verificare se equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina siano stati o debbano essere sottoposti a lunghi viaggi. Nell’effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, le autorità competenti adottano le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi tra il carico degli animali e la loro partenza o durante il trasporto. Le autorità competenti non trattengono gli animali durante il trasporto a meno che ciò non sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di salute umana o animale. Se gli animali devono essere trattenuti durante il trasporto per più di due ore, le autorità competenti assicurano che siano adottate disposizioni appropriate per la loro cura e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e alloggiarli. 4. Se, in seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera b), si accerta un caso di non conformità ed esso non è corretto dall’organizzatore prima del lungo viaggio, apportando opportune modifiche alle modalità di trasporto, l’autorità competente non autorizza tale lungo viaggio. 5. Se, in seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera c), accertano che gli animali non sono idonei a completare il viaggio, le autorità competenti ordinano che gli animali siano scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare, fino a che non siano in grado di continuare il viaggio. [...]”.

⁵²² Regolamento (UE) 2017/625, *ibidem*, Articoli 95 e 96.

animale e per lo sviluppo di metodi per valutarlo e migliorarlo; effettuare studi scientifici sul benessere degli animali usati per scopi commerciali o scientifici; svolgere corsi di formazione per il personale delle reti e degli organismi nazionali di sostegno scientifico, delle autorità competenti e per esperti dei Paesi terzi; diffondere i risultati delle ricerche e collaborare con gli enti di ricerca europei.

L'obbligatoria pubblicità dei controlli, garantita mediante la pubblicazione dei PCNP - Piani di controllo nazionali pluriennali (articolo 109)⁵²³ e delle relazioni annuali (articolo 113), introduce il principio di accessibilità alle informazioni – riguardanti organizzazione, attività ed esito dei controlli – e contribuisce alla trasparenza dell'intero sistema agroalimentare in quanto strumento di controllo sull'adempimento degli obblighi previsti in capo alle stesse autorità di controllo. Secondo Carmignani⁵²⁴, l'interazione tra soggetti istituzionali e pubblico è sancita da tale regolamento che si presenta quale strumento di *governance* multilivello “nel quale l'elemento di chiusura è il controllo svolto, per il tramite del diritto all'informazione, dai cittadini, in funzione di garanti della correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa e dell'effettività e dell'efficacia delle verifiche di conformità sulla produzione agroalimentare”.

In caso di violazione delle disposizioni del regolamento, spetta agli stati membri stabilire le norme relative alle sanzioni da applicare, che in ogni caso devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 139). Le discipline dei controlli e dell'informazione alimentare sono dunque diversamente modulate nei vari stati membri⁵²⁵ – in risposta alla loro maggiore o minore sensibilità per la repressione delle frodi alimentari – e ciò alimenta ulteriormente l'incertezza non solo in riferimento ai contenuti degli obblighi informativi, ma anche con riguardo al momento applicativo della tutela. Una possibile soluzione potrebbe essere l'istituzione di un meccanismo di coordinamento centrale investito dei compiti di sorveglianza, similmente a quanto già avviene per la tutela della *food safety* (per la quale opera l'EFSA). La stessa Commissione europea ha inoltre evidenziato l'opportunità di armonizzare le sanzioni pubblicistiche conseguenti alla violazione di tutti quei diritti già tutelati in modo uniforme al livello europeo. Va inoltre precisato che, nell'ambito delle certificazioni di prodotto – sia cogenti che volontarie – non sempre le attività di verifica e controllo si esplicano nell'analisi di un prodotto e nel confronto delle sue caratteristiche fisiche e progettuali con le norme tecniche di riferimento⁵²⁶. Soprattutto nelle verifiche condotte da

⁵²³ Regolamento (UE) 2017/625, *ibidem*, Articolo 109, *Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e organismo unico per il PCNP*, “1. Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali disciplinati dal presente regolamento siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio. 2. Gli Stati membri designano un organismo unico incaricato di: a) coordinare la preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali; b) garantire che tale PCNP sia coerente; c) raccogliere informazioni sull'attuazione del PCNP in vista della presentazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 113 e del riesame e aggiornamento dello stesso, secondo necessità, a norma dell'articolo 111, paragrafo 2”.

⁵²⁴ CARMIGNANI S., *ibidem*.

⁵²⁵ A norma dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 è comunque prevista la designazione di organi di controllo nazionali atti ad agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti.

⁵²⁶ *Cfr.* ad esempio, Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, (GU L 218 del 12.8.2008), versione consolidata al 09.07.2008. L'allegato II prevede le procedure di verifica alla conformità: modulo A,

organismi di certificazione volontarie, infatti, i controlli di conformità corrispondono spesso ad ispezioni effettuate una o due volte all'anno, garantendo così una conformità su base statistica, ma certamente non assoluta⁵²⁷.

4.2 Accenni sui rimedi civilistici individuali e collettivi

In riferimento alle certificazioni di qualità⁵²⁸ – tra le quali si annoverano per l'appunto le certificazioni sull'*animal welfare* – nonostante la previsione di un sistema di controlli armonizzato a livello europeo, permane la frammentazione delle sanzioni di natura pubblicistica a norma del principio di attribuzione delle competenze. L'irrogazione di sanzioni amministrative e penali⁵²⁹ varia infatti secondo la legge di ciascuno stato membro e

controllo interno della produzione; modulo A1, controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto; modulo A2, controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali effettuati a intervalli casuali; modulo B, esame CE per tipo; modulo C, conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione; modulo C1, conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale; modulo C2, conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali; modulo D, conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione; modulo D1, garanzia della qualità del processo di produzione; modulo E, conformità al tipo fondata sulla garanzia della qualità del prodotto; modulo E1, garanzia della qualità fornita dall'ispezione e dalla prova del prodotto finale; modulo F, conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto; modulo F1, conformità basata sulla verifica del prodotto; modulo G, conformità basata sulla verifica dell'unità; modulo H, conformità basata sulla garanzia qualità totale; modulo H1, conformità basata sulla garanzia qualità totale e sull'esame del progetto.

⁵²⁷ Per questo motivo la responsabilità dovrebbe rimanere in capo al produttore, diversamente, si avrebbe un impatto negativo sul sistema di certificazione ed una crescita esponenziale di richieste di risarcimento. Si rilevi però che il consolidarsi del principio di responsabilità in caso di errore inescusabile da parte dell'organismo di certificazione potrebbe avere anche ripercussioni positive, allontanando gradualmente dalla scena gli enti di certificazione inadeguati.

⁵²⁸ “In linea generale, l'attività di certificazione della qualità consiste nella valutazione, verifica e attestazione, da parte di un organismo terzo e indipendente (cd. organismo di certificazione), non tanto della qualità, come comunemente intesa (ossia con valore positivo, di pregio), quanto della mera conformità a determinati parametri di un prodotto o servizio, di un sistema produttivo o del personale di un'impresa (c.d. impresa certificata). L'esito positivo di tale controllo si conclude attraverso il rilascio di un attestato di certificazione e della licenza di utilizzazione di un marchio, di solito (ma non sempre) rappresentato attraverso simboli o sigle”, *cit.* BELLISARIO E., *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, Milano, Giuffrè Editore, 2011, p. 11. *Cfr.* anche GERMANÒ A., RAGIONIERI M.P., ROOK BASILE E., *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino Giappichelli Editore, 2019, capitolo 8, pp. 127-138.

⁵²⁹ BENEDETTI A., *Certezza pubblica e “certezza” private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 293-294 e 296-300. Si noti, tra l'altro, che le norme che regolano la responsabilità civile e penale godono di maggiore autonomia applicativa, mentre le sanzioni amministrative sono di applicazione eventuale e rivestono un carattere accessorio rispetto a leggi, regolamenti e provvedimenti di carattere sostanziale.

pure le conseguenze civilistiche non sono uniformi⁵³⁰. La stessa combinazione tra le diverse forme di responsabilità è diversificata e dipende da una serie di elementi giuridici, economici e storici. Le scelte compiute *ex ante* (dai legislatori e dalle amministrazioni) e quelle compiute *ex post* (dalle corti)⁵³¹ assumono allora peculiare valenza simbolica nel campo del diritto alimentare, stante il forte significato valoriale correlato alle attività di produzione e di commercializzazione del cibo.

In Europa, le funzioni regolatrici e dissuasivo-sanzionatorie sono quasi sempre affidate a meccanismi di *public enforcement*⁵³² nazionali. A questi si affianca la componente privata (*private enforcement*)⁵³³ – rimessa all’iniziativa dei consumatori e/o delle associazioni rappresentative dei loro interessi collettivi – che, seppur tipicamente considerata quale rimedio successivo, grazie allo spostamento di ricchezze è capace di produrre effetti preventivi e deterrenti nei confronti delle imprese⁵³⁴. Ciononostante, non si può non rilevare come sia da tempo in corso un processo di progressiva erosione delle competenze normative nazionali⁵³⁵ anche a causa della relatività delle acquisizioni scientifiche – presupposto cardine della regolamentazione alimentare – che “determinano il protagonismo normativo del

⁵³⁰ Per una ricognizione, seppur risalente, del quadro normativo italiano, *cfr.* ANCORA F., *Normazione tecnica, certificazione di qualità e ordinamento giuridico*, Torino, Giappichelli, 2000; PACILEO V., *Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali e amministrativi*, Padova, CEDAM, 2003.

⁵³¹ Per un approfondimento sul ruolo delle corti nell’armonizzazione del diritto europeo, *cfr.* GALLO P., MAGRI G., SALVADORI M. (a cura di), *L’armonizzazione del Diritto europeo: il ruolo delle corti*, Milano, Ledizioni LediPublishing, 2017.

⁵³² Per una precisazione su *public enforcement*, *quasi-public enforcement* e *under-enforcement*, *cfr.* PAILLI G., *Unione europea e azione di classe: la grande assente*, in BARSOTTI V., DE DOMINICIS F., PAILLI G., VARANO V. (a cura di), *Azione di classe: la riforma italiana e le prospettive europee*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 239-240. Ulteriori tutele aggiuntive ed integrate potrebbero essere l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria al certificatore o l’accertamento della responsabilità disciplinare (con conseguenti revoca o sospensione dell’accreditamento e multe) in base ad un’espressa previsione legislativa.

⁵³³ Per un approfondimento, seppur non esaustivo, sulla complementarità di *public* e *private enforcement*, *cfr.* BETLEM G., *Public and Private Transnational Enforcement of EU Consumer Law*, in “European Business Law Review”, 2007, n. 4, pp. 683-708; CAFAGGI F., *The Great Transformation. Administrative and Judicial Enforcement in Consumer Protection: Remedial Perspective*, in “Loyola Consumer Law Review”, 2009, pp. 101-149; ROTT P., *Effective enforcement of consumer law: the comeback of public law and criminal law*, in DEVENNEY J., KENNY M. (edited by) “European Consumer Protection. Theory and Practice”, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 64-81; SOUSA FERRO M., *Antitrust Private Enforcement and the Binding Effect of Public Enforcement Decisions*, in “Market and Competition Law Review”, 2019, vol. 111, n. 2, pp. 51-80.

⁵³⁴ Come evidenziato da Vitellino in riferimento alla maggiore efficacia deterrente delle azioni collettive, a fronte di una pratica sleale – soprattutto nel campo del commercio alimentare – i consumatori disposti ad agire in giudizio individualmente sarebbero pochi, stante il valore esiguo di ciascuna delle loro pretese; anche qualora fossero promosse queste poche azioni individuali, l’efficacia deterrente sarebbe pressoché nulla. *Cfr.* VITELLINO G., *La tutela collettiva dei diritti dei consumatori contro le pratiche sleali nel commercio alimentare: profili di diritto internazionale privato e processuale*, in RICCI C. (a cura di) “La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti”, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 381-382, nota 9.

⁵³⁵ In ambito penale si assiste ad una sempre più intensa interazione tra norme incriminatrici nazionali e prescrizioni di diritto europeo derivato, *cfr.* BERNARDI A., *I tre volti del diritto penale comunitario*, in “Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, 1999, pp. 333-379.

legislatore europeo con una serie di puntuali interventi di revisione della normativa specifica”⁵³⁶.

In ambito nazionale italiano, è stato recentemente emanato il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625⁵³⁷. In aggiunta al rafforzamento del principio dei controlli basati sul rischio, ha introdotto un approccio più armonizzato e coerente con i controlli ufficiali e le misure esecutive lungo tutta la filiera agroalimentare (dalle aziende di prodotti alimentari e mangimi, ai produttori primari, rivenditori al dettaglio e ristoratori, nonché coltivatori, allevatori e commercianti di animali e piante). Le preoccupazioni erano sorte in riferimento all’articolo 18 che, abrogando espressamente la legge n. 283/1962⁵³⁸, avrebbe causato un effetto abrogativo delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare⁵³⁹. La depenalizzazione dei reati in materia agroalimentare è stata infine scongiurata con l’emanazione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 – successivamente convertito in legge 21 maggio 2021, n. 71⁵⁴⁰ – che, di fatto, ha previsto un rafforzamento (e non un indebolimento) del sistema penale di contrasto alle violazioni in materia.

Le norme tecniche di cui si compongono gli standard volontari non hanno efficacia giuridica e, se rimangono tali, non sono vincolanti⁵⁴¹; diventano norme giuridiche vere e proprie solo nel momento in cui sono incorporate in atti legislativi⁵⁴². A prescindere dalla natura volontaria o cogente, le certificazioni di qualità svolgono una funzione di controllo preventivo, garantendo al consumatore che il prodotto sia rispondente a determinate

⁵³⁶ Cit. STEA G., *Elementi per un’analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione*, in “Rivista di diritto alimentare”; 2018, n. 2, pp.63-64. L’interrogativo giuridico sorge dunque in merito all’influenza che le modifiche apportate dalla normativa extra-penale di rinvio possono avere sull’allargamento della fattispecie penalmente rilevante, *cfr.* MARTUFI A., *Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione penale alimentare*, in “Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, 2012, 3, pp. 695-729.

⁵³⁷ Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/65 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117, (GU Serie Generale n. 60 del 11.03.2021).

⁵³⁸ Legge 30 aprile 1962, n. 283, Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 3 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, (GU 4.06.1962, n. 139).

⁵³⁹ Per una ricognizione sul tema, *cfr.* PICA G., voce *Illeciti alimentari*, in “Enciclopedia del diritto. Aggiornamento. Vol. VI”, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 443 ss; PACILEO V., *Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali e amministrativi*, Padova, CEDAM, 2003; TUMMINELLO L., *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, 2013, 4, pp. 272-310; STEA G., *Elementi per un’analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione*, in “Rivista di diritto alimentare”; 2018, n. 2, pp. 42-71.

⁵⁴⁰ Legge 21 maggio 2021, n. 71, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, (GU Serie Generale n. 121 del 22.05.2021).

⁵⁴¹ Nella sentenza 14 marzo 1997, n. 61, la Corte costituzionale ha definito le norme tecniche come “quelle prescrizioni che vengono elaborate generalmente sulla base dei principi desunti dalle cd. scienze esatte o dalle arti che ne sono applicazione”.

⁵⁴² Sul rapporto tra norme tecniche e norme giuridiche, *cfr.* IANNUZZI A., *Caratterizzazioni della normazione tecnica nell’ordinamento italiano. Il campo di analisi e di verifica della materia ambientale*, in “Studi parlamentari e di politica costituzionale”, 2006, vol. 39, fasc. 151/152, p. 137-180.

caratteristiche⁵⁴³. Come sottolineato da alcuni autori⁵⁴⁴, questa loro peculiarità ne avrebbe giustificato l’inserimento nel Codice del consumo italiano⁵⁴⁵ e avrebbe garantito agli acquirenti un ulteriore strumento di tutela, in aggiunta agli obblighi informativi da fornire in etichetta.

Dal punto di vista civilistico le certificazioni volontarie, prima ancora di produrre conseguenze sui consumatori, esplicano i loro effetti sulle parti che hanno stipulato il contratto, ovvero organismo certificatore ed impresa agroalimentare⁵⁴⁶. Un primo ordine di problemi riguarda dunque la natura di tale contratto – tipico o atipico⁵⁴⁷ – e la giurisprudenza

⁵⁴³ “Le norme tecniche devono garantire la qualità e la sicurezza (esse devono quindi essere trasparenti, elaborate da esperti particolarmente qualificati e continuamente aggiornate ai progressi scientifici); le procedure devono garantire la conformità (anch’esse, perciò, devono essere trasparenti); i soggetti che eseguono la certificazione devono garantire la loro imparzialità, indipendenza, professionalità e riservatezza (anche i criteri di designazione di tali soggetti devono quindi essere trasparenti); l’attività di monitoraggio e di controllo del sistema deve essere costante e scrupolosa (pertanto i soggetti cui spetta tale compito — organismi di certificazione, organismi di accreditamento, autorità amministrative — devono continuamente coordinarsi e scambiare informazioni fra loro, ad esempio con riguardo ai certificati di conformità ritirati ovvero scaduti, per evitare che, negata la certificazione ad un prodotto, questo venga presentato ad un altro organismo di certificazione più compiacente). E non c’è dubbio che solo il corretto funzionamento di tutti questi elementi può realizzare un circolo virtuoso idoneo a regolare un mercato efficiente”, *cit.* BELLISARIO E., *Lo stralcio delle disposizioni sulle certificazioni di qualità del codice del consumo: un’occasione mancata*, in “Europa e diritto privato”, 2005, fasc. 4, p. 1084, nota 77.

⁵⁴⁴ BELLISARIO E., *ibidem*, pp. 1080-1085; SAIJA R., *Standards e contratti di certificazione*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2013, n.1, p. 51. Si sarebbe trattato del Titolo III della Parte IV del codice (Sicurezza e qualità), rubricato “Certificazioni volontarie” e composto dagli articoli 126 e 127; durante l’iter di approvazione, la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha censurato l’art. 126 per mancanza di organicità e l’art. 127 per mancanza di utilità.

⁵⁴⁵ Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, (GU n. 235 del 08.10.2005 - suppl. ordinario n. 162), versione consolidata al 24.12.2020.

⁵⁴⁶ *Cfr.* SAIJA R., *ibidem*, pp. 47-55. Per una ricognizione più approfondita, seppur non esaustiva, sui meccanismi che regolano l’accreditamento degli organismi di certificazione, *cfr.* BELLISARIO E., *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, Milano, Giuffrè Editore, 2011, pp. 27-33; ALBISINNI F., *Sicurezza e controlli: chi garantisce cosa?*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2011, n.4; FERRARI M., IZZO U., *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 246-252; FERRARI M., *Information and Beyond: The Role of Private Certification Bodies*, in F. LEONINI, M. TALLACCHINI, M. FERRARI (edited by) “Innovating Food, Innovating the Law. An interdisciplinary approach to the challenges in the agro-food sector”, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2014, p. 57-76.

⁵⁴⁷ In questa sede non è possibile dar conto del dibattito civilistico sull’atipicità dei contratti e sulla meritevolezza degli interessi *ex art.* 1322, comma 2, c.c. Per una ricognizione più approfondita, seppur non esaustiva, *cfr.* SACCO R., *I tipi contrattuali*, in RESCIGNO P. (a cura di) “Trattato di diritto privato”, Torino, UTET, 2002, pp. 575-586; LAMICELA M., *La riscoperta del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, co. 2, c.c. tra squilibrio e irrazionalità dello scambio contrattuale*, in “Ricerche giuridiche”, 2016, vol. 5, n. 2, pp. 195-216.

di merito⁵⁴⁸ è ricorso alla distinzione ulteriore tra obbligazioni di mezzo e di risultato⁵⁴⁹, riconducendo le certificazioni alle prime. La prestazione dell'organismo di certificazione consisterebbe dunque nello svolgimento di un'attività indipendentemente dal conseguimento di un determinato obiettivo. Trattandosi di certificazione private (quindi non cogenti), l'ente di certificazione avrebbe il solo compito di realizzare l'interesse essenzialmente privato dell'impresa committente, non potendogli venire imputata l'eventuale discrepanza tra il risultato della propria attività di certificazione e la qualità del prodotto certificato. Come precisato da Saija⁵⁵⁰ però, l'impresa committente trae dalla certificazione sia un vantaggio diretto – per i consumatori che ripongono la propria fiducia in quel determinato prodotto –, sia un vantaggio indiretto – per la competitività dell'impresa stessa nel mercato. In via secondaria sarebbe perseguito anche l'interesse dell'ente di certificazione alla propria immagine e all'immissione in commercio di prodotti effettivamente rispondenti ai parametri da essa certificati.

Per quanto attiene invece al rapporto tra organismo certificatore e consumatore, secondo la giurisprudenza di legittimità⁵⁵¹ l'inesistenza di uno specifico rapporto giuridico tra i due dovrebbe condurre alla configurazione dell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale *ex* articolo 2043 c.c. In dottrina, invece, nell'inquadrare questo fenomeno – per cui soggetti privati operanti in regime di mercato sono in grado, mediante le proprie attestazioni, di influenzare il comportamento dei consumatori – si è parlato di contratto a favore di terzo poiché, dal punto di vista pratico, è in definitiva il consumatore a subire un nocumento dall'inesatto adempimento dell'organismo di certificazione⁵⁵². Se si considera che “tutte le informazioni espresse in etichetta assumono, così come le informazioni date verbalmente, il valore delle indicazioni proprie del regolamento contrattuale, ovvero di quelle indicazioni dalla cui esattezza e corrispondenza al bene dipende l'accettazione della proposta di

⁵⁴⁸ AMBROSOLI M., *Il contratto di certificazione della qualità (nota a sentenza Trib. Monza, Sez. IV, 4.02.2004, n. 431)*, in “Contratti”, 2004, fasc. 8-9, pp. 809-819.

⁵⁴⁹ La risalente elaborazione dottrinale della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è stata largamente recepita dalla giurisprudenza; l'obbligazione del professionista viene ricondotta alla sfera delle obbligazioni di mezzi e ciò implica un difficile onere della prova in capo al creditore (deve fornire sia prova della mancata diligenza da parte del professionista, sia prova del nesso di causalità tra il preteso inadempimento ed i danni subiti). Un più recente orientamento in materia di responsabilità professionale ha però superato la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, affermandone la coesistenza nell'obbligazione contrattuale assunta dall'organismo certificatore nei confronti dell'impresa certificata (Tribunale di Piacenza, sentenza 3.05.2012 n. 297); tale sentenza riguardava un'attività di certificazione cogente, quale è appunto quella del “marchio CE”. *Cfr.* ad esempio, MENGONI L., *Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”*. Parte I, in “Rivista del diritto commerciale”, 1954, fasc. 5-6, pp. 185 ss.; D'AMICO G., *La responsabilità ex recepto e la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. Contributo alla teoria della responsabilità contrattuale*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1999.

⁵⁵⁰ SAIJA R., *ibidem*.

⁵⁵¹ Cassazione, sez. III civile, 18 luglio 2002, n. 10403, in “Foro Italiano”, vol. 126, n. 7/8, pp. 2147-2148 e 2159-2160.

⁵⁵² BENEDETTI A., *Certezza pubblica e “certezza” private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 104-114, 289-292; BELLISARIO E., *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, Milano, Giuffrè Editore, 2011, pp. 308-323.

contratto”⁵⁵³, ne consegue che la mendacia delle indicazioni fornite avrà conseguenze sulla validità del contratto. Emergerebbe così una “responsabilità per informazioni inesatte” strutturata in seno alla responsabilità contrattuale da inadempimento (*ex* articolo 1218 c.c.), con conseguente spostamento della fattispecie dallo schema della lesione di una ricchezza esistente a quello del mancato arricchimento promesso⁵⁵⁴. Se l’attività di certificazione inerisce quindi ad una descrizione qualitativa del bene, la mancanza di detta qualità legittimerebbe il rimedio risolutorio pur in assenza di un vero e proprio contratto tra certificatore e consumatore finale⁵⁵⁵. Anche se la responsabilità extra-contrattuale fosse l’unica a cui poter ricondurre l’intera fattispecie, ci si dovrebbe muovere verso l’oggettivizzazione⁵⁵⁶ del regime giuridico rendendo per i terzi danneggiati meno onerosa la dimostrazione di colpa, ingiustizia del danno e nesso di causalità⁵⁵⁷.

Taluni autori⁵⁵⁸ sollevano però aspre critiche nei confronti della contrattualizzazione della responsabilità civile, considerandola una finzione contrattuale non giustificata sul piano del diritto positivo che solleva dubbi sia di metodo, che di merito. Per quanto attiene al primo profilo, precisano che il regime della responsabilità contrattuale maggiormente conveniente per il danneggiato non sia sufficiente per giustificarla; in merito al secondo profilo, non condividono la tesi secondo cui il danneggiato debba in ogni caso ricevere una tutela preferenziale. La soluzione da privilegiare sarebbe allora la cosiddetta “terza via”, ovvero la responsabilità civile comunitaria che, prescindendo dall’esistenza o meno di un rapporto obbligatorio tra agente e danneggiato (sia contraente, che terzo), assicurerebbe un

⁵⁵³ “Le informazioni commerciali espresse nell’etichetta del bene scambiato o rappresentano l’adempimento di quell’obbligo legale d’informazione che grava su colui che offre sul mercato il bene, o sono espressione di notizie volontarie che il produttore segnala al pubblico per acquisire clientela, evocando nei consumatori immagini e qualità che li inducano a scegliere quel prodotto [...]”, *cit.* GERMANÒ A., *Corso di diritto agroalimentare*, Torino, Giappichelli Editore, 2007, pp. 146-147. *Cfr.* anche GERMANÒ A., RAGIONIERI M.P., ROOK BASILE E., *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell’informazione alimentare*, Torino Giappichelli Editore, 2019, capitolo 12, pp. 187-194.

⁵⁵⁴ Le informazioni veicolate dalle certificazioni non sarebbero mere opinioni soggettive non obbligatorie, bensì “beni” che devono essere presentati secondo determinate modalità (definite dalle norme tecniche e/o di legge); anche a causa della notevole diversificazione fra i sistemi di certificazione, tale prospettiva non può dirsi consolidata. In riferimento alla certificazione *halal*, *cf.* GERMANÒ A., *Informazione alimentare halal: quale responsabilità per un’etichetta non veritiera?*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2010, anno IV, n. 3.

⁵⁵⁵ *Cfr.* GENTILI A., *La rilevanza giuridica della certificazione volontaria*, in “Europa e diritto privato”, 2000, fasc. 1, pp. 59-77. Un opportuno distinguo si deve fare tra falsità delle indicazioni volontarie ed obbligatorie: la prima potrà infatti avere effetti solo sulla validità dell’operazione commerciale, la seconda darà luogo anche a sanzioni amministrative o penali.

⁵⁵⁶ Secondo BENEDETTI A. (*ibidem*), l’attenzione va posta, in termini oggettivi, alla circolazione di un prodotto difettoso – quale è l’errata informazione – e su di essa si deve ricostruire la catena della responsabilità.

⁵⁵⁷ Si tratta del modello economico statunitense della *cd. fraud on the market*. *Cfr.* GOSHEN Z., PARCHOMOVSKY G., *The Essential Role of Securities Regulation*, in “Corporate Law: Law & Finance eJournal”, 2004.

⁵⁵⁸ *Cfr.* BELLISARIO E., *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, Milano, Giuffrè Editore, 2011, p. 515, nota 160.

trattamento uniforme per i danni derivanti dal compimento di determinate attività⁵⁵⁹. Tale tipo di responsabilità avrebbe dunque il pregio di offrire “ristoro all’interesse e al danno di chiunque poiché finalizzata a soddisfare non solo la sfera giuridica dei privati, ma anche altri interessi di carattere generale non sempre riconducibili ad un soggetto giuridico predeterminato”⁵⁶⁰. A causa della sua natura speciale, anch’essa non è stata esente da critiche; le sue lacune imporrebbero inevitabilmente la necessità di qualificare le fattispecie nell’ambito di uno dei due modelli tradizionali di responsabilità – aquiliana o contrattuale – onde evitare il rischio di un’eccessiva discrezionalità in capo alla giurisprudenza o agli interpreti⁵⁶¹.

Nonostante le divergenti opinioni, la tutela civilistica come regolamentazione *ex post*⁵⁶² assume un ruolo significativo anche nella sfera delle certificazioni volontarie attraverso il ricorso a strumenti di *enforcement* privati quali la tutela collettiva⁵⁶³. Va precisato che, in questo caso, i consumatori non subiscono lesioni personali legate al loro stato di salute o di vita, bensì danni patrimoniali più o meno esigui (ad esempio, un consumatore che acquista della carne certificata *welfare-friendly* pagando un *premium price* e scopre in seguito le reali condizioni di allevamento e quindi la falsità dell’attestazione in etichetta).

La cosiddetta azione di classe era già stata introdotta nell’ordinamento italiano con l’articolo 140-*bis* del Codice del consumo allo scopo di tutelare “i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti” nei confronti delle imprese, aventi per oggetto i termini contrattuali della prestazione (lett. a); le caratteristiche di un determinato prodotto o servizio, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale (lett. b); le pratiche commerciali scorrette o anticoncorrenziali (lett. c)⁵⁶⁴. Il presente articolo è stato successivamente abrogato dalla legge 12 aprile 2019, n. 31⁵⁶⁵ (con decorrenza dal 19 maggio 2021) che ha introdotto il

⁵⁵⁹ In questi termini, *cf.* ALESSI R., *Il difficile percorso della «responsabilità civile europea»*, in “Danno e responsabilità”, 1999, pp. 377 ss.; BELLISARIO E., *ibidem*, pp. 236-240.

⁵⁶⁰ Tale tipo di responsabilità assolverebbe ad una funzione prettamente preventivo-deterrente in quanto strumento sanzionatorio avverso ad un comportamento pregiudicante il corretto funzionamento del mercato.

⁵⁶¹ CASTRONOVO C., *ibidem*, pp. 465-466.

⁵⁶² *Cfr.* IZZO U., «*Awakening the Sleeping Dog: The Promises and Pitfalls of Enforcing Food Information Rules via Tort Law*», in LUCIFERO C. (a cura di) “Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente: atti del convegno di Firenze del 21 e 22 novembre 2019 in onore della prof.ssa Eva Rook Basile”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.

⁵⁶³ Per un’analisi comparativa sul *collective enforcement*, *cf.* CAFAGGI F., MICKLITZ H.-W., *Collective Enforcement of Consumer Law: A Framework for Comparative Assessment*, in “European Review of Private Law”, 2008, 3, pp. 391-425; VITELLINO G., *La tutela collettiva dei diritti dei consumatori contro le pratiche sleali nel commercio alimentare: profili di diritto internazionale privato e processuale*, in RICCI C. (a cura di) “La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti”, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 329-398; MALINAUSKAITE J., *Harmonisation of EU Competition Law Enforcement*, Cham (CH), Springer Nature Switzerland, 2020.

⁵⁶⁴ Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, (GU n. 235 del 08.10.2005 - suppl. ordinario n. 162), versione consolidata al 24.12.2020, articolo 140-*bis*. Per un’analisi dell’impatto della disciplina sul commercio alimentare, *cf.* BORGHI P., *Azioni collettive e imprese alimentari*, in COSCIA G. (a cura di) “I rapporti commerciali nel settore alimentare”, Alessandria, Editrice Taro, 2010, pp. 115-130; BORGHI P., *Le azioni di classe nel settore alimentare*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2012, anno VI, n. 1; DE DOMINICIS F., *I numeri e lo stato dell’arte dei primi dieci anni di vita dell’istituto*, in BARSOTTI V., DE DOMINICIS F., PAILLI G., VARANO V. (a cura di) “Azione di classe: la riforma italiana e le prospettive europee”, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 261-288.

⁵⁶⁵ Legge 12 aprile 2019, n. 31, Disposizioni in materia di azione di classe, (GU n. 92 del 18.04.2019), versione consolidata al 24.12.2020. Il Titolo VIII-*bis* del Libro V del c.p.p. si compone degli artt. 840-*bis* (Ambito di applicazione), 840-*ter* (Forma e ammissibilità della domanda), 840-*quater* (Pluralità delle azioni di classe), 840-*quinquies* (Procedimento), 840-

Titolo VIII-*bis* del Libro IV del Codice di procedura civile in materia di azione di classe⁵⁶⁶. Le modifiche principali hanno interessato la competenza giurisdizionale e le norme procedurali e si è stabilito che possa essere azionata, oltre che da ciascun componente dell'azione, anche da associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro – i cui obiettivi statutari ricomprendono la tutela di diritti individuali omogenei – che risultino iscritte in un elenco pubblico presso il Ministero della Giustizia⁵⁶⁷.

Pur presentando delle zone d'ombra che richiedono cautela – come evidenziato da Izzo attraverso il richiamo della casistica giurisprudenziale statunitense⁵⁶⁸ – e nonostante si

sexies (Sentenza di accoglimento), 840-*septies* (Modalità di adesione all'azione di classe), 840-*octies* (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti), 840-*novies* (Spese del procedimento), 840-*decies* (Impugnazione della sentenza), 840-*undicies* (Impugnazione del decreto), 840-*duodecies* (Adempimento spontaneo), 840-*terdecies* (Esecuzione forzata collettiva), 840-*quaterdecies* (Accordi di natura transattiva), 840-*quinquiesdecies* (Chiusura della procedura di adesione), 840-*sexiesdecies* (Azione inibitoria collettiva).

⁵⁶⁶ Per una trattazione più approfondita, seppur non esaustiva, sulla *class action*, cfr. GIUGGIOLI P.F., *L'azione di classe: un nuovo procedimento collettivo*, Milano, Wolters Kluwer - Padova CEDAM, 2019; CAPUTO L., CAPUTO M., *La nuova class action (l. 12 aprile 2019, n.31)*, Milano, Giuffrè Editore, 2019; BARSOTTI V., DE DOMINICIS F., PAILLI G., VARANO V. (a cura di), *Azione di classe: la riforma italiana e le prospettive europee*, Torino, Giappichelli, 2020.

⁵⁶⁷ Legge 12 aprile 2019, n. 31, *ibidem*, art. 840-*bis* “1. I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. 2. A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia. 3. L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Son fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. 4. In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-*undicies*, nono comma. 5. Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105. 6. Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure all'avvio di una nuova azione di classe”.

⁵⁶⁸ IZZO U., *ibidem*. In estrema sintesi, la *class action* statunitense si caratterizza per il meccanismo *opt-out*, il problema dei costi dell'azione, il ruolo imprenditoriale degli avvocati e l'asimmetria informativa (processo di *namings, blaming and claiming*); per un approfondimento, seppur non esaustivo, sulla *class action* statunitense, cfr. TROCKER N., *La class action negli Stati Uniti: lo stato dell'arte*, in BARSOTTI V., DE DOMINICIS F., PAILLI G., VARANO V. (a cura di)

tratti di un processo in divenire, la riforma dell'azione di classe italiana⁵⁶⁹ potrebbe consentire l'implementazione dell'applicazione delle norme stabilite a livello europeo sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori e fungere da strumento competitivo per le imprese. In questa sede ci si limita ad offrire uno spunto di riflessione e a ricordare l'effetto desiderabile, ovvero un progressivo sviluppo del *private enforcement* che promuova condizioni sempre più uniformi tra ordinamenti giuridici nazionali, a garanzia della trasparenza del mercato e della tutela effettiva dei consumatori e – in via mediata – degli esseri non umani.

“Azione di classe: la riforma italiana e le prospettive europee”, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 171-195.

⁵⁶⁹ Si noti, sotto il profilo terminologico, il passaggio avvenuto dalla precedente denominazione “azione collettiva risarcitoria” ad “azione di classe”. Sulle differenze tra i concetti di “azione di classe” e “azione collettiva”, cfr. CHIARLONI S., *Il nuovo art. 104-bis del codice del consumo: azione di classe o azione collettiva?*, in “Analisi giuridica dell'economia”, 2008, vol 1, pp. 107-126; VITELLINO G., *ibidem*, pp. 382-386.

CONCLUSIONI

Il benessere animale è stato (e continua ad essere) oggetto di riflessioni in molteplici campi del sapere, da quelli etico-filosofici, a quelli scientifici nonché economici e giuridici⁵⁷⁰. La questione etica del rapporto uomo-animale pervade da secoli la società, soprattutto in relazione ad una serie di pratiche tipicamente antropocentriche che vanno dalle scelte alimentari alla sperimentazione animale. Si comprende dunque l'importanza di un generale ripensamento del ruolo degli esseri umani all'interno dell'intero ecosistema, anche alla luce delle recenti emergenze ambientale e sanitaria e degli scandali alimentari testimoniati dalle video-inchieste di diverse organizzazioni animaliste.

Le correnti di pensiero susseguitesi in risposta all'interrogativo sulla possibile e/o doverosa titolarità di situazioni giuridiche protette in capo agli animali sono state sostanzialmente ricondotte a tre enunciati: gli animali non sono esseri senzienti (quindi né oggetto di doveri, né titolari di diritti); gli animali sono esseri senzienti ma non possono essere titolari di diritti propri; gli animali sono esseri senzienti, dunque sia titolari di diritti, che oggetto di doveri. In aggiunta alla mutata consapevolezza della società, sono intervenute le evidenze scientifiche a sostegno della necessità di garantire agli animali condizioni di vita degne e prive di sofferenze evitabili. Come si è cercato di sostenere nella presente trattazione, l'*animal welfare* assume ad una posizione cruciale in un settore pervasivo come quello alimentare e a tale scopo devono essere approntate tutte le misure volte ad implementarlo concretamente, senza dare più per scontata la prevalenza assoluta degli interessi umani.

Nell'ottica di un effettivo miglioramento delle condizioni degli animali da reddito, posta l'ambivalenza delle regole giuridiche – che sono sia espressione dei mutamenti culturali già avvenuti nella società, sia una possibile sollecitazione al cambiamento grazie al loro ruolo paideutico – si può agevolmente comprendere il ruolo cruciale del diritto positivo e dell'elaborazione giurisprudenziale. Sebbene l'Unione europea si sia distinta per la sua risalente attenzione all'*animal welfare*⁵⁷¹, dall'analisi della normativa vigente in materia si è potuto rilevare come il benessere degli animali da allevamento sia spesso perseguito solo in via mediata, a garanzia di altri obiettivi primari quali la *food safety* e la tutela del consumatore. Anche il noto articolo 13 TFUE⁵⁷², nonostante abbia statuito la “senzietà” animale ed abbia riconosciuto all'animale un ruolo proprio, non più dipendente dal sentimento umano, continua a dover essere bilanciato – e talvolta sacrificato – con altri valori tutelati. Se si guarda poi all'apparato di direttive e regolamenti che stabiliscono standard minimi in riferimento all'allevamento, al trasporto ed alla macellazione degli animali, ci si accorge subito che, oltre ad essere stato preso in considerazione un numero ridotto di specie animali, esse sono trattate

⁵⁷⁰ Per una ricognizione d'insieme, *cf.* MACRÌ M.C., SCORNAIENGI M. (a cura di), *Il valore del benessere animale*, in “RRN Magazine - Rivista della Rete Rurale Nazionale”, 2017, n. 2.

⁵⁷¹ Già dal 1974 era stata vietata la macellazione senza previo stordimento (direttiva 74/577/CEE, successivamente sostituita dalla direttiva 93/119/CEE, a sua volta abrogata dal vigente regolamento (CE) 1099/2009).

⁵⁷² TFUE, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Trattato di Lisbona), art. 13, 2016/C 202/01, GU C 202 del 7.06.2016 (versione consolidata al 1.03.2020), “Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

sostanzialmente alla stregua di merci di scambio. Le esperienze internazionali e nazionali concernenti gli strumenti informativi sull'*animal welfare*, quali standard e certificazioni, mostrano realtà diversificate e talvolta contraddittorie e, nella maggior parte dei casi, rispondono pure esse a mere dinamiche di mercato e di competitività fra imprese. Un sistema di certificazione “universale” – soprattutto se regolamentato in modo uniforme (e auspicabilmente cogente) a livello europeo – appare ormai fondamentale per il perseguimento di alti livelli di benessere lungo l'intera filiera agroalimentare.

In questo contesto è emerso pure il potenziale ruolo del “consumAttore” quale soggetto che, al momento dell'acquisto – esigendo prodotti certificati con etichette *welfare-friendly* trasparenti, uniformi e veritiere –, influisce significativamente sulla qualità di vita degli animali. Si è infatti evidenziato come la trasparenza e la chiarezza delle informazioni in etichetta possano sollecitare i consumatori a compiere scelte consapevoli e rispettose dei propri principi etico-morali, contribuendo indirettamente ad un sistema virtuoso che rispetti gli esseri non umani, l'ambiente, le risorse naturali e la propria salute. Secondo il pensiero di chi scrive, esigere il rispetto di alti standard di *animal welfare* diventa un obbligo morale dei consumatori che, con le loro scelte alimentari, incidono direttamente sulla vita di esseri che non hanno voce in capitolo; sebbene le sensibilità e gli interessi in gioco siano disparati – e si riconosca che, per quanto auspicabile, una società basata sul non consumo di prodotti di origine animale sia difficilmente realizzabile – ciò non esime i cittadini dall'interessarsi alla questione animale. Nell'ambito dei controlli e delle sanzioni a tutela del consumatore e della trasparenza del mercato si riconosce ulteriormente la potenzialità del *private enforcement* quale regolamentazione *ex post* con funzione preventivo-deterrente, capace di incidere in via mediata sulla tutela degli animali attraverso il riconoscimento della responsabilità in capo all'ente certificatore per il mancato rispetto delle attestazioni sul loro benessere.

A seguito dell'evoluita sensibilità morale della società europea della conoscenza⁵⁷³, si è recentemente addivenuti all'approvazione della proposta di elaborazione di un regime di etichettatura europeo graduale e trasparente che attesti il rispetto di standard superiori a quelli previsti dalla normativa minima e che includa gradualmente tutte le specie allevate coprendo l'intero ciclo vitale⁵⁷⁴. Appare evidente che si tratti di un processo in divenire e che probabilmente la creazione di un sistema di etichettatura europeo non sarà sufficiente per ottenere i cambiamenti utili a rimodellare i sistemi agroalimentari, ciò nonostante, si tratta di una tappa fondamentale ed obbligata per un più concreto riconoscimento della soggettività animale.

⁵⁷³ Una “società della conoscenza” si fonda sulla migliore conoscenza disponibile e le sue istituzioni agiscono in base a tale conoscenza, *cf.* WYNNE B. ET AL., *Taking European Knowledge Society Seriously*, Expert Group Report, DG Research, Brussels, 2007, https://sts.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_sts/Ueber_uns/pdfs/Felt/felt_wynne_taking_european_knowledge_soc_ser.pdf.

⁵⁷⁴ Consiglio dell'Unione europea, *Conclusioni del Consiglio su un marchio a livello di UE relativo al benessere degli animali – Approvazione*, 13691/20, Bruxelles, 7 dicembre 2020, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13691-2020-INIT/it/pdf>.

BIBLIOGRAFIA

Opere monografiche e collettanee

- AL-QARADAWI S.Y., *The lawful and the prohibited in Islam*, Cairo (Egypt), Al-Falah Foundation Publishing, 2001 (2nd edition).
- ANCORA F., *Normazione tecnica, certificazione di qualità e ordinamento giuridico*, Torino, Giappichelli, 2000.
- APPLEBY M.C., HUGHES B.O., ELSON H.A., *Poultry production system: behaviour, management and welfare*, Wallingford (UK), CABI Publishing, 1992.
- APPLEBY M.C., WEARY D.M., SANDØE P., *Dilemmas in animal welfare*, Wallingford (UK), CABI Publishing, 2014.
- ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, Bari, Editori Laterza, 2005.
- ARISTOTELE, *La Politica. Libro I*, (a cura di) BESSO G., CURNIS M., Roma, L'Erma di Bretschneider, 2011.
- BARNETT C., CLOKE P., CLARKE N., MALPASS A., *Globalizing responsibility: the political rationalities of ethical consumption*, Oxford, Wiley-Blackwell, 2011.
- BARSOITI V., DE DOMINICIS F., PAILLI G., VARANO V. (a cura di), *Azione di classe: la riforma italiana e le prospettive europee*, Torino, Giappichelli, 2020.
- BATTAGLIA L., *Etica e diritti degli animali*, Bari, Editori Laterza, 1997.
- BELLISARIO E., *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, Milano, Giuffrè Editore, 2011.
- BENEDETTI A., *Certezza pubblica e "certezza" private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, Milano, Giuffrè Editore, 2010.
- BENTHAM J., *An introduction to the principles of morals and legislation*, London, Methuen Publishing, 1970.
- BERTONI G. (a cura di), *Etica e allevamento animale*, Milano, Franco Angeli, 2016.
- BLECH Z.Y., *Kosher Food Production*, Oxford, Wiley-Blackwell, 2008 (2nd edition).
- BLOKHUIS H.J., MIELE M., VEISSIER I., JONES B., *Improving farm animal welfare: science and society working together: the Welfare Quality approach*, Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 2013.
- BORRA D., TARANTOLA M., *Il consumatore europeo e il benessere animale. Indagine di Slow Food sui consumi e le abitudini di acquisto della carne in funzione della percezione dell'animal welfare*, Milano, Franco Angeli, 2015.

BROOM D.M., JOHNSON K.J., *Stress and animal welfare. Key issues in the biology of humans and other animals*, New York, Springer, 2019 (2nd edition).

CAMPANARO C., FALVO M. (a cura di), *Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali. Procedure e casi pratici con focus su aspetti medici veterinari correlati*, LAV, 2019.

CAO D., WHITE S. (edited by), *Animal Law and Welfare – International Perspectives*, New York, Springer, 2016.

CAPUTO L., CAPUTO M., *La nuova class action (l. 12 aprile 2019, n.31)*, Milano, Giuffrè Editore, 2019.

CASTIGNONE S. (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, Il Mulino, 1985.

CASTIGNONE S., LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di), *La questione animale*, Milano, Giuffrè Editore, 2012.

CAVALIERI P., *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999.

CHIZZONTI A., TALLACCHINI M. (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2010.

COFF C., BARLING D., KORTHALS M., NIELSEN T., *Ethical traceability and communicating food*, New York, Springer, 2008.

COSTATO L., ALBISINNI F. (edited by), *European and global food law*, CEDAM, Assago (MI), Wolters Kluwer Italia, 2016.

D'AMICO G., *La responsabilità ex repto e la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. Contributo alla teoria della responsabilità contrattuale*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1999.

D'ARONCO L., *Il benessere degli animali negli allevamenti e la normativa europea. Il caso delle galline ovaiole*, Milano, Key Editore, 2018.

DAWKINS M.S., *Animal suffering. The science of animal welfare*, London, Chapman and Hall, 1980.

DEGRAZIA D., *Taking animals seriously: mental life and moral status*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

DESOUCEY M., *Contested tastes: Foie gras and the politics of food*, Princeton, Princeton University Press, 2016.

DI SEGNI R., *Guida alle regole alimentari ebraiche*, Roma, Lamed, 1996 (3^a edizione).

DOMENICHELLI V., ROMAGNOLI G. (a cura di), *I poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti delle P.A. e delle imprese*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2015.

- FERRARI M., IZZO U., *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, Il Mulino, 2012.
- FOER J.S., *Se niente importa. Perché mangiamo gli animali?*, Parma, Guanda, 2016 (*Eating animals*, 2009).
- FRASER D., *Understanding Animal Welfare: The Science in its Cultural Context*, Oxford, Wiley Blackwell, 2008.
- GALLO P., MAGRI G., SALVADORI M. (a cura di), *L'armonizzazione del Diritto europeo: il ruolo delle corti*, Milano, Ledizioni LediPublishing, 2017.
- GERMANÒ A., *Corso di diritto agroalimentare*, Torino, Giappichelli Editore, 2007.
- GERMANÒ A., RAGIONIERI M.P., ROOK BASILE E., *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino Giappichelli Editore, 2019.
- GIUGGIOLI P.F., *L'azione di classe: un nuovo procedimento collettivo*, Milano, Wolters Kluwer - Padova CEDAM, 2019.
- HARRISON R., *Animal machine*, London, Stuart, 1964 .
- KANT I., *Lezioni di etica*, Bari, Editori Laterza, 2004.
- KORTHALS M.J.J.A.A., *Philosophy produces food. Ethics from Soil to Table and from Table to Soil*, Wageningen, Wageningen University, 2014.
- LÈVI-STRAUSS C., *Il crudo e il cotto*, Milano, Il Saggiatore, 2016 (*Le Cru et le cuit*, 1964).
- MACRÌ M.C., *Il benessere degli animali da produzione*, Roma, INEA, 2012.
- MALINAUSKAITE J., *Harmonisation of EU Competition Law Enforcement*, Cham (CH), Springer Nature Switzerland, 2020.
- MANNUCCI A., TALLACCHINI M. (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, Giuffrè Editore, 2001.
- MARX A., MAERTENS M., SWINNEN J., WOUTERS J., *Private standards and global governance: economic, legal and political perspective*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2012.
- MASINI S., *Corso di diritto alimentare*, Milano Giuffrè, 2020 (5^a edizione).
- MONTINI TROTTI D., *Gli animali hanno diritti*, Milano, Mimesis, 2019.
- PACILEO V., *Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali e amministrativi*, Padova, CEDAM, 2003.
- PACKER R., *The Politics of BSE*, New York, Palgrave Macmillan, 2006.

- POCAR V., *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Bari, Editori Laterza, 2005.
- POCAR V., *Oltre lo specismo. Scritti per i diritti degli animali*, Milano, Mimesis, 2020.
- POLLAN M., *Il dilemma dell'onnivoro*, VIII ed., Milano, Adelphi, 2013 (*The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals*, 2006).
- POLLO S., *Umani e animali: questioni di etica*, Roma, Carocci Editore, 2016.
- PINDYCK R.S., RUBINFELD D.L., *Microeconomia*, VIII ed., Milano-Torino, Pearson Italia, 2013.
- REGAN T., *The case for animal rights*, Berkeley (California), University of California Press, 1983.
- REGAN T., SINGER P. (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, Gruppo Abele, 1987 (*Animal rights and human obligations*, 1976).
- REGAN T., *Gabbie vuote: La sfida dei diritti animali*, Casale Monferrato, Edizioni Sonda, 2005 (*Empty cages: Facing the challenges of animal rights*, 2004).
- RESCIGNO F., *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, Giappichelli, 2005.
- RIAZ M.N., CHAUDRY M.M., *Halal food production*, Boca Raton (USA), CRC Press LLC, 2004.
- RICCI C. (a cura di), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Milano, Giuffrè, 2012.
- ROLLIN B.E., *Animal Rights & Human Morality*, Buffalo NY, Prometheus Books, 1981.
- ROLLIN B.E., DE MORI B., *Gli altri animali. Scienza ed etica di fronte al benessere animale*, Milano, Mimesis, 2020.
- SALT H., *Animals' rights considered in relation to social progress*, New York, Macmillan & Co., 1894.
- SCHACHT J., *Introduzione al diritto musulmano*, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1995.
- SINGER P., *In Defense of Animals*, New York, Harper & Row, 1985.
- SINGER P., *Liberazione animale*, Milano, Il saggiatore, 2015 (*Animal liberation*, 1975).
- SINGER P., MASON J., *Come mangiamo. Le conseguenze etiche delle nostre scelte alimentari*, Milano, Il saggiatore, 2007 (*The ethics of what we eat: why our food choices matter*, 2006).
- STEINER G., *Anthropocentrism and its discontents: the moral status of animals in the history of western philosophy*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2005.
- SUNSTEIN C.R., THALER R., *Nudge. La spinta gentile*, Milano, Feltrinelli, 2014 (*Nudge. Improving decisions about health, wealth, and happiness*, 2008).

TALLONTIRE A., NELSON V., DIXON J., BENTON T.G., *A review of the literature and knowledge of standards and certification systems in agricultural production and farming systems*, Greenwich, Natural Research Institute, 2012.

TOMMASO D'AQUINO, *Summa contra gentiles*, vol. 3, Torino, Marietti, 1961.

TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, Cinisello Balsamo (MI), Edizioni San Paolo, 1999.

TOSSELLI E., *Kosher, halal e bio. Regole e mercati*, Milano, Franco Angeli, 2018.

VETTOREL A., *Il paradosso dell'informazione nel diritto alimentare globale*, Napoli, Jovene, 2016.

WEBSTER J., *Animal Welfare: Limping Towards Eden. A practical approach to redressing the problem of our dominion over the animals*, Oxford, Blackwell Publishing, 2005.

Articoli e saggi

ADAMS W.A., *Human subjects and animal objects: animals as "others" in the law*, in "Journal of animal law and ethics", 2009, vol. 3, pp. 29-51.

ALBISINNI F., *Sicurezza e controlli: chi garantisce cosa?*, in "Rivista di diritto alimentare", 2011, n.4.

ALBISINNI F., *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti*, in Relazioni incontro AIDA – Benessere animale, scienza e giurisdizione: tre sentenze in cammino", 2021, [online] <https://www.aida-ifla.it/wp-content/uploads/2021/04/Albisinni-esseri-senzienti.pdf>.

ALEMANNO A., *Trade in Food: Regulatory and Judicial Approaches in the EC and the WTO*, in "Journal of International Economic Law", 2008, vol. 11, issue 2, pp. 495-500.

ALESSI R., *Il difficile percorso della «responsabilità civile europea»*, in "Danno e responsabilità", 1999, pp. 377 ss.

AMBROSOLI M., *Il contratto di certificazione della qualità (nota a sentenza Trib. Monza, Sez. IV, 4.02.2004)*, in "Contratti", 2004, fasc. 8-9, pp. 809-819.

ANIL H., MIELE M., VON HOLLEBEN K., BERGEAUD-BLACKLER F., VELARDE A., *Religious Rules and Requirements – Halal Slaughter*, in "DIALREL Reports", 2010, n. 1.1.2, p. 17, [online] https://www.dialrel.net/dialrel/images/dialrel_report_halal.pdf.

ANOMALY J., *What's wrong with factory farming?*, in "Public health ethics", 2015, vol. 8, n.3, pp. 246-254.

APPLEBY M.C., *The relationship between food prices and animal welfare*, in "Journal of Animal Science", 2005, vol. 83, issue 13, pp. 9-12.

APPLEBY M.C., SANDØE P., *Philosophical debate on the nature of wellbeing: implications for animal welfare*, in "Animal welfare", 2002, 11, 3, pp. 283-294.

ARCURI A., *The Coproduction of the Global Regulatory Regime for Food Safety Standards and the Limits of a Technocratic Ethos*, European University Institute, RSCAS Working Paper 2014/97, 2014.

ARFINI F., MANCINI M.C., *Rapporto "sicurezza alimentare-benessere animale": un'indagine nel sistema agroalimentare italiano*, in BOCCALETTI S. (a cura di) "Cambiamenti nel sistema alimentare. Nuovi problemi, strategie, politiche", Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 133-146.

ARTOM ALESSANDRO, ARTOM ALICE, *Il nuovo regolamento UE sui controlli ufficiali e le problematiche sanzioni*, in "Rivista di diritto alimentare", 2018, n. 4, pp. 54-61.

ASCANIO L., *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in "OLIR", 09.2010, pp. 63-86.

BACCO F., *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2010, 73(3), pp. 1165-1203.

BACCO F., *Aragoste esposte sul ghiaccio prima della vendita al mercato: maltrattamento di animali?*, in "Diritto Penale Contemporaneo", 2015, [rivista online] http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1446707964BACCO_2015a.pdf.

BAIN C., RANSOM E., HIGGINS V., *Private Agri-food Standards: Contestation, Hybridity and the Politics of Standards*, in "International journal of sociology of agriculture and food", 2013, 20(1), pp. 1-10.

BAIN C., RANSOM E., HIGGINS V., *Private agri-food standards: supply chains and the governance standards*, in "International journal of sociology of agriculture and food", 2013, 20(2), pp. 147-154.

BALLS M., GOLDBERG A.M., FENTEM J.H., BROADHEAD C.L., BURCH R.L., FESTING M.F.W., FRAZIER J.M., HENDRIKSEN C.F.M., JENNINGS M., VAN DER KAMP M.D.O., MORTON D.B., ROWAN A.N., RUSSELL C., RUSSELL W.M.S., SPEILMANN H., STEPHENS M.L., STOKES W.S., STRAUGHAN D.W., YAGER J.D., ZURLO J., VAN ZUTPHEN B.F.M., *The Three Rs: The Way Forward. The Report and Recommendations of ECVAM Workshop 11*, in "ATLA", 1995, 23, pp. 838-866.

BARNETT C., CLOKE P., CLARKE N., MALPASS A., *Consuming ethics: articulating the subjects and spaces of ethical consumption*, in "Antipode", 2005, 37, pp. 23-45.

BARONCINI E., *Il diritto di informazione del consumatore nel GATT 1994 e nell'Accordo TBT: l'approccio dell'Unione europea (The consumer's right to information in the GATT 1994 and the TBT Agreement: the EU approach)*, in VENTURINI G., COSCIA G., VELLANO M., "Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione", Milano, Giuffrè, 2005.

BARONCINI E., *Il sistema di etichettatura "Dolphin-safe" e l'organo d'appello dell'OMC: la corretta informazione del consumatore e la salute e il benessere degli animali al vaglio del sistema multilaterale degli scambi*, in "Diritto del commercio internazionale", 2014, fasc. 1, pp. 109-136.

BARTUSSEK I., *A review of the animal needs index (ANI) for the assessment of animals' well-being in the housing systems for Austrian proprietary products and legislation*, in "Livestock production science", 1999, n. 61, pp. 179-192.

BAYNE K., TURNER P.V., *Animal Welfare Standards and International Collaborations*, in “ILAR Journal”, 2019, vol. 60, n. 1, pp. 86-94.

BEKOFF M., *Why “good welfare” isn’t “good enough”: minding animals and increasing our compassionate footprint*, in “Annual Review of Biomedical Sciences”, 2008, 10, T1-T14.

BEKOFF M., PIERCE J., *Animal welfare cannot adequately protect nonhuman animals: the need for a science of animal well-being*, in “Animal Sentience”, 2016, n. 67, pp. 1-4.

BELLISARIO E., *Lo stralcio delle disposizioni sulle certificazioni di qualità del codice del consumo: un’occasione mancata*, in “Europa e diritto privato”, 2005, fasc. 4, pp. 1045-1085.

BENNET R.M., *The Value of Farm Animal Welfare*, in “Journal of Agricultural Economics”, 1995, vol. 46, issue 1, pp. 46-60.

BENNET R.M., *People’s willingness to pay for farm animal welfare*, in “Animal Welfare”, 1996, 5, pp. 3-11.

BERTHE F., VANNIER P., HAVE P., SERRATOSA J., BASTINO E., BROOM D.M., HARTUNG J., SHARP J.M., *The role of EFSA in assessing and promoting animal health and welfare*, in “EFSA Journal”, 2012, 10(10).

BERNARDI A., *I tre volti del diritto penale comunitario*, in “Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, 1999, pp. 333-379.

BERTI I., *Informing or advertising? Protection of consumers and AGCM*, in LEONINI F., TALLACCHINI M., FERRARI M. (edited by) “Innovating Food, Innovating the Law. An interdisciplinary approach to the challenges in the agro-food sector”, Tricase, Libellula Edizioni, 2014, pp. 47-56.

BETLEM G., *Public and Private Transnational Enforcement of EU Consumer Law*, in “European Business Law Review”, 2007, n. 4, pp. 683-708.

BISMUTH R., DEMARET A., DI CONCETTO A., EPSTEIN A., ROUXEL M., SOUBIGOU Y., *La concurrence des normativités au cœur de la labellisation du bien-être animal*, in “Revue internationale de droit économique”, 2018, 3, pp. 369-3921.

BLANDFORD D., HARVEY D., *Economics of Animal Welfare Standards: Transatlantic Perspectives*, in “EuroChoices”, 2014, 13(3), pp. 35-40.

BLOKHUIS H.J., FIKS VAN NIEKERK T., BESSEI W., ELSON A., GUÉMÉNÉ D., KJAER J.B., MARIA LEVRINO G.A., NICOL C.J., TAUSON R., WEEKS C.A., VAN DE WEERD H.A., *The LayWel project: welfare implications of changes in production systems for laying hens*, in “World’s Poultry Science Journal”, 2007, vol. 63, pp. 101-114.

BLOKHUIS H.J., JONES R.B., GEERS R., MIELE M., VEISSIER I., *Measuring and monitoring animal welfare: transparency in the food product quality chain*, in “Animal welfare”, 2003, 12, pp. 445-455.

BOCK B., VAN LEEUWEN F., *Review of socio-political and Market Developments of Animal Welfare Schemes*, in Roex J., Miele M. (edited by) “Farm Animal Welfare Concerns, Consumers, Retailers and Producers”, Welfare Quality Report, Cardiff University, 2005, p. 123.

BOCK B., VAN HUIK M.M., *Animal welfare: the attitudes and behaviour of European pig farmers*, in “British Food Journal”, 2007, vol. 109, n. 11, pp. 931-944.

BOCK B., BULLER H., *Healthy, happy and humane: evidence in farm animal welfare policy*, in “Sociologia ruralis”, 2013, 53(3), pp. 390-411.

BORGHI P., *Azioni collettive e imprese alimentari*, in COSCIA G. (a cura di) “I rapporti commerciali nel settore alimentare”, Alessandria, Editrice Tarò, 2010, pp. 115-130.

BORGHI P., *Le azioni di classe nel settore alimentare*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2012, anno VI, n. 1.

BORGHI P., *Labelling and obligations to provide information: the new discipline*, in PARISIO V. “Food safety and quality law: a transnational perspective”, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 57-81.

BOTTONI R., *La macellazione rituale nell’Unione europea e nei paesi membri: profili giuridici*, in CHIZZONITI A., TALLACCHINI M. (a cura di) “Cibo e religione: diritto e diritti”, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2010, pp. 273-295.

BOTTONI R., *Legal Aspects of Halal Slaughter and Certification in the European Union and its Member States*, in AL-TEINAZ Y.R., SPEAR S., ABD EL-RAHIM I.H.A. (edited by) “The halal food handbook”, 2020, Oxford, Wiley Blackwell, pp. 255-270.

BOZA S., FERNÁNDEZ F., *World Trade Organization members’ participation in mechanisms under the sanitary and phytosanitary agreement*, in “International Journal of Trade and Global Markets”, 2016, vol. 9, issue 3, pp. 212-227.

BRONZINI G., *Il modello sociale europeo*, in BASSANINI F., TIBERI G. (a cura di) “Le nuove istituzioni europee”, Bologna, Il Mulino, 2008.

BROOM D.M., *Animal Welfare. Concepts and Measurements*, in “Journal of animal science”, 1991, 69, pp. 4167-4175.

BROOM D.M., *Traceability of food and animals in relation to animal welfare*, in “Annals of the 2nd International Conference on Agricultural Product Traceability”, 2006, pp. 195-201.

BROOM D.M., *Animal welfare and legislation*, in SMULDERS F., ALGERS B.O. (edited by) “Welfare of production animals: assessment and management of risk”, Wageningen, Wageningen Pers, 2009, pp. 341-354.

BROOM D.M., *Animal welfare: future knowledge, attitudes and solutions*, in “Lucrări științifice medicină veterinară”, 2009, vol. XLII (2).

BROOM D.M., *Animal welfare: an aspect of care, sustainability and food quality required by the public*, in “Journal of veterinary”, 2010, Medical Education, 37(1), pp. 83-88.

BROOM D.M., *Animal Welfare in the European Union*, 2017, Petition to the European Parliament 75/2017, Brussels, European Parliament https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU%282017%29583114_EN.pdf.

BRSCIC M., HEUTINCK L.F.M., WOLTHUIS-FILERUP M., STOCKHOFE N., ENGEL B., VISSER E.K., GOTTARDO F., BOKKERS E.A.M., LENSİK B.J., VAN REENEN C.G., *Prevalence of gastrointestinal disorders recorded at postmortem inspection in white veal calves and associated risk factors*, in “Journal of Dairy Science”, 2011, 94, pp. 853-863.

BULLER H., BLOKHUIS H., JENSEN P., KEELING L., *Towards Farm Animal Welfare and Sustainability*, in “Animals”, 2018, vol. 8(6), article 81.

BULLER H., CESAR C., *Eating well, eating fare: farm animal welfare in France*, in “International journal of food and agriculture”, 2007, vol. 15(3), pp. 45-58.

CAFAGGI F., *The Great Transformation. Administrative and Judicial Enforcement in Consumer Protection: Remedial Perspective*, in “Loyola Consumer Law Review”, 2009, pp. 101-149.

CAFAGGI F., IAMICELI P., *Supply chains, contractual governance and certification regimes*, in “European journal of law and economics”, 2014, 37(1), pp. 131-173.

CAFAGGI F., MICKLITZ H.-W., *Collective Enforcement of Consumer Law: A Framework for Comparative Assessment*, in “European Review of Private Law”, 2008, 3, pp. 391-425.

CAMM T., BOWLES D., *Animal welfare and the Treaty of Rome – legal analysis of the protocol on animal welfare and welfare standards in the European Union*, in “Journal of environmental law”, 2000, vol. 12, issue 2, pp. 197-205.

CANAVARI M., CANTORE N., PIGNATTI E., SPADONI R., *Role of certification bodies in the organic production system*, in HAAS R., CANAVARI M., SLEE B., TONG C., ANURUGSA B. (edited by) “Looking east, looking west. Organic and quality food marketing in Asia and Europe”, 2010, Wageningen, Wageningen Academic Publishing, pp. 85-99.

CANFORA I., *Sicurezza alimentare e nuovi assetti delle responsabilità di filiera*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2009, n. 4, p. 14.

CAPELLI F., *I controlli dei prodotti alimentari nel mercato unico europeo e la responsabilità dei controlli (funzionari pubblici, certificatori, imprenditori, analisti)*, in “Diritto comunitario e degli scambi internazionali”, 1995, 2, pp. 387-429.

CAPELLI F., *Prodotti agroalimentari di qualità: controlli e responsabilità*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2011, anno V, n. 4.

CAPORALE M., *Benessere animale, alimentazione e salute dell'uomo*, in "Medicina nei secoli", 2017, 29/2, pp. 337-360.

CARENZI C., VERGA M., *Animal welfare: review of the scientific concept and definition*, in "Italian Journal of Animal Science", 2009, vol. 8 (suppl.1), pp. 21-30.

CAREY M., *The Common Agricultural Policy's new delivery model post-2020: national administration perspective*, in "EuroChoices", 2019, 18(1), pp. 11-17.

CARMIGNANI S., *La tutela del consumatore tra comunicazione e informazione*, in GERMANÒ A., ROOK BASILE E. (a cura di) "Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti", Torino, Giappichelli Editore, 2005, pp. 135-158.

CARMIGNANI S., *Controlli e informazione al pubblico*, in "Rivista di diritto alimentare", 2018, n.1, pp. 42-46.

CASTIGNONE S., *La questione animale tra etica e diritto*, in VIANO C.A. (a cura di) "Teorie etiche contemporanee", Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 225-272.

CHIARLONI S., *Il nuovo art. 104-bis del codice del consumo: azione di classe o azione collettiva?*, in "Analisi giuridica dell'economia", 2008, vol. 1, pp. 107-126.

CHIESA F., BARBIERI S., LOLLI S., FERRANTE V., *Sviluppo di nuovi sistemi di valutazione del benessere come possibilità di certificazione nell'allevamento biologico*, in "Pubblicazioni Dipartimento di scienze animali – Sezione di zootecnica veterinaria", Università degli Studi di Milano, 2009, <http://www.equizoobio.it/downloads/chiesa.pdf>.

CITO G., GIULIANI C., PERRONE V., *Macellazione rituale: attualità e aspetti normativi dell'Unione europea*, in "Argomenti (SIMeVeP)", 2020, anno XXII, n. 2, pp. 41-50.

CLARKE N., BARNETT C., CLOKE P., MALPASS A., *Globalising the consumer: Doing politics in an ethical register*, in "Political Geography", 2007, 26(3), pp. 231-249.

COSTATO L., *Le etichette alimentari nel nuovo regolamento 1169/2011*, in AA.VV. "Tracciabilità ed etichettatura degli alimenti. Partecipazione e sicurezza", 2012, Firenze, Polistampa, pp. 69-85.

CUPP R.L., *Moving beyond animal rights: a legal/contractualist critique*, in "Legal studies research paper series", Pepperdine University school of law, 2009, n. 2009/11.

CZYCHOLL I., KNIESE C., BÜTTNER K., GROSSE BEILAGE E., SCHRADER L., KRIETER J., *Interobserver reliability of the "Welfare Quality(®) Animal Welfare Assesment Protocol for Growing Pigs"*, in "SpringerPlus", 2016, vol. 5, open access <https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-016-2785-1>.

D'ADDEZIO, *La responsabilità civile dell' "impresa agroalimentare"*, in "Rivista di diritto agrario", 2011, fasc. 1, pp. 41-77.

DAHLAN-TAYLOR M., *Beyond barbarity and concealment: animal sacrifice and religious slaughter in Islamic responses to postdomesticity*, in “Culture and religion: An Interdisciplinary Journal”, 2016, vol. 17, issue 3, pp. 352-365.

DARBY M., KARNY E., *Free competition and the optimal amount of fraud*, in “Journal of Law and Economics”, 1973, 16(1), pp. 67-88.

DAWKINS M.S., *Conclusions: a universally agreed definition of welfare?*, in DAWKINS M.S. “The Science of Animal Welfare: Understanding What Animals Want”, 2021, Oxford, Oxford University Press, chapter 9.

DECKERS J., *Should the consumption of farmed animal products be restricted, and if so, by how much?*, in Food Policy”, 2010, 35, pp. 497-503.

DE GRAAF S., VAN LOO E.J., BIJTEBIER J., VANHONACKER F., LAUWERS L., TUYTTENS F.A.M., VERBEKE W., *Determinants of consumer intention to purchase animal-friendly milk*, in “journal of Dairy Science”, 2016, vol. 99, issue 10, pp. 8304-8313.

DE MORI B., *Il benessere animale: un concetto “etico” o “scientifico”? Un dibattito ancora attuale*, in “Notizie di POLITEIA”, 2019, XXXV, 134, pp. 143-161.

DE MORI B., *Il moral distress dalla medicina umana alla medicina veterinaria: un’analisi comparativa*, in “Medicina e Morale”, 2019, 3, pp. 265-280.

DENEULIN S., TOWNSEND N., *Public Goods, Global Public Goods and the Common Good*, in “International Journal of Social Economics”, 2007, 34, pp. 19-36.

DI LAURO A., *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una “responsabilità del consumatore”*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2012, n. 2, pp. 1-27.

DI PASQUALE A., ISOCRONO E., POSSENTI L., SI FRANCESCO C., DI DONATO W., FIORE G., HOFHERR J., NATALE F., BONAVITACOLA F., *Monitoraggio del benessere animale e della tracciabilità del bestiame durante il trasporto*, in “Veterinaria italiana”, 2009, 45(4), pp. 567-576.

DI PASQUALE J., NANNONI E., DEL DUCA I., ADINOLFI F., CAPITANO F., SARDI L., VITALI M., MARTELLI G., *What foods are identified as animal friendly by Italian consumers?*, in “Italian journal of animal science”, 2014, 13(4), pp. 782-789.

DIMAGGIO P.J., POWELL W.W., *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*, in POWELL W.W., DIMAGGIO P.J. (edited by), “The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, University of Chicago Press, 1991, pp. 63-82.

DONALDSON S., KYMLICKA W., *Linking animal ethics and animal welfare science*, in “Animal Sentience”, 2016, n. 5(1), pp. 1-4.

DOS REIS M., DA SILVA PÔRTO JR S., DE AZEVEDO A.F.Z., *The impacts of the World Trade Organization on new members*, in “The World Economy”, 2021, 00, pp. 1-29.

DUNCAN I.J.H., *Welfare is to do with what animals feel*, in “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 1993, 6, pp. 8-14.

DUNCAN I.J.H., *Science-based assessment of animal welfare: farm animals*, in “Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics)”, 2005, 24(2), pp. 483-492.

DZENG E., CURTIS J.R., *Understanding ethical climate, moral distress and burnout: a novel tool and a conceptual framework*, in “BMJ Quality and Safety”, 2018, 27, pp.766-770.

EDEN S., BEAR C., WALKER G., *Mucky carrots and other proxies: problematising the knowledge-fix for sustainable and ethical consumption*, in “Geoforum”, 2008, 39(2), pp. 1044-1057.

ELLINGSEN K., GRIMSRUD K., MEJDELL H.M., OLESEN I., HONKANEN P., NAVRUD S., GAMBORG C., SANDØE P., *Who cares about fish welfare? A Norwegian Study*, in “British Food Journal”, 2015, vol. 117, n. 1, pp. 257-273.

ELLIS K., KEANE J., *A review of ethical standards and labels: Is there a gap in the market for a new “Good for Development” label?*, in “Overseas Development Institute Papers”, 2008, London, ODI, Working Paper 297.

ESTELLA A., *Conclusions: functional and normative limits of subsidiarity*, in ESTELLA A. “The EU principle of subsidiarity and its critique”, 2002, New York, Oxford University Press.

EVANS A., MIELE, M. (edited by), *Consumers’ views about farm animal welfare, part I: national reports based on focus group research*, in “Welfare Quality® Reports no. 4”, Cardiff, Cardiff University, 2007.

EVANS A., MIELE M., *Between food and flesh: how animals are made to matter (and not matter) within food consumption practices*, in “Environment and planning D: society and space”, 2012, 30(2), pp. 298-314.

EVANS A., MIELE M., *Food labelling as a response to political consumption: effects and contradictions*, in KELLER, MARGIT, HALKIER, BENTE, WILSKA, TEHRI-ANNA, TRUNINGER, MONICA (edited by) “Routledge Handbook on Consumption”, 2017, London, Routledge, pp.191-203.

FAGOTTO E., *Private roles in food safety provision: the law and economics of private food safety*, in “European journal of law and economics”, 2014, 37(1), pp.83-109.

FANATICO A., BORN H., *Label Rouge: Pasture-Based Poultry Production in France*, in “ATTRA Publications”, 2002, [online] <https://ita.calameo.com/read/000715430bcc74f0a3ca9>.

FASANI F., *L’animale come bene giuridico*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2017, anno LX, fasc. 2, pp. 710-746.

FAURE M., VISSCHER L., WEBER F., *Liability for unknown risks: a law and economic s perspective*, in “Journal of European tort law”, 2016, 7(2), pp. 198-228.

FAVRE D., *An International Treaty for Animal Welfare*, in “Animal Law Review”, 2012, vol. 18.2, pp. 237-280.

FAVRE D., *An International Treaty for Animal Welfare (updated version)*, in CAO D., WHITE S. (edited by) “Animal Law and Welfare – International Perspectives”, New York, Springer, 2016, pp. 87-106.

FITZGERALD P., *Morality may not be enough to justify the EU seal products ban: animal welfare meets international trade law*, in “Journal of international wildlife law & policy”, 2011, vol. 14, p.85-136.

FEINBERG J., *The rights of animals and unborn generations*, in BLACKSTONE W.T. (edited by) “Philosophy & environmental crisis”, Athens, The University of Georgia Press, 1974, pp. 43-68.

FERRANTE V., BARBIERI S., CANTÀFORA A.F.A., LOLLI S., DE ROSA G., NAPOLITANO F., La valutazione del benessere nell'allevamento biologico, in ZANOLI R., VAIRO D. (a cura di) “Efficienza, qualità e innovazione nella zootecnica biologica – Progetto EQUIZOOBIO”, Regione Marche, Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, 2008, pp. 83-92, http://www.equizoobio.it/downloads/volume_finale.pdf.

FERRARI M., *The liability of private certification bodies for pure economic loss: comparing English and Italian law*, in “Journal of European tort law”, n. 3 (2010), p. 266-305.

FERRARI M., *Information and Beyond: The Role of Private Certification Bodies*, in F. LEONINI, M. TALLACCHINI, M. FERRARI (edited by) “Innovating Food, Innovating the Law. An interdisciplinary approach to the challenges in the agro-food sector”, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2014, p. 57-76.

FERRARI M., *Private standards, uncertainty and liability. The Sudan I saga*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2017, n. 4, pp. 52-64.

FERRARI M., IZZO U., *Intorno al concetto di sostenibilità nel diritto alimentare*, in “Menabò di Etica ed Economia”, 2016, n. 37.

FILIPPI M., RICCITELLI G., FALINI A., SALLE F.D., VUILLEUMIER P., COMI G., ROCCA M.A., *The Brain Functional Networks Associated to Human and Animal Suffering Differ among Omnivores, Vegetarians and Vegans*, in “PLoS One”, 2010, vol. 5, issue 5., e10847.

FRASER D., *Science, values and animal welfare: exploring the “inextricable connection”*, in “Animal Welfare”, 1995, 4, 2, pp. 103-117.

FRASER D., *Understanding animal welfare*, in “Acta veterinaria scandinavica”, 2008, S1, 50 (suppl.1), pp. 1-7.

FRASER D., WEARY D.M., *Quality of Life for Farm Animals: Linking Science, Ethics and Animal Welfare*, in BENSON G.J., ROLLIN B. (edited by) “The well-being of farm animals. Challenges and solutions”, Oxford, Blackwell Publishing, 2004, pp., 39-60.

FREIDBERG S., *The ethical complex of corporate food power*, in “Environment and planning D: society and space”, 2004, vol. 22, pp. 513-531.

FUCHS D., KALFAGIANNI A., ARENTSEN M., *Retail Power, Private Standards, and Sustainability in the Global Food System*, in CLAPP J., FUCHS D. (edited by) “Corporate Power in Global Agrifood Governance”, 2009, pp. 48-100.

GARCÍA PINILLOS R., APPLEBY M.C., MANTECA X., SCOTT-PARK F., SMITH C., VELARDE A., *One welfare – a platform for improving human and animal welfare*, in “Veterinary record”, 2016, n. 179, pp. 412-413.

GENTILI A., *La rilevanza giuridica della certificazione volontaria*, in “Europa e diritto privato”, 2000, fasc. 1, pp. 59-77.

GERMANÒ A., *Informazione alimentare balal: quale responsabilità per un’etichetta non veritiera?*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2010, anno IV, n. 3.

GERMANÒ A., *Sugli organismi di controllo*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2018, n. 1, pp. 65-68.

GIBSON MIAH, *The Universal Declaration on Animal Welfare*, in “Deakin Law Review”, 2011, vol. 16, n. 2, pp. 539-567.

GOSHEN Z., PARCHOMOVSKY G., *The Essential Role of Securities Regulation*, in “Corporate Law: Law & Finance eJournal”, 2004.

GRAÇA J., CALHEIROS M.M., OLIVEIRA A., *Moral disengagement in harmful but cherished food practices? An exploration into the case of meat*, in “Journal of agricultural and environmental ethics”, January 2014, pp. 749-765.

GRAÇA J., OLIVEIRA A., CALHEIROS M.M., *Meat, beyond the plate. Data-driven hypotheses for understanding consumer willingness to adopt a more plant-based diet*, in “Appetite”, 2015, vol- 90, pp. 80-90.

GRACIA A., LOUREIRO M.L., NAYGA R.M.JR., *Valuing an EU animal welfare label using experimental auctions*, in “Agricultural economics”, 2011, 42(6), pp. 669-677.

GRETHE H., *High animal welfare standards in the EU and international trade: how to prevent potential “low animal welfare havens”?*, in “Food policy”, 2007, vol. 32, n. 3, pp. 315-333.

GRUZALSKI B., *The case against raising and killing animals for food*, in Miller H.B., Williams W.H., “Ethics and animals”, Clifton (New Jersey), Humana Press, 1983, pp. 251-265.

GUIL-GUERRERO J.L., RAMOS L., MORENO C., ZÚÑIGA-PAREDES J.C., CARLOSAMA-YÉPEZ M., RUALES P., *Plant-food by-products to improve farm animal health*, in “Animal Feed Science and Technology”, 2016, vol. 220, pp. 121-135.

GURTMAN R., *Shehitah: Jewish Ritual Slaughter*, in “DASH Repository”, 2005, pp. 4-22, [online] <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8852091/Gurtman05.pdf?sequence=3>.

HAAS R., CANAVARI M., PÖCHTRAGER S., CENTONZE R., NIGRO G., *Organic food in the European Union: a marketing analysis*, in HAAS R., CANAVARI M., SLEE B., TONG C., ANURUGSA B. (edited by) "Looking east, looking west. Organic and quality food marketing in Asia and Europe", 2010, Wageningen, Wageningen Academic Publishing, pp. 21-46.

HARVEY D., HUBBARD C., *The Supply Chain's Role in Improving Animal Welfare*, in "Animals", 2013, n. 3, pp. 773-774.

HAVINGA T., *Private regulation of food safety by supermarkets*, in "Law & policy", 2006, 28(4), pp. 515-533.

HAVINGA T., *Regulating halal and kosher foods: different arrangements between state, industry and religious actors*, in "Erasmus law review", 2010, vol. 3, issue 4, pp. 241-255.

HEERWAGEN L.R., CHRISTENSEN T., SANDØE P., *The Prospect of Market-Driven Improvements in Animal Welfare: Lesson from the Case of Grass Milk in Denmark*, in "Animals", 2013, 3, pp. 499-512.

HIDALGO-BAZ M., MARTOS-PARTAL M., GONZÁLEZ-BENITO Ó., *Is advertising helpful for organic business? Differential effects of packaging claims*, in "International Journal of Advertising", 2017, vol. 36, issue 4, pp. 542-561.

HIGGIN M., ROE E., *A cross-country comparison of initiatives in the supply of welfare-friendlier food products within the Food Service Industry*, in "Welfare Quality® Research Project", 2008.

HORN H., WEILER J., *European Communities – Trade Description of Sardines: Textualism and its Discontent*, in HORN H., MAVROIDIS P. (edited by) "The WTO Case Law of 2002", Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 248-275.

IANNUZZI A., *Caratterizzazioni della normazione tecnica nell'ordinamento italiano. Il campo di analisi e di verifica della materia ambientale*, in "Studi parlamentari e di politica costituzionale", 2006, vol. 39, fasc. 151/152, p. 137-180.

INGENBLEEK P.T.M., IMMINK V.M., *Consumer decision-making for animal-friendly products: synthesis and implications*, in "Animal welfare", 2011, 20, pp. 11-19.

IURATO A., *Il regime della responsabilità dell'operatore del settore alimentare: profili evolutivi ed odierni aspetti problematici*, in RICCI C. (a cura di) "La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti", Milano, Giuffrè, 2012, pp. 331-354.

IZZO U., *«Awakening the Sleeping Dog»: The Promises and Pitfalls of Enforcing Food Information Rules via Tort Law*, in LUCIFERO C. (a cura di) "Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente: atti del convegno di Firenze del 21 e 22 novembre 2019 in onore della prof.ssa Eva Rook Basile", Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.

JANSSEN M., RÖDIGER M., HAMM U., *Labels for animal husbandry systems meet consumer preferences: results from a meta-analysis of consumer studies*, in "Journal of agricultural and environmental ethics", 2016, 29:1071-1100.

JONES P., LENSINK J.M., MANCINI M.C., TRANTER R., *Designing an institutional network for improving farm animal welfare in the EU*, in “Journal of common market studies”, 2017, vol. 55, n. 5, pp. 1081-1093.

KEELING L.J., TUNÓN H., OLMOS ANTILLÓN G., BERG C., JONES M., STUARDO L., SWANSON J., WALLENBECK A., WINCKLER C., BLOKHUIS H., *Animal Welfare and the United Nations Sustainable Development Goals*, in “Frontiers in Veterinary Science”, 2019, vol. 6, article 336.

KEELING L.J., IMMINK V., HUBBARD C., GARROD G., EDWARDS S.A., INGENBLEEK P., *Designing animal welfare policies and monitoring process*, in “Animal Welfare”, 2023, 21, pp. 95-105.

KJÆRNES U., BOCK B.B., ROE E., ROEX J., *Consumption, distribution and production of farm animal welfare. Opinions and practices within the supply chain*, in “Welfare Quality Reports”, 2008, n.7.

KJÆRNES U., *Ethics and Action: A Relational Perspective on Consumer Choice in the European Politics of Food*, in “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 2012, 25, pp. 145-162.

KLEIN H.J., BAYNE K.A., *Establishing a Culture of Care, Conscience, and responsibility: Addressing the Improvement of Scientific Discovery and Animal Welfare Through Science-based Performance Standards*, in “ILAR Journal”, 2007, vol. 48, n. 1, pp. 3-11.

KOOS S., *What drives political consumption in Europe? A multi-level analysis on individual characteristics, opportunity structures and globalization*, in “Acta sociologica”, 2012, 55(1), pp. 37-57.

KUERT W., *The founding of ISO*, in “Friendship among equals – Recollections from ISO’s first fifty years”, 1997, pp. 15-21, https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/about%20ISO/docs/en/Friendship_among_equals.pdf.

LAKNER Z., BAKER G.A., *Struggling with Uncertainty: The State of Global Agri-Food Sector in 2030*, in “Official Journal of the International Food and Agribusiness Management Association”, 2014, vol. 17, issue 4, pp. 141-176.

LEE J., GEREFFI G., BEAUVAIS J., *Global value chains and agrifood standards: Challenges and possibilities for smallholders in developing countries*, in “PNAS - Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America”, 2012, vol. 109, n. 31, pp. 12326-12331.

LEENSTRA F., MAURER V., GALEA F., BESTMAN M., AMSLER-KEPALAITE Z., VISSCHER J., VERMEIJ I., VAN KRIMPEN M., *Laying hen performance in different production systems; why do they differ and how to close the gap? Results of discussions with groups of farmers in The Netherlands, Switzerland and France, benchmarking and model calculations*, in “European Poultry Science (EPS)”, 2014, 78, pp. 1-10.

MAIDANA-ELETTI M., *International Food Standards and WTO Law*, in “Deakin Law Review”, 2014, vol. 19, n. 3, pp. 217-242.

MANNING L., *Food fraud: policy and food chain*, in “Current Opinion in Food Science”, 2016, vol. 10, pp. 16-21.

LAMICELA M., *La riscoperta del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, co. 2, c.c. tra squilibrio e irrazionalità dello scambio contrattuale*, in “Ricerche giuridiche”, 2016, vol. 5, n. 2, pp. 195-216.

LEEB C., RUDOLPH G., BOCHICCIO D., EDWARDS S., FRÜH B., HOLINGER M., HOLMES D., ILLMANN G., KNOP D., PRUNIER A., ROUSING T., WINCKLER C., DIPPEL S., *Effects of three husbandry systems on health, welfare and productivity of organic pigs*, in “Animal”, 2019, 13:9, pp. 2025-2033.

LEITZMANU C., *Nutrition ecology: the contribution of vegetarian diets*, in “American Journal of Clinical Nutrition”, 2003, vol. 78, issue 3, pp. 657S-659S.

LEVER J., MIELE M., *The growth of Halal meat markets in Europe: an exploration of the supply side theory of religion*, in “Journal of Rural Studies”, 2012, 28 (4), pp. 528-537.

LEWIS K.E., GREBITUS C., COLSON G., HU W., *German and British Consumer Willingness to Pay for Beef Labeled with Food Safety Attributes*, in “Journal of Agricultural Economics”, 2016, vol. 68, issue 2, pp. 451-470.

LIU Y.H., ZHU X.Y., HUANG L.Q., JIA Y.X., XIA Z.F., *Effects of force-feeding on immunology, digestive function and oxidative stress in the duodenal and jejunal mucosa of Pekin ducks*, in “Animal”, 2019, pp. 2199-2206.

LOTTINI M., GALLO G., *Le iniziative a garanzia del benessere degli animali tra ordinamento interno ed ordinamento europeo: la EU Platform on animal welfare e il Garante degli animali*, in “Cultura e diritti”, 2018, fasc. 1/2, pp. 103-120.

LUCIFERO N., *Etichettatura degli alimenti: comunicazione legale e comunicazione volontaria*, in “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente”, 2009, n. 1, pp. 14-22.

LUCIFERO N., *Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del diritto agroalimentare europeo*, in “Rivista di diritto agrario”, 2018, fasc. 3, pp. 477-508.

LUND V., ANTHONY R., RÖCKLINSBERG H., *The Ethical Contract as a Tool in Organic Animal Husbandry*, in “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 2004, 17, pp. 23-49.

LURIÈ A., KALININA M., *Protecting animals in international trade: a study of the recent successes at the WTO and in free trade agreements*, in “American university international law review”, 2015, 30(3), pp. 431-487.

MACLEOD M.J., VELLINGA T., OPIO C., FALCUCCI A., TEMPIO G., HENDERSON B., MAKKAR H., MOTTET A., ROBINSON T., STEINFELD H., GERBER P.J., *Invited review: A position on the Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM)*, in “Animal”, 2018, 12:2, pp. 383-397.

MACRÌ M.C., *L'evoluzione concettuale e normativa del “benessere degli animali” nelle politiche comunitarie*, in BOCCALETTI S. (a cura di) “Cambiamenti nel sistema alimentare. Nuovi problemi, strategie, politiche”, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 423-434.

MACRÌ M.C., SCORNAIENGI M. (a cura di), *Il valore del benessere animale*, in “RRN Magazine - Rivista della Rete Rurale Nazionale”, 2017, n. 2.

MACRÌ M.C., SCORNAIENGI M., *Le politiche europee per il benessere degli animali da produzione*, in “Agriregionieuropa”, 2017, 13(48).

MAFFEI M.C., *Foie gras: una crudeltà culturale*, in “Rivista giuridica dell’ambiente”, 2017, vol. 3, pp. 537-570.

MAKDISI F., MARGGRAF R., *Consumer willingness to pay for farm animal welfare in Germany – The case of broiler*, in “51st Annual Conference”, Halle, 2011.

MANCINI M.C., ARFINI F., *Consumer communication and organisational strategies for animal welfare by the food industry and retailing in Italy*, in “EuroChoices”, 2012, 12(2), pp. 50-56.

MARTELLI G., FAUCIANO L., GRANDI M., NANNONI E., ZAGHINI G., *Gli animali nel sentire comune dei cittadini*, in BERTONI G. (a cura di) “Etica e allevamento animale”, Milano, Franco Angeli, 2016.

MARTUFI A., *Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione penale alimentare*, in “Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, 2012, 3, pp. 695-729.

MASINI S., *Vizi, difetti e rischi nel consumo di alimenti: profili di responsabilità*, in “Rivista di diritto agroalimentare”, 2016, n.3, pp. 473-523.

MASSARO A., *I reati “contro gli animali” tra aspirazioni zoocentriche e ineliminabili residui antropocentrici*, in “Cultura e diritti”, 2018, fasc. 1/2, pp. 79-88.

MATTHEE M., *The Codex Alimentarius Commission and its Food Safety Measures in the Light of their New Status*, in EVERSON M., VOS E. (edited by) “Uncertain Risks Regulated”, London, Routledge Cavendish Publishing, 2009, pp. 325-329.

MAURO M., *Il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi*, in “Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell’ambiente”, 2018, n. 6.

MELLOR D.J., *Updating animal welfare thinking moving beyond the “five freedoms” towards “a life worth living”*, in “Animals”, 2016, 6(3):21.

MENGI A., GASTALDO A., SCHIFF M.C. (a cura di), *Benessere animale e tutela del consumatore. Il Progetto “Welfare Quality”*, in “Redazione Agricoltura - Emilia Romagna”, 2008.

MENZIONI L., *Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”. Parte I*, in “Rivista del diritto commerciale”, 1954, fasc. 5-6, pp. 185 ss.

MICHAEL M.DU., *The regulation of Private Standards in the World Trade Organization*, in “Food and Drug Law Journal”, 2018, vol. 73, n. 3.

MICHELS M., MÖLLMANN J., MUSSHOF O., *German farmer’s perspectives on direct payments in the Common Agriculture Policy*, in “EuroChoices”, 2019, 19(1), pp. 48-52.

MIELE M., *Report concerning consumer perceptions and attitudes towards farm animal welfare*, in “European Animal Welfare Platform”, 2007.

MIELE M., EVANS A., *When food become animals: ruminations on ethics and responsibility in care-full practices of consumption*, in “Ethics, place and environment”, 2010, vol. 13, n. 2, pp. 171-190.

MIELE M., *The taste of happiness: free-range chicken*, in “Environmental and Planning A”, 2011, vol. 43, pp. 2076-2090.

MIELE M., *Killing animals for food: how science, religion and technologies affect the public debate about religious slaughter*, in “Food ethics”, 2016, 1, pp. 47-60.

MIELE M., PARISI V., *L'etica del mangiare. I valori e le preoccupazioni dei consumatori per il benessere animale negli allevamenti: un'applicazione dell'analisi Means-end Chain*, in “Rivista di economia agraria”, 2001, Anno LVI, n.1, pp. 81-103.

MIELE M., BOCK B., HORLINGS L., *Animal welfare: the challenges of implementing a common legislation in Europe*, in BONANNO A., BUSCH L. (edited by) “The Handbook of International Political Economy of Agriculture and Food”, 2015, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, pp. 295-321.

MIELE M., LEVER J., *Civilizing the market for welfare friendly products in Europe? The techno-ethics of the Welfare Quality® assessment*, in “Geoforum”, 48 (2013), pp. 63-72.

MIELE M., LEVER J., *Improving animal welfare in Europe: cases of comparative bio-sustainabilities*, in MARSDEN T., MORLEY A. “Sustainable food systems building a new paradigm”, London, Routledge, 2014, pp. 143-165.

MILANI D., *L'osservanza dei precetti alimentari nelle società multireligiose tra pratiche rituali e libertà di culto*, in D'ARIENZO M. (a cura di) “Il diritto come «scienza di mezzo»: studi in onore di Mario Tedeschi”, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2017, volume 3, pp. 1697-1716.

MOGNARD E., *Fat duck as foie gras? Axiological implications of tourist experiences*, in KLINE C. (edited by) “Tourism experiences and animal consumption. Contested values, morality and ethics”, London, Routledge, 2018, pp. 119-134.

NICOL C.J., CAPLEN G., EDGAR J., BROWNE W.J., *Associations between welfare indicators and environmental choice in laying hens*, in “Animal behaviour”, 2009, 78, pp. 413-424.

NUSSBAUM M.C., *The moral status of animals*, in “The chronicle of higher education”, 2006, 52.

OOSTERVEER P.J.M., *Reinventing risk politics: Reflexive modernity and the European BSE crisis*, in “Journal of Environmental Policy and Planning”, 2002, 4(3), pp. 215-229.

PAN A., BERNSTEIN A.M., SCHULZE M.B., MANSON J.E., STAMPFER M.J., WILLETT W.C., HU F.B., *Red meat consumption and mortality: results from 2 prospective cohort studies*, in “Archives of Internal Medicine”, 2012, vol. 172, issue 7, pp.555-563.

PEDERSEN L.J., *Overview of commercial pig production systems and their main welfare challenges*, in SPINKA M. (edited by) "Advances in Pig Welfare", Sawston (UK), Woodhead Publishing, 2018, pp. 3-26.

PERIS B., DE HEREDIA B., RUIZ R., *Animal welfare legislative regulations in small ruminants farms in Spain*, in "Small Ruminant Research", 2016, vol. 142, pp. 58-60.

PETTIT M., *Another reform of the Common Agricultural Policy: what to expect*, in "EuroChoices", 2019, 18(1), pp. 34-39.

PEYRAUD J.L., MACLEOD M., *Future of EU livestock: how to contribute to a sustainable agricultural sector*, 2020, Study financed by the Directorate-General for Agriculture and Rural Development (European Commission), <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b10852e8-0c33-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en>.

PHILLIPS C.J.C., MOLENTO C.F.M., *Animal Welfare Centres: Are They Useful for the Improvement of Animal Welfare?*, in "Animals", 2020, 10, pp. 887-891.

PICA G., voce *Illeciti alimentari*, in "Enciclopedia del diritto. Aggiornamento. Vol. VI", Milano, Giuffrè, 2002, pp. 443 ss.

POCAR V., *Animal rights: a socio-legal perspective*, in "Journal of Law and Society", 1992, vol. 19, no. 2, pp.214-230.

PONCIBÒ C., *Private certification schemes as consumer protection: a viable supplement to regulation in Europe?*, in "International journal of consumer studies", 2007, 31, pp. 656-661.

POPPE K., KOUSTAAL H., *Eco-schemes and private sustainability initiatives: creating synergies*, in "EuroChoices", 2020, 19(1), pp. 36-40.

PORTA F., *EU legislation establishing minimum standards for the protection of broiler chicken welfare*, in "Eurogroup for animals – The welfare of broiler chickens in the EU", 2020, pp. 8-10.

RANSOM E., *The rise of agricultural animal welfare standards as understood through a neo-institutional lens*, in "International journal of sociology of food and agriculture", 2007, 15(3), pp. 26-44.

RANSOM E., BAIN C., HIGGINS V., *Private Agri-food Standards: Supply Chains and the Governance of Standards*, in "International Journal of Sociology of Agriculture & Food", 2013, vol. 20, n. 2, pp. 147-154.

RASSO L., RODERIC O'G., *A cock and a bull story? Problems with the protection of animal welfare in EU law and some proposed solutions*, in "Journal of environmental law", 2008, 20:3, pp. 363-390.

RESCIGNO F., *Riflessioni sullo status giuridico degli esseri animali*, in "Argomenti di bioetica", 2007, n. 2, pp. 45-67.

RESCIGNO F., *Per una bioetica animale. Una nuova frontiera: i diritti degli esseri animali*, in LUCREZI F., MANCUSO F. (a cura di) "Diritto e vita. Biodiritto, bioetica, biopolitica", Salerno, Rubettino, 2010, pp. 541-551.

RESCIGNO F., *Un approccio giuridico-legislativo al vegetarianesimo*, in SANTOLOCI M., CAMPANARO C. (a cura di) "Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali", Terni, Diritto all'ambiente Edizioni, 2010, pp. 163-170.

RESCIGNO F., *L'inserimento della dignità animale in Costituzione: uno scenario di "fantadiritto"?*, in CASTIGNONE S., LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di) "Trattato di Biodiritto - La questione animale", Milano, Giuffrè, 2012, pp. 267-281.

RESCIGNO F., *La questione dell'identificazione di ovini e caprini: un'altra occasione mancata per affermare la senzietà e il diritto al benessere degli animali*, in "Diritto pubblico comparato ed europeo", 2014, 1, pp. 312 – 315.

RESCIGNO F., *Gli animali tra benessere e diritti: un difficile compromesso tra norma e attuazione nell'attesa della definizione della soggettività animale*, in "Sanità Pubblica e Privata", 2015, n.4, pp. 15-24.

RESCIGNO F. *La soggettività animale tra filosofia e diritto*, in "Notizie di POLITEIA", 2018, 132, pp. 210-213.

RESCIGNO F., *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, in "Biolaw journal", 2019, n. 2, pp. 679-696.

RESCIGNO F., *L'evoluzione della tutela degli esseri animali: aspetti di diritto pubblico*, in CAMPANARO C., FALVO M., (a cura di) "Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali. Procedure e casi pratici con focus su aspetti medici veterinari correlati", LAV, 2019, pp. 9-22.

RESCIGNO F., *Dall'antropocentrismo all'affermazione dei diritti animali: un cammino ancora da compiere*, in "Silvae", 2019, n. 11, pp. 27-39.

RODENBURG T.B., BRACKE M.B.M., BERK J., COOPER J., FAURE J.M., GUÉMENÉ D., GUY G., HARLANDER A., JONES T., KNIERIM U., KUHN T., PINGEL H., REITER K., SERVIÈRE J., RUIS M.A.W., *Welfare of ducks in European duck husbandry systems*, in "World's Poultry Science Journal", 2005, vol. 61, pp. 633-646.

ROCHLITZ I.R., BROOM D.M., *The welfare of ducks during foie gras production*, in "Animal welfare", 2017, 26, pp. 135-149.

ROE B., SHELDON I., *Credence good labelling: the efficiency and distributional implications of several policy approaches*, in "American journal of agricultural economics", 2007, 89(4), pp. 1020-1033.

ROE E., MURDOCH J., MARSDEN T., *The retail of welfare-friendly products: a comparative assessment of the nature of the market for welfare friendly production six European countries*, in BUTTERWORTH A. (edited by) "Proceedings from the Welfare Quality conference: science and society improving animal welfare (17-18th November 2005, Brussels), 2005, Brussels.

ROGGERO F., *Note in tema di macellazione religiosa secondo il rito islamico*, in "Rivista di diritto alimentare", 2016, n. 2, pp. 33-46.

ROLLIN B., *The inseparability of Science and Ethics in Animal Welfare*, in "Journal of Agricultural and Environmental Ethics", 2015, 28, pp. 759-765.

ROTT P., *Effective enforcement of consumer law: the comeback of public law and criminal law*, in DEVENNEY J., KENNY M. (edited by) "European Consumer Protection. Theory and Practice", Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 64-81.

RUBINO V., *The impact of EU public organizational rules and private standards on official food controls*, in "Rivista di diritto alimentare", 2016, n. 4, pp. 17-26.

SACCO R., *I tipi contrattuali*, in RESCIGNO P. (a cura di) "Trattato di diritto privato", Torino, UTET, 2002, pp. 575-586.

SAIJA R., *Standards e contratti di certificazione*, in "Rivista di diritto alimentare", 2013, n.1, pp. 47-55.

SAIJA R., *Macellazione rituale e produzione biologica in un caso deciso dalla Corte di Giustizia*, in "Rivista di diritto alimentare", 2019, n. 4, pp. 64-77.

SANDØE P., SIMONSEN H.B., *Assessing animal welfare: where does science end and philosophy begin?*, in "Animal welfare", 1992, 1(4), pp. 257-267.

SANDØE P., CHRISTIANSEN S.B., *The value of animal life: how should we balance quality against quantity?*, in "Animal Welfare", 2007, 16, 1, pp. 109-115.

SANDØE P., CHRISTIANSEN S.B., FORKMAN B., *Animal welfare: what is the role of science?*, in D'Silva J., Turner J., "Animals, ethics and trade: the challenge of animals science", London, Taylor and Francis, 2012, pp. 41-52.

SANS P., DE FONTGUYON G., BRIZ J., *Meat safety as a tool of differentiation for retailers: Spanish and French examples of meat «supply chain brands»*, in "International Journal of Retail & Distribution Management", 2005, vol. 33, n. 8, pp. 618-635.

SANTERAMO F.G., ALBENZIO M., CILIBERTI M.G., LAMONACA E., TAPPI M., CAROPRESE M., DI GIOIA L., *Individuazione e implementazione di indicatori di benessere animale: aspetti tecnici e impatto economico*, in "Italian review of agricultural economics", 2020, vol. 75, n. 2, pp. 25-43.

SCRINIS G., PARKER C., *Front-of-Pack Labelling and the Politics of Nutritional Nudges*, in "Law & Policy", 2016, vol. 38, n. 3, pp. 234-249.

SEARLE J.R., *Animal minds*, in "Midwest studies in philosophy", 1994, vol. XIX, issue 1, pp. 206-219.

SETTANNI G., RUGGI M., *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema*, in "BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto", 2019, n.1, pp. 477-496.

SHAPIRO S., *International Trade Agreements, Regulatory Protection and Public Accountability*, in "Administrative Law Review", 2002, 54(1), pp. 435-457.

SIMONIN D., GAVINELLI A., *The European Union legislation on animal welfare: state of play, enforcement and future activities*, in HILD S., SCHWEITZER L. (edited by) “Animal Welfare: From Science to Law”, Conference proceedings, 2019, pp. 59-70, <https://www.fondation-droit-animal.org/documents/AnimalWelfare2019.v1.pdf>.

SIRSI E., *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in “Rivista di diritto agrario”, 2011, anno XC, fasc. 2, pp. 220-241.

SLEE B., *Quality, organic and unique food production and marketing: impacts on rural development in the European Union*, in HAAS R., CANAVARI M., SLEE B., TONG C., ANURUGSA B. (edited by) “Looking east, looking west. Organic and quality food marketing in Asia and Europe”, 2010, Wageningen, Wageningen Academic Publishing, pp. 211-224.

SØRENSEN J.T., SCHRADER L., *Labelling as a tool for improving animal welfare – The pig case*, in “Agriculture”, 2019, 9, 123.

SOUSA FERRO M., *Antitrust Private Enforcement and the Binding Effect of Public Enforcement Decisions*, in “Market and Competition Law Review”, 2019, vol. 111, n. 2, pp. 51-80.

SOWERY K., *Sentient beings and tradable products: the curious constitutional stats of animals under union law*, in “Common market law review”, 2018, vol. 55, issue 1.

SPAVENTA E., *Case C-189/01, H. Jippes, Afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, Afdeling Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren v. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij*, Judgment of the Full Court of 12 July 2001, nyr., in “Common Market Law Review”, 2002, 39, pp. 1159-1170.

SPOTO G., *Tutela del consumatore, etichette a semaforo e informazioni “negative”*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2018, n. 2, pp. 28-41.

STEA G., *Elementi per un’analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione*, in “Rivista di diritto alimentare”; 2018, n. 2, pp. 42-71.

STEVENSON P., *The World Trade Organisation rules: a legal analysis of their adverse impact on animal welfare*, in “Animal law”, 2002, 8, p. 107.

STEVENSON P., *The impact of the World Trade Organisation rules on animal welfare*, in SANKOFF P., WHITE S. (edited by) “Animal Law in Australasia”, Washington, The Federation Press, 2009.

STEVENSON P., *European Union legislation on the welfare of farm animals*, in “CIWF website”, 2012, <https://www.ciwf.org.uk/media/3818623/eu-law-on-the-welfare-of-farm-animals.pdf>.

TALLACCHINI M., *Dignità, etica science-based, democrazia: la tutela animale nella società europea della conoscenza*, in CHIZZONITI A., TALLACCHINI M. (a cura di) “Cibo e religione: diritto e diritti”, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2010, pp. 297-322.

TALLACCHINI M., *Gli animali nella “società europea della conoscenza”: contraddizioni e prospettive*, in “Animal studies. Rivista italiana di antispecismo”, 2015, n.12, pp. 9-30.

TANNENBAUM J., *Ethics and animal welfare: the inextricable connection*, in “Journal of the American Veterinary Association”, 1991, 198(8), pp. 1360-1376.

TAYLOR G.B., *One man's philosophy of welfare*, in “Veterinary Record”, 1972, 91, pp. 426-428.

THANKAPPAN S., *European food regulation and accountability: the interplay of influences shaping the new regulatory terrain*, in GUNNING J., HOLM S., KENWAY I. (edited by) “Ethics, Law and Society – Volume IV”, Surrey (UK), Ashgate Publishing, 2009, pp. 55-90.

TOMA L., STOTT A.W., REVOREDO-GIHA C., KUPIEC-TEHAN B., *Consumers and animal welfare. A comparison between European Union countries*, in “Appetite”, 2012, 58, pp. 597-607.

TOSCHI MACIEL C., BOCK B., *Modern Politics in Animal Welfare: The Changing Character of Governance of Animal Welfare and the Role of Private Standards*, in “International Journal of Agriculture & Food”, 2012, vol. 20, n.2, pp. 219-235.

TUCCI P., DE ANGELIS M.A. *L'eutanasia nella macellazione*, in GIOVAGNOLI G. (a cura di) “La macellazione. L'uccisione degli animali a scopo alimentare”, Edizioni Medico-Scientifiche, Torino, 2003.

TUMMINELLO L., *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, 2013, 4, pp. 272-310.

VACCARO G., *Il principio di precauzione e la responsabilità delle imprese nella filiera alimentare*, in “Rivista di diritto alimentare”, 2015, n. 4, pp. 50-61.

VAN HUIK M.M., BOCK B.B., *Attitudes of Dutch pig farmers towards animal welfare*, in “British Food Journal”, 2007, vol. 109, n. 11, pp. 879-890.

VAN STAAVEREN N., DOYLE B., HANLON A., BOYLE L.A., *Multi-stakeholders focus group on potential for meat inspection data to inform management for pig health and welfare on farm*, in “Agriculture”, 2019, 9, 40.

VANHONACKER F., VERBEKE W., VAN POUCKE E., PIENIAK Z., NIJS G., *The Concept of Farm Animal Welfare: Citizen Perceptions and Stakeholder Opinion in Flanders, Belgium*, in “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 2012, 25, pp. 79-101.

VAPNEK J., CHAPMAN M., *Legislative and regulatory options for animal welfare*, in “FAO Legislative study”, n. 104, 2010.

VEGGELAND F., BORGES S.O., *Changing the Codex: The Role of International Institutions*, Oslo, Norwegian Agricultural Economics Research Institute, 2002, <https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2500349/NILF-Notat-2002-16.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

VEGGELAND F., BORGES S.O., *Negotiating International Food Standards: The World Trade Organisation's Impact on the Codex Alimentarius Commission*, in “Governance”, 2005, 18(4), pp. 675-708.

VEISSIER I., BOISSY A., *Stress and welfare: two complementary concepts that are intrinsically related to the animal's point of view*, in "Physiology & behavior", 2007, 92, pp.429-433.

VEISSIER I., BUTTERWORTH A., BOCK B., ROE E., *European approaches to ensure good animal welfare*, in "Applied Animal Behaviour Science", 2008, 113, pp. 279-297.

VEISSEIR I., FORKMAN B., *The Nature of Animal Welfare Science*, in "ARBS Annual Review of Biomedical Sciences", 2008, 10, pp. 15-26.

VEISSIER I., JENSEN K.K., BOTREAU R., SANDØE P., *Highlighting ethical decisions underlying the scoring of animal welfare in the Welfare Quality® scheme*, in "Animal welfare", 2011, 20 (Special Issue Knowing Animals), pp. 89-101.

VEISSIER I., MIELE M., *Animal welfare: towards transdisciplinarity - the European experience*, in "Animal Production Science", 2014, 54 (9), pp. 1119-1129.

VEIT W., BROWNING H., *Perspectival pluralism for animal welfare*, in "European Journal for Philosophy of Science", 2021, 11, article 9.

VIGORS B., *Reducing the consumer attitude-behaviour gap in animal welfare: the potential role of "nudges"*, in "Animals", 2018, 8, 232.

VINCO L.J., ARCHETTI I.L., GIACOMELLI S., LOMBARDI G., *Influence of crate height on the welfare of broilers during transport*, in "Journal of Veterinary Behavior", 2016, vol. 14, pp. 28-33.

VITELLINO G., *La tutela collettiva dei diritti dei consumatori contro le pratiche sleali nel commercio alimentare: profili di diritto internazionale privato e processuale*, in RICCI C. (a cura di) "La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti", Milano, Giuffrè, 2012, pp. 329-398.

VOGELER C.S., *Why do farm animal welfare regulations vary between Eu member states? A comparative analysis of societal and party political determinants in France, Germany, Italy, Spain and the UK*, in "Journal of common market studies", 2019, vol. 57, n. 2, pp. 317-335.

WEBSTER A.J.F., *Farm animal welfare: the five freedoms and the free market*, in "The veterinary journal", 2001, 161, pp. 229-237.

WEBSTER A.J.F., *Animal welfare: freedoms, dominions and "a life worth living"*, in "Animals", 2016, 6(6):35.

WEINRICH R., KÜHL S., ZÜHLSDORF A., SPILLER A., *Consumer Attitudes in Germany towards Different Dairy Housing Systems and Their Implications for the Marketing of Pasture-Raised Milk*, in "Official Journal of the International Food and Agribusiness Management Association", 2014, vol. 17, issue 4, pp. 205-222.

WESTGREN R.E., *Sustainable Production Practices: The Label Rouge Poultry System in France*, in "American Journal of Agricultural Economics", 1999, n. 5, pp. 1107-1111.

WESTHOEK H., LESSCHEN J.P., ROOD T., WAGNER S., DE MARCO A., MURPHY-BOKERN D., LEIP A., VAN GRINSVEN H., SUTTON M.A., OENEMA O., *Food choices, health and environment: Effects of cutting Europe's meat and dairy intake*, in "Global Environmental Change", 2014, vol. 26, pp. 196-205.

WHATES C., *Lives worth living?*, in "Veterinary record", 2010, 166, pp. 468-469.

WILKINSON D., *Defending British farming standards in post-Brexit trade negotiations*, in "EuroChoices", 2020, 19(1), pp. 5-10.

WIRSENIUS S., HEDENUS F., MOHLIN K., *Greenhouse gas taxes on animal food products: rationale, tax scheme and climate mitigation effects*, in "Climatic Change", 2011, 108, pp. 159-184.

YATES J., *Is "a life worth living" a concept worth having?*, in "Animal Welfare", 2011, 20, pp. 397-406.

Giurisprudenza e normative

Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning, BEK nr. 1220 af 23.10.2018, <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1220>. [In italiano] Decreto sul Sistema volontario di etichettatura relativa al benessere animale (per il testo completo, *cf.* <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/index.cfm/it/search/?trisaction=search.detail&year=2019&num=424&fLang=IT&dNum=1>).

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, (GU C 202 del 7.6.2016).

Cassazione, sez. III civile, 18 luglio 2002, n. 10403, in "Foro Italiano", vol. 126, n. 7/8, pp. 2147-2148 e 2159-2160.

Commissione europea, Direttiva 2002/4/CE del 30.01.2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio.

Commissione Europea, Decisione del 14 novembre 2006, n. 2006/778/CE [notificata con il numero C(2006)], relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali.

Commissione Europea, Decisione del 24 gennaio 2017, n. 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione "Piattaforma sul benessere degli animali".

Commissione Europea, Decisione del 29 novembre 2019, n. 2019/C 405/05 recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione "Piattaforma sul benessere degli animali".

Comune di Torino, *Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11.04.2006 (modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 14.03.201).

Comune di Bergamo, *Regolamento per il benessere e la tutela degli animali*, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 101/53 (prop. del. nella seduta del 24.07.2017).

Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-101/12, *Schaible v. Land Baden-Württemberg*, ECLI:EU:C:2013:661.

Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-339/13, *Commissione europea v. Repubblica italiana*, ECLI:EU:C:2014:353.

Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-424/13, *Zuchtvieh-Export GmbH v. Stadt Kempten e Landesanstalt für Tierärztliche Versorgung Bayern*, ECLI:EU:C:2015:259.

Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-426/16, *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen et al. v. Vlaams Gewest*, ECLI:EU:C:2018:335.

Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-497/17, *Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) v. Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor SARL, Ecocert France SAS, Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)*, ECLI:EU:C:2019:137.

Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-497/17, Conclusioni dell'Avvocato Generale Nils Wahl, presentate il 20.09.2018, ECLI:EU:2018:747.

Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-336/19, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri v. Vlaamse Regering*, ECLI:EU:C:2020:1031.

Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), causa C-336/19, Conclusioni dell'Avvocato Generale Gerard Hogan, presentate il 20.09.20, ECLI:EU:C:2020:695.

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, (GU L 218 del 12.8.2008), versione consolidata al 09.07.2008.

Decisione (UE) 2020/1089 del Parlamento europeo, del 19 giugno 2020, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (2020/2690(RSO)), (GU L 239I del 24.07.2020).

Decreto del Ministero della Salute, 8 maggio 2002, n. 118, Istituzione di nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario, (GU n. 118 del 22 maggio 2002).

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, (GU n. 95 del 24.04.2001).

Decreto legislativo 29 luglio 2003, n.267, Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, (GU n. 219 del 20.09. 2003).

Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.53, Attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, (GU n. 49 del 28.02.2004).

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, (GU n. 235 del 08.10.2005 - suppl. ordinario n. 162), versione consolidata al 24.12.2020.

Decreto legislativo 25 luglio 2007, n.151, Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, (GU n. 212 del 12.09.2007).

Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181, Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne, (GU n. 259 del 5.11.2010).

Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini, (GU n. 282 del 2.12.2010).

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n.122, Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, (GU n. 178 del 2.08.2011).

Decreto legislativo 6 novembre 2013, n.131, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali, (GU Serie Generale n. 272 del 20.11.2013).

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/65 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117, (GU Serie Generale n. 60 del 11.03.2021).

Decreto ministeriale 4 febbraio 2013, Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181, (GU Serie Generale n. 86 del 12.04.2013).

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, (GU L 210 del 7.08.1985), versione consolidata al 04.06.1999.

Direttiva 88/166/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 83/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria), (GU L 74 del 19.03.1988), non più in vigore.

Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, (GU L 340 del 31.12.1993), non più in vigore.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, 20 luglio 1998 (GU L 221 del 8.08.1998), versione consolidata 14.12.19.

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, (GU L 203 del 3.08.1999), versione consolidata al 14.12.2019.

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, (GU L 182 del 12.07.2007), versione consolidata al 14.12.2019.

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (GU L 10 del 15.01.2009), versione consolidata al 14.12.2019.

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, (GU L 47 del 18.02.2009), versione consolidata al 14.12.2019.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, (zuletzt geändert durch Art. 1 u. 2 Satz 2 G v. 29.9.2020 I 2048), <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html>.

Legge 30 aprile 1962, n. 283, Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 3 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, (GU n. 139 del 4.06.1962).

Legge 20 luglio 2004, n.189 recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” come modificata dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 47; Legge 4 giugno 2010 n. 96, articolo 49; Legge 4 novembre 2010 n. 201, (GU n. 178 del 31.07.2004).

Legge 7 luglio 2009, n.88, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, (GU n.161 del 14.07.2009).

Legge 12 aprile 2019, n. 31, Disposizioni in materia di azione di classe, (GU n. 92 del 18.04.2019).

Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, (GU n. 180 del 18.07.2020).

Legge 21 maggio 2021, n. 71, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, (GU n. 121 del 22.05.2021).

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 luglio 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, (GU L 198 del 22.07.1991), non più in vigore.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, (GU L 31 dell’1.2.2002), versione consolidata al 27.03.2021.

Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, (GU L 139 del 30.4.2004), versione consolidata al 29.04.2004.

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, (GU L 139 del 30.4.2004), non più in vigore.

Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, (GU L 3 del 5.1.2005), versione consolidata al 14.12.2019.

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, (GU L 404 del 30.12.2006), versione consolidata al 13.12.2014.

Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, (GU L 189 del 20.7.2007), versione consolidata al 1.07.2013.

Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, (GU L 157 del 17.06.2008), versione consolidata al 1.07.2013.

Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova, (GU L 163 del 24.6.2008), versione consolidata al 25.11.2017.

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, (GU L 218 del 13.08.2008).

Regolamento (CE) 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, (GU L 250 del 18.9.2008), versione consolidata al 1.01.2021.

Regolamento (CE) 473/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, (GU L 144 del 9.06.2009), non più in vigore.

Regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, (GU L 303 del 18.11.2009), versione consolidata al 14.12.2019.

Regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, (GU L 304 del 22.11.2011), versione consolidata al 1.01.2018.

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (GU L 343 del 12.12.2012), versione consolidata al 14.12.2019.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/79, (CE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, (GU L 347 del 20.12.2013), versione consolidata al 29.12.2020.

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), (GU L 95 del 7.04.2017), versione consolidata al 14.12.2019.

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, (GU L 150 del 14.06.2018), versione consolidata al 14.11.2020, (in vigore dal 1/01/2022).

Regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste, (GU L 381/1 del 13.11.2020).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, (GU L 53/99 del 16.02.2021).

Tierschutzgesetz, (neugefasst durch Bek. v. 18.5.2006 I 1206, 1313; zuletzt geändert durch Art. 280 V v. 19.6.2020 I 1328), <https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html>.

Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, (GU C 202 del 7.06.2016), versione consolidata 2016/C 202/01.

Documentazione italiana, europea e internazionale

Accredia, BONGIOVANNI F., *Il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA)*, in “Presentazione del “Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale – SQNBA (Materiali didattici)”, [online] https://www.accredia.it/app/uploads/2021/02/2021_02-benessere-MIPAAF-Francesco-Bongiovanni.pdf.

Accredia, SANTUCCI U., *Benessere animale: i requisiti della certificazione per i suini in ingrasso*, in “Presentazione del “Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale – SQNBA (Materiali didattici)”, [online] https://www.accredia.it/app/uploads/2021/02/2021_02-benessere-MINSAL-Ugo-Santucci.pdf.

Accredia, TRAMONTIN S., SCEVOLA S., *La certificazione accreditata del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale*, in “Presentazione del “Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale – SQNBA (Materiali didattici)”, [online] https://www.accredia.it/app/uploads/2021/02/2021_02-benessere-ACCREDIA-Silvia-Tramontin-Stefania-Scevola_rev.pdf.

Brambell Report, *Report of the Technical Committee to enquire into the welfare of animals kept under intensive livestock husbandry systems*, Her Majesty's stationery office, London, 1965.

Camera dei deputati, Proposta di legge C. 2043, presentata il 24.02.2020, https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tip oDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.2403.18PDL0097940.

CIWF (Compassion In World Farming), *End the Cage Age: why the EU must stop caging farm animals*, <https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/231961/'End%20the%20Cage%20Age'%20report,%20October%202020.pdf>.

CIWF Italia, *Certificazione benessere animale - A rischio gli obiettivi di benessere animale e la corretta informazione ai cittadini*, [online] <https://www.ciwf.it/area-stampa/comunicati-stampa/2021/02/certificazione-benessere-animale-a-rischio-gli-obiettivi-di-benessere-animale-e-la-corretta-informazione-ai-cittadini>.

CIWF Italia, Legambiente, *Criteri per un'etichettatura secondo il metodo di allevamento*, [online] https://www.ciwf.it/media/7440350/criteri_per_etichettatura_suini_tabella_documento-1.pdf.

CIWF Italia, Legambiente, *Metodo di allevamento in etichetta: presentata la proposta per le vacche da latte*, [online] <https://www.ciwf.it/news/2021/02/metodo-di-allevamento-in-etichetta-presentata-la-proposta-per-le-vacche-da-latte>.

CNB, *Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica “Macellazioni rituali e sofferenza animale”*, 2003, http://bioetica.governo.it/media/1870/p57_2003_macellazioni-rituali_it.pdf.

CNB, *Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica “Alimentazione umana e benessere animale”*, 2012, http://bioetica.governo.it/media/1837/p104_2012_alimentazione-umana-e-benessere-animale_it.pdf.

Codex Alimentarius Commission (CAC), Code of Practice for the reduction of aflatoxin B₁ in raw materials and supplemental feeding stuffs for milk producing animals, CAC/RCP 45-1997, http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B45-1997%252FCXP_045e.pdf.

Commissione delle Comunità europee, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui vari sistemi di allevamento della galline ovaiole, in particolare sui sistemi di cui alla direttiva 1999/74/CE*, SEC(2007)1750, Bruxelles, 8.1.2008, COM(2008) 865 definitivo, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0865R\(01\)&qid=1619597442720&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0865R(01)&qid=1619597442720&from=IT).

Commissione europea, *Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (2010/C 341/04)*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC1216\(02\)&from=en](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC1216(02)&from=en).

Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015*, Bruxelles, 15.2.2012, COM(2012) 6 final/2, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:57576a43-59e3-4e99-aa3a-517b34804bc2.0022.03/DOC_2&format=PDF.

Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo*, Bruxelles, 11.12.2019, COM(2019) 640 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF.

Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030*, COM(2020) 380 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN>.

Commissione europea, *Documento di lavoro dei servizi della Commissione relative alle migliori pratiche ai fini della prevenzione del mozzamento della coda come operazione di routine nei suini e della fornitura dei materiali di arricchimento ai suini, che accompagna il documento Raccomandazione della Commissione relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio*, Bruxelles, 2016, SWD(2016) 49 draft, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_practice_farm_pigs_stfwrkdoc_it.pdf.

Commissione europea, *Raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda*, 2016, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:062:FULL&from=EN>.

Commissione europea, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla possibilità di introdurre taluni requisiti riguardanti la protezione dei pesci durante l'abbattimento*, COM(2018) 87 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0087&from=EN>.

Commissione europea, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'influenza della selezione genetica sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne*, COM(2016) 182 final, <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-182-IT-F1-1.PDF>.

Commissione europea, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione della direttiva 2007/43/CE e alla sua incidenza sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne, nonché alla definizione degli indicatori di benessere*, COM(2018) 181 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2018:181:FIN>.

Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, Bruxelles, 20.5.2020, COM(2020) 381 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF.

Commissione europea, *Allegato della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, Bruxelles, 20.5.2020, COM(2020) 381 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF.

Commissione europea, *Comunicazione della commissione sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE) "End the Cage Age"*, Bruxelles, 30.06.2021, C(2021) 4747 final, GU C 274 del 09.07.2021, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0709\(01\)&qid=1627727205317&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0709(01)&qid=1627727205317&from=IT).

Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale*, STE n. 65, Strasburgo, 13/12/1968, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680072381>.

Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti*, STE n. 87, Strasburgo, 10/03/1976, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076dbb>.

Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello*, STE n. 102, Strasburgo, 10/05/1979, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680077dac>.

Consiglio dell'Unione europea, *Conclusioni del Consiglio su un marchio a livello di UE relativo al benessere degli animali - Approvazione*, 13691/20, Bruxelles, 7 dicembre 2020, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13691-2020-INIT/it/pdf>.

Corte dei conti europea, *Relazione speciale n.31/2018, Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica*, 2018,

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_IT.pdf.

Council of Europe, *Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Transport of Horses*, R(87)17, 1987, [https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/rec%20r%20\(87\)17%20transport%20horses.asp#P56_1047](https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/rec%20r%20(87)17%20transport%20horses.asp#P56_1047).

Council of Europe, *Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Transport of Pigs*, R(88)15, 1988, [https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/Rec%20R%20\(88\)15%20transport%20Pigs.asp#TopOfPage](https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/Rec%20R%20(88)15%20transport%20Pigs.asp#TopOfPage).

Council of Europe, *Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Transport of Sheep and Goats*, R(90)5, [https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/Rec%20R%20\(90\)5%20transport%20SheepsGoats.asp#TopOfPage](https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/Rec%20R%20(90)5%20transport%20SheepsGoats.asp#TopOfPage).

Council of Europe, *Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Transport of Poultry*, R(90)6, [https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/Rec%20R%20\(90\)6%20transport%20Poultry.asp#TopOfPage](https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_and_use_of_animals/transport/Rec%20R%20(90)6%20transport%20Poultry.asp#TopOfPage).

Council of Europe, *Protocol of Amendment to the European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes*, ETS n. 145, Strasbourg, 6/11/1992, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd27>.

Council of Europe, Standing Committee of the European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes – *Reccomendation concerning Muscovy ducks (carina moschata) and hybrids of Muscovy and domestic ducks (anas platyrhynchos)*, 1999, https://web.archive.org/web/20090401220339/http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/biological_safety_use_of_animals/farming/Rec%20Muscovy%20ducks%20E%201999.asp.

Council of Europe, *European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)*, ETS n. 193, Chişinau, 6/11/2003, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083710>.

Council of the European Union, *Council conclusion on animal welfare – An integral part of sustainable animal production*, 14975/19, <https://www.consilium.europa.eu/media/41863/st14975-en19.pdf>.

Council of the European Union, *Animal welfare labelling – Information from the German delegation*, 5346/20, Brussels, 20th January 2020, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5346-2020-INIT/x/pdf>.

Council of the European Union, *Outcome of the Council meeting – Agriculture and Fisheries*, 5544/20, Brussels, 27th January 2020, <https://www.consilium.europa.eu/media/42481/st05544-en20.pdf>.

Dichiarazione universale dei diritti degli animali, Parigi, 1978.

DG SANCO, *Evaluation of the EU policy on animal welfare and possible policy options for the future*, 2010, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_arch_122010_full_ev_report_en.pdf.

DG SANCO, *Study on information to consumers on the stunning of animals – Final Report*, 2015, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_practice_slaughter_fci-stunning_appendix_en.pdf.

DG SANTE, *Establishing best practices on the production, the processing and the marketing of meat from uncastrated pigs or pigs vaccinated against boar taint (immunocastrated)*, 2018, Final report, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_prac_farm_pigs_cast-alt_establishing-best-practices.pdf.

DG SANTE, *Final report of an audit carried out in France from 17th June 2019 to 21st June 2019 in order to evaluate member state activities to prevent tail-biting and avoid routine tail-docking of pigs*, DG(SANTE) 2019-6603, p. 15, https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/act_getPDF.cfm?PDF_ID=14769.

DG SANTE, *Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules for the transport of live animals*, Brussels, 1.04.2020, REV1, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/animal_transport_en.pdf.

DG SANTE, *Health and food audits and analysis programme 2021*, 2021, <https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=6d925b07-3517-11eb-b27b-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar>.

Dierenbescherming, *A conscious choice. Introduction of the Better Life label*, [online] <https://beterleven.dierenbescherming.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Interactive-PDF-BLK-introduction-EN-20200604-this-document-1.pdf>.

Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, *Criteria for sustainable public procurement of Catering*, 2012, <https://english.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/Criteriadocument%20Catering.pdf>.

ECDC, EFSA, EMA, *ECDC, EFSA and EMA Joint Scientific Opinion on a list of outcome indicators as regards surveillance of antimicrobial resistance and antimicrobial consumption in humans and food-producing animals*, in “EFSA Journal”, 2017, 15(10):5017.

EFSA, *Animal health and welfare aspects of different housing and husbandry systems for adult breeding boars, pregnant, farrowing sows and unweaned piglets*, in “EFSA Journal”, 2007, 572.

EFSA, *Guidance on risk assessment for animal welfare*, in “EFSA Journal”, 2012, 10(1):2513.

EFSA, *Opinion of the Scientific Panel on animal health and welfare on a request from the Commission related to the welfare of animals during transport*, in “EFSA Journal”, 2004, 44.

EFSA, *Opinion of the Scientific Panel on animal health and welfare on a request from the Commission related to welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals*, in “EFSA Journal”, 2004, 45.

EFSA, *Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to welfare aspects of the castration of piglets*, in “EFSA Journal”, 2004, 91.

EFSA, *Scientific Opinion of poor welfare in intensive calf farming systems. An update of the Scientific Veterinary Committee Report on the Welfare of Calves*, in “EFSA Journal”, 2006, 336.

EFSA, *Scientific Opinion on the influence of genetic parameters on the welfare and the resistance to stress of commercial broilers* - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), in “EFSA Journal”, 2010, 8(7):1666.

EFSA, *Scientific Opinion Concerning the Welfare of Animals during Transport* - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), in “EFSA Journal”, 2011, 9(1):1966.

EFSA, *Scientific Opinion on the use of animal-based measures to assess welfare in Pigs* - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), in “EFSA Journal”, 2012, 10(1):2512.

EFSA, *Scientific Opinion Guidance on Risk Assessment for Animal Welfare* - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), in “EFSA Journal”, 2012, 10(1):2513.

EFSA, *Scientific Opinion on the use of animal-based measures to assess welfare of dairy cows* - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), in “EFSA Journal”, 2012, 10(1):2554.

EFSA, *Scientific Opinion on the welfare of cattle kept for beef production and the welfare in intensive calf farming systems* - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), in “EFSA Journal”, 2012, 10(5):2669.

EFSA, *Statement on the use of animal-based measures to assess the welfare of animals* - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), in “EFSA Journal”, 2012, 10(6):2767.

EFSA, *Scientific Opinion on the use of animal-based measures to assess welfare of Broilers* - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), in “EFSA Journal”, 2012, 10(7):2774.

EFSA, *Scientific Opinion concerning a Multifactorial approach on the use of animal and non-animal-based measures to assess the welfare of pigs*, in “EFSA Journal”, 2014, 12(5):3702.

EFSA, *Scientific Opinion on Welfare of cattle at slaughter* - EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), in “EFSA Journal”, 2020, 18(11):6275.

EMA, EFSA, *EMA and EFSA Joint Scientific Opinion in measures to reduce the need to use antimicrobial agents in animal husbandry in the European Union, and the resulting impacts on food safety (RONAFA)*, in “EFSA Journal”, 2017, 15(1):4666.

EUPAW (Working Group on Policy on Animal Welfare), *Evaluation of the Community Policy on Animal Welfare and Possible Policy Options for the Future*, 2010, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_arch_122010_full_ev_report_en.pdf.

Eurogroup for Animals, *The Second Animal Welfare Strategy*, 2011, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_arch_eurogroup_long_en.pdf.

Eurogroup for Animals, *Animal welfare and food labelling: initiating the transition through high quality consumer information*, 2020, [online] https://www.eurogroupforanimals.org/sites/eurogroup/files/2020-10/E4A-AW-Food_Labeling-2020-web-version.pdf.

European Commission, *Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare – Welfare Aspects of the production of Foie Gras in Ducks and Geese*, 1998, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out17_en.pdf.

European Commission, *Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on a Community Action Plan on the Protection and Welfare of Animals 2006-2010*, COM(2006) 13 final, <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2006/EN/1-2006-13-EN-F1-1.Pdf>.

European Commission, WIJNANDS J.H.M., VAN DER MEULEN B.M.J., POPPE K.J. (edited by), *Competitiveness of the European Food Industry. An economic and legal assessment*, Publications Office of the EU, 2007, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3d89001e-b613-4f7f-bb27-82c4bade8a10>.

European Commission, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals 2012-2015*, COM(2012) 6 final, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu_strategy_19012012_en.pdf.

European Commission, *Commission Staff Working Paper accompanying the Communication on the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals 2012-2015*, SEC(2012) 55 final, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_impact_assesment_19012012_en.pdf.

European Commission - DG Research, WYNNE B. ET. AL. (edited by) *Taking European Knowledge Society Seriously. Report of the Expert Group on Science and Governance*, Brussels, 2007, https://sts.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/ists/Ueber_uns/pdfs/Felt/felt_wynne_taking_european_knowledge_soc_ser.pdf.

European Commission, *Welfare of farmed fish: Common practices during transport and slaughter - Final Report*, 2017, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/facddd32-cda6-11e7-a5d5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-49981830>.

European Commission, *Pilot Project on best practices for animal transport - Final Report*, 2019, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_prac_transport_pilot-report.pdf.

European Commission, *Commission staff working document – Analysis of links between CAP Reform and Green Deal*, Brussels, 20.5.2020, SWD(2020) 93 final, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf.

European Commission, *Speech by Commissioner Kyriakides on the public hearing in the European Parliament on the European Citizens’ Initiative “End the Cage Age”* [online], 15.04.2021, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/kyriakides/announcements/speech-commissioner-kyriakides-public-hearing-european-parliament-european-citizens-initiative-end_en.

FABRIS C., CANDIANI D., *Overview on the 2019-2020 activities of EFSA on animal welfare*, in “Results of the 8th meeting of the EU Platform on AW, 3.11.2020”, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_platform_20201103_pres-03.pdf.

FAO (Food and Agriculture Organization), *Livestock’s long shadow. Environmental issues and options*, 2006, <http://www.fao.org/3/a0701e/a0701e00.pdf>.

FAO (Food and Agriculture Organization), (2009), *Capacity building to implement good animal welfare practices*, Report of the FAO Expert Meeting, 30 September-3 October 2008, FAO, Rome, <http://www.fao.org/3/a-i0483e.pdf>.

FAO (Food and Agriculture Organization), *Review of animal welfare legislation in the beef, pork, and poultry industries*, FAO Investment Center - EBRD Cooperation, Rome, 2014, <http://www.fao.org/3/i4002e/i4002e.pdf>.

FAO (Food and Agriculture Organization), Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM), *Global greenhouse gas emissions from livestock summary data*, 2017, [online] <http://www.fao.org/gleam/results/en/>.

FAO (Food and Agriculture Organization), *Water use in livestock production systems and supply chains*, Rome, 2019, <http://www.fao.org/3/ca5685en/ca5685en.pdf>.

FAWC (Farm Animal Welfare Council), *Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future*, London, 2009 [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319292/Farm Animal Welfare in Great Britain - Past Present and Future.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319292/Farm_Animal_Welfare_in_Great_Britain_-_Past_Present_and_Future.pdf).

FVE (Federation of Veterinarians of Europe), *FVE position on killing unwanted offspring in farm animal production*, 2017, https://www.fve.org/cms/wp-content/uploads/045-Surplus-animals_adopted.pdf.

INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualite), *Conditions de production communes en label rouge*, [online] <https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Guides-pratiques/Conditions-de-production-communes-en-label-rouge>.

INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualite), *Guide du demandeur d'un Label Rouge*, [online] <https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Guide-du-demandeur-LR-en-vigueur.pdf>.

INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualite), *Règles d'usage de la marque "Label rouge": précisions concernant l'utilisation de la marque « Label Rouge » en restauration collective à caractère commercial*, <https://www.inao.gouv.fr/content/download/497/3681/version/2/file/Note-d-information-marque-LR--restauration-collective.pdf>.

INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), MACRÌ M.C. (a cura di), *Il benessere degli animali da produzione*, 2012, <http://dspace.crea.gov.it/bitstream/inea/389/1/ilbenessereanimaleweb.pdf>.

ISO, ISO Statutes, <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/statutes.pdf>.

ISO-OIE, *Cooperation Agreement between the International Organization for Standardization (ISO) and the World Organisation for Animal Health (OIE)*, 27th May 2011, https://www.oie.int/fileadmin/home/eng/about_us/docs/pdf/accords/iso_eng.pdf.

ISO/TS 34700:2016, *Animal welfare management – General requirements and guidance for organizations in the food supply chain*, <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:34700:ed-1:v1:en>.

Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, ALINORM 63/12, Geneva - July 1963, *Report of the First Session (Rome, 25 June - 3 July 1963) Memorandum of Understanding for the implementation of a European Concerted Research Action designated as COST Action 846 "Measuring and Monitoring Farm Animal Welfare"* <https://www.cost.eu/actions/846/#tabs|Name:overview>.

Joint CoE-EU-OIE Workshop, *Joint Declaration on co-operation on animal welfare between the Council of Europe, the European Union and the Regional Commission for Europe of the World Organisation for Animal Health (OIE)*, Strasbourg, 23rd-24th November 2006, https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety_and_use_of_animals/seminar/CoE_EU_OIE_Final_Declaration_final.24.11.06.pdf.

LIDA, *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale*, 15 Ottobre 1978, <http://www.lida.it/d-u-d-a/>.

Ministero dell'Ambiente, *Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli 2018. Articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221* ("Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), 2019, https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/csa_terza_edizione_2018_dicembre_2019_1.pdf.

MIPAAF, *Benessere animale: analisi normativa e degli strumenti in atto in Europa*, 2012, <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8914>.

Nature et Progrès, *Cahiers des charges*, [online] <https://www.natureetprogres.org/les-cahiers-des-charges-2/>.

OECD-FAO *Agricultural Outlook 2020-2029*,
<http://www.fao.org/3/ca8861en/CA8861EN.pdf>.

OIE (*World Organisation for Animal Health*), *Final Report 2015*, 83rd General Session, Paris 24-29 May 2015,
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/Session/A_FR_2015_public.pdf.

OIE (*World Organisation for Animal Health*), *4th Global Conference on Animal Welfare – Animal welfare for a better world*, Guadalajara (Mexico), 6-8 December 2016,
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/pdf/Conferences/A_Recommendations_AW_Guadalajara.pdf.

OIE (*World Organisation for Animal Health*), *Aquatic Animal Health Code 2019*, 22nd edition,
<https://www.oie.int/en/standard-setting/aquatic-code/access-online/>.

OIE (*World Organisation for Animal Health*), *Terrestrial Animal Health Code 2019*, 28th edition,
<https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>.

Parlamento europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali 2006-2010*, (2009/2202(INI)), 2011/C 81 E/05,
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010IP0130>.

Parlamento europeo, *Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'abolizione della vendita di foie gras del 25.03.2015*, doc. B8 0305/2015, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2015-0305_IT.pdf.

Parlamento europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento (2016/2077(INI))*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0077&qid=1619510337211&from=IT>.

Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e relativi allegati,
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_3.pdf.

Proceedings of international conference “Animal welfare education. Everyone is responsible”, Brussels, 2010
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_arch_proc_102010_brussels_en.pdf.

Programme for Germany's presidency of the Council of the European Union, in “Together for Europe's recovery”, July 2020.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, Bruxelles, 31.10.2019 COM(2019) 580 final, 2019/0253 (COD).

Report from the Commission to the European parliament and the council, *On the impact of animal welfare international activities on the competitiveness of European livestock producers in a globalized world*, 2018.

Special Eurobarometer 270 (2007), *Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare*, https://data.europa.eu/data/datasets/s470_66_1_ebs270?locale=en.

Special Eurobarometer 442 (2016), *Attitudes of Europeans towards Animal Welfare*, https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2096_84_4_442_ENG.

Special Eurobarometer 473 (2018), *Europeans, Agriculture and the CAP*, https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2161_88_4_473_ENG.

UN Committee on World Food Security, High Level Panel of Experts, *Sustainable agricultural development for food security and nutrition: what roles for livestock?*, 2016, http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-10_EN.pdf.

UN Committee on World Food Security, *Policy recommendations*, 2016, <http://www.fao.org/3/bq854e/bq854e.pdf>.

UNCAHP (UN Convention on Animal Health and Protection), <https://www.globalanimallaw.org/downloads/Folder-UNCAHP.pdf?m=1593419043&>.

WAN (World Animal Net), *Model Animal Welfare Act*, https://worldanimal.net/images/stories/documents/Model_AWA/Updated/MAWA_PDF_Complete.pdf.

WSPA (World Society for the Protection of Animals), *Animal Welfare Matters: The case for a Universal Declaration on Animal Welfare*, https://www.worldanimalprotection.ca/sites/default/files/media/ca_-_en_files/case_for_a_udaw_tcm22-8305.pdf.

WTO, *Agreement between the World Trade Organization and the Office International des Epizooties*, WT/L/272, Geneva, 8th July 1988, <http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/L/272.doc>.

WTO, *Arrangements for Effective Cooperation with other Intergovernmental Organizations – Relations Between the WTO and the United Nations*, WT/GC/W/10, 3rd November 1995, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/GC/W10.pdf&Open=True>.

SITOGRAFIA

AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato):

<https://www.agcm.it>.

AWA (Animal Welfare Approved):

<https://agreenerworld.org/certifications/animal-welfare-approved/>.

Bedre Dyrevelfærd:

<https://bedre-dyrevelfaerd.dk>.

Beter Leven:

<https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/en/>.

Bioland:

<https://www.bioland.de/verbraucher>.

CIWF (Compassion In World Farming) Italia:

<https://www.ciwf.it>

ClassyFarm:

<https://www.classyfarm.it>.

Consiglio d'Europa:

<https://www.coe.int/it/web/portal>.

Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) – Raccolta elettronica delle sentenze:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106308/it/.

CRenBA (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale):

https://www.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=4277.

CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali):

http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=1109.

CSQA:

<https://www.csqa.it/CSQA/Norme>.

Dyrevelfærdshjertet:

<http://dyrevelfaerd.coop.dk>.

EFSA (European Food Safety Authority):

<http://www.efsa.europa.eu>.

End the cage age:

<https://www.endthecageage.eu>.

EUR-Lex – L'accesso al diritto dell'Unione Europea:
<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>.

FAO (Food and Agriculture Organization):
<http://www.fao.org/home/en/>.

FAO Gateway to farm animal welfare: <http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/aw-abthegat/aw-whaistgate/en/>.

FAOLEX:
<http://www.fao.org/faolex/en/>.

FAWC (Farm Animal Welfare Committee):
<https://www.gov.uk/government/groups/farm-animal-welfare-committee-fawc>.

Für Mehr Tierschutz:
<http://www.tierschutzlabel.info/home/>.

GAL (Global Animal Law Association):
<https://www.globalanimallaw.org/index.html>.

GAP (Global Animal Partnership):
<https://globalanimalpartnership.org/program/>.

German Federal ministry of food and agriculture:
https://www.bmel.de/EN/topics/animals/farm-animals/farm-animals_node.html.

Haltungsform:
<https://www.haltungsform.de>.

Initiative Tierwohl:
<https://initiative-tierwohl.de>.

International Animal Welfare Standard Project:
[http://www.animalwelfarestandards.org/#googtrans\(en\)?reload](http://www.animalwelfarestandards.org/#googtrans(en)?reload).

ISO (International Organization for Standardization): <https://www.iso.org/home.html>.

Label Rouge:
<https://www.labelrouge.fr>.

LIDA (Lega Italiana dei Diritti dell'Animale):
<http://www.lida.it>.

Ministero della Salute:
<http://www.salute.gov.it/portale/home.html>.

Ministry of Environmental and Food of Denmark:
<https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Animal/AnimalWelfare/Pages/default.aspx>.

MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali):
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202>.

Naturland:
<https://www.naturland.de/it/>.

Neuland:
<https://www.neuland-fleisch.de>.

OIE (World Organisation for Animal Health):
<https://www.oie.int/en/>.

Red Tractor:
<https://redtractor.org.uk>.

RSCPA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals):
<https://www.rspca.org.uk>.

RSCPA Assured:
<https://www.rspcaassured.org.uk>.

SSAFE:
<https://www.ssafe-food.org>.

UE (Unione Europea):
https://europa.eu/european-union/index_it.

UN (United Nations):
<https://www.un.org/en/>.

Welfare Quality Network:
<http://www.welfarequality.net/en-us/home/>.

The Student Paper Series of the Trento LawTech Research Group is published since 2010

<http://lawtechnew.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 70

Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana

ANADOTTI, ELENA; DI GIOVANNI, SILVIA; FREZZA, ANNA CAROLINA; HOSSU, LORENA PATRICIA; MARCONATO, ELENA; NOSCHESE, ANGELA; PENDENZA, ALICE; PEPE, FRANCESCO; PIEROBON, VALERIA; POLI, ELISA; PURITA, CLAUDIA; RAFFA, DJAMILA; ROTONDI, SERGIO ANDREA; SANTOLIN, GAIA; IZZO, UMBERTO, MATTEO FERRARI (a cura di) (2021), Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 70. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-958-1

STUDENT PAPER N. 69

Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica

ANGIARI, YOUSSEF; ARZARELLO, ANDREA; AZILI, FEDERICO; BONOMELLI, CHIARA; BUBBOLA, IRENE; CADAMURO, CLAUDIA; CARRETTA, ANNA; CONDOTTA, ALESSANDRO; DA PRATO, MARIKA; DAL TOSO, VIRGINIA; DE AGOSTINI, FILIPPO; DE FRANCESCHI, SERENA; DELL'ÉVA, MARTINA; DELMARCO, MARTINA; DELLA MURA, MARCO; DI MASCIO, FRANCESCA; FIUTEM, LORENZO; GENNARA, GIULIA; INNOCENTI, ALBERTO; LORIERI, ANNA; MAFFEI, BEATRICE; MARCOLINI, ALESSIA; MANZO, ARIANNA; MINERVINI, MONICA MARIA; MURESAN, ANAMARIA ELENA; NARDIN, NICOLÒ; PAISSAN, FILIPPO; PAISSAN, INGMAR; PANERO, MARTINA; PAVALEANU, CRISTIAN; RIZ, FRANCESCA; SCARSELLA, ALESSIA; SCODANIBBIO, GIULIA; SORRENTINO, MARIAROSA; TUCCI, GIULIANA; VIGNOLI, MARTINA; ZACCARIN, STEPHANIE; ZUCAL, SARA; IZZO, UMBERTO (a cura di) (2021), Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 69. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-954-3

STUDENT PAPER N. 68

La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia

LIEVORE ANNA (2021), La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 68. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 67

«Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella gig economy

PILZER LARA (2021), «Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella gig economy, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 67. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-946-8

STUDENT PAPER N. 66

La responsabilità sanitaria nel post covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso

PRIMICERI GIORGIA (2021), La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 66. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-945-1

STUDENT PAPER N. 65

Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali

FRANCESCO TRAVERSO (2021), Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 65. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-943-7

STUDENT PAPER N. 64

L'appropriazionismo artistico nell'arte visuale: una comparazione tra Italia e Stati Uniti

LAURA DI NICOLA (2021), L'appropriazionismo artistico nell'arte visuale: una comparazione tra Italia e Stati Uniti, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 64. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-942-0

STUDENT PAPER N. 63

Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore

MARGHERITA RUDIAN (2021), Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 63. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-941-3

STUDENT PAPER N. 62

Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento

IRENE TERENCE (2021), Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 62. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-940-6

STUDENT PAPER N. 61

Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation

MARIA VITTORIA BORGHETTO (2020), Unfair Trading Practices in the Business-to-Business Food Supply Chain Between Public and Private Regulation, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 61. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-933-8

STUDENT PAPER N. 60

PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive

VERONICA RAISA (2020), PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 60. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 927 7

STUDENT PAPER N. 59

Il turismo alla prova del covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato

UMBERTO IZZO (a cura di), Autori: ANDREATTA, GIULIA; ANDREOLI, ELISA; ARDU, SIMONE; BORTOLOTTI, FABIO; BRUZZO, PIERLUIGI; CALZOLARI,

GIULIA; CAMPOS SANTOS, DIEGO; CARLINO, PIETRO; CAVALLERA, LORENZO; CEPPAROTTI, GIACOMO; CIABRELLI, ANTONIA; DALLE PALLE, GIORGIA; DAPRÀ, VALENTINA; DE SANTIS, DIEGO; FAVARO, SILVIA; FAVERO, ELEONORA; FERRARI, LAURA; GATTI, VERONICA; GAZZI, CHRISTIAN; GISMONDO, MARIANNA; GIUDICEANDREA, ANNA; GUIDA, GIOVANNI; INCARNATO, ANDREA; MARANER, ROBERTA; MICHELI, MARTA; ELENA MORARASU, LAURA; CHIARA NARDELLI, MARIA; PALLOTTA, EMANUELE; PANICHI, NICCOLÒ; PELLIZZARI, LAURA; PLAKSII, ANDRII; RANIERO, SAMANTHA; REGNO SIMONCINI, EMANUELE; RUSSO, SARA; SCHIAVONE, SARA; SERAFINO, ANTONIO; SILENZI, LUCA; TIRONZELLI, ELENA; PEGGY TSAFACK, CYNTHIA; VIGLIOTTI, AYLÀ; ZINETTI, GIULIA, *Il turismo alla prova del Covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 59. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 58

La responsabilità dell'internet service provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

LAURA CAMARELLA (2020), *La responsabilità dell'Internet Service Provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale*, Student Paper Series; 58. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-893-5

STUDENT PAPER N. 57

Rischio idrogeologico e responsabilità civile

CATERINA ROBERTI (2020), *Rischio idrogeologico e responsabilità civile*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 57. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-891-1

STUDENT PAPER N. 56

Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del Regolamento (UE) n. 2016/679

LIVIA PETRUCCI (2020), *Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) N. 2016/679*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 56. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 55

The Legal Dimension of Energy Security in EU Law

ANDREAS SCHMIEDHOFER (2020), *The legal dimensions of energy security in EU law*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 55. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 54

Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale.

LAURA TREVISANELLO (2020), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 54. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-887-4

STUDENT PAPER N. 53

La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto

MARTA COGO (2019), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 53. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 52

Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo

FRANCESCA PERETTI (2019), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 52. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 51

Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica

FRANCESCO FAGLIA (2019), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 51. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-855-3

STUDENT PAPER N. 50

Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma

FILIPPO ZEMIGNANI (2019), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 50. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-850-8

STUDENT PAPER N. 49

Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection

ALESSANDRA TELCH (2019), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 49. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-842-3

STUDENT PAPER N. 48

Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale

CHIARA VIDORNI (2019), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 48. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-841-6

STUDENT PAPER N. 47

Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute

GIOVANNA CASSIN (2019), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 47. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-835-5

STUDENT PAPER N. 46

Il “ciclista previdente” che si scontrò due volte: con un'auto e col principio indennitario applicato all'assicurazione infortuni,

CHRISTOPH SIMON THUN HOHENSTEIN WELSPERG (2019), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 46. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-834 8

STUDENT PAPER N. 45

«Errare humanum est». L'errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni

LEILA BENSALAH (2018), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 45. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-829-4

STUDENT PAPER N. 44

La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella

Marina De Nobili (2018), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 44. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-828-7

STUDENT PAPER N. 43

Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta

Orlandi Riccardo (2018), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 43. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-827-0

STUDENT PAPER N. 42

Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale

PULEJO, CARLO ALBERTO (2018), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 42. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-810-2

STUDENT PAPER N. 41

Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata

GIORDANI, LORENZA (2018), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 41. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-809-6

STUDENT PAPER N. 40

Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose

MAESTRINI, MATTIA (2018), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 40. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-784-6

STUDENT PAPER N. 39

“Attorno al cibo”. Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare

BORDETTO, MATTEO (2018), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 39. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-795-2

STUDENT PAPER N. 38

Kitesurf e responsabilità civile

RUGGIERO, MARIA (2018), Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 38. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-793-8

STUDENT PAPER N. 37

Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna

MENEGHETTI HISKENS, SARA (2017), Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 37. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-778-5

STUDENT PAPER N. 36

Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea

CAPUZZO, MARTINA (2017), *Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 36. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-775-4

STUDENT PAPER N. 35

La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale

BINCOLETTO, GIORGIA (2017), *La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 35. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-733-4

STUDENT PAPER N. 34

La dimensione giuridica del Terroir

BERTINATO, MATTEO (2017), *La dimensione giuridica del Terroir*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 34. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-728-0

STUDENT PAPER N. 33

La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito

MARISELLI, DAVIDE (2017), *La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 33. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-727-3

STUDENT PAPER N. 32

«Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods

TASINI, FEDERICO (2016), «Edible insects». *L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods = «Edible Insects»: Entomophagy in light of the new European Legislation on novel Foods*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 32. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-709-9

STUDENT PAPER N. 31

L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi

TAUFER FRANCESCO (2016), L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 31. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-697-9

STUDENT PAPER N. 30

Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo

MAGGIOLO ANNA (2016), Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 30. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-696-2

STUDENT PAPER N. 29

La neutralità della rete

BIASIN, ELISABETTA (2016) La neutralità della rete, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28

Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law

ACERBI, GIOVANNI (2016) Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27

Privacy and Health Data: A Comparative analysis

FOGLIA, CAROLINA (2016) Privacy and Health Data: A Comparative analysis. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-546-0

STUDENT PAPER N. 26

Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective

SARTORE, FEDERICO (2016) Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25

Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERA MIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO, LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO PULEJO, SILVIA RICCAMBONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI, FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKEZI, CHIARA SALATI, MATTEO SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA TRENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) *Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 24

La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability

CAERAN, MIRCO (2016) *La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile = The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities

CHIARUTTINI, MARIA OTTAVIA (2015) *La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 23. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 22

Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio = Technology Transfer and Regional Context: Old Problems and New Perspectives for a Sustainable Co-operation among University, Entrepreneurship and Local Economy

CALGARO, GIOVANNI (2013) *Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata = Internet Service Provider liability and copyright infringement: a comparative analysis.

IMPERADORI, ROSSELLA (2014) *La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 21. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

Open innovation e patent: un'analisi comparata = Open innovation and patent: a comparative analysis

PONTI, STEFANIA (2014) *Open innovation e patent: un'analisi comparata*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 20. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

STUDENT PAPER N. 19

La responsabilità civile nell'attività sciistica

CAPPA, MARISA (2014) *La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski accidents and civil liability*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series, 19. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM

TEBANO, GIANLUIGI (2014) *Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the Protection of Farmers from patent Hold-Up: the case of GMOs*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 18. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio": analisi comparata del diritto degli alimenti biologici

MAFFEI, STEPHANIE (2013) Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analysis of the Law of Organic Food. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analysis

SIMONI, CHIARA (2013) La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza.

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano

SALVADORI, IVAN (2013) Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11.

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (TrentoLawand Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISAN, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento:

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 1)